



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

Francesca Pesce

**L'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE
DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

**IL LIVELLO DI EFFICIENZA
DELLE OPZIONI NORMATIVE
IN TEMA DI TOSSICODIPENDENZA
E CRIMINALITÀ CORRELATA**

2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO


Facoltà di Giurisprudenza

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

23

2019

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.



Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2019
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-862-1

ISSN 2421-7093

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 978-88-9391-634-9.

Ottobre 2019

Francesca Pesce

L'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Il livello di efficienza delle opzioni normative
in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata

Università degli Studi di Trento 2019

INDICE

	Pag.
Gabriele Fornasari	
<i>Prefazione</i>	VII
Andrea de Bertolini	
<i>Prefazione</i>	IX
Corrado Tononi	
<i>Prefazione</i>	XIII

CAPITOLO PRIMO

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE: LA TEORIA

1. <i>Premessa</i>	1
2. <i>Perché l'analisi economica del diritto penale?</i>	7
3. <i>Cos'è l'analisi economica del diritto penale?</i>	11
4. <i>Le origini dell'analisi economica del diritto penale</i>	16
5. <i>L'analisi economica del diritto e i suoi sviluppi nei sistemi di common law e civil law</i>	24
6. <i>La teoria della scelta razionale</i>	27
7. <i>Gli sviluppi dell'analisi economica del diritto penale</i>	40
8. <i>Gli obiettivi dell'analisi economica del diritto penale</i>	49
9. <i>Alcuni esempi di applicazioni pratiche «made in U.S.A.»</i>	52

CAPITOLO SECONDO

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE: LA PRATICA

1. <i>Applicazione pratica «made in Italy»: «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata»</i>	69
2. <i>Il fenomeno analizzato: cos'è la tossicodipendenza</i>	75
3. <i>La connessione tra tossicodipendenza e criminalità</i>	80

INDICE

	Pag.
4. <i>La percezione del fenomeno tossicodipendenza</i>	84
5. <i>I dati oggettivi sul fenomeno «droga» a livello italiano e nello specifico territorio analizzato</i>	88
5.1. <i>Stime del consumo per sostanza</i>	88
5.2. <i>Segnalazioni, ingressi e presenze in carcere, condanne definitive per violazione del d.P.R. 309/90</i>	95
6. <i>Le opzioni normative dell'ordinamento penale</i>	110
6.1. <i>Misure alternative alla detenzione</i>	110
6.2. <i>Ser.D. - Ser.T.</i>	139
6.3. <i>Comunità Terapeutiche Riabilitative</i>	146
7. <i>I dati oggettivi sul fenomeno tossicodipendenza a livello italiano e nello specifico territorio analizzato</i>	154
7.1. <i>Stime nazionali</i>	154
7.2. <i>Stime della Provincia autonoma di Trento: misure alternative alla detenzione, Ser.D. e detenzione</i>	172
8. <i>Costi</i>	188

CAPITOLO TERZO

CONCLUSIONI

1. <i>Il livello di efficienza delle diverse opzioni normative nell'ambito territoriale e temporale analizzato</i>	197
1.1. <i>Esiti delle misure alternative alla detenzione</i>	198
1.2. <i>Esiti del Ser.T.</i>	208
1.3. <i>Esiti della detenzione</i>	211
2. <i>Esiti dell'elaborazione dei dati: il livello di efficienza delle opzioni normative</i>	212
3. <i>Conclusioni: in teoria e in pratica</i>	231
BIBLIOGRAFIA	235

PREFAZIONE

Gabriele Fornasari

Il lavoro monografico che ho il piacere di presentare è il frutto di una lunga ed approfondita esperienza di studio e di ricerca svolta da Francesca Pesce dapprima nell'ambito del dottorato di ricerca e poi grazie ad un assegno di ricerca co-finanziato dalla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dalla Fondazione Tommasini Bisia, dall'Ordine degli Avvocati di Trento e dall'Assessorato alla Salute della Provincia autonoma di Trento.

A me è spettato il compito di seguire lo sviluppo scientifico della ricerca, imparando alla fine molto più di quanto abbia insegnato.

La base del lavoro è di natura teorica, andando alle radici dell'analisi economica del diritto penale, una tematica controversa, che suscita spesso, specie in chi non l'ha studiata adeguatamente, o aspettative entusiastiche o radicali critiche preconcepite.

Il merito di Francesca Pesce è quello di avere analizzato con il necessario approfondimento il pensiero di quegli autori che, soprattutto negli Stati Uniti d'America, hanno fondato con i loro scritti quella branca della scienza economica che suppone di poter condizionare l'attività del legislatore penale nel senso della miglior gestione possibile delle risorse disponibili, e di avere pertanto maturato l'idea che se ne possano accogliere i presupposti in relazione a certi ambiti, mentre se ne impone il rigetto, in un diritto penale intriso di fondamenti costituzionali come i nostri, in altri ancora.

Insomma, si dimostra che non si tratta né di esaltare né di demonizzare uno strumento che non ha un'efficacia euristica generale, ma può essere utile appunto nella gestione delle risorse disponibili allorché si deve fare fronte alla necessità di legiferare in determinati e selezionati settori.

La messa in pratica di questo punto d'equilibrio ha luogo in relazione a un tema delicatissimo, sul piano penale ma anche sociale, come

quello delle opzioni normative previste dall'ordinamento giuridico per la lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata.

È purtroppo frequente che su questo tema ci si confronti prevalentemente sulla base di pregiudizi ideologici, con un utilizzo della legislazione penale in termini esasperatamente simbolici, senza tener conto invece di come l'uso delle norme penali, o la rinuncia ad esse in favore di strumenti alternativi, dovrebbe essere modulato secondo criteri volti ad impedire o almeno ridurre effettivamente la minaccia di recidiva di soggetti che hanno commesso reati dipesi da uno stato di tossicodipendenza.

Proprio con questa finalità si svolge la seconda parte del lavoro, che prende le mosse da un'ampia ricerca empirica sulla realtà della Provincia autonoma di Trento, ma che si può certamente ritenere che produca risultati che possono essere considerati validi in generale.


Con lo strumento tecnico dell'analisi economica del diritto, viene elaborata una massa di dati riguardanti l'esperienza trattamentale di soggetti condannati per reati correlati alla tossicodipendenza e alla luce di ciò viene proposto un modello di contrasto che, in vista della finalità di un efficiente abbassamento dei tassi di recidiva, colloca l'esecuzione della pena in carcere in un ruolo residuale, dimostrandosi la maggiore efficacia di misure alternative, anche in termini di costi.

L'esempio portato dallo studio su questo settore così importante, riguardo al quale nel dibattito pubblico spesso si discute senza il supporto di informazioni scientificamente corrette (se per dolo o per colpa, non è qui il caso di approfondire...), dà dunque sostegno all'osservazione conclusiva di Francesca Pesce, che ritengo pienamente convincente, per cui l'analisi economica del diritto penale non può e non deve sostituirsi ai principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento penale ma può fungere da utile coadiuvante per una rimodulazione delle decisioni di politica criminale coerente al troppo spesso dimenticato ma imprescindibile obiettivo dell'efficiente allocazione delle risorse pubbliche e di massimizzazione del benessere collettivo, nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

PREFAZIONE

Andrea de Bertolini

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento



Da un lato, la funzione sociale dell'Avvocato come declinata dall'art. 1 della legge professionale 247/2012. Da altro lato, il ruolo dell'Ordine degli Avvocati nella comunità e, in specie, la prerogativa del Consiglio dell'Ordine di promuovere iniziative formative e culturali a vantaggio degli iscritti, come previsto dall'art. 29 della medesima legge. E ancora, per responsabilmente dare concreta attuazione a questi precetti, la piena consapevolezza della necessità di valorizzare le nuove generazioni di Avvocato e Avvocato che con fatica, impegno e passione hanno inteso affrontare questa difficile professione. Una libera professione fondamentale nella giurisdizione e al tempo stesso cruciale per una fisiologica interazione fra le Funzioni dello Stato in uno stato costituzionale di diritto. E tutto ciò semplicemente nell'interesse del cittadino. Infine, l'ulteriore consapevolezza, per l'assolvimento dei nostri doveri, dell'indispensabilità del potenziamento di fattive sinergie fra l'Ordine degli Avvocato di Trento, le altre istituzioni e le virtuose realtà associative che operano sul nostro territorio per affrontare insieme le sfide che il futuro ci impone. Per ribadire, e ve ne è sempre più necessità, la centralità di quei corpi intermedi coessenziali, nel loro naturale pluralismo, al garantire l'affidabilità democratica anche concorrendo allo sviluppo culturale del Paese.

In questa cornice di riferimenti si colloca quest'importante innovativa iniziativa scientifica. Un assegno di ricerca proposto dall'Ordine degli Avvocato di Trento alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, so-

prattutto grazie al concreto sostegno della Fondazione Tommasini Bisia e della Provincia autonoma di Trento che ne hanno compreso il valore e il significato scientifico culturale.

Un assegno di ricerca pensato per giovani colleghe e colleghi che, nel loro patrimonio di competenze, alla professione di avvocato uniscono uno specifico, qualificato, *cursus* accademico post laurea. Un'iniziativa innovativa tesa a valorizzare le migliori professionalità del Foro trentino e dell'Accademia nell'interesse, ancora una volta, del cittadino.

Oggetto della ricerca, l'analisi economica del diritto penale applicata alle diverse opzioni normative previste in materia di tossicodipendenza e criminalità correlata.

Una disciplina scientifica moderna, un nuovo paradigma di riferimento (nell'autentica accezione kuhniana), ancora troppo sconosciuto in Italia, coadiuvante (per il buon legislatore, per l'attento amministratore, per l'operatore della giurisdizione) nella ricerca di risposte concrete per individuare – nel rigoroso rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo – le opzioni normative più efficienti anche grazie ad una migliore allocazione della spesa pubblica.

Una materia, a mio avviso, da cui non può più prescindere nella formazione di nuove generazioni di giuristi se, come appare ormai certo, vi è l'urgenza di disancorare le politiche criminali da croniche affermazioni di transeunti ideologismi, legislazioni emergenziali, legislazioni "in bianco" calate in una dimensione ormai drammatica di carenza di risorse. Così, concorrendo all'arginare, fino allo scongiurare, le derive contemporanee di cui la legislazione penale pare ormai irrimediabilmente afflitta e che vedono, ad esempio, nel diritto penale dell'Autore, nel diritto penale simbolico, nel diritto penale del nemico, nel diritto penale *no-limits* (che si brutalizza, degenerandosi, unicamente nella funzione comunicativo-repressiva), patologiche sempre più concrete nocive manifestazioni. E di tutto ciò, nel volume, vi è ampio riscontro proprio laddove si approfondiscono, sotto il profilo teorico scientifico, le fondamenta di questa importante materia.

Una disciplina giuridica che nella Facoltà trentina, soprattutto grazie a Francesca Pesce, da anni, con provvida intuizione, è studiata e proposta nella didattica con un importante sempre crescente seguito di studenti, in tal modo rendendo il nostro Ateneo, ancora una volta, avan-

guardia culturale e punto di riferimento nazionale di riconosciuto primissimo valore.

In questo caso, uno studio applicato a una delle questioni sociali più complesse, delicate; spesso, per incongrue prospettive troppo ideologizzate, una questione politicamente divisiva e controversa: la delinquenza correlata alla tossicodipendenza sul territorio trentino e le soluzioni per contrastarla. Un tema che pone al centro, nel suo nucleo essenziale, il recupero sociale della persona, per il fine primo e ultimo di una perseguita salubrità sociale, ampia e diffusa, in grado di proteggere e tutelare i consociati, siano essi vittime siano essi autori di reati.

Dunque, una ricerca sul dolente rapporto fra pena-tossicodipendenza-carcere-misure alternative (anche comunitarie), svelato nei suoi esiti. Perché le scelte di politica criminale per la riduzione della recidiva criminale e, al contempo, tossicomana, si possano orientare sapendo individuare e quindi riconoscere le migliori (più efficienti) soluzioni normative.

Una ricerca calibrata su un tema di stringente attualità, capace di restituire al lettore un'importante, preziosissima, quantità di dati dei quali difficilmente si dispone anche a livello nazionale.

Presentata a Trento nel 2018 a un ampio pubblico in occasione del *Settimo Congresso Giuridico Distrettuale* nella splendida Sala Grande del Castello del Buonconsiglio, nella sessione dedicata al carcere condivisa con alcuni componenti della *Commissione ministeriale per l'attuazione della delega per la riforma dell'Ordinamento penitenziario*, fra i quali il Presidente Glauco Giostra, questa ricerca scientifica ha saputo sin da subito trovare ampi consensi anche a livello nazionale. *L'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali italiane*, all'*Open Day di Rimini del 2018* e la *Camera penale territoriale di Modena* l'hanno presentata, rispettivamente ad una platea nazionale e territoriale, come significativo momento di formazione penalistica.

Un sincero ringraziamento ai Professori Giuseppe Nesi, Fulvio Cortese e Gabriele Fornasari. Alla collega Amelia Tommasini che dopo aver lasciato la toga di Avvocata ha inteso intraprendere un percorso di vita di profondo significato spirituale e a Corrado Tononi per l'apporto indispensabile che la Fondazione Tommasini Bisia ha saputo e voluto dare. Un ringraziamento a Luca Zeni che, nella veste di Assessore alle

Salute e Politiche sociali, ha compreso l'esser questa disciplina e questa ricerca uno strumento utile, nuovo e moderno, per una più efficiente amministrazione del territorio e una migliore gestione della spesa pubblica.

Un plauso e un ringraziamento, infine, a Francesca Pesce per aver messo a disposizione dell'Avvocatura, dell'Accademia, degli esperti e della comunità, le sue professionalità e competenze scientifiche nella fase di raccolta di dati e in quelle successive di loro puntuale elaborazione ed esaustiva sintesi. Questo volume, grazie al suo impegno, nel compendiare e comprendere i risultati di una ricerca che considera un ampio arco temporale dal 2008 al 2015, nello smascherare false verità, rassegnando piuttosto l'oggettiva evidenza dell'efficacia delle misure alternative al carcere nel contrasto alla delinquenza e alle dipendenze da stupefacenti, si pone oggi come un importante (raro e quindi prezioso) strumento per chi, sul versante legislativo, su quello amministrativo, nel contesto della giurisdizione penale, vorrà affrontare in modo serio e responsabile la ricerca delle migliori soluzioni a uno dei problemi sociali ancor oggi di più dolente rilievo.

PREFAZIONE

Corrado Tononi

Presidente Fondazione Tommasini Bisia per la Cultura - Trento



La Fondazione Tommasini Bisia per la Cultura di Trento ha partecipato con convinzione a questa esperienza di studio svolto a più mani grazie alle sinergie promosse dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dall'Ordine degli Avvocati di Trento e dall'Assessorato alla Salute della Provincia autonoma di Trento.

La Fondazione infatti per precisa volontà della sua Fondatrice Avv. Amelia Tommasini è impegnata in azioni di sostegno tese a valorizzare ogni forma di crescita culturale e formativa con particolare attenzione verso giovani di talento, studenti o professionisti.

Questo assegno di ricerca interpreta dettagliatamente ed in modo coerente un progetto di promozione e formazione che nello specifico si rende aderente alla valorizzazione delle nuove generazioni di Avvocati ed Avvocati.

Un'azione in sinergia, coordinata fra Istituzioni che con diversi mandati operano sul territorio, unite dalla comune volontà di contribuire alla crescita umana, sociale e culturale attraverso un assegno di ricerca teso a portare in evidenza le migliori professionalità del Foro Trentino.

Al centro, ancora una volta, l'interesse primario dei cittadini sintetizzato dal profondo lavoro scientifico della ricerca svolta con passione e grande competenza dall'Avv. Francesca Pesce alla quale va il nostro convinto plauso e ringraziamento per i risultati maturati.

Siamo quindi lieti di aver contribuito alla realizzazione di questo strumento, crediamo unico, utile per tutti coloro che vorranno affrontare

un tema delicato e complesso come quello trattato nella ricerca con la speranza di aver, seppur in piccola parte, offerto un contributo all'intera comunità sociale, culturale e professionale.

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE: LA TEORIA

SOMMARIO: *1. Premessa. 2. Perché l'analisi economica del diritto penale? 3. Cos'è l'analisi economica del diritto penale? 4. Le origini dell'analisi economica del diritto penale. 5. L'analisi economica del diritto e i suoi sviluppi nei sistemi di common law e civil law. 6. La teoria della scelta razionale. 7. Gli sviluppi dell'analisi economica del diritto penale. 8. Gli obiettivi dell'analisi economica del diritto penale. 9. Alcuni esempi di applicazioni pratiche «made in U.S.A.».*

1. Premessa

L'elaborato si propone di ricostruire le origini, la storia e gli sviluppi dell'analisi economica del diritto e la sua più recente applicazione ad ambiti che sconfinano da quelli originari e tradizionali come le teorie della produzione e del consumo.

Nella prima parte di questo scritto si sono voluti esaminare gli effetti benefici che derivano dall'applicazione del metodo, dei principi e dei modelli dell'analisi economica del diritto anche ai fenomeni criminali e al sistema giuridico penale.

Partendo dall'esperienza statunitense, caratterizzata da una notevole diffusione di studi teorici e applicazioni pratiche di tale approccio analitico delle leggi penali, si intende offrire degli interessanti spunti di riflessione sulla opportunità-necessità di introdurre nel bagaglio culturale di ogni giurista la conoscenza dell'analisi economica del diritto penale, quale utile strumento volto alla razionalizzazione e al miglioramento del livello di efficienza delle norme penale a livello legislativo, giurisprudenziale ed esecutivo.

La ricerca svolta ha evidenziato come l'analisi economica del diritto penale potrebbe fungere da efficiente antidoto al proliferare dei fallimenti, delle fragilità, delle pericolose e nocive strumentalizzazioni politiche del diritto penale e del nostro sistema giuridico.

Sono ormai tristemente evidenti i numerosi fattori patologici propri di quel fenomeno critico definito «crisi della legge»: come la cronica iperproduzione normativa che si rivela inutilmente ipertrofica e patologicamente inadeguata e incapace di dare risposte coerenti e concrete alle esigenze della società; o le ormai sempre più frequenti legislazioni di emergenza che in modo subdolo fungono da meri palliativi e ingannevoli risposte per le aspettative emotive di una società allarmata, che quasi sempre aprono veri e propri squarci nelle premesse fondanti il nostro ordinamento, comprimendo in modo inaccettabile i diritti fondamentali dell'uomo.

E infine, le leggi manifesto, frutto di una demagogia mediatica sconfinata, ormai incontrollabile, che fungono da catalizzatori di effimero consenso «non informato», e premono pericolosamente contro i sacri confini dello statuto dei diritti costituzionali, seguendo mere logiche di utilitarismo partitico che relegano in secondo, terzo o quarto piano l'interesse della *res publica*.

Alla luce delle ricerche svolte, è possibile affermare che l'analisi economica del diritto penale possa offrire al legislatore un fondamentale apporto poiché si fonda sul criterio dell'efficienza intesa come capacità delle norme penali di ottenere il massimo risultato possibile (attenuazione e arginamento di fenomeni criminali) al minor costo possibile.

Il costo, invero, a dispetto delle numerose critiche mosse contro questo metodo di analisi delle norme, non è inteso in modo meramente economico e monetizzabile, ma comprende oltre agli investimenti economici pubblici anche i costi sociali e umani, quali quelli derivanti dalla compressione dei fondamentali diritti dell'uomo.

L'analisi economica del diritto penale, inoltre, ricorda ed approfondisce il problema dell'allocatione delle risorse pubbliche e della loro scarsità, normalmente sottovalutato nell'amministrazione dell'ordinamento giuridico e a livello legislativo nelle scelte di politica criminale.

Attraverso lo studio analitico dei fenomeni criminali da gestire e arginare, attraverso la scientifica analisi dei dati oggettivi e delle statistiche disponibili in tema di criminalità, l'analisi economica del diritto è in grado di individuare in modo oggettivo e razionale, in assenza di influenze emotive e mediatiche, i punti di forza e le debolezze delle strategie politico-criminali attuate per combattere i fenomeni della recidiva,

dei reati più disparati, come quelli contro la libertà sessuale, connessi al traffico di sostanze stupefacenti, ecc.

Nonostante la naturale ritrosia del giurista europeo, a seguito di ricerche svolte anche negli Stati Uniti si sono riscontrati risultati sorprendenti che, se prudentemente trattati, potrebbero offrire degli utili spunti di riflessione per il miglioramento dell'attuale sistema giuridico penale.

Contestualmente, nella seconda parte di questo elaborato, si propongono i risultati di un'applicazione pratica dei principi dell'analisi economica del diritto penale ottenuti con il progetto di ricerca intitolato «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata», finalizzato alla valutazione concreta delle opzioni normative vigenti nell'ordinamento italiano in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata.

La ricerca è stata realizzata grazie al prezioso contributo e appoggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, dell'Università degli studi di Trento, della Fondazione Tommasini Bisia per la cultura e del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento¹.

Con questa ricerca si è voluto analizzare il fenomeno tossicodipendenza e criminalità correlata in un territorio determinato, il Trentino, utilizzando i criteri peculiari all'analisi economica del diritto penale, per offrirne un quadro del fenomeno oggettivo, completo e scisso da influenze mediatico-politiche.

Si è inteso in primo luogo reperire i dati oggettivi del fenomeno da analizzare per avere l'effettiva contezza della sua entità e del suo impatto sociale, dunque per individuare il numero di casi e le caratteristiche sociodemografiche delle persone affette da tossicodipendenza, condannate in via definitiva per aver commesso un reato.

¹ Un ringraziamento particolarmente sentito per aver creduto nelle potenzialità della ricerca va al Professor Gabriele Fornasari dell'Università degli Studi di Trento, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento Avv. Andrea de Bertolini, all'Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento Avv. Luca Zeni e al Presidente della Fondazione Tommasini Bisia per la cultura Dott. Corrado Tononi.

In secondo luogo, sulla base dei dati raccolti e della loro elaborazione si è inteso valutare il livello di efficienza delle norme che disciplinano il trattamento sanzionatorio, in termini di capacità di ridurre il tasso di recidiva tossicomantica e/o criminale nelle persone affette da tossicodipendenza che siano state condannate a una sanzione penale per aver commesso un reato.

Tali obiettivi hanno imposto la necessaria raccolta dei dati oggettivi riguardanti le diverse opzioni normative che il nostro ordinamento offre, al fine di arginare il fenomeno sociale della tossicodipendenza, per permettere la valutazione del livello di efficienza delle stesse, in termini di attenuazione del tasso di ricadute tossicomaniche e criminali.

In primo luogo sono state condotte delle interviste con i Direttori delle quattro Comunità terapeutiche operative nella Provincia autonoma di Trento al fine di comprenderne gli obiettivi, l'organizzazione, i programmi, le esigenze e le criticità.

Contestualmente, grazie alla collaborazione degli stessi direttori e i loro collaboratori, si è provveduto, alla raccolta di materiali informativi, allo svolgimento di colloqui informativi e sopralluoghi nelle strutture analizzate.

Successivamente è stato possibile accedere al sistema informatico del Servizio per le Dipendenze² di Trento, nello specifico all'archivio informatico «Ippocrate», al fine di individuare il numero e le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti affetti da tossicodipendenza che dal 2008 al 2015 sono stati presi in carico dal Servizio avendo ottenuto la concessione di una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. 309/90.

Le informazioni ottenute grazie all'archivio del Ser.D. di Trento constano dei nominativi dei beneficiari di misura alternativa alla pena e dei dati socio-demografici: 1. età, 2. genere; 3. cittadinanza; 4. situazione lavorativa; 5. situazione dei genitori; 6. problemi familiari; 7. tipo di misura alternativa; 8. data di inizio e data di fine pena; 9. tipo di reato commesso; 10. esito della misura; 11. eventuali successive ricadute tossicomaniche post misura; 12. eventuali successive ricadute criminali post misura.

² Conosciuto con l'acronimo Ser.D., che sarà di qui in avanti utilizzato.

Si è effettuata, inoltre, un'analisi, presso il Tribunale di Trento, di tutte le sentenze di condanna per violazione del d.P.R. 309/90 dal 2008 al 2015, recuperando i dati socio-demografici indicati e le eventuali contestazioni di recidiva.

Successivamente, la verifica dei dati oggettivi ha riguardato i soggetti affetti da tossicodipendenza detenuti nella Casa Circondariale prima di Trento e poi di Spini di Gardolo nello stesso periodo, al fine di valutarne il numero, le caratteristiche sociodemografiche (le medesime reperate per i soggetti in misura alternativa) e le eventuali ricadute tossicomane/criminali successive al rilascio.

Sono stati inoltre raccolti anche i dati socio-demografici e le valutazioni effettuate dai medici e dagli assistenti sociali del Ser.D. delle persone prese in carico per il trattamento ambulatoriale presso lo stesso Ser.D. di Trento.

I dati forniti dal Ser.D. di Trento per la valutazione degli esiti dei percorsi ambulatoriali gestiti dallo stesso, suddivisi nelle tre fasi che li costituiscono: 1. fase di aggancio; 2. fase di stabilizzazione del sintomo; 3. induzione al cambiamento.

È stato inoltre possibile partecipare agli incontri organizzati dalla Provincia autonoma di Trento, Dipartimento salute e solidarietà sociale PAT, per una collaborazione all'interno del «Gruppo regia» alla valutazione della necessaria riorganizzazione delle risorse, dei mezzi e degli obiettivi per le Comunità trentine e i Servizi Sociali in ambito di tossicodipendenze. L'obiettivo di tale gruppo di lavoro era quello di creare delle «linea guida per la programmazione dell'offerta dei servizi delle dipendenze patologiche e modalità di finanziamento anno 2017».

Un'ulteriore verifica è stata fatta anche presso il Tribunale di Sorveglianza di Trento e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento per esaminare l'eventuale presenza di soggetti affetti da tossicodipendenza a cui sia stata concessa la sospensione del processo per la messa alla prova ex artt. 168 *bis* e ss. c.p.³.

A causa del diniego di autorizzazione da parte del Casellario Giudiziale nazionale all'accesso ai dati riguardanti la recidiva criminale dei

³ Trattandosi di istituto introdotto solamente nel 2014, con la legge 67 del 28 aprile, l'esiguo numero di casi riscontrati non ha permesso di raggiungere una rilevanza statistica.

soggetti affetti da tossicodipendenza individuati nell'archivio Ippocrate del Ser.D. di Trento nel periodo 2008-2015, si è dovuto utilizzare il registro «Consolle» presso il Tribunale di Trento per poter reperire i dati necessari, purtroppo non in maniera completa.

Si tratta infatti dei soli dati riguardanti il territorio trentino e in particolare le sentenze di condanna per reati commessi nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di Trento.

L'incompletezza, invero, non rappresenta un elemento totalmente negativo ai fini della ricerca, in quanto si è valutata la recidiva criminale di soggetti che sono «ancorati» al Ser.D. di Trento e che per ragioni giudiziarie e mediche sono legati al territorio trentino; pertanto, aver conosciuto le loro ricadute criminali nel solo territorio trentino resta comunque un dato indicativo.

Nell'ambito della ricerca è stato inoltre redatto un documento contenente i dati reperiti in formato discorsivo e schematico consegnato a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto iniziale.

Trattasi di un documento che presenta i dati sotto forma di frequenze statistiche: una panoramica oggettiva della situazione in tema di tossicodipendenze che delinea il quadro degli esiti delle misure alternative alla detenzione *ex art.* 94 d.P.R. 309/90, della detenzione, del trattamento ambulatoriale presso il Ser.D., l'analisi dei tassi di condanne per violazione del d.P.R. 309/90 e un *excursus* sui dati inerenti l'accesso non imposto giudizialmente alle Comunità terapeutiche tratto da un precedente studio eseguito nel 2014⁴.

⁴ R. LOVASTE, R. FERRUCCI, G. PELLEGRINI, V. MOLIN, *La recidiva tossicomana post comunitaria. Analisi di follow up degli inserimenti in C.T. 2004-2014 di pazienti con diagnosi di dipendenza da sostanze noti ai SerD. trentini*, in *Mission. Periodico Trimestrale della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze*, 2015, vol. 44, pp. 63 e ss.

2. Perché l'analisi economica del diritto penale?

Quando la criminalità supera i livelli di guardia⁵ o quando sorge la percezione che li abbia superati, quando la nascita di allarmismi sociali rivendica un'immediata ed energica risposta politica o quando precise dinamiche politiche creano ondate di panico e profondo senso di insicurezza tra i cittadini, allora, ricomincia il dibattito sulle origini del crimine e sui metodi per estirpare, combattere o quantomeno attenuare questa piaga sociale.

Tale fenomeno è inevitabile poiché la percezione del reato e della sua gravità è fortemente influenzata da elementi personali ed emotivi.

In generale la parola «crimine» riesce ad evocare un amplissimo spettro di suggestioni e di propositi di azione, ma l'imponenza degli effetti di tale termine è amplificata dalla risonanza che a livello politico se ne dà normalmente o, a maggior ragione, in fase di propaganda elettorale.

A ben vedere, la popolazione di uno stato non può avere la reale percezione del tasso di criminalità del proprio paese e tale affermazione è confermata dall'esempio degli Stati Uniti d'America, ove, nonostante dagli anni Novanta vi sia stato un notevole decremento della criminalità⁶, l'attenzione pubblica e lo stato di ansia causato dalla percezione del fenomeno criminale sono rimasti altissimi⁷.

Un comportamento così contraddittorio trova in parte spiegazione nel fenomeno della «vittimizzazione»: la forte percezione della possibilità di diventare vittima, ben rappresentata dal detto popolare «potrebbe succedere anche a me», aumenta notevolmente la sensazione di vulnerabilità ed il conseguente bisogno di sicurezza.

Tale fenomeno sociale deriva certamente dal fatto che il crimine sia un'esperienza particolarmente soggettiva e personale.

⁵ R. MARSELLI, M. VANNINI, *Economia della criminalità Delitto e Castigo Come Scelta Razionale*, Torino, 1999, p. 11.

⁶ Si veda M. BARBAGLI (a cura di), *Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti?*, Bologna, 2000.

⁷ K.K. SIEBERG, *Criminal Dilemmas, Understanding and Preventing Crime, second edition, Studies in Economic Theory*, Binghamton-New York, 2008, pp. 2-5.

Sia che si tratti di crimini bagatellari come il furto di una bicicletta, sia che si tratti di reati gravissimi come l'omicidio, le conseguenze che ne scaturiscono, in termini di sentore sociale, possono essere davvero molteplici.

Un'aggressione può comportare oltre che i danni fisici anche un profondo senso d'insicurezza. Un abuso sessuale comporta certamente delle conseguenze negative nel lungo termine, a livello di qualità della vita futura.

Se si considera la gravità delle conseguenze che la vittima di un delitto può subire si potrà comprendere facilmente come la sola remota possibilità di trovarsi in tale ruolo possa spingere le persone a reclamare leggi più rigide, pene più severe e un'attivazione maggiore, una «reazione muscolare» da parte dello Stato, anche a costo della rinuncia collettiva di alcuni diritti fondamentali in nome di una fantomatica «sicurezza».

Quello che ci si deve davvero chiedere, in realtà, è se queste siano davvero le soluzioni più opportune.

Il fatto che la criminalità rappresenti un pressante problema sociale è certamente inopinabile, ma la questione non può risolversi come prospettato da un diffuso modo di dire popolare: «chiuderli dentro e buttare la chiave». Segregare e dimenticare.

Questo pare essere il problema principale dell'approccio alla criminalità: fintanto che il tema venga sentito così intensamente a livello emozionale, non sarà possibile dargli una veste logica, astratta ed efficiente.

A ciò si aggiunga il risalto che deriva dai *mass media*: il «bombardamento mediatico» riguardante la presunta pericolosità di alcuni gruppi di persone (gli immigrati, i tossicodipendenti, ecc.) e l'enfaticizzazione strumentale di crimini commessi in posti che si ritenevano sicuri, risultano essere pericolosamente in grado di approfondire ed ampliare il divario tra la riflessione scientifica e l'opinione comune.

In tal modo si crea e fomenta il panico sociale e si induce la società italiana a reclamare una risposta forte dallo Stato: una reazione incisiva e dura a protezione della serenità degli italiani.

La classe politica, dunque, fa leva sul sentimento popolare, aumentando le paure già esistenti e creandone delle nuove, per poter poi pro-

mettere rimedi a mali che concretamente non esistono o non sono come subdolamente vengono rappresentati.

Il fine è facile da comprendere: ottenere l'approvazione ed il consenso non informato degli elettori, proponendo soluzioni che, come spesso accade in Italia, si avvalgono del diritto emergenziale, del diritto penale del nemico o dell'autore.

Trattasi evidentemente di meri palliativi per una società spaventata che reclama sicurezza, drammaticamente inidonei a risolvere il fenomeno sociale che si intende combattere – gestire – arginare, spesso maggiormente nocivi del fenomeno stesso, eccessivamente costosi per la loro applicazione o ancor peggio, sostanzialmente inapplicabili.

Il fatto che le questioni penali siano utilizzate e strumentalizzate come terreno fertile per lo scontro politico comporta l'inevitabile conseguenza di un panorama giuridico appesantito, disorganico, e soprattutto inefficiente.

Sfortunatamente, in tema di criminalità, il *modus operandi* della classe politica è proprio quello di fare leva sul sentimento popolare, aumentando le paure già esistenti e creandone delle nuove, per poter poi promettere falsi interventi salvifici.

Quello che effettivamente avviene a livello politico è una concentrazione degli sforzi sulla propria reattività, successiva e conseguente alla commissione di un crimine, attraverso una serie di azioni prodromiche al processo e alla comminazione della pena.

La natura della legislazione penale è dunque prettamente reattiva piuttosto che preventiva, deterrente e riabilitativa⁸ e certamente soffre il limite delle tempistiche mediatiche ed elettorali: per convincere la cittadinanza allarmata e bisognosa nelle immediate contingenze di rassicurazioni è più efficace un fasullo risultato positivo oggi che un reale risultato positivo nel medio o lungo termine.

In un contesto sociale e giuridico quale quello odierno, caratterizzato dall'affiorare continuo di fallimenti del sistema, costituito da una quantità di leggi penali così ingente da far dubitare della volontà di perseguire e rispettare il principio del diritto penale come *extrema ratio*,

⁸ Si veda E. CALVANESE, *Pena riabilitativa e mass media: una relazione controversa*, Milano, 2003.

connotato dalla strumentalizzazione politica del diritto penale, è necessario provare a testare altri criteri per il miglioramento della normativa vigente o per la creazione di nuove leggi⁹.

Gli strumenti offerti dagli studi economici, invero, sono stati poco considerati, rispetto agli spunti offerti da altri settori di studio, tanto che solamente del 1996 lo studioso John Di Julio Jr. affermò che il diritto penale e la giustizia penale fossero «terre che necessitavano della conquista dell'economia»¹⁰.

Quello che, in particolar modo, l'analisi economica è in grado di fare è offrire gli strumenti per esaminare e prevenire il crimine e per valutare il livello di efficienza delle leggi penali.

Questo tipo di analisi viene svolta sulla base del c.d. criteri dei «disincantivi e incentivi» e della «scelta razionale».

Una volta compreso che i criminali traggono dei benefici dall'attività criminale, si potrà tentare di elaborare una serie di strategie per ridurre i possibili vantaggi o per aumentare gli svantaggi delle attività criminose¹¹.

Gli sforzi degli economisti, infatti, sono incentrati su un approccio al problema della criminalità guidato dalla prospettiva tipica dell'uomo d'affari, l'*Homo Economicus*, che basa le sue decisioni sul bilancio di costi e di benefici derivanti da ogni azione.

Pertanto, se ad una sua particolare azione seguiranno, secondo il suo bilancio, costi maggiori rispetto ai benefici, molto probabilmente, egli deciderà di non compierla per dedicarsi ad una diversa azione più vantaggiosa.

L'obiettivo dell'analisi economica, in ambito di sistema giuridico penale, è quello di minimizzare la criminalità intesa come costo sociale, in modo da poter ottenere un sistema efficiente rispetto agli obiettivi

⁹ Si veda F. GIUNTA, *Quale giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi dei paradigmi preventivi e disincantati scientifici*, in *Politica del diritto*, 2000, vol. 2, pp. 265 e ss.

¹⁰ J.J. DI IULIO, *Help Wanted: Economists, Crime and Public Policy*, in *The journal of economic perspectives*, 10, n. 1, 1996, pp. 3 e ss.

¹¹ D. FRIEDMAN, *L'ordine del diritto: perché l'analisi del diritto può servire al diritto*, Bologna, 2004, pp. 25 e ss.

prefissati e, in secondo luogo, per poter investire quanto risparmiato in settori come la sanità, la scuola, la difesa nazionale, ecc.

Il punto focale su cui si concentra la prospettiva economicistica è, infatti, la considerazione del fatto che le risorse di uno Stato siano, indubbiamente, limitate.

Quello che però emerge dalla realtà, è che gli Stati ed i loro governi sottovalutino costantemente questo importantissimo dato oggettivo, per lasciarsi influenzare dalle suggestioni opportunamente create e fomentate, e soprattutto, da finalità diverse rispetto al perseguimento del benessere sociale.

3. *Cos'è l'analisi economica del diritto penale?*

L'analisi economica del diritto penale è un nuovo metodo di studio del diritto penale che nasce a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, prevalentemente ad opera di economisti statunitensi, come strumento in grado di assistere i formanti legislativo e giurisprudenziale nella produzione, correzione e razionalizzazione del diritto vigente.

L'approccio economico al diritto penale consiste nell'impiego di principi e modelli economici per comprendere e spiegare il diritto penale, le istituzioni giuridiche e le regole che governano i rapporti interindividuali; esso esprime la convinzione che l'universo normativo fissi «prezzi impliciti» per i diversi tipi di comportamento, sì che le sue conseguenze si prestino ad essere apprezzate in termini di risposta/reazione a tali prezzi¹².

La storia di questo metodo mostra il graduale tentativo di applicare gli strumenti della microeconomia allo studio del diritto.

La microeconomia, infatti, è materia dotata di una forte componente di teoria dei comportamenti umani e sociali nonché di strumenti analiti-

¹² R. PARDOLESI, *Un Moderno Minotauro: Law and Economics*, in *Sociologia del diritto*, 1990, 17, pp. 225 e ss.; F. PESCE, *Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale*, in *Indice Penale*, vol. 1, 2011, p. 29.

ci proficuamente utilizzabili al fine di valutare l'efficienza allocativa delle norme giuridiche¹³.

L'obiettivo fondamentale dell'analisi economica del diritto è fornire strumenti di valutazione delle norme, che permettano di comprendere come investire in modo razionale ed efficiente le risorse statali, allocandole in modo coerente all'obiettivo di massimizzazione del benessere collettivo, nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Attraverso la lente dell'analisi economica del diritto, le norme sono valutate per i loro effetti sul comportamento degli individui e per la loro capacità di orientare tali comportamenti verso gli obiettivi prefissati, coerentemente ai principi fondamentali che reggono l'ordinamento.

Tale metodo si concentra sulla questione fondamentale dell'allocazione delle limitate risorse statali per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Una ponderata, razionale ed efficiente allocazione delle risorse statali è infatti questione di primaria rilevanza con la quale ogni sistema giuridico deve fare i conti: le leggi devono essere considerate strumenti/mezzi per il perseguimento del benessere sociale la cui applicazione determina costi elevati.

Esse sono considerate efficienti se incentivano effettivamente i consociati a tenere condotte conformi alla loro *ratio*, al minor costo sociale possibile; sono al contrario norme inefficienti quelle che non inducono i consociati a tenere condotte coerenti agli obiettivi prefissati e quelle che, pur raggiungendo l'obiettivo, comportano per il loro *enforcement* dei costi sociali più alti dei benefici reali.

La riflessione economica sul diritto penale si fonda su queste valutazioni/considerazioni: il legislatore individua i valori giuridici bisognosi di protezione ed emana norme sanzionatorie delle condotte che violano i beni giuridici tutelati, lo scopo delle leggi penali è quello di disincentivare i soggetti dal tenere condotte lesive di valori giuridici, imponendo costi addizionali alla condotta illecita.

¹³ F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi Economica delle Regole Giuridiche*, Milano, 2002, pp. 22 e ss.

L'applicazione di categorie economiche permette, dunque, di verificare, innanzitutto, l'opportunità di utilizzare lo strumento penale per perseguire un dato obiettivo.

In secondo luogo, consente di valutare se le norme vigenti raggiungano il loro scopo e soprattutto a quale costo sociale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Infine, consente di ipotizzare come dovrebbero essere strutturate le leggi in fase di creazione per il raggiungimento dello scopo prefissato, al minor costo sociale possibile.

Il criterio principe su cui si fonda il metodo economico di analisi delle leggi penali è, come anticipato, l'essenza dell'uomo quale essere vivente il cui scopo naturale è quello di massimizzare i propri bisogni, prendendo decisioni sulla base di bilanci costi/benefici.

Da ciò deriva un'analisi tesa a valutare l'efficienza interna delle regole giuridiche, al fine di valutare l'efficacia dell'allocazione delle risorse, in termini di raggiungimento degli scopi della pena.

Tale approccio è perfettamente coerente con quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale di ogni sistema giuridico: creare delle norme in grado di indurre gli agenti razionali ad agire nel modo più efficiente per il raggiungimento del benessere sociale.

Il presupposto basilare del modello razionalistico è che le azioni degli agenti siano il frutto di una deliberazione o scelta tra soluzioni alternative, e che la razionalità delle azioni sia la manifestazione della razionalità del criterio di scelta degli agenti; in tale modello il criterio di scelta è considerato «razionale» se è coerente¹⁴.

Il concetto di razionalità nella scelta, invero, equivale al concetto di coerenza della scelta mentre non si considerano né si vagliano i gusti del soggetto agente, poiché ciò che rileva in definitiva sono solamente le preferenze tra le alternative possibili.

La riflessione economica sul diritto penale si muove proprio da queste considerazioni: una volta individuati i valori giuridici bisognosi di protezione ed emanate le norme sanzionatorie delle condotte attive od omissive che violano i beni giuridici tutelati, la norma ha lo scopo di

¹⁴ F. PESCE, *op. cit.*, vol. 14, fasc. 1, pp. 38 ss.

disincentivare i soggetti dal tenere comportamenti lesivi di valori giuridici imponendo costi addizionali alla condotta illecita.

Lo scopo ultimo è la formalizzazione di regole che consentano la realizzazione di transazioni in grado di ottimizzare il benessere complessivo costituito dalla somma del benessere di tutte le categorie coinvolte nella vicenda allocativa¹⁵.

L'applicazione di categorie economiche permette, quindi, di verificare se e quanto le norme raggiungano il loro scopo e come dovrebbero altrimenti essere strutturate affinché non siano violate.

L'approccio empirico che l'analisi economica offre al diritto, pur non essendo la risposta risolutiva a tutti i dibattiti giuridico-dottrinali aperti, è potenzialmente un utile strumento in grado di analizzare aspetti non sufficientemente valorizzati e scandagliati in termini di efficienza delle norme e di loro efficiente-ragionevole applicazione.

Invero, l'analisi economica del diritto risulta essere un prodotto potenzialmente difettoso, ma appare capace di preziosi sviluppi che non possono essere sottovalutati¹⁶.

Un sistema giuridico può, infatti, essere paragonato ad un sistema commerciale.

Come in un sistema commerciale, dunque, anche in esso è possibile affermare che esistano degli effetti esterni derivanti da ogni decisione (individuale o legislativa) che possono essere dannosi o benefici e che si manifestano su soggetti che non hanno partecipato alla decisione stessa. Quando nel decidere non si tenga conto di questi effetti, omettendo di considerare costi e benefici ricadenti sui soggetti terzi, si otterranno, molto probabilmente, dei risultati inefficienti: si spingeranno gli individui ad intraprendere attività che, pur essendo utili ai singoli, comportano potenzialmente dei danni a discapito della società, e si disincentiveranno comportamenti benefici e vantaggiosi da un punto di vista sociale¹⁷.

¹⁵ C.E. PALIERO, *L'economia della pena (un work in progress)*, in *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. 1, p. 563.

¹⁶ E. MONTANI, *Economic Crimes Diritto Penale ed Economia: prove di dialogo*, *Side Working Papers*, in *Società Italiana di Diritto ed Economia*, 2005, pp. 2 e ss.

¹⁷ F. ROMANI, *Diritto ed economia: La Prospettiva di un Economista*, in *Sociologia del Diritto*, 1, 1990, p. 245.

Fu l'economista inglese Ronald Coase, nella sua teoria economica, ad analizzare il fenomeno delle esternalità e della relazione fra costi privati e costi sociali nel processo di allocazione delle risorse¹⁸.

Con il termine esternalità egli indicava gli effetti esterni che l'attività di un'unità economica (l'individuo o l'impresa, il legislatore) induce al di fuori delle transazioni di mercato (le quali, producono invece effetti interni) e dunque prescindendo dal consenso delle parti interessate¹⁹. Il problema della relazione fra costi privati e sociali nel procedimento di allocazione delle risorse si innesta nella dinamica del benessere sociale.

La microeconomia risulta essere, per i sostenitori dell'analisi economica del diritto, una scienza adatta anche per il sistema giuridico perché si fonda su molte teorie dei comportamenti e su strumenti analitici che possono essere proficuamente utilizzati per valutare l'efficienza allocativa delle norme.

Esse, in questo senso, solo valutate in base alla loro capacità di orientare il comportamento degli individui verso situazioni allocative delle risorse efficienti.

L'analisi economica del diritto offre un metodo che insegna a considerare e a valutare i costi sociali di ciascuna regola e di qualsiasi scelta istituzionale.

Mira a fare luce sui veri destinatari di tali costi, e su quali siano i soggetti o le categorie di soggetti che realmente traggono vantaggi o svantaggi a seguito di ogni scelta pubblica.

Una regola inefficiente è quella che fallisce nel raggiungimento di un certo obiettivo, oppure che è in grado di raggiungerlo, ma a un prezzo più alto di quanto lo consenta una possibile alternativa²⁰.

¹⁸ R.H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in *Journal Law and Economics*, 1960, vol. 3, pp. 1 e ss.

¹⁹ Quando l'azione dell'individuo determina un beneficio per i terzi senza che essi debbano pagare per esso si produce una economia esterna, quando invece l'azione provoca dei costi per i terzi estranei, si parla di diseconomie esterne, dette appunto esternalità negative.

²⁰ U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997, p. 86 e ss.

4. *Le origini dell'analisi economica del diritto penale*

La prima teoria moderna sulla criminologia, che ancora oggi rappresenta il punto di vista generalmente condiviso dai giuristi, è stata elaborata nella cosiddetta teoria classica del diritto penale.

Nacque dall'ambiente razionalista dell'Illuminismo e si fondava sulle concezioni volontaristiche ed utilitaristiche della criminalità e sulla concezione razionale del reato.

Secondo la Scuola Classica l'individuo pondera autonomamente il rapporto costi/benefici nella decisione di delinquere, pertanto, tramite l'analisi del «livello di razionalità dei rei», sarebbe possibile prevedere il numero di soggetti che commetterebbero un reato, le loro caratteristiche socio-demografiche e le influenze che l'ambiente e la società hanno avuto sugli stessi.

Fu un'ideologia rivoluzionaria che proponeva come nuovi valori la ragione, la libertà e l'uguaglianza nello strumento della giustizia, contrapponendoli all'arbitrio, alla corruzione, all'ignoranza e ai privilegi di casta.

Invero, i semi da cui successivamente si svilupparono le radici dell'analisi economica del diritto furono piantati già nel XVIII secolo con Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, che ebbero non solo il merito di introdurre il metodo scientifico nella ricerca criminologica, ma anche quello di sviluppare l'approccio razionale allo studio del crimine e della risposta penale.

Tale teoria vede l'individuo che compie un'azione criminosa in modo non molto diverso da una persona d'affari che analizza e confronta le possibilità di guadagno e i rischi che possono derivare dalle attività illegali e, qualora i vantaggi siano o sembrino maggiori dei costi, pone in essere il comportamento criminale.

La convinzione che le azioni umane lecite o illecite rappresentino il frutto di scelte razionali per il raggiungimento del massimo benessere individuale, con l'accurato calcolo dei costi e dei benefici fra le diverse, è uno dei peculiari tratti distintivi dell'analisi economica moderna.

Ne consegue che una pena otterrà l'effetto desiderato solo se il valore della punizione sia maggiore al valore del profitto derivante dal reato.

L'utilità ricavabile da delitto (beni, servizi o qualsiasi altra soddisfazione psicologica) è confrontata con la percezione del rischio, cioè con la percezione congiunta della probabilità e della severità della pena.

Cesare Beccaria, nell'opera «Dei delitti e delle pene», forse la più famosa nella storia del diritto penale e della criminologia, critica l'arbitrio e l'irrazionalità del diritto penale dell'epoca e l'uso della tortura e della pena capitale, considerando la pena come uno strumento di difesa sociale e non come un sistema di vendetta ufficializzata, ponendo così le basi ai principi che diventeranno fondamentali nel diritto penale moderno: principio di legalità e di irretroattività della norma penale.

La minaccia della pena deve dunque essere usata a fini di prevenzione generale e deve essere in grado attecchire nelle menti dei potenziali criminali per i quali il carcere costituirà la punizione più adeguata, in quanto li aiuterà a divenire membri più consapevoli del contratto sociale.

Un importante ulteriore passo fu fatto grazie alla contrapposta Scuola Positiva e al pensiero positivistico nelle scienze sociali in materia di criminalità, in particolar modo grazie alla teoria deterministico-sociale.

Si affermò pertanto una percezione del crimine di tipo deterministico, per la quale il reato non era più visto come espressione di una condizione individuale, ma come comportamento inserito in un contesto sociale e da questo in qualche modo condizionato.

Tale teoria, rappresentata da autori quali Adolphe Quetelet e André-Michel Guerry, considerati i pionieri di tale corrente, influenzò numerosi sociologi come Emile Durkheim, nonché i maggiori rappresentanti del Positivismo.

Quetelet applicò per primo la statistica all'analisi dei fatti sociali, ed in particolare ai reati. Egli identificò la categoria dell'«uomo medio», e dunque la possibilità di rappresentare una popolazione attraverso le sue caratteristiche statistiche medie.

Tale grandezza venne rappresentata dalla cosiddetta «media» o «normale», mentre la «deviazione statistica» misurava quanto distante dalla «normale» fosse la distribuzione delle caratteristiche di una popolazione e quali membri non potevano quindi essere considerati «normali».

Questa teoria chiamata anche «legge della costanza del crimine»²¹ analizzava il crimine come fenomeno di massa e riteneva possibile prevedere «quanti individui si macchieranno le mani con il sangue dei loro simili, quanti saranno i truffatori, quanti gli avvelenatori»²².

In seguito tale prevedibilità statistica si è dimostrata valida solo nell'ambito di limitati spazi temporali e in condizioni sociali stabili; infatti, considerando periodi di tempo più lunghi e le naturali modificazioni del contesto socio-economico e politico, il livello di prevedibilità, di stabilità quantitativa e qualitativa e la distribuzione dei delitti si attenua.

Quetelet e Guerry applicarono per la prima volta lo studio statistico a fenomeni di patologia sociale, la cosiddetta *statistica morale*²³, introducendo la valutazione di una serie di temi che furono studiati e ampliati nel secolo successivo²⁴: come il concetto *deprivazione relativa*, ovvero l'idea cioè che non sia la povertà assoluta ad essere statisticamente associata ad un più alto tasso di criminalità quanto invece la povertà relativa, ovvero la misura dall'ampiezza del divario o della disuguaglianza economica in una specifica area socio-geografica²⁵.

Per la prima volta, inoltre, si analizzò l'incidenza dei reati in relazione alle caratteristiche socio-demografiche delle persone: l'età, il genere, il livello di scolarità e di occupazione, le condizioni economiche, il clima, il ceto, la «razza» e anche gli eventi come guerre e carestie.

Un ulteriore importante contributo fu quello offerto da Emile Durkheim, uno dei cosiddetti «padri» della sociologia, secondo il quale il delitto è un normale fatto funzionale all'esistenza stessa dell'ordine sociale e assieme al diritto penale, che lo definisce, è l'espressione delle «demarcazioni morali di una data società»²⁶.

²¹ Si vedano L. BERZANO, F. PRINA, *Sociologia della devianza*, Roma, 2003; F. PRINA, *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Roma, 2019; F.P. WILLIAMS III, M.D. MACSHANE, *Devianza e criminalità*, Bologna, 2002.

²² A. QUETELET, *Physique sociale: ou: Essai sur le développement des facultés de l'homme*, Bruxelles, 1869.

²³ Si veda A.M. GUERRY, *Essai Sur La Statistique Morale de La France*, 1833, Whitefish (Montana).

²⁴ D. MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano, 2002, p. 55.

²⁵ Si veda C. SERRA (a cura di), *Proposte di Criminologia applicate*, Milano, 2000.

²⁶ E. DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico*, Milano, 1963, p. 38.

Secondo Durkheim lo sviluppo sociale che non sia accompagnato da una adeguata solidarietà morale può subire la comparsa di alcune forme di patologia sociale di tipo criminale.

Egli sostiene che la progressiva divisione-specializzazione del lavoro, tipica della fine del XIX secolo, comportò un vero e proprio deterioramento dei legami sociali causato da un aumento delle conflittualità²⁷.

Tali fenomeni furono in grado indurre l'individuo ad estraniarsi dal quel *corpus* con cui, prima dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, condivideva un ampio *background* valoriale.

Per Durkheim, quindi, la condizione in cui si trovano le società formatesi in concomitanza dei processi di industrializzazione della seconda metà del XIX secolo (anomia), caratterizzata dalla radicale trasformazione del tasso di coesione sociale e responsabile del passaggio da legami comunitari semplici a processi di complessa differenziazione tipici delle società moderne, è in grado di produrre in capo all'individuo il disinteresse verso l'ordine sociale e le regole di condotta.

Il diritto penale in questo contesto rappresenta l'unico strumento efficace per compensare il danno alla coscienza collettiva, arrecato con il crimine dal singolo individuo.

Un ruolo fondamentale, con il sorgere delle correnti sociologiche sul tema della criminalità, fu quello della «Scuola di Chicago» le cui teorie in seguito dominarono all'interno della criminologia contemporanea²⁸.

L'impostazione seguita fu la cosiddetta *teoria ecologica* secondo la quale lo sviluppo e il cambiamento del comportamento umano sono indotti dalla comunità di appartenenza, dall'ambiente sociale, culturale, economico e fisico²⁹.

²⁷ Si veda E. DURKHEIM, *De la division du travail social*, Paris, 1893.

²⁸ R.S. CAVAN, *The Chicago School of Sociology, 1918-1933*, in *Urban Life* 11, 1983, January, pp. 407 e ss.

²⁹ Si vedano inoltre R. PARK, E.W. BURGESS, R.D. MCKENZIE, *The City*, Chicago, 1925; M.L. CASTELLS, *The Urban Question* (Introduction, Chapters 1, 2, 8,9,10), Cambridge, 1977; H.J. GANS, *Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Revaluation of Definitions*, in ID. (ed.), *People, Plans and Policies*, New York, 1991; M. BULMER, *The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research*, Chicago, 1984; L. HARVEY, L. MOLOTCH, *Urban Fortunes: the Political Economy of Place*, Berkeley, 1987.

Secondo questa impostazione il crimine è un tipo di condotta appresa mediante l'interazione interpersonale con altri individui già criminali: una persona sarebbe maggiormente propensa alle attività illecite se introdotta in un gruppo (tendenzialmente) favorevole a delinquere, pertanto l'ambiente è il fattore più importante tra quelli che possono determinare un comportamento criminale³⁰.

La teoria giunge a ipotizzare una divisione della città in cerchi concentrici da cui è possibile riscontrare come l'incidenza dei delinquenti sia più elevata in certe specifiche aree della città: quelle caratterizzate da disorganizzazione, abbandono o degrado, alta densità della popolazione, carenza di spazi e inadeguatezza dei servizi³¹.

Le persone dedite alle attività criminali, infatti, necessitano di un ambiente maggiormente protettivo per chi è stato emarginato dalla società per la commissione di crimini, per le persone «di basso ceto» o «povere», per le «minoranze razziali» e per gli immigrati³².

Clifford Shaw e Henry D. McKay approfondirono il tema delle origini delle condotte criminose elaborando la teoria della *disorganizzazione sociale* che individua come maggior fattore di influenza le condizioni ecologiche urbane dunque le diverse zone socio-culturali delle città in cui le persone risiedono, attribuendo una minor incidenza alle qualità proprie degli individui³³.

Il termine «disorganizzazione» rappresenta specificatamente l'incapacità della società di fornire valori stabili, punti di riferimento idonei a regolare e controllare la condotta dei singoli³⁴.

³⁰ R.D. MCKENZIE, *The Ecological Approach to the Study of the Human Community*, in *American Journal of Sociology*, 30, 1924, pp. 287 e ss.

³¹ Il modello di ricerca della scuola di Chicago utilizzava mappe topografiche e dati demografici del territorio proprio al fine di rivelare la collocazione spaziale delle variabili urbane che desideravano spiegare.

³² Si veda C. SERRA (a cura di), *Proposte di Criminologia applicate*, Milano, 2000.

³³ Si vedano C. SHAW, H.D. MCKAY, *Juvenile Delinquency and Urban Areas: A Study of Rates of Delinquency in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities*, Chicago, 1966; C. SHAW, F.M. ZORBAUGH, H.D. MC KAY, L.S. COTTRELL, *Delinquency Areas*, Chicago, 2012.

³⁴ Altri studiosi hanno utilizzato il concetto di disorganizzazione sociale riferendosi all'esistenza nella società di contraddizioni normative: vi è conflitto di norme quando c'è il processo di socializzazione è difettoso o mancante, quando le norme legali sono

Secondo la teoria della disorganizzazione sociale, il problema sorge quando a causa dei mutamenti sociali, molte norme diventano inidonee a svolgere la loro funzione di guida della «nuova società»³⁵, determinando un indebolimento della coesione sociale.

L'idea di fondo, dunque, è che la prevenzione del crimine si possa attuare restaurando e riorganizzando i rapporti sociali in una certa area urbana.

Le origini dell'analisi economica del diritto penale, dunque, non possono essere individuate in un pensiero unitario ma paiono invece divise in almeno due grandi sottogruppi: la Scuola Normativistica che si rifà alle opere di Guido Calabresi e Ronald Harry Coase³⁶, considerati i fondatori dell'analisi economica del diritto, e la Scuola di Chicago il cui principale esponente è Posner³⁷.

La Scuola Normativistica, valuta secondo criteri tipicamente economici (microeconomia e criterio di efficienza) le norme giuridiche.

Attraverso la valutazione e la comparazione dei diversi esiti economici che la norma giuridica può determinare, essa tenta di perseguire il massimo vantaggio per le parti in causa al minor costo possibile. L'analisi economica del diritto consta di due elementi essenziali: l'analisi positiva e quella normativa.

Con l'analisi positiva si esaminano gli effetti delle norme giuridiche sui loro destinatari e si ipotizzano/prevedono le possibili conseguenze di elaborazioni legislative alternative, mirando alla configurazione legislativa maggiormente efficiente a livello economico e sociale.

L'analisi normativa, invece, riguarda implementazione della norma alla ricerca del migliore *modus operandi*.

estranee o concernenti solo diritti delle classi sociali più alte, quando vi sono sanzioni deboli o insufficienza di intimidazione punitiva verso alcune azioni delittuose e quando vi è inefficienza o corruzione dell'apparato giudiziario o di polizia.

³⁵ Si vedano C. WONG, C. SHAW, H.D. MCKAY, *The Social Disorganization Theory*, Santa Barbara, 2002; R.J. BURSİK, *Social Disorganization and Theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects*, in *Criminology*, April 1988, pp. 519 e ss.

³⁶ G. CALABRESI, *Some thoughts on Risk Distributions and the Law of Torts*, Yale, 1961, pp. 499-553; G. CALABRESI, *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, Yale, 1970; R.H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in *Journal Law and Economics*, 1960, vol. 3, pp. 1 e ss.

³⁷ R.A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, New York, 1998, pp. 25-26.

Il diritto non è un'entità statica ma un insieme di vincoli e incentivi posti all'agire dell'individuo, che devono essere continuamente adattati e calibrati per permettere all'agente di operare sempre nella massima libertà di scelta e con piena salvaguardia dei suoi e altrui diritti.

Il concetto di efficienza è quello tipico dell'analisi paretiana della microeconomia, secondo la quale gli agenti stabiliscono un contratto implicito derivante da una transazione, la cui valutazione, in termini di utilità individuale (riflessa nel prezzo di mercato), è soddisfacente per entrambi.

In questa valutazione rientrano tutte le alternative possibili per l'individuo, tra cui anche la possibilità di non mantenere fede agli impegni assunti.

In questo senso, l'analisi economica del diritto deve individuare anche le sanzioni necessarie per indurre gli individui a rispettare il contratto.

La scuola di Chicago, aderisce al modello dell'*homo economicus*, inteso come essere razionale che persegue come obiettivo la massimizzazione del suo benessere.

Secondo Posner, tuttavia, al criterio di massimizzazione della ricchezza dev'essere posto un «limite»: il limite dell'autonomia di scelta e della libertà dell'individuo che non può essere subordinata al perseguimento dell'efficienza.

Posner ritiene che sia necessario effettuare previsioni rispetto agli effetti delle diverse regole giuridiche, indagare sulle possibili conseguenze di differenti scelte normative applicabili ai medesimi problemi e infine suggerire la soluzione più efficiente nei diversi settori del diritto per il Legislatore nel suo regolare la fattispecie astratta e per il Giudice che deve risolvere il caso concreto³⁸.

La distinzione tra le due Scuole riguarda soprattutto le implicazioni e le conseguenze della riduzione del diritto a fenomeno naturale economicamente quantificabile, e cioè, a fattore che determina le caratteristiche sociali ed economiche di un territorio, esattamente come il clima o la posizione geografica.

³⁸ Si veda R.A. POSNER, *Overcoming Law*, Harvard, 1995.

Secondo i seguaci di Calabresi, una volta individuata la soluzione che massimizza gli utili al netto dei costi, bisognerà rimettere i risultati in mano a chi sarà chiamato ad assumere la decisione finale, affinché li valuti e li contemperi a fianco di tutti gli altri elementi che inevitabilmente influiranno su una decisione di carattere politico.

Il concetto di efficienza deve necessariamente integrare il concetto di giustizia, pertanto il concetto di efficienza è legato al concetto di equità.

Al contrario, secondo Posner, una volta individuata la soluzione che massimizza il risultato, a terminare non è solo il lavoro del giur-economista, ma anche quello del Giudice e del Legislatore: in sostanza, secondo questa corrente di pensiero, il concetto di efficienza è risolutivo di per sé e nulla si deve aggiungere ad esso.

In generale l'analisi economica del diritto si presenta come mezzo per soddisfare la necessità di un metodo di formazione delle norme nell'ottica di una reale efficienza.

Nasce come ausilio in ambiti specifici del diritto, in particolare l'ambito civile e commerciale.

Si propone come strumento in grado di apportare soluzioni efficienti in ambito contrattuale e commerciale ed in tali settori ha effettivamente trovato un rilevante sviluppo ed ambito di applicazione.

Al contrario, le sue applicazioni nell'ambito della politica criminale, del diritto penale e del sistema di giustizia penale hanno avuto scarsa influenza sulla cultura giuridica penalistica, inizialmente, anche nel sistema giuridico nord-americano³⁹.

In tali settori, la sua ambizione a diventare un innovativo criterio di valutazione del sistema penale e un'eventuale ulteriore strada per renderlo maggiormente efficiente si è palesata con il tentativo di affiancarsi alle originarie teorie della retribuzione e della prevenzione generale negativa.

Tuttavia, finora, essa non ha ottenuto significativi riscontri in tali settori e ciò è certamente dovuto ad una certa difficoltà e ad un certo disinteresse da parte dei giuristi a ragionare in termini di efficienza del-

³⁹ E.U. SAVONA, *Un settore trascurato: l'analisi economica della criminalità, del diritto penale e del sistema della giustizia penale*, in *Sociologia del Diritto*, 1990, vol. 1, p. 255 e ss.

le norme penalistiche: non si deve dimenticare, infatti, che l'analisi economica del diritto, in origine, sembrava voler sostituire il criterio di efficienza al criterio di giustizia nelle scelte legislative e giudiziarie da assumere.

5. *L'analisi economica del diritto e i suoi sviluppi nei sistemi di common law e civil law*

L'analisi economica del diritto si sviluppa in un primo momento nell'ambito dei soli sistemi di *common law* e ciò sembra coerente con le loro peculiarità ordinamentali.

Il modello di *common law* sembrerebbe infatti maggiormente incline e più flessibile all'utilizzo delle metodologie proprie dell'analisi economica del diritto, mentre i sistemi di *civil law* risulterebbero strutturalmente meno permeabili alle logiche della stessa, in considerazione sia della predominante importanza delle fonti codificate che del diverso ruolo assegnato al giudice, che si limiterebbe all'interpretazione ed all'applicazione delle norme esistenti.

In linea generale, mentre nel *common law* il diritto nasce «dal basso» partendo da casi concreti ed è il frutto delle interazioni tra attori, convenuti, giudici e giurie, nel sistema di *civil law* si creano norme generali ed astratte prefigurate nello *statute law* con il diritto del legislatore.

Il sistema di *civil law*, inoltre, affondando le sue radici nel diritto romano giustiniano, prevede che i giudici, nell'applicare la legge, pronuncino sentenze che, una volta passate in giudicato, fanno stato fra le sole parti.

Tali sentenze dunque hanno efficacia limitata sia dal punto soggettivo che dal punto oggettivo.

Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo una determinata controversia e non altre.

A questo modello si contrappone il *common law*, caratterizzato dalla predominante importanza del cosiddetto *case law*, ove la sentenza «crea il diritto» e la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi

valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, assumendo pertanto il valore di una norma generale ed astratta.

Di fatto però resta da spiegare quali siano le motivazioni sostanziali per le quali l'analisi economica del diritto ha attecchito prima e più profondamente nel sistema di *common law*.

La teoria secondo cui l'analisi economica del diritto ha attecchito in modo diverso nei due sistemi per le sostanziali differenze strutturali esistenti tra gli stessi risulta oggi superata dall'evidenza del progressivo avvicinamento dei due sistemi e della loro graduale convergenza: da una parte i settori in cui la sedimentazione giurisprudenziale del diritto anglosassone ha subito una sorta di «compressione», a fronte di una vera e propria esplosione della *statutory law*; dall'altra, anche i Giudici continentali nella loro attività interpretativa, di fatto, creano «diritto positivo giurisprudenziale»⁴⁰.

Le differenze strutturali tra i due sistemi, dunque, non possono ormai in alcun modo definirsi nette⁴¹.

Una diversa motivazione per spiegare questo fenomeno è la diversa cognizione che i giuristi di *common law* e di *civil law* hanno della propria autosufficienza metodologica.

A questo proposito è opportuno ricordare come il realismo giuridico nordamericano⁴², al suo apice negli anni Trenta, abbia offerto una teoria

⁴⁰ Si vedano F. CABRILLO, *Law and Economic Development: Common Law versus Civil Law*, in J.S. PARDO, P. SCHWARTZ (a cura di), *Public Choice and the Challenges of Democracy*, Cheltenham, 2007, pp. 177 e ss.; K. FUNKEN, *The Best Both Worlds, The Trend Towards Convergence of the Civil Law and the Common Law System*, Auckland, 2003; E.L. GLAESER, A. SHLEIFER, *Legal Origins*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 2002, 117(4), pp. 1193 e ss.; A. GAMBARO, *L'analisi economica del diritto nel contesto della tradizione giuridica occidentale*, in G. ALPA, A. CHIASSONI, F. PERICU, S. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura di), *Analisi economica del diritto privato*, Milano, 1998, p. 433 e ss.

⁴¹ Si vedano R. COOTER, L. KORNHAUSER, *Can Litigation Improve The Law Without The Help of Judges?*, in *The Journal of Legal Studies*, 9, n. 1, 1980, pp. 139 e ss.; G. PRIEST, *The Common Law Process and the Selection of Efficient Rules*, in *The Journal of Legal Studies*, 6, 1977, n. 1, pp. 65 e ss.; P.H. RUBINS, *Why is the Common Law efficient?*, in *Economic Analysis of Law*, pp. 51 e ss.

⁴² Il realismo giuridico si sviluppa eminentemente in area americana già a partire dalla fine dell'Ottocento: in particolare, i principali esponenti sono Oliver W. Holmes, Roscoe Pound, Karl L. Llewellyn e Jerom Frank.

fattualistica della effettività-validità del diritto di cui si esalta la componente fattuale, dunque l'efficacia.

Il realismo nordamericano individua oltre all'aspetto «esterno» dell'efficacia, coincidente con l'osservanza della norma, anche un aspetto «interno», che riguarda la motivazione all'osservanza, ossia che cosa concretamente spinga un soggetto a rispettare la norma e che cosa spinga un giudice a far sanzionare l'inosservanza della medesima.

Secondo i suoi rappresentanti, valida è la norma sorretta dalla pressione psicosociologica dell'intero ordinamento giuridico, dunque la norma effettivamente applicata: sia perché i cittadini la rispettano, sia perché i giudici hanno il potere di farla rispettare.

Tale tesi, invero, più che fornire una giustificazione della sua validità, offre la mera spiegazione dell'obbedienza alla regola, usando il concetto di «consenso sociale» come criterio di valutazione del livello di opportunità e di efficacia di una norma.

Vi è un'ulteriore interpretazione, maggiormente accreditata: è possibile che la diffidenza europea verso l'analisi economica del diritto abbia una natura ideologica; che rende il binomio economia/diritto incompatibile rispetto alle tradizionali scelte di valori.

Tale ultima interpretazione risulta comprensibile e condivisibile se riferita al pensiero della «scuola di Chicago», secondo la quale il diritto può essere compreso traducendo i concetti quali giustizia, ragionevolezza o negligenza in termini prettamente economici, ritenendo prioritaria l'efficienza allocativa⁴³.

La tesi «ideologica» risulta meno giustificata in relazione alle versioni meno «estreme» della «scuola Normativistica» che riconoscono l'esistenza nel tessuto del diritto di più o meno implicite valutazioni economiche, senza che ciò determini una «supremazia» dell'economia sul diritto nell'orientare le scelte di politica criminale, rispetto agli altri fondamentali valori coinvolti.

Invero, anche nei confronti di impostazioni che considerano l'efficienza come uno soltanto dei criteri a cui ispirarsi, traspare una sorta di «incompatibilità» e dunque diffidenza verso una *forma mentis* «ineluttabilmente» propensa a «monetizzare» quanto appare, invece, inscindi-

⁴³ R. PARDOLESI, *Un Moderno Minotauro: Law and Economics*, cit., p. 233.

bilmente intrecciato a valori e principi che nulla condividono con le regole del mercato.

Secondo questa ricognizione il processo di *common law* produce regole efficienti, poiché il giudice prende decisioni ragionando da *homo economicus*, dimostrando una naturale predisposizione all'obiettivo della ottimizzazione delle risorse.

Il diritto, dunque, si crea «dal basso», dalla progressiva sedimentazione delle corti di giustizia, e ciò rivelerebbe un'intrinseca razionalità che il legislatore, in balia, di volta in volta, di pressioni politiche ed elettorali, non è in grado di assicurare.

In realtà, pur considerando le suddette differenze strutturali, non è possibile fornire un giudizio di superiorità in termini di efficienza di un sistema rispetto ad un altro né vi è una ragione per affermare che uno si adatti maggiormente ai modelli di analisi economica rispetto all'altro.

Oggi, invero, tali diversità sistemiche non possono più dirsi così nette, al contrario tra i due sistemi vi è stato un graduale meccanismo di convergenza: da un lato evidente è la tendenza di molti paesi di *common law* a muoversi verso processi di codificazione, e dall'altro altrettanto evidente è la crisi del modello classico di *civil law*, in favore di un ampliamento delle fonti del diritto alla giurisprudenza, a cui è conseguita una graduale penetrazione del *common law* nella prassi giuridica dell'Europa.

Infatti, non è la formale presenza o assenza di codificazioni ad esprimere la correlata profonda differenza tra i due sistemi, ma le differenze ideologiche sottostanti, sia nei contenuti degli istituti giuridici sia nell'approccio metodologico.

6. La teoria della scelta razionale

Come già anticipato, l'analisi economica del diritto penale si fonda sulla teoria della scelta razionale derivata dall'utilitarismo, secondo la quale l'individuo compie reati in base ad una scelta autonoma tra costi e benefici, mezzi e fini⁴⁴.

⁴⁴ G. CHIRICHELLO, *Il «criminale razionale», ovvero la teoria microeconomica del crimine. Un saggio introduttivo*, in *Archivio Penale*, vol. 2, 2018, pp. 241 e ss.

La premessa da cui muove il modello base della scelta razionale è che le risorse a disposizione di ogni individuo siano generalmente insufficienti ad assicurare il soddisfacimento di tutti i suoi possibili desideri⁴⁵.

L'individuo opera, dunque, in una situazione di scarsità, in cui limiti di varia natura come il tempo, il denaro e l'energia lo costringono a dosare accuratamente l'impiego delle risorse che può mobilitare per raggiungere i propri obiettivi.

Il processo di scelta razionale può aver luogo in tre contesti diversi: la scelta in condizioni di certezza, per cui ad ogni azione è associata una sola e certa conseguenza; la scelta in condizioni di incertezza, per cui a ogni azione sono associate più conseguenze in base a una distribuzione di probabilità esogenamente data, la scelta in presenza di interazione strategica, per cui a ogni azione sono associate più conseguenze determinate anche dalle scelte effettuate da altri individui razionali.

La scelta razionale richiede preventivamente di delineare ciò che l'individuo può fare (i vincoli) e ciò che desidera fare (gusti o preferenze).

È questa la base da cui si parte per determinare la strategia più efficiente per ottenere il massimo benessere individuale⁴⁶.

Si consideri il caso di un consumatore che debba decidere come utilizzare il proprio reddito per l'acquisto di beni e servizi.

Nel gergo degli economisti, l'insieme delle scelte possibili per un soggetto, ossia tutte le combinazioni dei vari beni che comportano una spesa minore o uguale al reddito del consumatore, si definisce «insieme delle opportunità» o «insieme delle alternative disponibili»⁴⁷.

Si tratta, in sostanza, di un sottoinsieme rispetto alla più generale categoria comprendente tutte le combinazioni di beni astrattamente ipotizzabili.

⁴⁵ R. MARSELLI, M. VANNINI, *Economia della criminalità, Delitto e Castigo come scelta razionale*, Torino, 1999, pp. 6-31.

⁴⁶ G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in *Journal of Political Economy*, 1968, pp. 169 e ss.

⁴⁷ A. MONTESANO, *La nozione di razionalità in economia*, in *Rivista italiana degli economisti*, 1, aprile 2005, pp. 23 e ss.

Per passare dall'insieme più generale all'insieme delle alternative possibili, ossia delle combinazioni di beni (o panieri) effettivamente acquistabili dall'individuo, è necessario definire con maggior precisione i vincoli che limitano le sue scelte⁴⁸.

Questi possono essere di vario tipo, ma gli economisti si concentrano soprattutto sui vincoli di tempo e su quelli di denaro: nella gran parte dei casi, infatti, tempo e denaro appaiono come i due fattori limitanti di maggior rilievo.

Posto che entrambi i tipi di vincoli contribuiscono simultaneamente a definire l'insieme delle alternative disponibili, si consideri per semplicità il solo vincolo di denaro, o vincolo di bilancio, che permette di identificare l'insieme delle alternative disponibili, ossia dei beni che uno specifico individuo, in un preciso intervallo di tempo, può effettivamente consumare nei limiti del suo reddito o di qualunque altra somma che sia stata stanziata a tal fine.

Si consideri il caso di un consumatore che dispone di un reddito R per l'acquisto di due beni, X ed Y , i cui prezzi, pari rispettivamente a P_x e P_y , siano fissati dal mercato.


Il vincolo di bilancio del consumatore stabilisce semplicemente la condizione che la spesa per l'acquisto del primo bene più la spesa per l'acquisto del secondo bene non devono superare la somma del reddito. Questa espressione prende il nome di linea di bilancio.

La sua rappresentazione grafica è una retta inclinata negativamente. Il vincolo di bilancio sostanzialmente afferma in che misura occorre consumare Y , dato che si sta consumando una certa quantità di X , così da esaurire completamente il reddito (o la somma stanziata per la spesa). I punti del piano che soddisfano tale equazione rappresentano tutti i panieri che comportano una spesa pari al reddito del consumatore.

Pertanto, una volta tracciato il grafico dell'equazione si determinano automaticamente due regioni: la prima, al di sopra della linea, comprende tutti i panieri inaccessibili, che comportano una spesa superiore alle possibilità del consumatore; la seconda, formata dai punti sulla li-

⁴⁸ R.A. POSNER, *An economic theory of criminal law*, in *Columbia Law Review*, 1985, pp. 1205 e ss.

nea e al di sotto di essa, comprende tutti i panieri alla portata del consumatore, ovvero il suo insieme delle opportunità⁴⁹.



Qualora il reddito aumentasse, la linea di bilancio si sposterebbe verso l'esterno parallelamente alla linea originaria: aumenterebbe la regione dei panieri alla portata del consumatore.

Se il reddito diminuisse, succedrebbe l'opposto.

Slittamenti simili, con la pendenza della retta di bilancio che rimane inalterata, si verificano se entrambi i prezzi variano nella stessa proporzione.


Se aumentasse uno solo dei prezzi, la retta di bilancio ruoterebbe verso l'interno, provocando un restringimento dell'insieme delle possibilità⁵⁰.

Se per esempio il prezzo raddoppiasse, la nuova intersezione con l'asse orizzontale risulterebbe a metà strada fra l'origine e la vecchia intersezione, mentre non cambierebbe la posizione dell'intersezione con l'asse verticale.

⁴⁹ Per tracciare la linea di bilancio, conoscendo il reddito del soggetto e i prezzi dei beni, è sufficiente individuare i due punti in cui questa interseca gli assi, ossia le due combinazioni estreme in cui tutto il reddito viene speso per l'acquisto di uno solo dei due beni. Come indicato nella prima figura, questi due punti si calcolano dividendo R rispettivamente per P_x e P_y .

⁵⁰ R. MARSELLI, M. VANNINI, *op. cit.*, pp. 9-11.

Tanto in questo caso quanto in quello più generale, in cui i prezzi di entrambi i beni variano in misura e in direzione diversa, si avrebbe un cambiamento della pendenza della linea di bilancio.



Questa pendenza è determinante poiché permette di esprimere il rapporto fra i prezzi dei due beni.

In termini economici questo prezzo relativo indica l'ammontare del bene Y cui bisogna rinunciare per ottenere un'unità in più del bene X. Se ad esempio un'unità di X costa 30 euro mentre un'unità di Y vale 1 euro, la pendenza, in valore assoluto, è uguale a 30: ciò significa che il mercato consente di scambiare un'unità di X contro 30 unità di Y.

Questo valore rappresenta il cosiddetto costo opportunità del bene X, in quanto indica esattamente il sacrificio in termini della migliore alternativa disponibile, in questo caso anche l'unica, cioè Y, che comporta il consumo di un'unità aggiuntiva di X.

Alternativamente lo stesso valore indica il *trade-off* fra le due alternative, ossia il costo di una opzione rispetto all'altra.

I prezzi in questione, inoltre, sono i prezzi di mercato, sui quali nessun soggetto ha alcuna influenza, pertanto il *trade-off* è lo stesso per chiunque.

Lo spazio delle opportunità di un individuo, dunque, è definito dal suo reddito e dai rapporti di scambio dei beni sul mercato.

La linea di bilancio e il suo andamento così come illustrati, rappresentano una semplificazione convenzionale: nella realtà possono assumere un andamento irregolare.

Basti pensare al caso in cui il prezzo di un bene varia a seconda della quantità acquistata (come nelle promozioni 3x2), oppure al caso in cui lo Stato disponga sussidi per incentivare l'acquisto di determinati servizi assegnando degli ulteriori vantaggi ai cittadini, o al caso in cui vi sia la compresenza di più vincoli.

In queste circostanze la linea di bilancio mostrerebbe delle irregolarità che complicano il processo di scelta del consumatore, lasciandone però immutata la sostanza.

Una volta definito l'insieme delle scelte possibili, il passo successivo consiste nell'analizzare i gusti (o le preferenze) del consumatore, così da poter individuare, fra tutte le opzioni, quella maggiormente desiderata.

Il modo in cui la teoria economica moderna considera e valuta le preferenze individuali si discosta notevolmente dai principi e dai metodi della sociologia e della psicologia, che spiegano il cervello umano concentrandosi maggiormente sui meccanismi motivazionali e sulle interazioni sociali.

L'approccio economico non risulta totalmente privo di tali meccanismi: da un lato la ricerca del massimo interesse personale, attraverso una valutazione sistematica dei costi e dei benefici delle diverse opzioni può essere facilmente ricondotta allo schema psicologico dei rinforzi negativi e positivi; dall'altro il ruolo dell'esperienza e delle forze sociali nella formazione delle preferenze è stato ampiamente riconosciuto e, anche se misura minore, gradualmente recepito nei modelli economici.

Ciò che tuttavia differenzia maggiormente l'economia dalle discipline contigue è il fatto di astenersi da ogni forma di giudizio sulle preferenze dell'individuo.

Gli economisti non intendono spiegare i motivi per i quali l'individuo esprime determinati gusti, preferenze e inclinazioni.

Ciò che rileva è stabilire il modo in cui un soggetto razionale persegue gli obiettivi che autonomamente si prefigge e come cambiano le sue scelte al mutare dei vincoli cui è sottoposto.

L'analisi economica del diritto penale, infatti, scandaglia i meccanismi di scelta dell'uomo tenendo sempre in considerazione il fatto che le norme giuridiche si debbano valutare in base agli incentivi/disincentivi che stabiliscono e alle correlate modifiche nel comportamento degli individui direttamente o indirettamente contemplate dalle norme giuridiche stesse⁵¹.

Nell'ambito della scelta del consumatore, le diverse opzioni sono esprimibili come combinazioni, o panieri, di beni⁵².

Convenzionalmente si stabilisce che le preferenze si manifestino attraverso confronti fra combinazioni di beni con asserzioni come «preferisco l'alternativa A alla B» oppure «le alternative A e B sono indifferenti», dove A e B sono panieri di beni.

L'ipotesi di fondo è che le preferenze permettono sempre all'individuo di ordinare in modo coerente le alternative che gli si presentano, in base alla loro desiderabilità.

Tecnicamente ciò si può esprimere affermando che le preferenze dell'individuo sono complete e transitive.

Questi due requisiti sono spesso riportati sotto forma di assiomi.

Il primo, l'assioma di completezza, stabilisce che l'individuo, posto davanti a due alternative qualsiasi, A e B, è sempre in grado di dire se preferisce A a B, oppure B ad A, oppure se ai suoi occhi esse risultano equivalenti.

Il secondo, l'assioma di transitività, assicura la coerenza logica nella scelta dell'individuo: secondo tale assioma infatti, se il paniere A è preferito al paniere B che a sua volta è preferito al paniere C, allora si è autorizzati a concludere che il paniere A è preferito al paniere C.

Invero, è innegabile come nella realtà il comportamento degli individui contraddice spesso questi postulati.

⁵¹ D. FRIEDMAN, *L'ordine del diritto: perché l'analisi del diritto può servire al diritto*, Bologna, 2004, pp. 25 e ss.

⁵² I beni in questione sono intesi in senso ampio e possono ricomprendere qualunque oggetto, servizio, esperienza, attività, ecc. che influenzi il benessere del consumatore. Un altro aspetto da chiarire preliminarmente riguarda il numero di beni: per semplicità si utilizzano panieri comprendenti solo due beni, ma è sottinteso che l'analisi possa facilmente estendersi al caso di n beni.

In realtà le scelte non transitive sono molto frequenti poiché il principio di transitività è un requisito di coerenza che non tutti gli individui rispettano. Così come sono molto frequenti nella realtà anche combinazioni di beni insolite ma plausibili, incoerenti con la proprietà della completezza.

Esistono inoltre altre assunzioni sulle preferenze del consumatore razionale, definite ipotesi accessorie, indispensabili per giungere a una rappresentazione delle preferenze analitica e idonea a generare implicazioni teoriche chiare.

Secondo il «principio di non sazietà», ogni consumatore davanti a due panieri aventi la stessa composizione ma diverse quantità di un unico bene, sceglie sempre il paniere con la quantità maggiore di quel bene: «di più è meglio».

Secondo il «principio di continuità» se un paniere è preferito ad un altro è sempre possibile trovare un terzo paniere, molto vicino in termini di quantità al primo paniere considerato tale da essere preferito al secondo.

La più importante conseguenza di questa proprietà è rappresentata dal fatto che eventuali riduzioni nella quantità posseduta di uno dei due beni che compongono il paniere di consumo, potranno sempre essere compensate da un appropriato aumento nella quantità dell'altro bene.

Pertanto sono sempre possibili delle sostituzioni che permettono al consumatore di trovare nuove combinazioni indifferenti rispetto alla combinazione di partenza.

Sotto il profilo del comportamento ciò significa che il consumatore preferisce sempre una combinazione di due panieri indifferenti a uno qualsiasi dei due, preso isolatamente: le medie sono preferite agli estremi.

Quando le curve d'indifferenza hanno la forma ipotizzata, il punto di ottimo del consumatore, quello che identifica la scelta razionale, è unico e cambia in misura prevedibile al mutare dei vincoli che condizionano le scelte del consumatore.

Tale forma indica anche che al diminuire della quantità del bene Y è necessaria una quantità del bene X via via maggiore affinché il consumatore resti sulla sua curva di indifferenza.

Partendo da un punto sulla curva, si supponga di sottrarre al consumatore una certa quantità di X e di essere costretti, per mantenerlo sulla stessa curva, ad aggiungere una certa quantità di Y al suo paniere di consumo.

È possibile interpretare il rapporto tra la variazione di Y e la variazione X come il tasso al quale il consumatore è disposto a sostituire il bene Y col bene X. Il limite di tale rapporto quando l'incremento del bene X tende ad essere molto piccolo (marginale) non è altro che la pendenza della curva nel punto considerato.

Questo nuovo rapporto è definito dagli economisti «saggio marginale di sostituzione» fra il bene Y e il bene X, perché indica il tasso al quale il consumatore è disponibile a sostituire un piccolo aumento nel consumo del bene Y con una piccola riduzione nel consumo del bene X.

Secondo quanto sin qui enunciato, si può affermare che il consumatore è sempre disposto a cedere parte dei beni che possiede in abbondanza in cambio dei beni di cui è relativamente sprovvisto.

Il risultato congiunto degli assiomi e delle ipotesi delineate consiste nella possibilità di descrivere completamente l'ordinamento delle preferenze del consumatore.

Con opportune modifiche, il modello base della scelta razionale in condizioni di certezza può essere utilizzato per costituire le decisioni umane anche in situazioni caratterizzate da incertezza, nelle quali le scelte non producono un esito sicuro, ma un certo numero di risultati possibili⁵³.

La differenza fondamentale fra un contesto di scelta deterministico ed uno caratterizzato da incertezza consiste nel fatto che in quest'ultimo le azioni dell'individuo possono avere esiti diversi, a seconda dello scenario effettivo che si realizza.

Il problema della scelta si pone, dunque, in termini significativamente diversi.

Nelle situazioni di certezza, la scelta di un'azione equivale alla scelta specifica della conseguenza diretta, per cui se un soggetto è in grado

⁵³ P.H.J. SHOEMAKER, *The Expected Utility Model: Its Variant, Purposes, Evidence and Limitations*, in *Journal of Economic Literature*, 1982, vol. 2, pp. 123 e ss.

di ordinare gerarchicamente le conseguenze (secondo il loro grado di desiderabilità), automaticamente definisce un ordinamento anche per le azioni corrispondenti nella sua ricerca della scelta ottimale⁵⁴.

Nelle situazioni d'incertezza, al contrario, il problema decisionale ha molteplici sfaccettature e si rende necessario considerare diversi elementi, quali azioni, conseguenze, probabilità, utilità.

Gli economisti definiscono «stato del mondo» la descrizione completa dell'esito finale di una situazione incerta.

I valori delle variabili ambientali che identificano gli stati del mondo scaturiscono da meccanismi esogeni, che sfuggono al controllo dell'individuo.

L'insieme degli stati del mondo è esaustivo, perché comprende tutti i possibili esiti, ma poiché questi si escludono a vicenda, solo uno di essi si verificherà.

Dalla combinazione fra azioni e stati del mondo scaturiscono le conseguenze.

Anche queste, in linea teorica, sono descrizioni complete di tutti gli aspetti rilevanti che emergono dall'interazione fra una data azione e un dato stato del mondo.

In pratica si rappresentano le diverse conseguenze con panieri di beni alternativi o, più sinteticamente, mediante somme di denaro (reddito).

Si introduce, a questo punto, il concetto di «probabilità», inteso in senso soggettivista: ovvero il grado di fiducia, speranza o timore nel fatto che qualcosa di atteso/sperato/temuto, risulti vero⁵⁵.

Si rende necessaria dunque un'ulteriore semplificazione della natura umana: la presunzione che gli individui siano effettivamente in grado di assegnare delle probabilità ben definite ai diversi stati del mondo.

La realtà umana, invero, è connotata da una ingente quantità di comportamenti difficilmente conciliabili con questa ipotesi, che evi-

⁵⁴ J. HIRSHLEIFER, J.G. RILEY, *The Analytics of Uncertainty and Information*, Cambridge, 1992, p. 15.

⁵⁵ Diversamente, secondo la visione oggettivista, la probabilità riflette certe caratteristiche obiettive della realtà e non una valutazione personale dell'individuo circa il verificarsi di un dato risultato.

denziano come il soggetto decisore sia un «integratore tendenzioso d'informazioni» e non un «provetto statistico»⁵⁶.

Ciò nonostante, convenzionalmente si assume che gli individui siano sempre in grado di stimare le probabilità dei diversi stati del mondo in base ai loro gradi soggettivi di credenza, ammettendo la possibilità che i gradi di fiducia rispetto a tali stime possano mutare al variare delle caratteristiche personali e delle circostanze.

Infatti, la disposizione degli individui nei confronti del rischio rappresenta un elemento cruciale per comprendere le scelte in condizioni d'incertezza.

Gli economisti si concentrano su tre atteggiamenti di fondo, detti rispettivamente di avversione, neutralità e propensione al rischio, agevolmente definibili in termini di gioco equo (o anche scommessa equa).

L'avversione al rischio rappresenta la preferenza di un agente economico per un ammontare certo più che per uno aleatorio.

Più precisamente, l'agente preferisce ricevere il valore atteso e dunque certo di una variabile aleatoria (per es. una lotteria), rispetto al valore, invece incerto, che la variabile può assumere.

Esemplificando, di fronte a una semplice lotteria legata al lancio di una moneta, dove si vince 1 euro se capita «testa» e zero se capita «croce», l'individuo avverso al rischio preferisce ricevere 50 centesimi con certezza, che partecipare alla lotteria.

La propensione al rischio è, al contrario, l'atteggiamento di chi preferisce partecipare a una lotteria piuttosto che ricevere con certezza un valore atteso. In tale circostanza l'individuo considera l'utilità del valore atteso della lotteria minore rispetto all'utilità attesa.

La neutralità rispetto al rischio si riscontra nei soggetti che sono indifferenti sia al valore atteso di una quantità aleatoria sia alla quantità aleatoria stessa, per cui è indifferente ricevere 50 centesimi o partecipare al gioco.

Il processo di scelta razionale, infine, può aver luogo in presenza di interazione strategica tra più individui.

In questo caso le decisioni di un soggetto possono influire sui risultati conseguibili dall'altro e viceversa, secondo un meccanismo di «re-

⁵⁶ R. MARSELLI, M. VANNINI, *op. cit.*, pp. 28-31.

troazione» o *feedback*: la capacità di un sistema dinamico di tenere conto dei risultati per modificare le caratteristiche del sistema stesso, al fine di trovare le migliori soluzioni competitive e/o cooperative tramite modelli, quindi tramite rappresentazioni quantitative dei fenomeni naturali analizzati. La disciplina di matematica applicata che studia e analizza le decisioni individuali di un soggetto in situazioni di conflitto o interazione strategica con altri soggetti rivali finalizzate al massimo *guadagno* di ciascun soggetto è la Teoria dei giochi⁵⁷.

La Teoria dei giochi può essere applicata a diversi ambiti, da quelli per analizzare il comportamento di soggetti in concorrenza sul mercato ai candidati che competono in un'elezione.

È basata su rappresentazioni semplificate della realtà (modelli matematici) finalizzate a comprendere e prevedere i comportamenti dei soggetti interessati, sulla base delle informazioni di cui dispongono, per elaborare una strategia.

Queste analisi permettono di capire, e in certa misura «prevedere» e «condizionare», l'evoluzione di un processo come una partita a scacchi o il funzionamento del mercato azionario.

Tale teoria ha come oggetto il problema dell'interdipendenza tra i soggetti partecipanti ad un «gioco», sia inteso in senso stretto come gioco di società, sia in senso lato come un negoziato politico, una strategia di mercato, un piano di battaglia.

Per «gioco» si intende l'insieme di strategie, che i giocatori devono seguire nelle loro mosse, mentre si definisce «equilibrio» la situazione nel «gioco» in cui nessuno dei giocatori riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento e dunque nessun giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare.

La Teoria dei Giochi studia e analizza le decisioni prese dai soggetti per ottenere il massimo guadagno possibile, adottando diversi tipi di strategie e soluzioni, in un contesto di interazione con altri soggetti, ove

⁵⁷ Si vedano F. COLOMBO, *Introduzione alla teoria dei giochi*, Roma, 2003; R. FESTA, *Teoria dei giochi ed evoluzione delle norme morali*, in *Etica & Politica*, IX, 2007, 2, pp. 148 e ss.; D. CARFI, *Elementi di Teoria dei Giochi. Giochi in forma decisionale e normale con applicazioni*, Messina, 2006; H. RAUHUT, *Game theory*, in W. BERNASCO, H. ELFFERS, J.L. VAN GELDER (a cura di), *The Oxford Handbook of Offender Decision Making*, Oxford, 2017.

l'obiettivo di massimizzazione del benessere non corrisponde necessariamente alla vittoria di un competitore sull'altro.

La prima formulazione della nozione di «equilibrio»⁵⁸, nonché la più famosa⁵⁹, fu quella del matematico, Premio Nobel per l'economia, John Nash, nella teoria dei «giochi non cooperativi»⁶⁰

Tale teoria, che si estende a un numero arbitrario di partecipanti, o agenti, ha fuso il concetto di punto fisso in una trasformazione di coordinate, e quello di strategia più razionale che un giocatore può adottare nella competizione con un avversario, anch'esso razionale.

John Nash dimostrò che, a certe condizioni, esiste sempre una situazione di equilibrio, che si ottiene quando ciascun individuo che partecipa a un dato gioco sceglie la sua mossa strategica in modo da massimizzare il suo *payoff*, sotto la congettura che il comportamento dei rivali non varierà a motivo della sua scelta, pertanto, anche conoscendo la mossa dell'avversario, il giocatore non farebbe una mossa diversa da quella che ha deciso.

Uno degli esempi più famosi di applicazione pratica dell'equilibrio di Nash è cosiddetto «dilemma del prigioniero» che analizza le strategie più efficienti nel caso di due persone in isolamento in carcere, ciascuna in una cella, indagate per un crimine, che abbiano la possibilità di parlare accusando l'altra del crimine o di non parlare affatto.

Se entrambi si rifiutano di parlare avranno una pena di un anno; se parlano accusandosi a vicenda per entrambi la pena sarà di 5 anni; se uno accuserà l'altro e l'altro non lo farà, il primo sarà libero e il secondo avrà 6 anni di pena.

Non potendosi confrontare sulla strategia da seguire, i due prigionieri di fatto partecipano a un gioco «non cooperativo».

Se il soggetto A non parla: prende 1 anno se anche B non parla e 6 anni se B parla.

Se il soggetto A parla prende 0 anni se B non parla e 5 anni se anche B parla. E così per il soggetto B.

⁵⁸ J.F. JR. NASH, *Equilibrium Points in Person Games*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 36, 1950, pp. 48-49.

⁵⁹ Il risultato di Nash è considerato una estensione rilevante rispetto al caso dei giochi a «somma zero» studiati in precedenza da John von Neumann.

⁶⁰ J.F. JR. NASH, *Non-Cooperative Games*, Ann. of Math., 54, 1951, pp. 286 e ss.

Valutate le possibilità, la strada meno rischiosa è accusarsi a vicenda e ricevere una pena di 5 anni: la prima scelta, non parlare, è la più conveniente, ma nessuno dei due ha la garanzia che sia seguita anche dall'altro, che potrebbe all'ultimo scegliere per la terza opzione guadagnando subito la libertà.

Accusarsi a vicenda è la soluzione di equilibrio di Nash: entrambi i partecipanti ottengono qualcosa (5 anni invece di 6, se anche l'altro parla, 0 anni invece di 1 se l'altro non parla) e quel qualcosa è nell'interesse di tutti i partecipanti.

Una volta sintetizzata la teoria della scelta razionale, è doveroso evidenziare come i modelli microeconomici mutuati al diritto soffrano inevitabilmente di molteplici semplificazioni, convenzioni e sintesi per poter funzionare. Per tale ragione i risultati delle loro applicazioni sono spesso stati criticati in quanto molto distanti dalle reali dinamiche umane e sociali.

In realtà, a partire dalle sue origini, l'analisi economica del diritto penale ha visto il susseguirsi di numerosi contributi di studiosi che hanno inserito nelle formule iniziali ulteriori variabili, incentrate sempre più sugli aspetti psicologici-interiori degli individui, che via via hanno reso i loro risultati più realistici e coerenti alla realtà umana e sociale.

Inoltre, la natura multidisciplinare dell'analisi economica del diritto penale l'ha arricchita nel tempo con l'apporto dei risultati di molti studi scientifici, sociologici, criminologici, statistici, epidemiologici, ecc.

7. Gli sviluppi dell'analisi economica del diritto penale

Il precursore dell'analisi economica del diritto penale fu Gary Becker vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 1992⁶¹.

Il suo importantissimo contributo fu quello di applicare per primo i principi e la metodologia microeconomica all'analisi del comportamento criminale individuale, nel tentativo di comprendere perché un soggetto decida di compiere un reato.

⁶¹ G. BECKER, *Nobel Lecture: The Economy Way of Looking at Behavior*, in *Journal of Political Economy*, Vol. 101, N. 3, June 1993, pp. 385 e ss.

Gary Becker presentò quello che può essere definito il primo modello economico del crimine con un approccio sulla genesi dei comportamenti umani devianti, offrendo una risposta alle teorie sociologiche, psicologiche e psichiatriche dell'epoca.

Egli dimostrò che un illecito può essere certamente generato da un disagio personale dell'autore, ma altrettanto certamente può essere il frutto di lucida razionalità, intesa questa come un semplice calcolo su come massimizzare il proprio benessere.

Il concetto di razionalità era inteso da Becker come scelta di massimizzare il proprio benessere. Il reato può dunque essere un'azione, non diversa da qualunque altro tipo di azione, idonea a dare un'utilità a costo di una contrapposta disutilità o prezzo. Razionale dunque è il soggetto che commette un reato i cui benefici superano i costi.

La formula di Becker spiega così il comportamento di un ipotetico criminale razionale, informato sui costi e benefici delle sue decisioni, in grado cioè di valutare se e quando commettere un'azione criminale in alternativa ad un comportamento legale.

Il punto di partenza dell'analisi di Becker è infatti la teoria della scelta razionale dell'*homo economicus*⁶².

Da questa angolazione la scelta di commettere un reato non è fondamentalmente diversa da qualunque altra scelta razionale, né rimanda, di conseguenza, a politiche di controllo radicalmente diverse da quelle riguardanti altri fenomeni che comportano «esternalità negative»⁶³.

Proprio radicandosi sul Teorema di Coase sulle esternalità negative, sulla relazione tra costi privati e costi sociali sul processo di allocazione delle risorse, Becker elabora il paradigma di analisi economica del comportamento.

Egli afferma che, di norma, dati i fattori di sfondo, il rimedio per arginare il fenomeno criminale è rappresentato da un'opportuna miscela di sanzioni (multa e/o reclusione) e di probabilità di applicazione delle stesse, che dipende in generale dalle caratteristiche dei potenziali delinquenti (reddito e attitudini verso il rischio), dai benefici netti derivanti

⁶² G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, cit., pp. 169 e ss.

⁶³ Si veda nota 16.

dai reati, nonché dai costi pubblici e privati, di cattura, condanna ed esecuzione delle pene.

Per molti versi l'odierna economia del crimine costituisce l'approdo naturale della cosiddetta «scuola classica» del diritto penale, ossia delle riflessioni sulla criminalità e sulla giustizia penale sbocciate nel diciottesimo e diciannovesimo secolo sulla scia degli scritti di Cesare Beccaria⁶⁴.

Circa duecento anni dopo, del resto, nel suo contributo fondamentale all'analisi economica dei delitti e delle pene, Gary Becker, nell'opera fondamentale *Crime and Punishment: An Economic Approach*, dichiara esplicitamente di voler riprendere in chiave moderna il pensiero classico⁶⁵.

Il comportamento criminale, secondo Becker, può essere spiegato all'interno di una generale teoria economica per la quale il numero dei reati commessi da un individuo dipende dalla probabilità di essere condannato, dalla severità della sanzione, e da altre variabili come il reddito disponibile per attività legali o illegali, variabili ambientali, e variabili legate alla volontà di commettere un atto illegale⁶⁶.

⁶⁴ L'idea che il criminale sia un oggetto massimizzatore di utilità e che sia necessario prevenire le sue azioni non è un contributo originale degli economisti del secondo dopoguerra. La paternità di queste acquisizioni è in realtà da attribuire al pensiero filosofico del XVIII-XIX secolo e in particolare a Montesquieu che individuò la funzione della legge penale come distributrice di incentivi per gli individui; a Beccaria che ipotizzò un approccio sistematico al diritto penale ideando quella che oggi viene intesa come una prospettiva di analisi economica del diritto: la legge penale è strettamente correlata alla necessità di prevenire i comportamenti antisociali di coloro che seguono razionalmente il proprio tornaconto personale; e a Bentham che formulò un criterio di misurazione degli incentivi facendo ricorso alla terminologia delle scienze esatte, definendo il profitto come la forza che spinge il criminale a delinquere; il costo della punizione come la forza che lo trattiene e come il risultato dell'azione delittuosa o della rinuncia al delinquere come l'esito della preminenza di una delle due forze.

⁶⁵ G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, cit., pp. 169 e ss.

⁶⁶ La formula base del pensiero di Becker è $EU = pU(W_0 - F) + (1-p)U(W_0 + G)$, in cui EU è l'utilità attesa (*expected utility*), p è la probabilità per chi commette un reato di essere arrestato e punito (*enforcement*), U descrive la funzione di utilità, W_0 è la ricchezza attuale, F (*fines*) la pena mentre G è il guadagno in caso di successo; F è espressa in termini monetari. Nell'equazione è tralasciata, per semplificazione del modello, l'ipotesi di risarcimento di eventuali danni causati dal reato, se il reo dovesse essere

Un altro fondamentale contributo offerto dagli studi di Becker è rappresentato dal concetto di «approccio al rischio».

Egli, infatti, sottolinea come la scelta di commettere un reato sia fortemente condizionata dall'atteggiamento dell'agente nei confronti del rischio: se lo stesso è favorevole al rischio trarrà maggiore utilità dall'azione criminosa, mentre se ne è avverso trarrà una minore utilità.

Il numero di reati commessi all'interno del sistema O è espresso in funzione della probabilità che il reo venga condannato e catturato (p), della severità delle sanzioni che vengono inflitte (F) e da altre variabili (u), che possono spingere una persona a commettere un reato.

Si evince che lo Stato ha due modi per contrastare la criminalità: agire su p , cioè investire energie per aumentare la probabilità di arresto e di carcerazione, oppure aumentare le pene F , accrescendo così la disutilità attesa dell'individuo.

Inoltre vi sono altre variabili u , il cui cambiamento può interferire sull'attività criminale, come l'aumento del reddito atteso dalle attività legali oppure del livello di educazione, il quale potrebbe portare ad un maggior rispetto della legge, o ancora altre determinanti criminali.

Secondo Becker, il costo del reato sofferto dalla società è rappresentato dalla differenza tra il danno vivo sofferto dalla vittima individuale o collettiva ed il guadagno ottenuto dall'autore; tale guadagno a sua volta è la differenza tra i costi sostenuti per commettere il reato e l'effettivo riscontro ottenuto dal reo. L'autore di un reato ottiene dei «guadagni marginali decrescenti» e, viceversa, provoca «danni marginali crescenti» commettendo reati ulteriori.

L'idea di «utilità marginale» relativa all'incremento della soddisfazione derivante dal consumo di un'unità addizionale di un bene è regolata dal principio dell'«utilità marginale decrescente».

catturato. Volendo inserire quest'ultimo elemento, definendo R il risarcimento e q la probabilità che vi sia un danno da risarcire, la formula di Becker potrebbe essere così riscritta: $EU = pU(W_0 - F) + (1-p)U(W_0 - G) - qU(R)$. Essendo però q una variabile estremamente aleatoria e poiché il danno civile è elemento costitutivo solo in alcuni reati (es. rapina con scasso), non si tiene conto di questa variante nella formula. In ogni caso, seguendo tale impostazione, l'agente sceglierà di commettere un reato se l'utilità attesa derivante dall'operazione rischiosa è maggiore dell'utilità dell'alternativa certa, in formula: $EU > U(W_0)$.

Secondo tale principio, l'utilità marginale che deriva dal consumo di un bene, decresce via via che aumenta la quantità complessiva del bene consumato. Per ogni unità addizionale che si consuma vi sarà una corrispondente diminuzione dell'utilità.

Becker ha realizzato una vera e propria funzione di mercato dei reati che allude ad una serie di fattori molteplici, che presentano un certo tasso di variabilità soggettiva, determinato anche dalle caratteristiche del singolo autore, come per esempio la propensione al rischio.

Dunque, quella che inizialmente è stata definita la funzione di mercato dei reati si rivela essere «funzione di funzioni» e le sue variazioni possono essere sensibili quando, anziché valutare complessivamente le diverse variabili come entità globali (il numero di reati commessi da un soggetto, la probabilità di essere condannato, la gravità della pena a cui potrebbe essere sottoposto ed un insieme di altri fattori contestuali), le si consideri come entità singolari correlate ad ogni singola unità operativa sul mercato.

Ogni aumento sia della probabilità che della gravità della pena ridurrà l'utilità attesa del reato e così il numero stesso dei reati perché in entrambi i casi la probabilità di pagare il prezzo, ovvero il prezzo in sé, aumenterebbero.

Purtroppo, come anticipato, per ottenere dei risultati utili in tale modello è necessario operare due ulteriori semplificazioni dell'eterogeneità umana: si deve assumere che il soggetto agente sia per definizione indifferente al rischio e che la probabilità di essere scoperti sia fissa.

Successivamente i lavori dell'economista americano Isaac Ehrlich approfondiscono la linea di ricerca iniziata da Becker sotto un duplice profilo.

Da un lato, incorporano esplicitamente all'interno dello schema di base sia le opportunità lecite sia quelle illecite, dall'altro lato, inquadrano formalmente la decisione di partecipare ad un'attività illegale all'interno della teoria generale delle scelte occupazionali⁶⁷.

⁶⁷ I. EHRLICH, *Crime, Punishment and the Market for Offences*, in *Journal of Economic Perspectives*, 10, Winter 1996, vol. 1, pp. 43-45.

L'ipotesi centrale è che, in un determinato periodo, l'individuo può trovare la giusta quantità di tempo da dedicare a ciascuna delle due attività per ottenere la massima utilità.

I rendimenti delle due attività non sono fissati esogenamente come nello schema di Becker ma sono una funzione crescente del tempo dedicato a ciascuna di esse.

La maggiore articolazione del modello di Ehrlich permette inoltre una più puntuale verifica empirica delle implicazioni della teoria.

Egli ritiene che il modello di mercato del crimine si fondi su cinque presupposti:

1. i criminali, le potenziali vittime, i creatori di beni illegali o di servizi illegali e le autorità preposte al rinforzo dell'*enforcement*, adottano tutti un comportamento coerente e finalizzato all'ottimizzazione del loro agire;
2. generalmente si creano delle aspettative rispetto alle relative occasioni di condotte legittime ed illegittime, che includono un calcolo dell'intensità della pena e della probabilità che sia comminata;
3. esiste una sorta di stabilità nella distribuzione delle preferenze per il crimine come anche nella distribuzione delle preferenze per la legalità nella popolazione;
4. per definizione, il crimine rappresenta un'esternalità negativa e l'obiettivo delle istituzioni preposte all'*enforcement* è presuntivamente quello di massimizzare il benessere sociale combattendo tali esternalità negative con il minor sforzo possibile;
5. le condizioni aggregate del comportamento di tutte le parti rilevanti assicurano degli equilibri ben definiti.

La riformulazione del modello base muove dalla considerazione che lo svolgimento di attività legali ed illegali non sia necessariamente inconciliabile: nel corso della propria esistenza l'individuo può infatti scegliere combinazioni diverse di entrambe le attività, saltare dall'una all'altra oppure dedicarsi sistematicamente all'una e saltuariamente all'altra.

L'evoluzione dell'analisi economica moderna si concretizza dunque nello studio delle decisioni in un contesto dinamico, nel considerare esplicitamente un aspetto che normalmente è stato trascurato: il profilo

temporale dei vincoli e degli obiettivi da cui discendono le scelte di individui ed imprese.

La rilevanza di tale fattore è evidente in primo luogo perché nell'ambito del processo della scelta razionale l'individuo deve comunque fare i conti con tale risorsa limitata, in secondo luogo non si può trascurare che i frutti dell'attività illecita normalmente vengono gustati prima di doverne pagare il prezzo e ciò li rende sicuramente più attraenti.

L'esistenza d'incertezza riguardo al momento dell'eventuale punizione ha l'effetto di influenzare non solo il reddito atteso derivante dall'attività illecita, ma anche la lunghezza dell'intervallo di tempo durante il quale l'autore di un reato può pensare di guadagnare quel flusso di reddito.

Successivamente i modelli economici sono stati integrati con ulteriori fattori al fine di renderli maggiormente realistici, in particolare si è provato a chiarire se esistano sempre gli «equivalenti monetari» dei «costi psichici» del lavoro (legale e illegale) e che forma assumano.

Il contributo di Eide⁶⁸ costituisce uno dei rari e più interessanti tentativi di operare un'integrazione al modello tradizionale su questo specifico tema, e in particolare, sul ruolo delle norme all'interno del meccanismo decisionale⁶⁹.

Il soggetto tipo dell'analisi economica fin qui descritta, l'*homo economicus*, ha come obiettivo la massimizzazione della propria funzione di utilità entro i limiti definiti dai propri vincoli di bilancio (costi materiali per commettere il reato, costi di un'eventuale punizione)⁷⁰.

Invero, oltre a questa interpretazione del concetto di razionalità ne esistono altre riscontrabili nelle scienze sociali, che prevedono relazioni diverse fra il fine da raggiungere e i mezzi utilizzati, una diversa com-

⁶⁸ Erling Eide, 1940, è stato professore di economia sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Oslo dal 1983.

⁶⁹ E. EIDE, *Economics of Criminal Behavior*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, 1997, N. 8100, pp. 345 e ss.

⁷⁰ Si vedano anche E. EIDE in cooperazione con J. AASNES, T. SKJERPEN, *Economics of Crime: Deterrence and the Rational Offender, Contribution to Economic Analysis*, Amsterdam-Oxford-Tokyo, 1994, p. 334; A. CHALFIN, J. MCCRARY, *Criminal Deterrence: A Review of the Literature*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 55, n. 1, 2017, pp. 5 e ss.

binazione fra le componenti fondamentali della scelta e, soprattutto, ulteriori componenti della scelta fin qui escluse o poco considerate.

In particolare, mentre la deliberazione razionale in economia è subordinata esclusivamente a vincoli di bilancio di natura monetaria o alla disponibilità di risorse dell'individuo, in altri ambiti, specialmente nella sociologia, si pone l'accento sui limiti alla libertà di manovra del singolo derivanti dall'esistenza di altri individui nella società, individui che rappresentano dunque un ulteriore vincolo all'agire umano.

Tale vincolo è costituito dalle norme sociali di convivenza e dalle altrui aspettative sul comportamento di un dato individuo, in una determinata situazione.

Un soggetto che vive in conformità alle norme e alle relazioni sociali è un esempio di *homo sociologicus*.

Contrariamente all'*homo economicus*, questo individuo non deve effettuare molti calcoli, poiché agisce secondo una concezione sociale preconstituita.

La contrapposizione fra i due, fra norme e preferenze, costituisce indubbiamente una semplificazione che coglie, però, l'essenza di molte delle argomentazioni fornite per spiegare importanti fenomeni della vita sociale. Molteplici studi sono stati elaborati rispetto ai benefici e ai costi dei crimini.

I guadagni e le perdite inclusi nel modello economico del comportamento criminale si assumono quali rappresentativi di ogni genere di benefici e costi che abbiano un effetto rispetto alla decisione dell'individuo.

Le persone a loro volta sono considerate come soggetti che investono il loro tempo in attività criminali fintanto che i benefici marginali eguagliano i costi marginali.

Per alcune persone i benefici del crimine sono percepiti come minori rispetto ai costi marginali che ne derivano; tali persone saranno rispettose delle norme, altri invece si specializzeranno in attività criminali.

Eide sottolinea come il tipo di beneficio ottenuto attraverso l'attività criminale vari e dipenda dal tipo di reato commesso e dal tipo di criminale che si analizza.

Vi sono guadagni di tipo economico derivanti da reati quali il furto, la rapina o la frode fiscale e vi sono anche altri tipi di benefici di tipo

psichico e morale come quelli derivati dal gusto del rischio o del pericolo, dall'approvazione dei propri simili, dal senso di realizzazione o dalla soddisfazione dei propri desideri.

Nell'analizzare i costi delle attività illegali è necessario distinguere tra costi materiali (dei mezzi, dell'equipaggiamento, dei veicoli e delle armi) e costi psichici (il senso di colpa, l'ansia, la paura, l'agitazione, la tensione, il disprezzo per il rischio), tra i costi attesi della sanzione e i costi di opportunità⁷¹.

Il costo della punizione include tutte le sanzioni formali ed informali. Sono sanzioni formali la sanzione pecuniaria, la sanzione detentiva e le sanzioni accessorie.

Tanto più saranno severe le sanzioni tanto più elevato risulterà il costo del crimine. Le sanzioni informali invece comprendono ogni inconveniente personale o disagio connesso con l'arresto, il processo e la condanna: la stigmatizzazione sociale causata dall'arresto e dalle altre pene, il danno derivante dal sottoporsi al giudizio di una Corte, la reazione dei datori di lavoro, dei familiari e degli amici (che possono avere un effetto ancor più rilevante rispetto a quello delle pene in senso formale).

I costi eventuali del crimine sono costituiti dal beneficio netto (beneficio lordo meno costi) delle attività legali a cui si è rinunciato durante la pianificazione, l'esecuzione e l'occultamento dell'azione criminale.

Eide rileva come l'ammontare dei profitti derivanti da un'attività legale dipenda da fattori come l'età del soggetto, il genere, la «razza», il tipo di formazione, l'educazione, la religione, il luogo di provenienza, il tasso di disoccupazione, il quoziente intellettuale, ecc.

Le persone che riescono a guadagnare un salario esiguo potrebbero dover sostenere un basso costo eventuale, decidendo più facilmente di commettere un crimine.

Grazie al contributo di altri successori di Becker, i modelli per la previsione del comportamento umano si sono così via via affinati e come si vedrà nel prosieguo, oggi è possibile compiere analisi molto approfondite con l'intento di fornire un quadro di conoscenza del feno-

⁷¹ E. EIDE, *Economics of Criminal Behavior*, cit., p. 351.

meno che si intende disciplinare attraverso lo strumento del diritto penale, che sia quanto più completo, oggettivo e razionale possibile.

8. Gli obiettivi dell'analisi economica del diritto penale

Lungi dal voler «superare» o, ancor peggio, dal volersi sostituire al sistema di valori fondamentali e principi che fondano, alimentano e sostengono l'ordinamento penale, l'analisi economica del diritto penale si può serenamente concepire come strumento ulteriore a cui attingere sia in fase di creazione delle leggi penali, sia in fase di valutazione di leggi già vigenti.

Potrebbe affiancarsi alle maggiori e tradizionali teorie della pena tentando di razionalizzarne gli obiettivi e le potenzialità, al fine di migliorarne le prestazioni, con particolare attenzione alla funzione general preventiva negativa e special preventiva positiva.

L'obiettivo sarebbe quello di offrire ad ogni giurista un bagaglio di conoscenze ulteriori e in particolar modo la dimestichezza con un nuovo metodo di approccio ai fenomeni che si intendono disciplinare in modo efficiente, attraverso il controverso strumento penale.

Questo metodo mira ad eliminare i malsani meccanismi che si innescano quando si dimentica che le leggi sono una risorsa pubblica e che, in quanto tali, dovrebbero essere ideate in modo da poter effettivamente perseguire gli obiettivi prefissati, possibilmente non riducendosi, come spesso accade, a inutili e/o eccessivi costi per la società.

Questa materia di studio ricorda «agli addetti ai lavori» di ogni livello e settore che la bontà di una legge penale deve essere valutata sulla base degli effettivi risultati raggiunti e non può essere strumentalizzata meramente per ottenere l'inconsapevole consenso popolare di una società bombardata da troppe «notizie» e pochi dati oggettivi.

L'analisi economica del diritto applicata al diritto penale potenzialmente rappresenta un utile strumento di valutazione della coerenza di ogni sistema sanzionatorio, rispetto agli obiettivi perseguiti tramite la comminazione della pena (quindi in una prospettiva dogmatica) e un altrettanto utile strumento di formulazione di proposte di modifica, fi-

nalizzate al miglioramento del sistema medesimo (in una prospettiva *de lege ferenda* di politica criminale)⁷².

Essa imporrebbe di valutare il corretto rapporto tra certezza e severità della sanzione, individuando la sanzione più efficiente in termini di costi e benefici tra le diverse opzioni normative: pene pecuniarie, misure restrittive della libertà, misure alternative alla detenzione⁷³.

In quest'ottica il diritto penale è concepito come strumento di controllo sociale tale per cui la criminalizzazione di una condotta è legittimata solamente a seguito di una prognosi esauriente sulla effettività di questa scelta di politica criminale rispetto allo scopo perseguito e non per via dell'ineffettività degli altri strumenti di controllo sociale⁷⁴.

L'efficienza è pertanto la capacità di inibire i comportamenti socialmente disfunzionali realizzando un beneficio (l'utilità sociale) sensibilmente superiore al costo (il danno sociale) che il reato produce.

In termini strettamente economici una legge è efficiente se internalizza le esternalità negative prodotte dalla condotta criminosa.

Il principio di efficienza, dunque, afferma la propria autonomia funzionale e si aggiunge, interagendo, ai principi cardine del diritto penale: giustizia ed equità⁷⁵.

Invero, isolare il concetto di efficienza economica e dunque allocativa e considerarlo in modo esclusivo rispetto ai principi fondamentali

⁷² Si vedano A. BONDI, G. MARRA, P. POLIDORI (a cura di), *Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare*, Torino, 2010; A. MANGIONE, *Analisi economica del diritto penale e criminalità organizzata*, Catania, 2008; P. SORBELLO, *Politica criminale ed osservanza delle regole. Riflessioni su limiti e possibilità di conversione al razionale dei comportamenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, vol. 59, n. 4, 2016, pp. 1914 e ss.; si vedano, inoltre, sebbene nell'ambito del diritto ambientale, A.R. GERMANI, *Analisi economica del diritto e ambiente: regole e discrezionalità nei sistemi paese*, Catanzaro, 2008; D. PORRINI, *Regolazione in campo ambientale: recenti sviluppi dell'analisi economica del diritto*, Paper presentato alla XV Conferenza della Società Italiana di Economia Pubblica, Pavia, 3 e 4 ottobre 2003, in <http://www.siepweb.it/siep/old/Doc/wp/283.pdf>.

⁷³ G. BECKER, *op. cit.*, p. 169, G. BECKER, W. LANDES (eds.), *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, National Bureau of Economic Research, New York, 1974, pp. 1 e ss.

⁷⁴ Si veda C.E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, Napoli, 2011.

⁷⁵ G. FORTI, *L'immane concretezza*, Milano, 2000, p. 91 e ss.

dell'ordinamento penale determinerebbe il pericoloso rischio di conflitti con istanze di giustizia sostanziale ed equità⁷⁶, pertanto non può certamente essere considerato dal giurista un valore in sé⁷⁷.

Una legge efficiente non è necessariamente equa e/o giusta e una legge equa e/o giusta può non essere efficiente. Il livello di efficienza di una legge non corrisponde al suo livello di giustizia ed equità e così, viceversa⁷⁸.

Ma giustizia ed equità si pongono come limiti al criterio di efficienza, ed insieme allo stesso dovrebbero orientare le scelte di politica criminale verso la massimizzazione del benessere sociale.

In termini di politica criminale, per il giurista, il legislatore o il giudice, effettuare un vaglio delle norme non solo in termini di «giustizia» ed «equità» ma anche in termini di efficienza giuseconomica, rappresenta certamente un utilissimo *quid pluris* razionalmente e concretamente orientato alla miglior soluzione per l'effettivo benessere sociale.

È peraltro indiscutibile il fatto che né il legislatore, né il giudice né il giurista saranno tenuti ad adottare la soluzione più efficiente, in termini economici, qualora la stessa contrasti con ulteriori principi ritenuti prevalenti e non garantisca la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo.

A tal proposito è necessario ricordare come a fronte di un diritto penale ipertrofico e scarsamente incisivo nella lotta ad alcuni fenomeni criminali, risulta ormai necessario soffermarsi a riflettere sull'importan-

⁷⁶ W.Z. HIRSH, *Law and Economics: an Introductory Analysis*, 3 ed., San Diego, 1999, pp. 6-11; F. DENOZZA, *op. cit.*, p. 7 e ss.

⁷⁷ Si vedano R. COOTER, *The Best Right Law: Value Foundations of the Economic Analysis of Law*, in *Notre Dame Law Review*, 1989, p. 817 e ss.; A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2018; U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997, p. 86; A.M. POLINSKY, S. SHAVELL, *The Fairness of Sanctions: some Implications for Optimal Enforcement Policy*, in *American Law and Economics Review*, vol. 2, 2000, pp. 223 e ss.; P. DOMINGUEZ, R. STEVEN, *The role of the cost-of-crime literature in bridging the gap between social science research and policy making: Potentials and limitations*, in *Criminology & Public Policy*, vol. 14, n. 4, 2015, pp. 589 e ss.; D. NAGIN, *Cost-Benefit Analysis of Crime Prevention Policies*, in *Criminology & Public Policy*, vol. 14, n. 4, 2015, pp. 583 e ss.

⁷⁸ U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997, pp. 20 e ss.

za di opzioni legislative efficienti e soprattutto rispettose dei diritti fondamentali della persona.

In una società sempre più complessa, caratterizzata dall'insorgere di nuove esigenze e fenomeni sociali in continua evoluzione ed espansione da gestire, risulta evidente come sia necessario creare leggi efficienti in grado di orientare le condotte umane in modo coerente agli obiettivi prefissati, proprio al fine di garantire il perseguimento della salubrità sociale, intesa in senso globale, con particolare attenzione per la tutela dei diritti fondamentali.

In un contesto socio-politico quale quello odierno, connotato dal rivelarsi di continui fallimenti del sistema, è opportuno e indispensabile iniziare ad affrontare il contingente avvalendosi di nuovi modelli o metodi di approccio per garantire, finalmente, la «produzione» di un sistema di regole capaci realmente di intervenire per assicurare in modo efficace e sostenibile la salubrità della società e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

L'analisi economica del diritto penale si pone, in questo contesto, come nuovo strumento-antidoto, in grado di concorrere, grazie alle proprie tipicità, all'assunzione di scelte politiche obiettivamente efficienti e tutelanti.

9. Alcuni esempi di applicazioni pratiche «made in U.S.A.»

Quanto sin qui rappresentato a livello teorico è stato concretamente applicato da studiosi e sostenitori dell'analisi economica del diritto penale per la valutazione, in termini di efficienza, di alcune norme penali statunitensi, tristemente famose per le loro peculiarità.

L'esempio più lampante di come l'analisi economica, attraverso il suo contributo analitico, possa rivelarsi utile al fine di scovare le debolezze e le contraddizioni di leggi penali vigenti, è quello della cosiddetta legge dei *Three Strikes and you are out*⁷⁹.

⁷⁹ <https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1032-sentencing-enhancement-three-strikes-law>.

Il nome della legge cita un principio del gioco nazionale del *baseball*. È una metafora sportiva che si riferisce al compito del battitore: colpire la palla lanciagli dall'avversario. Di fronte a tre errori il giocatore è eliminato dal turno di gioco⁸⁰.

Questa normativa simboleggia perfettamente la politica criminale americana d'inasprimento delle sanzioni per illeciti penali, in particolare per i criminali recidivi violenti⁸¹, caratterizzata dal preponderante obiettivo di abbattimento del tasso di recidiva.

Una legge fortemente desiderata da un'ampia parte della popolazione americana preoccupata, allarmata e bisognosa di risposte forti da parte del sistema giuridico, per contrastare dei fenomeni sociali appositamente «gonfiati» a livello mediatico, che hanno fatto dilagare un vero e proprio ingiustificato allarmismo collettivo⁸².

Si diffuse il cosiddetto *three strikes movement*, definito la «vendetta elevata a politica pubblica»⁸³ e costituito da tutti i provvedimenti legislativi che si erano diffusi in vari ordinamenti degli Stati Uniti nella prima metà degli anni Novanta, caratterizzati da pene di lunghissima durata per gli autori di reati alla terza condanna⁸⁴.

La versione *three strikes* californiana ebbe origine dal formarsi di quella che si potrebbe definire una «tempesta perfetta» determinata dalla perfetta tempistica e perfetta commistione di eclatanti fatti di cronaca nera, ghiotte occasioni colte o create per interessi personali da parte di associazioni e politici e un diffuso clima di populismo penale.

⁸⁰ Si vedano E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigione in America*, Palermo, 2007; V. SCHIRALDI, J. COLBURN, E. LOTKE, *Three Strikes and You're Out: an Examination of the Impact of 3-Strike Laws 10 Years After Their Enactment*, A Policy Brief From The Justice Policy Institute, Washington, September 2004.

⁸¹ Si vedano A. DELLA BELLA, *Three Strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 832; J. CLARK, J. AUSTIN, D.A. HENRY, *Three Strikes and You're Out: A Review of State Legislation Series, NIJ Research in Brief*, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Washington, 1997.

⁸² Si veda M. BARBAGLI (a cura di), *op. cit.*

⁸³ Si vedano J. AUSTIN, J. CLARK, P. HARDYMAN, D.A. HENRY, *Three Strikes and You're Out. The Implementation*, U.S. Department of Justice, Falls Church, March 6, 2000, pp. 1 e ss.

⁸⁴ Si veda A. DELLA BELLA, *op. cit.*, pp. 832 e ss.

La legge non prevede alcuno spazio a valutazioni in merito alle circostanze che hanno condotto alla commissione del reato nel caso concreto, e vincola rigidamente i giudici, ingabbiati in automatismi sanzionatori.

È totalmente indifferente alla sorte del reo, il quale non deve essere più rieducato, ma solo punito per aver dimostrato frequenti ricadute criminali.

Lo stesso nome della legge, infine, esclude qualsiasi interesse all'obiettivo-problema del reinserimento sociale del reo che è «out»⁸⁵.

Come tutte le disposizioni, *three strikes* è ispirata a principi semplici, troppo semplici: legislatori hanno preso a modello le regole dello sport e le hanno rese principi penali, dimenticando la complessità del diritto, e principi giuridici basilari come quello della necessaria proporzione tra l'offensività e la gravità del crimine e la sanzione prevista.

La legge dei *Three Strikes and you are out* è stata adottata tra il 1993 e il 2006, da ventiquattro Stati e dal Governo Federale americano.

Nonostante sia diffusamente nominata legge dei «Tre Strikes», essa sancisce, invero, una ulteriore ipotesi di condanna molto grave, destinata a svolgere la funzione deterrente e neutralizzante.

Punisce in modo esemplare anche i cosiddetti *second strikers*, disponendo il criminale con una precedente condanna per *serious or violent felonies* che sia alla terza condanna per un nuovo delitto, non necessariamente grave o violento (*any felony*), subirà automaticamente una pena detentiva pari al *doppio* della pena normalmente prevista per l'attuale delitto, un raddoppio di pena detentiva che peraltro è aggiuntivo e non sostitutivo di qualsiasi altro aumento applicabile⁸⁶.

Quanto al famigerato *terzo strike*⁸⁷, le modalità di calcolo del termine minimo di pena obbligatoria sono di tre tipi, la sottosezione 667 «e»

⁸⁵ Si veda L. RE, *Carcere e Globalizzazione, il Boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Bari, 2006.

⁸⁶ Cal. Penal Code § 667(e) (1); Cal. Penal Code § 1170.12(c) (1). La legge dei tre *strikes* è contenuta in due parti diverse del codice penale californiano, nella § 667, quella che sarà analizzata ora, ma anche nella § 1170.12 (l'approvazione della *Proposition 184* tramite voto popolare).

⁸⁷ M. VITIELLO, *Three strikes: Can We Return to Rationality?*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1997, pp. 425 e ss.

punto 2 lettera A impone che colui che essendo stato condannato due o più volte per *serious or violent felonies* sia condannato ad un periodo di incarcerazione per il terzo delitto che può essere in alternativa: 1. il triplo della pena detentiva altrimenti prevista per il delitto di cui la persona è condannata; 2. un minimo obbligatorio di 25 anni di pena detentiva; 3. la pena detentiva prevista dalla legge calcolata applicando la sezione 1170.12 del *Cal. Penal Code*, con ulteriori aggravanti e raddoppi.

In entrambe le disposizioni, mentre le precedenti condanne devono riguardare la commissione di reati gravi o violenti, il *third strike* può essere *any felony*: qualsiasi delitto, non necessariamente *serious* o *violent*.

Scopo dichiarato della legge (sezione 667 «b») è «assicurare pene detentive più lunghe e un trattamento più severo a coloro che commettono un delitto e sono stati precedentemente condannati per delitti – *felonies* – definiti come gravi o violenti dalla legge – *serious or violent*» ciò al fine di proteggere la collettività dalla minaccia incombente proveniente dai delinquenti recidivi⁸⁸.

I delitti gravi o violenti sono individuati nei paragrafi 667.5 «c» e 1192.7 «c», richiamati dall'emendata sottosezione «d», la quale identifica come «strike» tutti i precedenti rilevanti di *serious or violent felonies* indicati nelle due sezioni 667.5 e 1192.7 (112), che fungono da presupposto applicativo delle pene previste dalla legge.

Un insieme quanto mai eterogeneo in cui assieme all'omicidio e al «manslaughter», alla rapina, all'incendio doloso, al sequestro, alle lesioni e alla violenza sessuale sono compresi anche molti reati contro la proprietà, di gravità molto modesta e di frequente verificaione, c.d. *non violent*.

L'ampiezza della selezione legislativa dei reati che possono costituire uno *strike* è smisurata: è definito *serious felony* qualsiasi delitto commesso, durante l'attività di una gang, da un suo membro (anche se bagatellare o di minima offensività); è inoltre elencata una serie di *juvenile offenses*⁸⁹ che possono costituire uno *strike* ai fini della legge,

⁸⁸ Cal. Pen. Code, § 667 (b).

⁸⁹ Cal. Pen. Code, § 667 (d) 3.

ampliando così anche ai soggetti minorenni il campo d'azione della legge.

Inoltre è valida come *strike* qualsiasi condanna per delitto riportata in altre giurisdizioni, se il delitto oggetto della sentenza può essere catalogato come delitto grave o violento in base al codice penale californiano.

È un *serious felony* anche il mero accordo di commettere uno dei reati elencati nei paragrafi 667.5 e 1192.7.

La sottosezione «c», punto 3 dispone anche che nessun peso abbia il lasso di tempo che intercorre tra la precedente condanna e il terzo che in nessun modo incide sull'imposizione della pena mentre solitamente è un dato rilevante e spesso anche a vantaggio del reo nel caso di recidiva. La legge mostra un'assoluta indifferenza al momento temporale di commissione dell'ennesimo reato da parte del recidivo, manifestando sfiducia verso il criminale.

La legge dei «Tre Strikes» prevede che in una nuova azione penale per un reato, ogni condanna qualificata come preliminare debba essere dichiarata e provata dall'accusa.

L'impugnazione delle precedenti condanne è espressamente vietata.

Il pubblico ministero può, tuttavia, richiedere alla Corte di non considerare una precedente condanna in due circostanze⁹⁰: 1. quando risulti necessario per perseguire una giustizia sostanziale (una sorta di principio di equità) ai sensi dell'art 1385 del Cal. Cod. Penal; 2. quando non vi siano prove sufficienti per dimostrare l'esistenza della prima condanna⁹¹.

Nel 1996, nel caso *People v Corte Superiore (Romero)*, la Corte Suprema della California ha sancito una corrispondente facoltà di annulla-

⁹⁰ La discrezionalità propria della Procura nel chiedere alla Corte di dichiarare nulle le precedenti condanne si esercita dal 21 al 40 per cento dei casi di terzo strike nelle contee più popolate della California.

⁹¹ I dati delle contee più popolate della California rivelano che la discrezionalità propria della Procura nel chiedere alla Corte di dichiarare nulle le precedenti condanne si esercita dal 21 al 40 per cento dei casi di terzo strike.

re i precedenti *strikes* di propria iniziativa nel perseguimento della giustizia ai sensi della sezione 1385 del codice penale, in capo al giudice⁹².

Ma la decisione di un tribunale di primo grado di respingere una condanna precedente può essere riesaminata per abuso del potere discrezionale.

I criteri *standard* da seguire nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di respingere una condanna sono esplicitati nel caso *The People v Williams*⁹³: il giudice deve esaminare se, alla luce delle circostanze e della natura dei crimini per cui si procede e di quelli precedenti, del *background* del soggetto e della sua personalità, sia opportuno operare una scelta di tal genere.

In termini economici, attraverso questa legge si è inteso aumentare notevolmente il prezzo del terzo reato, al fine di disincentivare i soggetti che, essendo stati precedentemente condannati due volte, dovessero decidere se commettere il terzo crimine o rinunciarvi⁹⁴.

Sin dall'entrata in vigore della legge, i sostenitori della stessa elencavano quelli che a loro avviso sarebbero stati gli aspetti positivi.

In primo luogo, essi credevano nella sua capacità di proteggere la società attraverso la «rimozione» per lunghi periodi dei delinquenti cronicamente propensi alla criminalità.

In secondo luogo, essi confidavano nella sua efficacia deterrente sui criminali recidivi che, inevitabilmente, sarebbero stati scoraggiati dal commettere ulteriori crimini.

Inoltre, essi sostenevano che tale legge avrebbe offerto la possibilità di risparmiare il denaro che normalmente era investito per continuare a ricattare e riprocessare i soggetti recidivi.

⁹² Si vedano B.P. JANISKEE, E.J. ERLER, *Crime, Punishment, and Romero: An Analysis Of The Case Against California's Three Strikes Law*, 39 *DUQ. L. Rev.* 43, 60, 2000, pp. 43 e ss.

⁹³ *The People Plaintiff and Respondent, v. Jimmie Ray Williams, Defendant and Appellant*, 29 Cal.3d 392, Supreme Court of California, June 1, 1981.

⁹⁴ Si vedano P.W. GREENWOOD, C.P. RYDELL, A.F. ABRAHAMSE, J.P. CAULKINS, S.J. CHIESA, K.E. MODEL, S.P. KLEIN, *Three Strikes and You're Out, Estimated Benefits and Costs of California's New Mandatory Sentencing Law*, Santa Monica, 1994; D.K. SECHREST, D. SHICHOR, *Three Strikes and You're Out, Vengeance as a Public Police*, London, 1996, pp. 55 e ss.

La legge si rivolgeva principalmente ai criminali che non avevano dimostrato di essere particolarmente scoraggiati dalla prospettiva della detenzione e non fossero suscettibili di riabilitazione.

Gli effetti di deterrenza e soprattutto di neutralizzazione del pericolo e dei danni che la società è costretta a subire possono essere realizzati solamente attraverso un'accurata selezione dei soggetti a cui la norma dovrebbe mirare: quelli che, per la loro accentuata pericolosità, devono necessariamente essere isolati dalla società.

Questa prospettiva, invero, presuppone in primo luogo che i giudici possano facilmente identificare il cosiddetto «criminale professionista» o pericoloso e in secondo luogo che la carriera criminale dell'autore del reato continui senza sosta nel corso del tempo.

Entrambe le ipotesi sono state ampiamente criticate.

È stato dimostrato, infatti, come sia impossibile identificare con precisione i soggetti di indole recidiva, abituale o professionale senza punire anche un numero elevato di «falsi positivi».

Infine, i sostenitori della legge ne apprezzavano la capacità di appagare un sentimento sociale diffuso, secondo cui la giustizia esige che coloro che più volte abbiano provocato lesioni e danni ad altri soggetti, debbano vedersi revocata la libertà.

Le ambiziose aspettative furono però ben presto deluse poiché non supportate da alcuna analisi oggettiva e completa del fenomeno che si intendeva contrastare e delle condizioni socio-economiche del contesto su cui si sarebbero riversati gli effetti dell'applicazione della legge.

Quanto ai risultati reali, quello più evidente fu un significativo aumento della popolazione di detenuti, con il conseguente e inevitabile incremento dei costi di gestione del sistema carcerario. Nel breve periodo, infatti, precisamente dal 1994 al 1996, la California incarcerò 26.074 *strikers*. Di questi, 23.267 erano *two-striker*, mentre 2.087 erano *third striker*.

I primi risultati delle ricerche sull'impatto della legge mostrarono un aumento dei processi e dei tempi processuali dovuti al calo del *plea bargaining* e all'incremento del numero dei *jury trials*. Ciò produsse un

incremento del numero di persone in custodia cautelare in attesa della sentenza⁹⁵.

Inoltre, poiché le condanne sancite dalla legge erano evidentemente molto lunghe, si verificò anche un aumento dell'età media carceraria con il conseguente aumento dei costi per mantenere il crescente numero di detenuti «anziani».

Tale aumento dei costi, evidentemente, non è semplice da giustificare e sembra rappresentare un inutile spreco poiché, come è stato più volte dimostrato⁹⁶, la criminalità violenta subisce un naturale declino con l'avanzare dell'età dei soggetti agenti e la maggior parte dei primi crimini vengono commessi da uomini di età compresa tra i 15 e i 24 mentre solo l'uno per cento di tutti i reati gravi sono commessi da persone di età superiore ai 60 anni.

A ciò si aggiunga come l'impatto della Legge dei *Three Strikes and you are out* sulla recidiva e in generale sulla quantità dei crimini sia stato modesto e casuale: da un lato, la riscontrata diminuzione dei reati costituiva in realtà la prosecuzione di un *trend* che nonostante il diffuso allarmismo sociale, era già iniziato prima della emanazione della legge; dall'altro, per esempio in California, la diminuzione del tasso di criminalità più consistente ha riguardato le contee in cui la legge ha incontrato la più blanda applicazione e si è verificata soprattutto tra i criminali più giovani (cioè i soggetti meno interessati dalla legge), per cause del tutto diverse, come in particolare la minore diffusione di alcune droghe, i programmi che miravano ad eliminare il possesso di armi tra i giovani e gli investimenti per programmi comunitari progettati per prevenire la violenza e per offrire ai giovani un'alternativa costruttiva alla delinquenza.

⁹⁵ J.M. SHEPHERD, *Fear Of the First Strike: the Full Deterrent Effect of California's Two and Three-Strikes Legislation*, in *Journal of Legal Studies*, 2002, vol. XXXI, pp. 159 e ss.

⁹⁶ Si vedano T. HIRCHI, M. GOTTFREDSON, *The Gottfredson-Hirschi Critiques Revisited, Re-conciling Self-Control Theory, Criminal Careers, and Career Criminals*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 20, n. 10, 2007; R.J. SAMPSON, J. LAUB, *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to age 70*, Cambridge, 2003, Chapters 6-10.

Se tutto questo non fosse già sufficientemente significativo, si consideri un'ulteriore gravissima conseguenza della legge analizzata: le forze di polizia, negli anni successivi all'entrata in vigore della legge dei *Three Strikes*, registrarono una repentina *escalation* di violenza in termini di azioni di resistenza all'arresto.

Tale inaspettata violenza è, in realtà, abbastanza semplice da spiegare⁹⁷.

Al tempo dell'ideazione della legge non si considerò che la mente di un uomo non funziona solo in relazione all'opzione alternativa tra commettere o meno il reato: egli può anche ritenere che la possibilità di essere arrestato sia in realtà minima, ridimensionando quindi il timore del costo del reato, ma d'altro canto quel soggetto, per il terzo reato si troverebbe ad affrontare il rischio di una sentenza di condanna a 25 anni di detenzione o al carcere a vita, che è una pena equivalente o addirittura maggiore rispetto a quelle comminate in alcuni Stati per il reato di omicidio.

Dovendo affrontare questo tipo di pena, il criminale che sia stato scoperto non potrebbe certamente peggiorare la situazione se, ad esempio, uccidesse qualcuno nel tentativo di scappare (testimoni, forze dell'ordine, cittadini che sfortunatamente e inconsapevolmente si trovino ad ostacolare la sua fuga, ecc.).

Considerato che se il criminale riuscisse a scappare otterrebbe il massimo del risultato, questa legge ha, sostanzialmente e inavvertitamente, incentivato i criminali a lottare con ogni mezzo pur di non essere presi dalle forze dell'ordine, anche uccidendo o ferendo gravemente, qualora la situazione lo rendesse necessario.

La legge dei *Three Strikes* ha inoltre peggiorato la situazione, già piuttosto appesantita, del sistema giudiziario⁹⁸.

Di fronte all'obbligo di comminare una condanna a 25 anni per i re-
cidivi, infatti, il sistema probatorio sarà costituito in modo molto più rigoroso, lungo e costoso.

⁹⁷ T.B. MARVELL, C.E. MOODY, *The Lethal Effect of the Three-Strikes Law*, in *Journal of Legal Studies*, 2001, p. 30.

⁹⁸ M.M. FEELET, *Le origini e le conseguenze del panico morale: gli effetti sulle corti americane delle leggi tre e volte e sei eliminato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 417 e ss.

Gli effetti negativi della legge dei *Three Strikes and you are out* non sono ancora finiti: le limitazioni al *plea bargaining*⁹⁹ previste dalla stessa hanno eliminato un sistema di velocizzazione ed economizzazione processuale di notevole rilievo, dunque, anche a causa di questa scelta di politica criminale, il suo maggiore effetto atteso, quello di una diminuzione dei costi della macchina giudiziaria, non è stato in alcun modo conseguito.

Come si è potuto osservare nell'analisi della legge dei *Tre Strikes*, gli errori di valutazione, a volte grossolani, e le errate previsioni nel breve e lungo termine hanno portato all'applicazione di una norma economicamente molto dispendiosa che non ha raggiunto gli obiettivi perseguiti ed in alcuni casi ha addirittura portato a un peggioramento della situazione precedente.

Una decisione sbagliata, dunque, presa dando la priorità e facendo leva sul consenso popolare, basato sulla diffusa paura per il crimine, sull'empatia per le vittime e per i loro familiari, sulla rabbia rispetto ai criminali violenti.

Quello che invece è certamente mancato è uno studio su dati e fatti oggettivi per la valutazione dell'opportunità di emanare una norma incriminatrice o meno, sulla sua strutturazione e sulla applicabilità della stessa.

Come prima cosa, infatti, ci si sarebbe dovuti porre le seguenti domande: che tasso di riduzione del crimine ci si può concretamente aspettare con l'applicazione della legge dei *Three Strikes and you are out*? Quale *target* di criminali avrebbe realmente colpito vista la sua formulazione? Quanto costa l'applicazione effettiva di questa legge? Che alternative ci sarebbero state? Da dove sarebbero stati presi i fondi necessari? Quali conseguenze ne sarebbero scaturite nel breve, medio e, soprattutto, nel lungo termine?

L'analisi economica del diritto penale avrebbe cercato le risposte ad ogni singola domanda attingendo da diversi ambiti di studio e avrebbe permesso di evitare l'emanazione di una legge più nociva che risolutiva, come la legge dei *Three Strikes and you are out* si è purtroppo rivelata.

⁹⁹ *Californian Penal Code section 667.*

Un ulteriore esempio dell'utilità dell'analisi economica del diritto penale nello «scovare» inefficienze normative è quello della legge *Megan*, che prende il nome da Megan Kanka, una bambina di sette anni violentata e uccisa il 29 luglio del 1994 in New Jersey dal suo vicino di casa, un uomo pluripregiudicato per crimini sessuali, emanata nel 1996 per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni idonee ad offrire loro ogni indicazione sulla sicurezza relativa ad un quartiere, identificando i «predatori sessuali»¹⁰⁰.

Tale legge colpisce chiunque sia stato condannato per uno dei reati a sfondo sessuale elencati (aggressione sessuale aggravata, aggressione sessuale, molestie sessuali aggravate, reati contro la libertà sessuale dei minori, ecc.), imponendo per queste persone la registrazione dei propri dati anagrafici, del proprio domicilio e dei propri spostamenti nella banca dati elettronica dell'amministrazione penitenziaria, tenuta a disposizione del pubblico, determinandone la perdita totale del diritto alla *privacy* per un periodo che varia da un minimo di 10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita.

La legge sancisce inoltre il divieto assoluto per gli *ex* detenuti di frequentare o risiedere nelle vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona che fu già loro «preda».

La registrazione era considerata uno strumento idoneo ad aumentare la capacità della polizia di controllare e arrestare criminali sessuali registrati, aumentando la probabilità di punizione.

La legge dispone poi anche un sistema di notifiche destinate ai vicini di casa del predatore sessuale che funge da avvertimento per l'imminente arrivo o ritorno dello stesso nel quartiere¹⁰¹.

Ciò nel convincimento che i cittadini stessi possano contribuire a diminuire il tasso di recidiva specifica evitando i criminali sessuali già

¹⁰⁰ F. PESCE, *Analisi economica delle leggi per la lotta contro i reati sessuali negli Stati Uniti d'America: efficienza versus simbolismo del diritto penale*, in *Diritto penale XXI Secolo*, fascicolo 2/2015, pp. 137 e ss.

¹⁰¹ G.S. LEVENSON, L.P. COTTER, *The impact of sex offender residence restrictions: 1,000 feet from danger or one step from absurd?*, in *International Journal of Offender*, 2005, vol. 49, pp. 168 e ss.; G.S. LEVENSON, L.P. COTTER, *The effect of Megan's Law on Sex Offender Reintegration*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 2005, vol. 21, pp. 49 e ss.

precedentemente condannati e segnalando ogni loro comportamento sospetto¹⁰².

La diffusione della conoscenza della presenza di un criminale sessuale è priva di limiti morali ed etici: in Alabama, l'elenco delle persone che hanno subito condanne per crimini sessuali gravi, quali la violenza sessuale, atti di sodomia, sevizie sessuali e incesto, è affisso presso municipi e i commissariati più vicini alla loro abitazione; in città come Birmingham, Mobile e Huntsville tutti i residenti in un raggio di circa 300 metri intorno al domicilio di un *ex* condannato per reati sessuali devono essere personalmente avvertiti della sua presenza; addirittura in Louisiana, è lo stesso *ex* detenuto a dover comunicare per posta la sua condizione al proprietario della casa in cui abita, ai vicini e ai responsabili della scuola e dei parchi del suo quartiere. Talvolta è previsto l'obbligo di far pubblicare su un quotidiano locale entro un termine di 30 giorni una nota in cui la persona deve comunicare alla «comunità» il suo indirizzo.

La legge incoraggia «ogni forma di notifica da parte dei cittadini», anche attraverso la stampa o mediante l'affissione di cartelli, volantini o autoadesivi applicati sul paraurti del veicolo appartenente a un *ex* condannato per reati sessuali.

Con questo strumento normativo, in sostanza, attraverso la diffusione presso la popolazione delle informazioni sugli autori di reati sessuali, si mira a ridurre la criminalità grazie ad una maggiore consapevolezza pubblica della presenza degli autori dei reati nelle vicinanze, facilitandone il controllo e l'identificazione.

Risulta evidente che il legislatore, nell'ideazione di tale legge, è stato mosso dalla logica della «sorveglianza onnipresente»¹⁰³, che negli Stati Uniti governa la gestione delle categorie di delinquenti ritenuti

¹⁰² R.A. PRENTKY, *Community notification and constructive risk reduction*, in *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 11 (2), 1996, pp. 295-298; R. PAWSON, *Does Megan's law work? A theory-driven systematic review*, ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice, London, 2002, p. 780.

¹⁰³ Si vedano K. ENGLISH, P. HEIL, G. VEEDER, *The containment approach: A strategy for the community management of sex offenders*, in A. PHENIX, H.M. HOBERMAN, *Sexual offending: predisposing antecedents, assessments and management*, New York, 2016, pp. 713 e ss.

pericolosi, mentre di converso non si rileva alcun interesse al tema della riabilitazione delle molte migliaia di persone che ogni anno commettono reati contro la libertà sessuale; al contrario, si è rinforzata l'ossessione nel volerle «contenere» per «rafforzare la sicurezza dei cittadini e la protezione delle vittime».

Invero, uno studio molto approfondito sulla recidiva dei criminali sessuali (costituito dalla meta-analisi di diverse ricerche sul tema) ha analizzato il tasso di recidiva considerando un periodo temporale di 15 anni successivo al rilascio per la precedente condanna (per crimini gravi come lo stupro o le molestie sessuali)¹⁰⁴.

L'analisi svolta includeva 29.000 criminali sessuali e riscontrò che, entro i primi 4/6 anni dal rilascio, il 14 per cento di essi erano stati riarrestati o condannati per un nuovo crimine sessuale.

Dopo 15 anni dal rilascio il tasso di recidiva si elevava al 24 per cento¹⁰⁵.

Questi risultati non banalizzavano la serietà del problema della recidiva, ma indicavano che tre criminali sessuali su quattro non avevano commesso altri crimini di quel tipo.

Le criticità di questa strategia di politica criminale e suoi effetti negativi sono stati rapidi¹⁰⁶.

I soggetti precedentemente condannati per un crimine sessuale che avevano già scontato la loro pena si videro infliggere una seconda, talvolta infinita, pena per il medesimo reato, e furono segnati da un indelebile marchio d'infamia che determinò la perdita di ogni diritto ad una vita privata.

¹⁰⁴ Si vedano A.J.R. HARIS, R.K. HANSON, *Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Sex Offender Recidivism: A Simple Question*, 2004, pp. 3-6, http://www2.psepc-sppcc.gc.ca/publications/corrections/pdf/200403-2_e.pdf; P.A. LAGAN, E.L. SCHMITT, M.R. DUROSE, *Recidivism of Sex Offender Released from Prison in 1994, Bureau of Justice Statistics Special Report*, U.S., Department of Justice, 2003; K.K. BONNAR-KIDD, *Sexual offender laws and prevention of sexual violence or recidivism*, in *American Journal of Public Health*, vol. 100, pp. 412-419.

¹⁰⁵ A.J.R. HARIS, R.K. HANSON, *op. cit.*, p. 7.

¹⁰⁶ G.S. LEVENSON, L.P. COTTER, *The impact of sex offender residence restrictions: 1,000 feet from danger or one step from absurd?*, *cit.*, p. 168; G.S. LEVENSON, L.P. COTTER, *The effect of Megan's Law on sex offender reintegration*, *cit.*, p. 49.

Questa esposizione degli *ex* condannati ha comportato e comporta per loro umiliazioni, episodi di vandalismo contro il diritto di proprietà, minacce verbali o scritte, violenze verbali e fisiche esternalizzate sia contro l'*ex* detenuto sia contro la sua famiglia, che spesso costringono gli *ex* detenuti a cambiare casa e provocano la perdita del posto di lavoro.

La reputazione di queste persone è letteralmente annientata, le loro famiglie sono duramente messe sotto pressione e le loro vite inesorabilmente rovinate dalla esposizione totale al pubblico del proprio passato macchiato da uno o più crimini sessuali commessi spesso decenni prima.

A peggiorare la situazione contribuisce il fatto che tale legge è retroattiva. I criteri di retroattività possono essere più o meno estesi di stato in stato, a seconda dell'arbitrio del legislatore: in Louisiana si tiene conto delle condanne pronunciate a partire dal 1992, nel Wyoming si risale al 1985, in Texas al 1970 e in California addirittura al 1947.

Tale legge fa incombere costantemente su ogni condannato per reati sessuali la minaccia di essere sottoposto a una simbolica gogna davanti ai familiari, agli amici, ai colleghi ed ai vicini, indipendentemente dal fatto che alcuni nel frattempo possano essere riusciti a riprendere le redini della propria vita e siano stati riabilitati.

Di conseguenza induce gli *ex* delinquenti sessuali a rifugiarsi nell'illegalità, non avendo più alcuna alternativa legale¹⁰⁷.

Si è riscontrato infatti un ulteriore preoccupante fenomeno, definito *Megan's flight*, ovvero l'obbligo errabondare degli *ex* delinquenti sessuali, continuamente in fuga per sopravvivere alla ostilità della «comunità».

Inoltre, lungi dal assicurare la popolazione, la diffusione di questi strumenti di «autotutela» tra la popolazione ha in realtà fomentato l'ossessione sociale per le aggressioni sessuali.

Lo dimostra il fatto che i siti internet dei vari stati, una volta divenuti operativi, furono consultati in pochi mesi da centinaia di migliaia di

¹⁰⁷ F.S. BERLIN, W.P. HUNT, H.M. MALIN, A. DYER, G.K. LEHNE, S. DEAN, *A Five-Year Follow-Up Survey of Criminal Recidivism Within a Treated Cohort of 406 Pedophiles, 111 Exhibitionists and 109 Sexual Aggressives: Issues and Outcomes*, in *American Journal of Forensic Psychiatry*, Washington, March 12, 1991, pp. 5 e ss.

utenti, che effettuarono milioni di ricerche, nonostante, spesso in quegli stati i delinquenti sessuali registrati fossero soltanto poche centinaia.

Le aberrazioni della legge *Megan* giungono a livelli ancor più inaccettabili se si pensa che nei registri dei condannati per reati a sfondo sessuale si sono evidenziati numerosi errori di registrazione: nel Michigan l'amministrazione giudiziaria ha dovuto ammettere che una percentuale oscillante tra il 20% e il 40% dei nomi e degli indirizzi che figurano nella sua banca dati sono risultati errati.

Dopo aver descritto la panoramica di effetti collaterali non previsti in sede di ideazione della legge *Megan*, è opportuno valutare quali risultati essa abbia raggiunto nell'intento di ridurre la recidiva dei crimini sessuali e nella conseguente protezione della società.

A distanza di anni, non vi sono state prove di una effettiva capacità deterrente di tali strumenti ed infatti non sono state riscontrate le auspiccate influenze sul tasso di recidiva.

Dagli studi realizzati sugli effetti della legge *Megan* è emerso che la registrazione ha dimostrato di avere un effetto statisticamente non rilevante: non sono, infatti, state riscontrate prove che dimostrino una significativa capacità deterrente di tale strumento.

Dopo l'entrata in vigore della legge *Megan*, i potenziali «predatori sessuali» videro «aumentare il prezzo del reato» a causa degli effetti della registrazione. Ciò nonostante essi non sono stati maggiormente dissuasi rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore della stessa e il loro tasso di criminalità non è diminuito¹⁰⁸.

Anche lo strumento della notifica pare non influenzare la frequenza complessiva di reati sessuali sul tasso di crimini sessuali annui¹⁰⁹.

A ciò si aggiunga come la notifica di criminali già registrati e dunque l'interazione delle leggi di notifica e di registrazione ha addirittura dimostrato di annientare gli effetti benefici della registrazione sulla recidiva, ovvero la capacità di aumentare i tassi di arresto attraverso un

¹⁰⁸ S. WELCHENS, *Megan's Law: evaluations of sexual offender registries*, in *Criminal Justice Policy Review*, vol. 16 (2), 2005, pp. 23 e ss.

¹⁰⁹ D.D. SCHRAM, C.D. MALLOY, *Community notification: a study of offender characteristics and recidivism*, in *Criminal Justice Studies*, vol. 2, 2006, pp. 193 e ss.; K. ZGOBA, P. WITT, M. DALESSANDRI, *Megan's Law: assessing the practical and monetary efficacy*, in <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/225370.pdf>.

monitoraggio migliore e una più facile apprensione, ottenendo spesso risultati opposti a quelli sperati.

In particolare, mentre i delinquenti non registrati o i potenziali aggressori potrebbero essere dissuasi dalla minaccia della notifica e dei relativi costi, per i soggetti già registrati, l'imposizione della ulteriore sanzione della notifica può determinare una maggiore propensione alla recidiva poiché il prezzo derivante dalla notifica non supera quello che il soggetto sta già pagando a causa della registrazione, pertanto non sembra che l'ulteriore sanzione della notifica abbia un effetto deterrente.

In sostanza sembra che il soggetto registrato, in seguito e a causa di tale misura, non abbia più nulla da perdere.

Ingenti si sono dimostrati i costi sociali ed umani di tali tecniche dissuasive: si riscontrano infatti notevoli danni finanziari, fisici e psicologici per criminali sessuali registrati e per le loro famiglie¹¹⁰, nonché per i vicini dei criminali sessuali registrati¹¹¹ (come la diminuzione del valore della proprietà per famiglie che vivono in prossimità di trasgressori registrati).

Senza contare l'ulteriore effetto collaterale subito dalle vittime dei reati sessuali: la notifica, oltre a pubblicizzare i dati sensibili riguardanti gli autori di crimini sessuali, rischia di diffondere anche la conoscenza dell'identità delle vittime degli stessi in particolar modo nei casi in cui vittima e carnefice appartengono alla stessa famiglia o quando la notificazione viene fatta ai residenti del quartiere in cui vivono sia vittima che carnefice.

Tale aspetto, ampiamente sottovalutato in sede di creazione delle norme analizzate, comporta dei notevoli disagi e certamente un netto

¹¹⁰ Si vedano sul tema M.A. FARKAS, A. STICHMAN, *Sex offender laws: can retribution, public safety and treatment be reconciled?*, in *Criminal Justice Policy Review*, vol. 27, 2005, pp. 256 e ss.; R. TEWKSBURY, *Collateral Consequences of Sex Offender Registration*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 2005, vol. 21, pp. 67 e ss.; G.S. LEVENSON, L.P. COTTER, *The Effect of Megan's Law on Sex Offender Reintegration*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 21, 2005, pp. 49 e ss.

¹¹¹ L. LEIGH, L.G. ROCKOFF, *Estimates of the Impact of Crime Risk on Property Values from Megan's Laws*, in *American Economic Review*, vol. 98, 2008, pp. 1103 e ss.

peggioramento della vita delle vittime di abusi sessuali e delle loro famiglie.

Ai costi economici che si sono precedentemente evidenziati, dunque, è necessario aggiungere anche questo tipo di costi sociali ed umani¹¹².

La legge *Megan* ha inoltre comportato un notevole aumento dei finanziamenti per le forze dell'ordine necessarie per monitorare i trasgressori¹¹³.

È possibile affermare, pertanto, che i costi economici (il mantenimento dei registri, ma anche la perdita di valore degli immobili dei vicini dei trasgressori registrati), sociali (una sproporzionata inclinazione alla delazione) e umani (la necessità dei trasgressori di cambiare continuamente domicilio e la frequenza della perdita del lavoro), in quanto conseguenze fortemente negative a cui non corrispondono evidenti effetti benefici in termini di attenuamento del tasso di criminalità e di recidiva, impongono una revisione della strategia complessiva.

¹¹² F. PESCE, *Analisi economica delle leggi per la lotta contro i reati sessuali negli Stati Uniti d'America: efficienza versus simbolismo del diritto penale*, cit., p. 164.

¹¹³ R.G. ZEVITZ, M.A. FARKAS, *Sex Offender Community Notification: Examining the Importance of Neighborhood Meetings*, in *Behavioral Sciences and the Law*, vol. 8, 2000, pp. 393 e ss.

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE: LA PRATICA

SOMMARIO: *1. Applicazione pratica «made in Italy»: «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata». 2. Il fenomeno analizzato: cos'è la tossicodipendenza. 3. La connessione tra tossicodipendenza e criminalità. 4. La percezione del fenomeno tossicodipendenza. 5. I dati oggettivi sul fenomeno «droga» a livello italiano e nello specifico territorio analizzato. 5.1. Stime del consumo per sostanza. 5.2. Segnalazioni, ingressi e presenze in carcere, condanne definitive per violazione del d.P.R. 309/90. 6. Le opzioni normative dell'ordinamento penale. 6.1. Misure alternative alla detenzione. 6.2. Ser.D. - Ser.T. 6.3. Comunità Terapeutiche Riabilitative. 7. I dati oggettivi sul fenomeno tossicodipendenza a livello italiano e nello specifico territorio analizzato. 7.1. Stime nazionali. 7.2. Stime della Provincia autonoma di Trento: misure alternative alla detenzione, Ser.D. e detenzione. 8. Costi.*

1. Applicazione pratica «made in Italy»: «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata»

Una volta illustrati i principi, gli obiettivi, gli sviluppi e alcuni esempi di applicazione pratica dell'analisi economica del diritto penale, si descriveranno in seguito i risultati del progetto di ricerca intitolato «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata», finalizzato, attraverso una applicazione pratica del metodo dell'analisi economica, alla valutazione concreta delle opzioni normative vigenti nell'ordinamento italiano in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata.

Il fine ultimo è quello di offrire elementi per contribuire ad indicazioni di opportunità di investimento pubblico idoneo a perseguire un effettivo miglioramento nel contrasto ai fenomeni della tossicodipendenza e della criminalità correlata nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Nonché un metodo di approccio ai fenomeni da gestire a livello di politica criminale, esportabile e implementabile, dall'esperienza locale a quella nazionale, utilizzabile nei vari settori dell'ordinamento penale.

Ciò che ha dato origine al progetto di ricerca è la consapevolezza di come il sistema penale italiano da molto tempo ormai evidenzii forti criticità.

Il nostro ordinamento penale è giunto, infatti, a un livello di ipertrofia tale da renderlo disfunzionale e scarsamente incisivo nella lotta ai fenomeni criminali.

Il dato che esprime maggiormente queste criticità è certamente il fenomeno della recidiva: un sistema penitenziario efficiente dovrebbe ridurre il numero di coloro che, una volta scontata la sanzione penale, tornano a delinquere.

Purtroppo, invero, le carceri italiane producono un tasso di recidiva molto alto: circa il 70% dei detenuti, scontata la pena, recidiva¹.

Ad affollare le carceri sono dunque gli alti tassi di recidiva più che i nuovi soggetti condannati a pena detentiva per la prima volta.

Secondo le più recenti statistiche del Ministero della giustizia, al 28 febbraio 2019, i detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani sono 60.348 (20.325 stranieri), su una capienza di 50.522², mentre i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione sono 28.068 e rispettivamente 16.608 in affidamento in prova al servizio sociale, 10.575 in detenzione domiciliare e 885 in semilibertà³.

Per quanto riguarda l'oggetto specifico della ricerca, secondo la Relazione Annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2018⁴, un quarto della popolazione carceraria risulta composta da detenuti affetti da tossicodipendenza: 14.706 persone.

Il nostro ordinamento prevede, invero, per i soggetti affetti da tossicodipendenza sottoposti a pena detentiva dei percorsi *ad hoc*, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 e successive modifiche e integrazioni, che

¹ Si veda D. CAMPANA, *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, Milano, 2009.

² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=Nh9KiWlIKZekwB8VO8VAAFDg?contentId=SST173677&previousPage=mg_1_14.

³ http://www.ristretti.it/commenti/2019/febbraio/pdf4/uepe_gennaio.pdf.

⁴ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf.

regolano rispettivamente la disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e dell'affidamento in prova in casi particolari⁵.

Inoltre, secondo quanto stabilito nell'art. 73 co. 5 *bis* d.P.R. 309/90, introdotto dall'art. 4 *bis*, co. 1 lett. g) del d.l. 272/05, convertito con modifiche dalla legge n. 49/06, per reati *ex art.* 73 co. 5 d.P.R. 309/90, nei casi di reati commessi da persone affette da tossicodipendenza o da assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, può essere applicata, con sentenza di condanna, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

L'Ordinamento Penitenziario prevede, inoltre, le misure alternative alla detenzione disciplinate dalla legge n. 354/1975 e dalle successive modifiche e integrazioni, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

Tali misure alternative, pur non essendo previste specificatamente per soggetti affetti da tossicodipendenza, possono essere comunque a loro applicate in assenza degli specifici requisiti richiesti dal d.P.R. 309/90. Molti sono gli studi che hanno cercato di valutare quali siano le differenze sul tasso di recidiva criminale in base delle diverse opzioni normative applicate⁶ (detenzione o misura alternativa alla detenzione), così come sono numerosi gli studi che hanno cercato di valutare il livello di effica-

⁵ F. LEONARDI, *Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. n. 1, 2009, pp. 5 e ss.

⁶ R.F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 2, 2007, pp. 8 e ss.; S.X. ZHANG, R.E. ROBERTS, K.E. MCCOLLISTER, *Therapeutic Community USA in a California prison: treatment outcomes after 5 years*, in *Crime and Delinquency*, 2011, 57, pp. 1 e ss.; O. MITCHELL, D.B. WILSON, D.L. MAC KENZIE, *Does incarceration-based drug treatment reduce recidivism? A meta-analytic synthesis of the research*, in *Journal of Experimental Criminology*, 2007, 3, pp. 353 e ss.; A.J. LURIGIO, *Drug treatment availability and effectiveness-studies of the general and criminal justice populations*, in *Crim. Justice Behav.* 2000; 27 (4), pp. 495 e ss.; J.A. INCIARDI, S.S. MARTIN, C.A. BUTZIN, *Five-year outcomes of USA therapeutic community treatment of drug-involved offenders after release from prison*, in *Crime and Delinquency*, 2004, 50, pp. 88 e ss.

cia nella gestione dei programmi terapeutici volti alla riabilitazione delle tossicodipendenze (nel caso di condannati tossicodipendenti)⁷.

Il dato generale che si evince dai risultati di tali analisi è che tendenzialmente i soggetti che hanno beneficiato di un percorso terapeutico hanno maggiori possibilità di non recidivare a livello criminale per un periodo di tempo maggiore dopo aver scontato la pena, rispetto a chi ha scontato la pena detentiva ordinaria.

Dal punto di vista della ricaduta criminale le statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia hanno evidenziato come le misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno inciso positivamente e sensibilmente rispetto alle probabilità di recidiva, essendo utili a ridurre il danno da «prisonizzazione» e contribuendo a interrompere anche lunghe carriere criminali⁸.

Eppure in Italia nel 2017 i soggetti affetti da tossicodipendenza condannati che hanno usufruito di una misura alternativa specifica sono stati solo 3.146 e coloro che hanno usufruito della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono stati 447⁹, oggettivamente pochi.

Ciò non perché la gestione dell'esecuzione penale esterna abbia evidenziato statistiche negative in merito all'andamento delle misure alternative; al contrario, i dati del Ministero della Giustizia hanno dimostrano come, nel 2017, le revoche delle misure alternative alla detenzione

⁷ Si vedano S.S. MARTIN, C.A. BUTZIN, C.A. SAUM, J.A. INCIARDI, *Three-year outcomes of therapeutic community treatment for drug-involved offenders in Delaware: from prison to work release to a aftercare*, in *Prison Journal*, 1999, vol. 79 (3), pp. 294 e ss.; M. DE ANGELI, G. SERPELLONI, *I progetti di ricerca sulla valutazione dell'outcome e del processo di trattamento nell'ambito delle tossicodipendenze: una revisione della letteratura scientifica*, Dipartimento delle Dipendenze Azienda ULSS 20 Verona, Progetto Dronet del Ministero della Salute, 2002; C. QUERCIOLO, P. FINI, S. MORGAGNI, C. FROLA, D. CARRARO, R. CARIOLI, V. SPINELLA et al., *Effectiveness of drug Italy addicted therapeutic community: long term follow-up*, in *European Journal of Public Health*, 2007, 17, pp. 116 e ss.; H.P. ROGER, M.S. YOUNG, M.C. ROJAS, C.M. GOREY, *Evidence-based treatment and supervision practices for co-occurring mental and substance use disorders in the criminal justice system*, in *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 43(4), 2017, pp. 1 e ss.

⁸ E. SANTORO, R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. 1, 2006, pp. 79 e ss.

⁹ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>.

derivate da abbandono del percorso riabilitativo, violazione delle prescrizioni delle misure alternative o commissione di nuovi reati, sono state esigue, solo il 10,2%, e in termini di recidiva si è riscontrato come solo il 19% dei condannati in esecuzione penale esterna commette nuovi reati, una volta estinta la pena, a fronte del 70% dei detenuti¹⁰.

Queste evidenze dovrebbero fare riflettere sulla necessità di una gestione maggiormente efficiente delle risorse pubbliche che lo Stato investe nella gestione del fenomeno recidiva criminale in generale e in particolare del fenomeno della tossicodipendenza e della criminalità ad essa correlata.

Con questa ricerca si è eseguita un'analisi multivariata prospettica di sopravvivenza, successiva alla conclusione del percorso terapeutico.

Con il termine analisi multivariata si indica quell'insieme di metodi statistici usati per analizzare simultaneamente più caratteri: infatti, quasi nessun problema statistico è caratterizzato da una sola variabile e i fenomeni oggetto di studio sono spesso il risultato di molteplici elementi concomitanti che non è possibile controllare.

È stato effettuato uno studio di coorte di tipo retrospettivo, su una coorte dinamica: i soggetti sono stati osservati retrospettivamente per un determinato periodo, dal momento della presa in carico fino alla conclusione del rapporto con il servizio e nel periodo successivo alla conclusione della misura alternativa.

Lo studio ha preso in esame la coorte retrospettiva dinamica dei pazienti affetti da tossicodipendenza dopo aver elaborato le frequenze statistiche raccolte.

L'obiettivo della ricerca svolta era comprendere quale fosse il ruolo della sottoposizione a misura alternativa alla detenzione *ex art. 94 d.P.R. 309/90* per i soggetti con diagnosi di tossicodipendenza che abbiano commesso un reato, nel tasso di recidiva tossicomane e il suo ruolo relativo, rispetto alla sottoposizione alla sanzione penale in carcere.

Secondariamente gli obiettivi erano costituiti dalla valutazione nei due gruppi (misura alternativa e detenzione), degli aspetti relativi ai

¹⁰ Dati della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia.

costi nella prospettiva del *payer* pubblico e dalla valutazione del rischio di recidiva criminale limitatamente ai reati commessi nel territorio provinciale.

La popolazione in analisi era costituita da persone maggiorenni con diagnosi di tossicodipendenza precedente o contestuale alla condanna penale per la commissione di un reato.

A livello scientifico «l'intervento» valutato è la sottoposizione a misure alternative alla detenzione *ex art. 94 d.P.R. 309/90*; mentre l'elemento di confronto è stato la sottoposizione a pena ordinaria scontata in carcere.

Gli *outcomes* misurati sono la recidiva tossicomantica, il tempo senza recidiva tossicomantica (periodo *drug free*) e la recidiva criminale (limitatamente alla condanna per reati commessi successivamente al primo nel territorio della Provincia autonoma di Trento).

Il periodo di valutazione è stato congruo con il *follow-up* e idoneo al verificarsi di eventuali recidive tossicomantiche: dal 2008 al 2015.

Si è poi valutato il tema dei costi delle diverse opzioni normative attraverso prospettiva del *payer* (in questo caso quanto costa al sistema pubblico ogni singola persona al giorno, a seconda della linea di gestione derivante dalla condanna).

Come anticipato nella premessa, le fonti dei dati sono state:

- a) Ser.D. della Provincia autonoma di Trento (archivio informatico «Ippocrate» sulle persone assistite con diagnosi di tossicodipendenza).
- b) Cancellerie penali del Tribunale di Trento per la registrazione di eventuali condanne successive alla precedente e del Tribunale di Sorveglianza.
- c) Coinvolgimento diretto delle Comunità Terapeutiche Riabilitative e della Casa circondariale di Spini di Gardolo per la ricostruzione dei costi nella prospettiva del *payer* pubblico.

I dati ottenuti sono stati anonimizzati prima del loro impiego ai fini di analisi.

2. Il fenomeno analizzato: cos'è la tossicodipendenza

La valutazione del livello di efficienza delle diverse opzioni normative in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata impone in primo luogo avere contezza della natura, delle caratteristiche e dell'entità del fenomeno analizzato.

La diffusione e il consumo delle sostanze stupefacenti così come la diffusione delle sostanze alcoliche hanno origini molto lontane nel tempo e sono trasversali alle diverse culture ed epoche storiche.

Fin dall'antichità sostanze le sostanze stupefacenti e quelle alcoliche erano assunte nel contesto di funzioni religiose, riti sociali, per fini curativi e anche per motivi semplicemente edonistici.

Più recente, invero, risulta essere quella che è stata definita una vera e propria «costruzione sociale della tossicodipendenza»¹¹, nata da una graduale diffusione delle droghe e dell'alcol che è giunta fino al consumo di massa, determinando notevoli problemi sia livello sanitario che a livello di sicurezza sociale e rendendo pertanto necessario l'intervento della legge penale.

La caratteristica principale delle sostanze stupefacenti e di quelle alcoliche è quella di innescare un meccanismo di dipendenza psico-fisica.

La dipendenza psichica è la condizione per cui l'assenza della sostanza ingenera uno stato di disagio, mentre la dipendenza fisica è il bisogno dovuto ad una vera e propria alterazione fisiologica¹².

Al momento della cessazione dell'assunzione delle sostanze, la dipendenza può generare la cosiddetta «sindrome da astinenza»: una serie di disturbi quali irritazione, irrequietezza, ansia, insonnia, desiderio della sostanza, dolori, crampi viscerali, sudorazione, rinorrea, disturbi intestinali, stato di sofferenza che si riflette sull'organismo. L'intensità della sindrome da astinenza varia a seconda del tipo di sostanze assunte e del livello di dipendenza sviluppato, che a sua volta dipende dal tipo di

¹¹ Si veda L. DE CATALDO NEUBURGER, *Il sistema droga. La costruzione sociale della tossicodipendenza*, Padova, 1993.

¹² Si veda G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, Milano, 2008.

sostanze assunte e dalle caratteristiche bio-psico-sociali dell'individuo¹³.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la tossicodipendenza una malattia ad andamento cronico e recidivante che «spinge» l'individuo ad assumere sostanze stupefacenti in dosi costanti o crescenti, per avere temporanei effetti benefici soggettivi, la cui persistenza è indissolubilmente legata alla continua assunzione della sostanza¹⁴.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dunque, la dipendenza è la condizione psichica e fisica derivante dall'interazione tra un organismo vivente e una sostanza tossica ed è caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni, che implicano il bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo e periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere derivante dalla sua privazione.

La tossicodipendenza è dunque una malattia: un'entità patologica complessa, con componenti fisiche e psichiche, caratterizzata sostanzialmente da un decorso cronico e recidivante.

Le cause biologiche, psicologiche e sociali sono riconducibili alla influenza della famiglia e della società, e alla disponibilità di sostanze psicoattive, su persone dalle specifiche caratteristiche psicologiche e – probabilmente – neurobiologiche.

Il tossicodipendente ha un comportamento improntato ad un definito stile di vita, centrato sulla droga di elezione. La tossicodipendenza determina conseguenze bio-psico-sociali come effetti psicotropi, dipendenza, tolleranza, patologie correlate, tratti di personalità che il tossicomane sviluppa, problemi familiari, relazionali, occupazionali e giudiziari.

Secondo la definizione del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*¹⁵, la dipendenza da sostanze è caratterizzata dalla presenza di almeno tre dei seguenti criteri manifestati nell'arco di un anno:

¹³ G. GULOTTA, M. SANTAMARIA, *Neuroscienze, processo penale e tossicodipendenze*, in *Psicologia & Giustizia*, XIX, n. 2, 2018, pp. 1 e ss.

¹⁴ <http://www.federserd.it/files/download/mission27.pdf>, p. 18.

¹⁵ Solitamente citato con l'acronimo DSM che sarà utilizzato da qui in avanti.

1. astinenza manifestata con effetti fisici o psicologici negativi nel momento in cui l'individuo smette di assumere la sostanza o ne riduce la quantità;
2. assunzione della sostanza in quantità maggiori e per periodi di tempo più prolungati rispetto al previsto determinata dal fenomeno della «tolleranza»: l'uso costante della sostanza rende l'organismo meno sensibile e l'effetto della sostanza tende a diminuire;
3. investimento di una gran quantità del tempo in attività necessarie a procurarsi la sostanza o a riprendersi dai suoi effetti;
4. interruzione o la riduzione della partecipazione a molte attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell'uso della sostanza;
5. uso continuativo della sostanza nonostante i problemi psicologici o fisici da essa prodotti o acuiti;
6. uso eccessivo della sostanza e i tentativi infruttuosi di sospendere o controllare l'uso della stessa.

Il decorso naturale di questa malattia è per circa un terzo dei soggetti positivo, ovvero giunge a guarigione con una presumibile *restitutio ad integrum* (anche se spesso non si ha documentazione dei danni cerebrali prodotti nella fase dell'esposizione) senza alcun intervento terapeutico o con un minimo intervento terapeutico appropriato.

I restanti due terzi dei soggetti hanno invece un'evoluzione che va verso la cronicizzazione, nel senso stretto del termine, ovvero la persistenza dei sintomi per più di sei mesi.

Di questi pazienti una parte, con un intervento terapeutico appropriato, può raggiungere una condizione di «malattia asintomatica» caratterizzata dall'assenza di segni e sintomi per mesi, anni o decenni verso una forma cronica evolutiva mentre, l'altra parte, purtroppo, sviluppa quella che si definisce dipendenza cronica recidivante e presenta fasi alterne caratterizzate da stabilizzazioni e ricadute più o meno frequenti e di durata variabile¹⁶.

Tale dipendenza presenta i tratti descritti sia dal DSM che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, bisogna tuttavia specificare che in presenza di un uso meramente sporadico delle sostanze psicoattive, la

¹⁶ I contesti sociali, la struttura di personalità e la frequente contemporanea presenza di patologie psichiatriche ne influenzano certamente il decorso.

diagnosi di dipendenza non sussisterebbe, pertanto non si devono confondere l'utilizzo, che può quindi anche essere sporadico, con la tossicodipendenza, che invece implica un percorso continuo, compulsivo e patologico.

Secondo la neurobiologia delle dipendenze, la tossicodipendenza, così come l'alcolismo, è un disordine comportamentale «appreso», indotto dall'uso cronico di qualsiasi sostanza stupefacente e alla cui base sono presenti precise alterazioni di specifici meccanismi omeostatici che giustificano l'alterazione dei sistemi della gratificazione e della motivazione al cambiamento; l'assunzione di sostanze che generano un danno fisico, psicologico, affettivo, emotivo o sociale è infatti considerata una sindrome bio-psico-sociale.

Numerose, invero, sono le definizioni che riguardano il fenomeno della tossicodipendenza non esistendo un sistema assoluto di lettura della dipendenza in grado di spiegarne la complessità in un quadro di «enunciati logicamente coerenti»¹⁷.

Poiché le sostanze psicoattive sono dotate di azione farmacologica diretta sul sistema nervoso centrale e sono in grado di influenzare l'individuo nella sua interezza fisica e psichica, il consumo di sostanze è sempre più spesso associato alla compromissione della sfera psichica a diversi livelli, dal disagio psicologico ai disturbi psichiatrici¹⁸.

Invero, tale associazione non pare essere limitata alle sole ipotesi di vera e propria dipendenza dalle sostanze stupefacenti, ma riguarda in generale anche il solo consumo di sostanze¹⁹.

Non è ancora chiaro se sia proprio l'uso di sostanze stupefacenti a provocare la compromissione della sfera psichica o se, al contrario vi sia una predisposizione psicopatologica che induce a consumare sostanze, ma quello che certamente si è riscontrato è un innalzamento del tasso di problemi a livello psichico, dai disturbi d'ansia e dell'umore,

¹⁷ B. SILVESTRINI, *Tossicomanie: definizioni e classificazioni*, in *Annali Istituto Superiore della Sanità*, 2002, 38 (3), pp. 211 e ss.

¹⁸ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2015, pp. 340 e ss.

¹⁹ Lo stesso DSM, tenendo conto del nuovo scenario dei consumi, non considera separatamente le diagnosi di «abuso» e di «dipendenza», ma le fonde in un unico disturbo da uso di sostanze, graduandolo da lieve a grave.

alle fobie, ai comportamenti ossessivo-compulsivi, alle psicosi talvolta irreversibili, associate al consumo anche non continuativo di sostanze stupefacenti.

Il concetto di «doppia diagnosi» si riferisce proprio alla condizione, sempre più osservabile nella pratica clinica, di comorbidità tra un disturbo da uso di sostanze e un disturbo psichiatrico, ovvero la coesistenza di più patologie in uno stesso individuo.

Così, secondo quanto riportato nella Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 2015, cresce il numero di consumatori indirizzati dai servizi pubblici a Comunità terapeutiche specifiche per soggetti con doppia diagnosi e le stesse Società scientifiche di psichiatria segnalano un preoccupante incremento di soggetti in giovane età, per i quali sono state diagnosticate vere e proprie psicosi.

Purtroppo non esistono ad oggi statistiche ufficiali sulla dimensione della comorbidità psichiatrica nei consumatori di sostanze stupefacenti e i limitati dati disponibili presentano forti criticità in termini di contraddittorietà e difformità, dovuti soprattutto alla mancanza di una vera sistematicità e di rigore nel metodo di raccolta²⁰.

Lo stesso Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze²¹ presenta un dato sottostimato in punto di comorbidità, quando afferma che nel 2015 presentavano almeno una patologia psichiatrica 8.305 soggetti pari al 6,2% dei soggetti in trattamento presso i Ser.D.

Ad ogni modo secondo il SIND il 61,7% di tali persone era affetto da disturbi della personalità e del comportamento, il 20,7% da sindromi nevrotiche e somatoformi, l'11,1% da schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 2,6% da depressione e l'1,6% da mania e disturbi affettivi bipolari. Tale distribuzione è simile a quella rilevata nel 2014 nella quale le stesse percentuali erano pari, rispettivamente, al 63,1%, al 20,6%, al 10,1%, al 2,2% e all'1,7%²².

²⁰ Si vedano A. BONETTI, *Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in comunità*, Milano, 2005; P. RIGLIANO, *Doppia diagnosi: tra tossicodipendenza e psicopatologia*, Milano, 2015.

²¹ Conosciuto anche con l'acronimo SIND che sarà di qui in avanti utilizzato.

²² http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/030/004_RS/00000015.pdf, p. 235.

3. La connessione tra tossicodipendenza e criminalità

Ciò chiarito, è opportuno sottolineare come, naturalmente, il primo aspetto evocato dalla parola tossicodipendenza sembra essere quello della criminalità che vi è correlata.

Ma anche in questo ambito è evidente come qualsiasi tentativo di trovare una definizione *standard* di un fenomeno tanto complesso come il «reato correlato agli stupefacenti» risulti inesorabilmente un esercizio riduttivo.

Tuttavia, la definizione di un quadro concettuale condiviso²³ nella definizione del concetto di «reato correlato agli stupefacenti» è indispensabile al fine di valutare la portata, le tipologie e l'andamento di questo fenomeno.

Rispetto alla globalità della popolazione, i responsabili di reati dimostrano tassi elevati di consumo di stupefacenti; inoltre, spesso i consumatori problematici di droga compiono reati. Invero, il rapporto tra sostanze stupefacenti e delinquenza non è un rapporto semplice, lineare o tantomeno universale: molti recidivi non sono consumatori di stupefacenti e molti soggetti affetti da tossicodipendenza non commettono reati (ad esclusione del reato di detenzione e/o uso di stupefacenti, laddove tali condotte siano vietate per legge).

Benché le ricerche effettuate²⁴ non dimostrino uno stretto legame tra consumo di stupefacenti a titolo sperimentale e condotte criminose, si

²³ Si vedano H.R. WHITE, D.M. GORMAN, *Dynamics of the drug-crime relationship, Criminal Justice 2000, vol. 1, The nature of crime: continuity and change*, US Department of Justice, Washington DC, 2000, pp. 151 e ss.; V. PELLEGRINO, *Criminalità e tossicodipendenza*, in R. FRISON, M. GUERZONI, G. ROFFI, S. RUBIN (a cura di), *Manuale di scienze criminologiche. Teorie e pratiche: criminologia, criminalistica e tecniche investigative*, vol. I, Lucca, 2009.

²⁴ Si vedano R. MACCOUN, B. KILMER, P. REUTER, *Research on drugs-crime linkages: the next generation*, in *Towards a drugs and crime research agenda for the 21st century, Special report, US Department of Justice*, Washington DC, 2003; T. BENNETT, K. HOLLOWAY, *Disaggregating the relationship between drug misuse and crime*, in *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, vol. 38(1), 2005, pp. 102-121; A. STEVENS, M. TRACE, D., BEWLEY-TAYLOR, *Reducing drug-related crime: an overview of the global evidence*, Report 5, *The Beckley Foundation Drug Policy Programme*, Witley (Regno Unito), 2005.

può tuttavia intravedere una certa tendenza per cui è possibile affermare che spesso talune attività delinquenziali possono essere l'anticamera del consumo di sostanze illecite. Ciò vale, anzitutto, per quelle droghe come l'eroina o la cocaina, crack e per forme di criminalità come le organizzazioni criminali finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È possibile intravedere, dunque, un effetto di mutuo rafforzamento tra partecipazione ad azioni criminose e consumo di droga, tale per cui le persone immerse in una subcultura delinquenziale e deviante sono ad alto rischio di sviluppare problemi di droga, mentre chi ha problemi con gli stupefacenti è ad alto rischio di rimanere coinvolto in attività illecite²⁵.

Per valutare il nesso stupefacenti-reati sono stati proposti modelli esplicativi diversi ma uno degli orientamenti più diffusi negli studi empirici è quello di applicare la matrice concettuale tripartita proposta da Goldstein²⁶ al rapporto tra stupefacenti e reati²⁷.

Secondo questo modello, il consumo di stupefacenti sfocia in atti di violenza per l'intersecarsi di tre modelli: il modello psicofarmacologico, quello economico compulsivo e infine, il modello sistemico.

Secondo il modello psicofarmacologico, la commissione di reati può derivare dagli effetti della sostanza in sé.

Sarebbe l'effetto farmacologico della sostanza stupefacente a determinare la riduzione dell'inibizione o la compromissione delle capacità di giudizio, pertanto, il consumo acuto e cronico di sostanze psicoattive può sfociare in episodi di aggressione e violenza. Il modello si adatta in particolare alla commissione di reati sotto l'effetto di alcol e cocaina²⁸.

Tra gli effetti prodotti da queste sostanze, infatti, si riscontrano eccitabilità, irritabilità, paure/paranoie, comportamenti disinibiti, drastici

²⁵ *Focus sulle droghe. Briefing dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 2007 «Droghe e criminalità: un rapporto complesso»*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, www.emcdda.europa.eu.

²⁶ Joseph Leonard Goldstein, 1940, biochimico americano, premio Nobel nel 1985.

²⁷ P.J. GOLDSTEIN, *The drugs/violence nexus: a tripartite conceptual framework*, in *Journal of Drug Issues*, 1985, vol. 15, pp. 493 e ss.

²⁸ Al contrario, solitamente si ritiene improbabile che il consumo di oppiacei e cannabis provochi reati di tipo psicofarmacologico, perché queste droghe tendono a ridurre l'aggressività.

cambiamenti d'umore, distorsioni cognitive, incapacità cognitive e incapacità di giudizio, ciascuna di queste condizioni è suscettibile di scaturire in una condotta criminosa.

Il modello di reati psicofarmacologici include anche una serie di reati molto meno visibili perché spesso non denunciati: i reati derivanti dal consumo di stupefacenti da parte della vittima, come le aggressioni fisiche o le violenze sessuali commesse su persone in preda agli effetti di una sostanza psicoattiva, o i furti e gli scippi anch'essi ai danni di tossicodipendenti, resi possibili dal fatto che la vittima è incapace di difendersi.

Sebbene la farmacologia della maggior parte delle sostanze illecite sia ormai nota, i meccanismi specifici attraverso cui tali sostanze possono spingere a comportamenti violenti non sono ancora pienamente compresi, anche se alcune droghe come gli stimolanti sono in grado di produrre episodi psicotici e possono esacerbare eventuali problemi comportamentali pregressi.

Ad ogni modo, non è possibile affermare che esista una sostanza psicoattiva che per definizione sia dotata di proprietà criminogene, poiché le modalità d'azione e gli effetti di tali sostanze sul comportamento dell'assuntore possono subire l'influenza di fattori soggettivi e ambientali.

Secondo il modello economico-compulsivo, i reati possono essere commessi allo scopo di ottenere le sostanze stupefacenti o il denaro necessario per acquistarle.

Il modello economico-impulsivo si adatta soprattutto al consumo di sostanze illecite come l'eroina e la cocaina, per via del loro elevato prezzo di mercato.

La dipendenza da una sostanza molto costosa può infatti indurre i consumatori a compiere atti criminali per ottenere denaro necessario a finanziare il proprio stato di tossicodipendenza. Queste persone possono compiere reati come la vendita di stupefacenti, taccheggi, rapine e furti, falsificazione di prescrizioni mediche, ecc.

Secondo il modello sistemico, una parte dei reati droga-correlati può essere connessa ai rapporti di traffico e distribuzione delle sostanze. I reati sistemici sono dunque perlopiù reati violenti compiuti nell'ambito

dei meccanismi peculiari al mercato illecito delle sostanze stupefacenti, cioè dell'attività dell'offerta, distribuzione e consumo della droga.

La violenza come strategia di controllo è usata in contesti diversi, tra cui liti per il territorio, punizioni per «scorrettezze», «avvertimenti», recupero crediti e scontri con le forze dell'ordine, per arrivare fino alla corruzione di imprese, apparati di governo e sistemi bancari o i reati contro l'umanità compiuti dai trafficanti di droga sia nei paesi produttori di droga, sia nei paesi di transito.

La violenza sistemica è fortemente correlata al divieto di uso e di impiego di sostanze stupefacenti. Essa è proprio una delle conseguenze scontate della natura illecita di un mercato caratterizzato da profitti smisurati, i cui operatori non possono ricorrere alle leggi che regolano le attività commerciali.

Sebbene non esista un legame intrinseco con il consumo di stupefacenti, tuttavia, la pervasività della violenza nei mercati illeciti può aumentare la probabilità che i soggetti affetti da tossicodipendenza commettano reati violenti o ne siano le vittime.

Questo approccio, costituito da tre categorie di reati correlati agli stupefacenti, pur non contemplando tutte le possibili correlazioni tra stupefacenti e delinquenza, offre uno schema concettuale utile per l'analisi di tali fenomeni.

Una ulteriore categoria di reati connessi alla tossicodipendenza, la quarta, è quella che ricomprende i crimini commessi in violazione della legge in materia di stupefacenti.

Tra le violazioni della normativa in materia di stupefacenti possono rientrare reati quali il consumo, la detenzione, la coltivazione, la produzione, l'importazione e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche altri reati a questi connessi quali la produzione illecita o il riciclaggio di denaro sporco. Fanno parte di questa categoria anche i reati correlati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Gli studi condotti finora sui reati correlati agli stupefacenti spesso non hanno preso in considerazione le violazioni alle norme in materia di stupefacenti, perché in tal caso il nesso tra droghe e reati è molto diverso: si tratta infatti di un collegamento definito dal legislatore, anziché di un effetto prodotto da un comportamento ai danni di un altro soggetto.

Questo tipo di reati è comunque rilevante perché è proprio per la lotta contro i reati previsti e puniti dal d.P.R. 309/90 che è indirizzata una cospicua parte delle attività e delle risorse delle forze di polizia, del sistema di giustizia penale e, dal punto di vista «economico», considerando il reato come una decisione umana rispetto a prezzi e incentivi, un aumento delle risorse assegnate alle attività di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti determinerebbe inevitabilmente la riduzione delle risorse investite per la lotta ad altri reati.

4. La percezione del fenomeno tossicodipendenza

Uno dei benefici offerti dall'analisi economica del diritto penale è quello di mitigare-attenuare i catastrofici effetti del grande divario che spesso si crea tra la realtà e l'opinione comune rispetto a temi delicati quali la criminalità e la sicurezza pubblica.

La miglior soluzione, la più efficiente, per arginare il fenomeno tossicodipendenza e criminalità correlata si potrà trovare solo abbandonando l'approccio emotivo e sensazionalista che inquina quotidianamente i dibattiti pubblici.

Effettuando una semplice ricerca per comprendere quale sia la percezione sociale rispetto al fenomeno tossicodipendenza ci si può facilmente rendere conto di quanto questo sia vissuto con elevata apprensione, in termini di vero e proprio allarme sociale.

La persona affetta da tossicodipendenza incute timore perché è percepita come soggetto pericoloso e, soprattutto, irrecuperabile.

La tossicodipendenza richiama alla mente situazioni di degrado cittadino, di insicurezza e rischio per l'incolumità fisica e minaccia per il quieto vivere²⁹.

La persona affetta da tossicodipendenza è diffusamente stigmatizzata come persona incontrollabile, disposta a qualsiasi cosa per soddisfare i propri bisogni e non redimibile.

²⁹ Sul tema dell'errata percezione del pericolo e della insicurezza sociale si veda anche I. BARTHOLINI, *Percorsi della devianza e della diversità. Dall'«uomo atavico» a «senza permesso di soggiorno»*, Milano, 2007.

Il soggetto affetto da tossicodipendenza a livello sociale è facilmente inquadrato all'interno della categoria di soggetti, come per esempio i «pedofili» o gli «stupratori», che meritano di essere imprigionati e per cui la soluzione ideale è quella di «chiudere le sbarre e buttare la chiave»³⁰.

Infatti, il tema droga emerge dalle cronache come fenomeno criminale più che sociale.

Riecheggiano le notizie di fatti di cronaca in cui le Forze dell'Ordine sono intervenute per episodi di spaccio o di traffico; talvolta si tratta di casi di criminalità organizzata.

L'aspetto sociale, il lato socio-sanitario, ha invece un ruolo molto limitato così come le strutture assistenziali e di recupero.

La droga occupa una buona parte delle cronache dei giornali e nella grande maggioranza dei casi sono utilizzati toni allarmistici.

Grazie al costante contributo dei *media*, che non perdono occasione per fomentare questo già diffuso timore sociale, il fenomeno tossicodipendenza e della criminalità correlata, che certamente rappresenta un grave problema umano e collettivo, viene connotato da pesanti e irrevocabili giudizi accusatori, da condanne morali definitive e dalla diffusione della convinzione che non vi sia un modo per mitigare il problema, o arginarlo.

Se poi ci si riferisce a soggetti affetti da tossicodipendenza privi di cittadinanza italiana, l'astio sociale si accende ancor di più, come se gli aggettivi identificativi del paese d'origine, puntualmente riportati e sottolineati dai *media*, fossero l'ulteriore benzina versata in un incendio già difficilmente domabile.

Questo approccio sensazionalistico al problema non è frutto del caso, ma fa parte di scelte di politica criminale ben ponderate che mirano ad impaurire la società, a farla sentire vulnerabile e bisognosa di una maggiore sensazione di sicurezza³¹.

³⁰ Si veda L. EUSEBI, *Droghe e diritto: quali risposte? L'assunzione di stupefacenti non è un diritto, ma il tossicodipendente non è un «nemico»*, in *La legislazione penale*, 2007, vol. 2, pp. 483 e ss.

³¹ Si veda S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995.

Sensazione di sicurezza, e dunque non reale sicurezza, che prontamente è offerta attraverso l'emanazione di leggi penali talvolta insostenibili, di costosa e inefficace applicazione, che soddisfano un'opinione pubblica in alcun modo informata.

Invero, considerando come l'odierno contesto giuridico sia fortemente connotato dalla strumentalizzazione politica delle leggi penali in un'ottica di raccolta del consenso popolare e come nella maggior parte dei casi tali leggi non siano idonee a risolvere le problematiche sociali per le quali sono state emanate, si comincia a percepire l'esigenza di un nuovo approccio e di nuovi strumenti, fondati sull'analisi razionale ed oggettiva dei dati riguardanti i fenomeni criminali.

L'ostentata severità o la cosiddetta strategia della «tolleranza zero» in riferimento a determinati fenomeni sociali, quale il fenomeno tossicodipendenza, sono strumenti legislativi utilizzati dalle cosiddette «politiche della paura», ove il diritto penale, sguainato come una spada dal fodero, rappresenta la pronta ed immediata risposta che il «fronte» politico istituzionale offre ad una società che esige rassicurazioni perché terrorizzata o indignata a causa di allarmismi, talvolta artificiosamente creati o strumentalmente ingigantiti.

Il diritto penale che ne deriva è inevitabilmente un diritto politicamente sovraesposto e ipertrofico utilizzato per sopperire alla crisi della politica, della morale e di tutti gli altri strumenti di controllo socio-culturale³².

La logica dell'*extrema ratio*, ovvero dell'utilizzo dello strumento penale come ultima possibilità, una volta constatata e riconosciuta l'assenza più o meno consapevole di altre Istituzioni statali, sia giuridiche che non, cede all'apertura deformata verso spazi in cui il diritto penale

³² Si vedano S. BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Indice penale*, 2003, pp. 491 e ss.; ID., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Trento, 2018; M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Casazione penale*, 2006, pp. 772 e ss.; M. DONINI, *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in ID., *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006, pp. 19 e ss.; L. FERRAJOLI, *Il «diritto penale del nemico»: un'abdicazione della ragione*, in A. BERNARDI, B. PASTORE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2008, pp. 161 e ss.

acquisisce un ruolo di supplente con una sempre più necessaria tendenza espansiva determinata dalla sua «cartacea» capacità reattiva.

L'efficienza delle norme penali nel perseguimento degli scopi prefissati non sembra, dunque, essere un criterio di rilievo in sede di creazione delle leggi, ma a fronte delle numerose «sconfitte» in termini di scelte di politica criminale, risulta quanto mai necessario enfatizzare le sue potenzialità per il miglioramento della normativa vigente e per l'emanazione di nuove leggi³³.

Le questioni ataviche, per cui si cerca da sempre soluzione, possono sinteticamente essere espresse dalle seguenti domande: è più efficace inasprire le pene o renderle più certe? Che connessione lega il tasso di criminalità al tasso di occupazione? Che connessione lega il tasso di criminalità al grado d'istruzione, al genere, all'età o più in generale alle condizioni socio-economiche? Che ruolo svolgono le norme, sociali o individuali? Quanto è opportuno investire in ordine e sicurezza?

Trovare una risposta anche solo parziale a tale elenco di domande è un'ardua impresa.

Il notevole sforzo in cui alcuni studiosi si sono cimentati è quello di verificare se uno strumento come l'analisi economica del diritto penale, possa, nonostante la diffidenza, i timori e i pregiudizi che da sempre lo accompagnano, rivelarsi un'utile fonte di risposte.

Quello che emerge dalle riflessioni fatte è che la contrapposizione tra il sentimento popolare ed un sistema giuridico che persegua i suoi obiettivi, si possa sintetizzare con il binomio «gravità delle pene» *versus* «efficienza delle pene».

Ad un primo approccio sembra intuitivamente potersi affermare che la sola esistenza dei criminali, nonostante il diritto penale, indichi che quest'ultimo non sia adeguato per la funzione di deterrente del crimine.

In realtà, per la maggior parte della popolazione il sistema penale è certamente molto più che sufficiente a scoraggiare i comportamenti criminali. Invero, poiché il sistema penale non riesce ad inibire la rimanente parte dei cittadini, la naturale reazione sociale è quella di chiedere un aggravamento della severità delle pene.

³³ G. FORNASARI, F. PESCE, *Il legislatore alla scuola della razionalità (tra luci e ombre). Il modello di analisi economica del diritto penale applicato ad alcune esperienze legislative*, in *Indice Penale*, 2016, vol. 2, n. 2, pp. 404 e ss.

Soluzione questa, che nella maggioranza dei casi porta a risultati evidentemente controproducenti³⁴.

5. I dati oggettivi sul fenomeno «droga» a livello italiano e nello specifico territorio analizzato

5.1. Stime del consumo per sostanza

Al fine di decidere se sia opportuno un intervento legislativo e in che modo sia efficiente intervenire nella gestione di un fenomeno sociale ritenuto pericoloso, è necessario effettuare uno studio completo e realistico del fenomeno stesso.

Spesso a seguito di analisi complete effettuate attingendo da diversi ambiti di studio, ci si avvede del fatto che quanto ritenuto dalla società spaventosamente pericoloso e diffuso ha talvolta una dimensione molto meno allarmante di quanto si è indotti a credere a causa della cattiva informazione e di nocive strategie politiche.

I dati nazionali che seguiranno si riferiscono al periodo analizzato nel progetto di ricerca sul territorio della Provincia autonoma di Trento (2008-2015) e ai fini di una maggior completezza, sono stati integrati con i dati nazionali più recenti, tratti dalle ultime relazioni annuali al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze.

Per quanto riguarda il fenomeno tossicodipendenza, uno dei cinque indicatori chiave dell'*European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction*³⁵, utilizzato per la valutazione e il monitoraggio delle politiche che l'Unione europea e gli Stati membri attuano per contrastare il fenomeno della tossicodipendenza è la prevalenza del consumo di droghe nella popolazione.

Infatti, sebbene numerosi soggetti pubblici e privati rilevino informazioni sul fenomeno per specifiche finalità legate essenzialmente ad esigenze di monitoraggio delle proprie attività è, tuttavia, molto complesso stimare la quota di popolazione che consuma droghe.

³⁴ K.K. SIEBERG, *Criminal Dilemmas, Understanding and Preventing Crime*, Berlin, 2006, pp. 2-5.

³⁵ Solitamente citato con l'acronimo EMCDDA che sarà utilizzato da qui in avanti.

Per colmare il *gap* conoscitivo, lo strumento consigliato a livello internazionale è rappresentato dalle indagini sulla popolazione³⁶.

I principali obiettivi delle indagini sul consumo di droghe nella popolazione sono:

1. monitorare all'interno dei singoli paesi i livelli e i modelli di consumo di sostanze illecite e di altre sostanze psicoattive;
2. individuare il profilo delle persone maggiormente esposte al rischio di consumo dal punto di vista socio-demografico e territoriale;
3. fornire la base conoscitiva per la normativa e le politiche di contrasto alla droga.

Il primo indicatore necessario da rilevare è quello del *General Population Survey*³⁷ condotto dal Dipartimento Politiche Antidroga³⁸ nella popolazione generale, residente in Italia, con età anagrafica compresa fra i 18 e i 64 anni.

Trattasi di un'indagine sulla portata, la distribuzione e le modalità di utilizzo della droga nella popolazione generale, le caratteristiche dei consumatori di droga, le loro percezioni, ecc.

L'*Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs*³⁹ è un autorevole studio di prevalenza sull'uso di alcol ed altre sostanze psicoattive sulla popolazione generale che segue fedelmente le linee guida fornite dall'EMCDDA e permette di soddisfare il debito informativo del Paese relativamente al primo dei cinque indicatori epidemiologici proposti dal consiglio d'Europa⁴⁰.

³⁶ Nonostante le indagini sul consumo di droga nella popolazione siano condotte in tutti i paesi europei secondo le linee guida dell'EMCDDA, esse sono particolarmente difficili da realizzare perché affrontano temi molto sensibili, illegali e oggetto di stigma sociale. I limiti di queste indagini sono ben noti in letteratura; tutte infatti, in varia misura, risentono di criticità legate principalmente alla «mancata risposta» soprattutto da parte di quanti consumano più frequentemente droghe, al cosiddetto *under-reporting* tra quanti dichiarano di farne uso e, più in generale, alla reticenza a riferire di assumere sostanze stupefacenti.

³⁷ Solitamente citato con l'acronimo GPS che sarà utilizzato da qui in avanti.

³⁸ Solitamente citato con l'acronimo DPA che sarà utilizzato da qui in avanti.

³⁹ Solitamente citato con l'acronimo IPSAD® che sarà utilizzato da qui in avanti.

⁴⁰ <http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita-e-progetti/relazioni-annuali-al-parlamento>.

L'indagine consiste nella somministrazione al campione estratto di un questionario postale anonimo, composto da una serie di quesiti volti a inquadrare la condizione socio-culturale degli intervistati e in seguito indaga sui consumi di sostanze legali quali tabacco, alcol, psicofarmaci, doping e altre sostanze psicotrope illecite.

Nello specifico si distingue tra le esperienze d'uso delle sostanze nella vita, negli ultimi 12 mesi (consumo recente) e negli ultimi 30 giorni (consumo corrente).

Per quanto riguarda il consumo di eroina dal 2008 al 2017 nella popolazione dai 15 ai 64 anni si nota come sia il consumo una volta nella vita, sia quello recente che quello corrente siano sostanzialmente stabili.

Nella fascia di età più giovane, dai 15 ai 19 anni, il consumo di eroina ha avuto un apice nel 2008 e un sensibile calo sino al 2012, anno con le stime di prevalenza più basse. Dal 2012 al 2016 si è riscontrato un aumento delle stime che nel 2017 sono di nuovo calate.

Negli stessi anni, il consumo una volta nella vita di cocaina nella popolazione generale ha avuto stime di prevalenza sensibilmente più elevate rispetto ai consumi recenti e correnti ma tutti e tre hanno avuto lo stesso andamento: decrescente fino al 2012, crescente fino al 2016 e ancora decrescente tra il 2016 e il 2017.

Lo stesso trend si è riscontrato nel consumo di cocaina della fascia di persone più giovani che hanno avuto stime di prevalenza maggiori della popolazione in generale per il consumo recente e quello corrente.

Il consumo di cannabis, quello che evidenzia le stime di prevalenza maggiori tra le sostanze analizzate, ha una linea di tendenza crescente per il solo consumo una volta nella vita nella popolazione generale, mentre i consumi recenti e correnti evidenziano una linea di tendenza decrescente. L'andamento è stato decrescente dal 2008 al 2012 e poi crescente fino al 2017, anno in cui sia il consumo recente che quello corrente non hanno comunque raggiunto i livelli del 2008.

Nella popolazione più giovane invece il *trend* dei tre diversi tipi di consumi di cannabis è crescente di 2,1 punti percentuali per il consumo una volta nella vita, di 1,6 per il consumo recente e di 1,2 per il consumo corrente.

Per quanto riguarda il consumo di stimolanti nella popolazione dai 15 ai 64 anni si nota un andamento decrescente dal 2018 al 2017 con i


valori più elevati per il consumo una volta nella vita, e un andamento lievemente decrescente del consumo recente e di quello corrente.

Le stime di prevalenza del consumo di stimolanti nella fascia di popolazione dai 15 ai 19 anni evidenziano i picchi più elevati che hanno caratterizzato tutti e tre i tipi consumo nel 2008, anno a partire dal quale si è avuto un notevole decremento fino al 2012, e un successivo aumento fino al 2014 seguito da un decremento sensibile dal 2014 al 2017, anno che, anche in questo caso, ha evidenziato valori inferiori a quelli del 2008.

Nei più giovani il consumo corrente ha avuto un andamento maggiormente omogeneo e in generale evidenzia stime di prevalenza sensibilmente maggiori rispetto a quelle della popolazione adulta.

Di seguito le tabelle riassuntive delle stime di prevalenza dei residenti italiani che hanno consumato sostanze stupefacenti, divise per tipo di sostanza e per frequenza di utilizzo, dagli anni 2008-2017⁴¹.

Tabella 1. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 64 anni che hanno consumato eroina, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.



⁴¹ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, pp. 165-168.

Tabella 2. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 19 anni che hanno consumato eroina, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.




Tabella 3. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 64 anni che hanno consumato cocaina, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.




Tabella 4. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 19 anni che hanno consumato cocaina, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.




Tabella 5. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 64 anni che hanno consumato cannabis, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.




Tabella 6. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 19 anni che hanno consumato cannabis, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.




Tabella 7. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 64 anni che hanno consumato stimolanti, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.





Tabella 8. Stime di prevalenza dei residenti italiani dai 15 ai 19 anni che hanno consumato stimolanti, divise per frequenza di consumo, anni 2008-2017.



Quello che si riscontra, dunque, è che negli ultimi anni non vi sono stati incrementi allarmanti nelle stime di prevalenza di consumatori ad alto rischio salvo quelli riscontrati in generale dal 2012 al 2014 che in seguito hanno comunque subito un declino e che negli ultimi anni raramente hanno raggiunto o superato i picchi maggiori del passato.

5.2. Segnalazioni, ingressi e presenze in carcere, condanne definitive per violazione del d.P.R. 309/90

Per quanto riguarda le segnalazioni *ex art.* 75 d.P.R. 309/90, relative al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, non penalmente rilevante, ma soggetto a sanzioni di tipo amministrativo, i dati più aggiornati evidenziano una inversione di tendenza nel corso degli ultimi anni.


Al decremento di segnalazioni registrato nel 2014 rispetto agli anni precedenti è seguito un evidente segnale di «ritorno dei processi di controllo coattivo della detenzione e dell'uso di sostanze stupefacenti»⁴².

⁴² Nono Libro Bianco sulle Droghe 2018, pp. 8 e ss., https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_06_Libro-Bianco-droghe-2018.pdf.

Le segnalazioni *ex art. 75 d.P.R. 309/90*, nel 2017 sono aumentate del 18,13% rispetto al 2016 e del 39,30% rispetto al 2015 giungendo a ben 38.613⁴³.

Il fenomeno delle segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è caratterizzato da una massiccia prevalenza di persone segnalate di sesso maschile e, ad eccezione dell'incremento per l'anno 2017 che ha portato al numero maggiore degli ultimi 10 anni, è caratterizzato da un numero con andamento ondivago di soggetti minorenni.


Tabella 9. Segnalazioni *ex art. 75 d.P.R. 309/90* anni 2007-2017 divise per genere.



Nel 2017, inoltre, si palesa un'ulteriore inversione di tendenza riguardante il tipo di sostanza di illecite: la repressione colpisce per il 78,69% i consumatori di cannabinoidi, per il 14,39% i consumatori di cocaina e per il 4,86% i consumatori di eroina.

⁴³ Il sensibile calo di segnalazioni registrato tra il 2013 e il 2014 fu dovuto alle preoccupazioni per l'eccesso di criminalizzazione dei consumatori di droghe, generate dalla sentenza Torreggiani e ormai rappresenta un breve capitolo del passato.


Tabella 10. Segnalazioni ex art. 75 d.P.R. 309/90 del 2017 divise per tipo di sostanza.



Questo incremento di segnalazioni non sembra avere come scopo principale quello, invece auspicabile, di sollecitare per i soggetti coinvolti la presentazione di programmi di trattamento socio-sanitari, ma, al contrario, dimostra una natura prettamente sanzionatoria.


La lettura dei dati del Ministero dell'Interno evidenzia infatti la quasi totale cancellazione delle richieste di programma terapeutico conseguenti alla segnalazione all'autorità amministrativa, che sono passate da 3.008 nel 2007, a sole 86 nel 2017.

Tabella 11. Segnalazioni ex art. 75 d.P.R. 309/90 2008-2017.




Per quanto riguarda gli ingressi e le presenze in carcere, le statistiche del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria evidenziano come al calo riscontrato nel periodo dal 2008 al 2015 è poi seguito un sensibile aumento sia di ingressi sia di presenze per violazione del d.P.R. 309/90.

Tabella 12. Ingressi negli istituti penitenziari per qualsiasi reato e per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, anni 2008-2017.




Invero, se nel 2015 i 12.284 ingressi *ex art. 73* costituivano il 26,80% del totale, nel 2017 i 14.139 ingressi rappresentano ben il 29,37% del totale.

Tabella 13. Percentuali ingressi negli istituti penitenziari per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 rispetto al totale, anni 2008-2017.



Interessante notare come, contrariamente a quanto ritenuto dall'opinione pubblica, salvo nell'anno 2016, per tutto il periodo analizzato, gli italiani entrati in carcere per violazione del d.P.R. 309/90 sono più numerosi degli stranieri.

Tabella 14. Numeri assoluti di ingressi negli istituti penitenziari per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 rispetto al totale anni 2008-2017 divisi per cittadinanza.



Quanto riscontrato per gli ingressi è confermato anche dal dato sulle presenze, che sono aumentate sia in termini assoluti che in termini percentuali dal 2015 al 2017, ma che restano ad oggi inferiori al picco massimo riscontrato nel 2008.

Tabella 15. Numeri assoluti di presenze negli istituti penitenziari per violazione del d.P.R. 309/90 rispetto alle presenze totali, anni 2008-2017.




Tabella 16. Percentuali di presenze negli istituti penitenziari per violazione del d.P.R. 309/90 rispetto al totale, anni 2008-2017.





Tabella 17. Presenze negli istituti penitenziari per violazione del d.P.R. 309/90 divise per articolo violato, anni 2008-2017.




Per quanto attiene al territorio della Provincia autonoma di Trento, specificatamente analizzato dalla ricerca «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata», di seguito si esporranno i dati reperiti presso il Tribunale di Trento, attraverso l'analisi del tasso delle condanne definitive per la violazione del d.P.R. 309/90 nel periodo che va dal 2008 al 2015.

Dal 2008 al 2015, il numero totale di sentenze (assolutorie e di condanna per qualunque reato o contravvenzione) emesse dal Tribunale di Trento è di 14.638.

Il 2008, tra tutti gli anni analizzati, è stato l'anno con il minor numero sentenze emesse (1.440), mentre il 2013 è stato l'anno con il maggior numero di sentenze emesse (2.344).

Il numero di sentenze di condanna irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/90 è stato di 1.648, pari all'11,25% delle sentenze totali.


Tabella 18. Numero di condanne irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/1990 rispetto al totale delle sentenze emesse dal 2008 al 2015 nella Provincia autonoma di Trento.



Il picco più basso rilevato riguarda il 2014, anno in cui le sentenze di condanna per violazione del d.P.R. 309/90 rappresentavano il 7,11% delle 1870 sentenze totali. Il picco più elevato di condanne per violazione del d.P.R. 309/90 si è riscontrato nell'anno 2008, quando, su un totale di 1.440 sentenze, rappresentavano 19,93%.


Concludendo, sulla base dei dati oggettivi è possibile affermare che in Trentino non vi sia stato, nell'arco di tempo analizzato (2008-2015), alcun aumento delle sentenze di condanna per violazione del d.P.R. 309/90 e che, fatta eccezione per l'anno 2013, in cui vi è stato un leggero aumento rispetto ai due precedenti anni, dal 2010 al 2015 si sia evidenziato un graduale e costante decremento delle sentenze di condanna definitive.

Tabella 19. Numero di condanne irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/1990 rispetto al totale delle sentenze emesse per anno nella Provincia autonoma di Trento.




Nell'arco temporale analizzato i soggetti di sesso maschile condannati per violazione del d.P.R. 309/90 sono 1.502 pari al 91,14% mentre i soggetti di sesso femminile sono 146 pari all'8,86%.

Tabella 20. Numero di sentenze di condanna irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/1990 divise per genere nella Provincia autonoma di Trento.



Nell'arco temporale analizzato i soggetti di cittadinanza italiana condannati per violazione del d.P.R. 309/1990 sono 523 pari al 31,73% dei soggetti condannati, mentre i soggetti non italiani sono 1.125 pari al 68,27%.

Tabella 21. Numero di sentenze di condanna irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/1990 per nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Tra gli italiani, gli appartenenti al genere maschile sono 424, pari al 25,72% del totale delle condanne, mentre i soggetti appartenenti al genere femminile sono 99 pari al 6,00% del totale delle condanne.

Tra i non italiani i soggetti appartenenti al genere maschile sono 1.078, pari al 65,41% e quelli appartenenti al genere femminile sono 47, pari al 2,85%.

L'età media al momento della condanna è 31,45 anni.


Tabella 22. Numero di sentenze di condanna irrevocabili per violazione del d.P.R. 309/1990 per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.



Nello schema che segue è rappresentato il numero di condanne definitive per violazione del d.P.R. 309/90 suddiviso in fasce di età.

Risulta evidente come la maggior parte dei condannati in via definitiva si trovi nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni.

Tabella 23. Fasce di età delle persone condannate in via definitiva per violazione del d.P.R. 309/1990 nella Provincia autonoma di Trento.



Il 3,33% dei condannati per violazione del d.P.R. 309/90 ha tra i 18 e i 20 anni, il 47,9% tra i 20 e i 30, il 30,58% tra i 30 e i 40, il 12,98% tra i 40 e i 50, il 4,36% tra i 50 e i 60 e, infine, lo 0,9% ha tra i 60 e i 70 anni.

A livello nazionale, secondo quanto rilevato nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze del 2015, negli anni 2013, 2014 e 2015 le sentenze di condanna riguardano prevalentemente il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90.

Per quanto attiene al fenomeno della recidiva criminale, nella stessa Relazione si è riscontrato, nel 2013, un tasso di recidiva in primo grado del 20% per i soggetti italiani e del 22% per i soggetti stranieri e in secondo grado del 33% per gli italiani e del 23% per gli stranieri. Nel 2014 si ha una recidività del 20% degli italiani e del 23% degli stranieri in primo grado e del 37% degli italiani e del 29% degli stranieri in secondo grado⁴⁴.

Nel 2015 tali percentuali si attestano intorno al 23% per gli italiani e al 27% in primo grado e intorno al 36% e 31% in secondo grado⁴⁵. La Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze del 2016 indica un tasso di recidiva pari al 26,7%.

⁴⁴ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, pp. 103-106.


⁴⁵ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_Parlamento_2016.pdf, p. 126.

I dati specifici del Trentino dimostrano come dal 2008 al 2015, tra i soggetti condannati in via definitiva per violazione del d.P.R. 309/90, il 29,16% ha avuto la contestazione della recidiva.

In particolare: il 27,66% degli uomini condannati e l'1,92% di donne, il 21,13% di stranieri e il 7,97 di italiani.


Per quanto riguarda le diverse tipologie di recidiva, come si può vedere dal seguente schema la contestazione di recidiva più frequente riguarda la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (7,58%), seguita dalla recidiva specifica infraquinquennale (7,28%).

Tabella 24. Numero di contestazioni di recidiva divise per tipo nella Provincia autonoma di Trento.




In particolare, nel periodo analizzato le contestazioni di recidiva semplice sono 30, pari all'1,82% del totale delle condanne ex d.P.R. 309/90 (1648), di cui 29, pari all'1,21%, in capo a uomini; 1, pari allo 0,06%, in capo a donne; 16, pari allo 0,97%, in capo a soggetti non italiani e 14, pari allo 0,84%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 25. Numero di contestazioni di recidiva semplice divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva specifica sono 41, pari al 2,48%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 38, pari al 2,3%, in capo a uomini; 3, pari allo 0,18%, in capo a donne; 25, pari all'1,51%, in capo a soggetti non italiani e 16, pari allo 0,97%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 26. Numero di contestazioni di recidiva specifica divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva infraquinquennale sono 49, pari al 2,97%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 44, pari al 2,66%, in capo a uomini; 5, pari allo 0,30%, in capo a donne; 37, pari al 2,24%, in capo a soggetti non italiani e 12, pari allo 0,72%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 27. Numero di contestazioni di recidiva infraquinquennale divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva specifica infraquinquennale sono 120, pari al 7,28%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 115, pari al 6,97%, in capo a uomini; 5, pari allo 0,30%, in capo a donne; 98, pari al 5,94%, in capo a soggetti non italiani e 22, pari all'1,33%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 28. Numero di contestazioni di recidiva specifica e infraquinquennale divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva reiterata sono 20, pari all'1,21%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 20, pari all'1,21%, in capo a uomini; 4, pari allo 0,24%, in capo a donne; 12, pari allo 0,72%, in capo a soggetti non italiani e 8, pari allo 0,48%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 29. Numero di contestazioni della recidiva reiterata divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva reiterata specifica sono 78, pari al 4,73%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 71, pari al 4,30%, in capo a uomini; 7, pari allo 0,42%, in capo a donne; 44, pari al 2,66%, in capo a soggetti non italiani e 34, pari al 2,06%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 30. Numero di contestazioni di recidiva reiterata specifica divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.




Le contestazioni di recidiva reiterata infraquinquennale sono 18, pari all'1,09%, del totale delle condanne *ex d.P.R. 309/90* (1648), di cui 17, pari all'1,03%, in capo a uomini; 1, pari allo 0,06%, in capo a donne; 12, pari allo 0,72%, in capo a soggetti non italiani e 6, pari allo 0,36%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 31. Numero di contestazioni di recidiva reiterata infraquinquennale divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.



Le contestazioni di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sono 125, pari al 7,58%, del totale delle condanne ex d.P.R. 309/90 (1648), di cui 119, pari al 7,22%, in capo a uomini; 6, pari allo 0,36%, in capo a donne; 105, pari al 6,37%, in capo a soggetti non italiani e 20, pari all'1,21%, in capo a soggetti italiani.

Tabella 32. Numero di contestazioni di recidiva reiterata specifica infraquinquennale divise per genere e nazionalità nella Provincia autonoma di Trento.



Volendo riassumere i dati nazionali utilizzati per stimare il reale livello di consumo di stupefacenti e delle segnalazioni di crimini correlati riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige, si può affermare come essa abbia fatto registrare prevalenze al di sotto della media nazionale

per l'anno 2015, riscontrando un leggero aumento solo per quanto riguarda il consumo recente di cocaina negli ultimi 10 anni⁴⁶.

Per quanto riguarda invece il consumo recente di eroina, la Regione Trentino-Alto Adige si pone al di sotto del valore nazionale e nel 2015 ha fatto registrare il calo più vistoso in punto di distribuzione regionale delle sostanze stupefacenti sequestrate pari a -98,54% e uno specifico calo di quantitativo di droghe sintetiche in polvere sequestrate pari a -95,36%. Anche in punto di segnalazioni di reati commessi da maggiorenni, la Regione Trentino-Alto Adige nel 2015 ha registrato uno dei cali più vistosi tra tutte le regioni italiane pari a -37,11%⁴⁷ e un calo pari a -37,74%⁴⁸ sulle segnalazioni di reati commessi da minorenni.

I dati riguardanti questo specifico territorio, dunque, dimostrano come, per quanto il fenomeno tossicodipendenza sia certamente diffuso e rappresenti senza ombra di dubbio un grave problema sociale, considerate le ripercussioni sanitarie, di sicurezza pubblica, giudiziarie ed economiche, sono comunque ingiustificati e infondati gli allarmismi mediatici che frequentemente influenzano l'opinione pubblica.

L'analisi economica in tal senso si pone proprio come metodo idoneo a fungere da filtro oggettivo in grado di rappresentare il fenomeno analizzato in modo realistico, perché si fonda su dati obiettivi e concreti, senza finalità ulteriori o influenze politiche di sorta.

6. Le opzioni normative dell'ordinamento penale

6.1. Misure alternative alla detenzione

Una volta analizzata la natura del fenomeno tossicodipendenza e l'estensione dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti nel territorio italiano e trentino, è opportuno valutare quali siano le opzioni normative che

⁴⁶ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, pp. 210-213.

⁴⁷ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, p. 74.

⁴⁸ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, p. 77.

l'ordinamento penale offre per la sua gestione nei casi in cui le persone che ne sono affette siano state condannate in via definitiva per la commissione di un reato.

La tossicodipendenza è una condizione complessa, in cui convergono problematiche di dipendenza fisica, spesso associate a complicazioni di natura clinica per via di fenomeni di deterioramento organico e di patologie infettive; problemi socio-familiari e/o patologie psichiatriche.

In presenza di condotte di reato è inevitabile un doveroso apprezzamento delle stesse, quale esito di una difficoltà/fragilità globale, idonea ad alterare *in peius* le capacità psichiche.

Infatti, se si riuscissero ad attenuare-eliminare-superare tali difficoltà, cesserebbero, molto probabilmente, parte delle condotte criminali, che non è possibile determinare, non essendo scientificamente chiara la natura del rapporto tra assunzione di stupefacenti e approccio al crimine.

Le politiche nazionali, e anche internazionali, in materia di sostanze stupefacenti e alcoliche hanno sempre avuto una duplice direzione: nei confronti delle sostanze stupefacenti l'approccio è, seppur con alcune eccezioni, marcatamente proibizionista, mentre nei confronti dell'alcol vi è un atteggiamento di maggiore tolleranza.

In linea con l'indirizzo internazionale, il governo italiano ha sempre optato per politiche particolarmente repressive nei confronti delle sole sostanze stupefacenti.

Linee di indirizzo contrastanti emergono anche in merito alla questione dell'imputabilità del soggetto assuntore di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, la tossicodipendenza, così come l'alcol dipendenza, è nel nostro ordinamento una condizione sostanzialmente indifferente.

Sul piano dell'imputabilità, infatti, non si attribuisce alcuna rilevanza alle alterazioni psicosomatiche che la tossicodipendenza determina in capo a chi ne è affetto, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 95 c.p. di accertata cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, tale da poter influire in modo totale o parziale sulle capacità di inten-

dere e di volere, e dell'ipotesi, sostanzialmente scolastica, di assunzione accidentale, incolpevole, dunque involontaria e incosciente⁴⁹.

Solo in questi due casi si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 c.p.

Nel Codice penale vigente la disciplina del trattamento sanzionatorio riservato al soggetto che al momento del fatto si trovi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o di sostanze alcoliche è, invero, piuttosto complessa e ha sollevato numerose critiche a livello dottrinale⁵⁰.

Il Codice penale individua un differente trattamento sanzionatorio per chi commette reati in una condizione di intossicazione da alcol e/o sostanze stupefacenti, a seconda che l'intossicazione sia accidentale, volontaria, acuta, abituale o cronica, nonostante, nella sostanza tali condizioni presentino manifestazioni sintomatologiche molto simili.

L'intossicazione cronica da sostanze stupefacenti è una condizione

che per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tale da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica⁵¹.

Rispetto a questo tema è doveroso ricordare come a livello clinico sia molto difficile individuare un quadro di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti riconducibile ad alterazioni patologiche permanenti, corrispondente a quello dell'intossicazione cronica da alcol, nonostante sia evidente che alcune forme di dipendenza fisica prodotte da alcune droghe si configurano clinicamente come infermità, riducendo notevolmente o escludendo del tutto le capacità intellettive e volitive.

In modo diametralmente opposto sono disciplinati i casi in cui l'intossicazione da alcol e da sostanze stupefacenti sia volontaria, colposa o preordinata.

⁴⁹ Si veda A. MANNA, *L'imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza*, in *La legislazione penale*, 2006, 1, pp. 22 e ss.

⁵⁰ Si veda M. ROMANO, G. GRASSO, *Commentario sistematico del Codice penale*, vol. 2, Milano, 2012, pp. 1 e ss.

⁵¹ Cass. Pen., sez. III, n. 1055/2007.

Queste ipotesi sono disciplinate dall'articolo 92 c.p., che non prevede alcuna esclusione o attenuazione dell'imputabilità e che al suo secondo comma prevede addirittura un aggravamento di pena nei casi in cui l'ubriachezza o l'assunzione di sostanze stupefacenti (per effetto dell'equiparazione operata dall'articolo 93 c.p.) sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Dunque a prescindere dagli effetti che l'alcol o le sostanze possono avere sulla capacità d'intendere e di volere, se un individuo commette un reato in condizione di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti volontaria o colposa, è imputabile e risponde del reato commesso.

Tale severa disciplina è certamente l'espressione di una politica criminale volta a reprimere l'abuso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze alcoliche, sotto l'effetto delle quali risulta maggiore la probabilità di commettere azioni illecite, ma contrasta con le evidenze cliniche⁵².

Si evidenzia invero una paradossale discrepanza tra l'imputabilità nella sua dimensione giuridica, e la capacità d'intendere e di volere, quale dimensione clinica: il soggetto da un punto di vista naturalistico risulta «incapace», proprio perché agisce sotto l'effetto di sostanze che inibiscono il pieno autocontrollo e la comprensione delle proprie azioni, ma da un punto di vista giuridico può essere «imputabile»⁵³.

Trattasi di una *fictio juris*, che determina l'imputabilità dei soggetti che abbiano commesso reati in uno stato di incapacità d'intendere o di volere diminuita o esclusa, avendo potuto prevedere, prima di assumere la sostanza, le conseguenze dannose che sarebbero potute derivare.

Infine, ai sensi dell'articolo 94 c.p., quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, in presenza dunque di un soggetto dedito all'uso di bevande alcoliche che si trovi frequentemente in stato di ubriachezza, la pena è aumentata.

⁵² Si veda G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, Milano, 2008.

⁵³ Si vedano G. FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *La legislazione penale*, 2006, 1, pp. 257 e ss.; D. PULITANÒ, *La disciplina dell'imputabilità fra diritto e scienza*, in *La legislazione penale*, 2006, vol. 26, 1, pp. 248 e ss.

Anche il rigido trattamento sanzionatorio riservato a tale fattispecie è determinato dal tentativo, a livello di politica criminale, di prevenire il fenomeno sociale dell'alcolismo e dell'uso di sostanze stupefacenti.

Anche tale scelta, invero, è stata criticata dalla dottrina in ragione delle notevoli difficoltà pratiche che si riscontrano nel tentativo di distinguere l'«abitualità» e intossicazione «cronica», le cui manifestazioni sintomatologiche risultano spesso identiche⁵⁴.

Le difficoltà aumentano ulteriormente rispetto al fenomeno della tossicodipendenza e delle crisi di astinenza che ne derivano.

In tali circostanze, infatti, si verifica frequentemente l'esclusione o quanto meno la compromissione delle capacità intellettive e volitive:

la tossicodipendenza, per essere causa d'infermità mentale, deve necessariamente tradursi in un'intossicazione grave, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo (...).

Tale stato patologico psicofisico può esser riconosciuto solo allorché si accerti che l'intossicazione sia tale da escludere qualsiasi guarigione e provochi una patologia cerebrale che permane a carico del tossicodipendente, a prescindere da nuove assunzioni di sostanze⁵⁵.

Ciò che emerge ancora una volta, in particolar modo in tema di imputabilità e tossicodipendenza, è un contrasto tra i parametri naturalistico-clinici e i parametri giuridici: le sostanze stupefacenti producono effetti psico-attivi in grado di compromettere la coscienza, di alterare la capacità di raziocinio e di giudizio, di ridurre il potere di critica, di indebolire i freni inibitori e far emergere aspetti istintivi-pulsionali, i quali a loro volta possono pregiudicare in misura più o meno intensa la capacità d'intendere e di volere⁵⁶.

Ciò nonostante, dal punto di vista giuridico, tali effetti non sono necessariamente ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dell'imputabilità.

⁵⁴ Si veda M. ROMANO, G. GRASSO, *Commentario sistematico del Codice penale*, vol. 2, Milano, 2012, pp. 1 e ss.

⁵⁵ Cass. Pen., sez. VI, n. 17305/2011.

⁵⁶ G. GULOTTA, M. SANTAMARIA, *Neuroscienze, processo penale e tossicodipendenze*, in *Psicologia & Giustizia*, XIX, n. 2, 2018, pp. 1 e ss.

A livello di diritto penale sostanziale, dunque, rispetto allo specifico tema oggetto della ricerca effettuata (l'analisi del livello di efficienza delle opzioni normative in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata), forse per l'orientamento dell'opinione pubblica scarsamente informata e le sue pressanti istanze di tutela dalla criminalità connessa alla diffusione delle sostanze stupefacenti, forse per esigenze di prevenzione speciale negativa, la politica criminale seguita è stata da sempre orientata ad un'azione prettamente repressiva⁵⁷.

Il percorso verso la progressiva differenziazione della sanzione criminale e il suo necessario adattamento alle condizioni peculiari dei soggetti tossicodipendenti si è sviluppato, non senza difficoltà e ostacoli, soprattutto a livello di esecuzione penale.

Invero, come esplicitato da autorevole dottrina, la sanzione detentiva

una volta inventata suscitò immediati entusiasmi presto seguiti da repentine delusioni. Questa modalità moderna di punire si può dire sia nata già in crisi, se risponde al vero che già nei primi dell'Ottocento la critica penalistica si adoperò nel suggerire alternative al carcere; per tacere dell'origine del fallimento penitenziario, possiamo convenire che il movimento di riforma penale, a fare corso dalla metà del secolo passato in poi, internazionalmente si è mosso nel favorire il processo di «fuga» dalla sanzione detentiva⁵⁸.

Nel tempo, si è tentato gradualmente di arginare la centralità della pena detentiva, introducendo nel sistema della giustizia penale nuove modalità sanzionatorie non necessariamente né esclusivamente private della libertà⁵⁹.

⁵⁷ E. LOMONTE, *Tossicodipendenze: riduzione del danno o criminalizzazione?*, in *Questione giustizia*, 2004, vol. 2-3, pp. 1 e ss.

⁵⁸ Si vedano M. PAVARINI, *I processi di carcerazione nel lungo periodo: l'Italia repubblicana (1947-2013)*, in *Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, 2014, vol. 2, pp. 51 e ss.; M. PAVARINI, B. GUAZZALOCA, *Corso di diritto penitenziario*, Bologna, 2004; M. PAVARINI, *La pena utile, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, vol. 1, pp. 1 e ss.

⁵⁹ Si vedano F. PALAZZO, *Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, vol. 4, pp. 4 e ss.; L. EUSEBI, *La privazione della libertà nel diritto penale e la Costituzione (sull'esigenza di un ripensamento delle strategie preventive)*, in *Questione Giustizia*, 2004, vol. 2-3, pp. 473 e ss.

Per l'ordinamento italiano la previsione normativa di un percorso di esecuzione della sanzione penale non detentivo, ma terapeutico e riabilitativo per le persone con problemi di tossicodipendenza, è una novità relativamente recente.

Fino al 1975, infatti, la tossicodipendenza era vista come fenomeno esclusivamente criminale e fu anche grazie alla spinta determinata dalla *Convenzione sulle sostanze psicotrope* di Vienna del 1971⁶⁰, che già imponeva agli Stati stipulanti di predisporre misure alternative alla detenzione volte al recupero del tossicodipendente autore del reato, che anche il legislatore italiano cominciò a affrontare il tema del «diritto di cura» delle persone affette da tossicodipendenza detenute.

Invero, il primo riconoscimento della necessità di offrire doverosa tutela al diritto alla salute dei soggetti affetti da tossicodipendenza, nella fase di esecuzione della pena, è rappresentato dall'art. 84 della legge 685/1975, rubricato *Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*, in forza del quale chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria «abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope», ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

Già a partire dagli anni Settanta, infatti, numerose analisi sociologiche⁶¹ focalizzarono l'attenzione sugli effetti controproducenti della reclusione.

In tali studi si evidenziava come la detenzione per le persone affette da tossicodipendenza amplificasse il senso di isolamento ed emarginazione rispetto al mondo esterno e come la promiscuità delle carceri, oltre ad agevolare la trasmissione di patologie infettive quali HIV ed epatiti, favorisse il continuo contatto dei soggetti affetti da tossicodipendenza con individui di una certa indole criminale, fornendo al tossicodipendente detenuto modelli di comportamento fortemente antisocia-

⁶⁰ Art. 22, Convenzione di Vienna del 1971.

⁶¹ R. TUCCI, *L'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei tossicodipendenti*, in *L'altro diritto*, 2011, <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tucci/cap1.htm>.

li⁶² e la potenziale trasmissione del *know how* criminale tra i diversi detenuti.

Secondo tali studi, gli effetti negativi della detenzione sono amplificati per il detenuto tossicodipendente: i lunghi periodi di inattività che caratterizzano lo stato di detenzione determinano molto frequentemente atti di autolesionismo e la ricerca continua di surrogati della droga.

Si pensi, oltre ai già noti effetti criminogeni della pena, alla «sindrome da prisonizzazione», ritenuta uno degli effetti conseguenti all'esperienza carceraria ed intesa come il naturale adattamento del detenuto al mondo penitenziario, tramite l'assuefazione allo stile di vita, ai modi, ai costumi e alla cultura generale propri dell'istituzione carcere⁶³.

Tale sindrome è anche definita come «il processo di erosione dell'individualità» causato dal progressivo adattamento alla comunità carceraria, attraverso l'assimilazione da parte del detenuto dell'insieme di norme e valori che permeano tutti gli aspetti della vita interna dell'istituzione.

Il soggetto, per adattarsi alla sua nuova condizione di detenuto, deve necessariamente abbandonare il suo modo di essere, il suo modo di pensare e di fare, il modo di rappresentarsi a se stesso e agli altri e deve «ridefinirsi», non solo rispetto a se stesso, ma anche verso i nuovi compagni, lasciando spazio a quella che viene definita «discultura», la perdita dei valori che il soggetto aveva prima dell'internamento.

Si svilupperanno nuovi modi di mangiare, vestire, lavorare, dormire, parlare, si assisterà alla divulgazione e all'assunzione di ideologie di tipo malavitoso e criminale.

Sono le esigenze di ordine e di controllo ad indurre l'istituzione penitenziaria a ricercare una sorta di uniformità degli atteggiamenti e dei comportamenti dei detenuti, tendendo ad eliminarne le differenze individuali e determinando «abitudini» comuni.

⁶² G. AMBROSINI, P. MILETTO, *Le sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione*, in F. BRICOLA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, Torino, 1989, vol. 2, pp. 116-117.

⁶³ Si veda D. CLEMMER, *The Prison Community*, in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Torino, 2004, pp. 210 e ss.

I bisogni, i desideri e le esigenze personali del detenuto sono, così annullati e sostituiti da altri opportunamente eteroindotti perché più coerenti con le finalità di sicurezza dell'istituzione.

È stato dimostrato come il grado di prisonizzazione e le possibilità di risocializzazione siano tra loro in un rapporto inversamente proporzionale⁶⁴.

La prisonizzazione, infatti, in contrasto con l'auspicabile finalità riabilitativa della pena, determina l'adattamento a modalità di vita e di socializzazione spesso contrastanti con quelle esistenti nella società fuori dal carcere.

Grazie alla diffusione di tali consapevolezze gradualmente si cominciò a sviluppare l'idea di una «cultura terapeutica» opposta a quella penitenziaria, nella quale il detenuto tossicodipendente avrebbe dovuto partecipare attivamente per la buona riuscita del suo percorso trattamento e rieducativo⁶⁵.

Con la legge 22 dicembre 1975, n. 685, *Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, il legislatore tentò di rivoluzionare la percezione della figura del tossicodipendente, che non poteva più essere considerato un mero criminale, bensì (anche) una persona malata e bisognosa di cure⁶⁶.

Il Legislatore, dunque, affidò il perseguimento della tutela della salute all'apparato sanitario, per il recupero e la riabilitazione del tossicodipendente; e il perseguimento della repressione dei crimini all'apparato penale, per soddisfare i bisogni sociali di sicurezza. Due diversi obiettivi e due valori antitetici.

⁶⁴ C.W. THOMAS, *Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment*, in *Journal of research in crime and Delinquency*, 1973, pp. 13 e ss.

⁶⁵ Si veda B. SCARCELLA, *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, in http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/02/scarcella_gp_2017_2.pdf.

⁶⁶ Si veda G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. 2-3, 2005, pp. 37 e ss.

A partire da quel momento, dopo un periodo di poco più di vent'anni (1954-1975), durante il quale il fenomeno tossicodipendenza era stato trattato come un problema esclusivamente criminale, la sua percezione sociale era finalmente divenuta quantomeno ambivalente.

Grazie all'importante adeguamento costituzionale che coinvolse l'articolo 27 e l'intero impianto della prima parte della Costituzione, e grazie alla promulgazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, infatti, il sistema punitivo si orientò verso il recupero del condannato, prevedendo una serie di misure alternative alla detenzione finalizzate all'agevolazione della risocializzazione⁶⁷.

Si sancì inoltre il principio per cui, al fine di salvaguardare la dignità della persona *ex artt.* 2 e 3 Cost. e art. 1 della legge n. 354/1975, e affinché la pena risulti rispettosa del principio di umanità sancito dall'art. 27 co. 3 Cost., la rieducazione deve rappresentare un'offerta di aiuto e non può essere imposta coattivamente.

In sostanza rieducazione, riabilitazione e risocializzazione devono essere perseguite nel rispetto della capacità di scelta della persona tossicodipendente.

Dare attuazione a questi principi avrebbe dovuto servire a contrastare i noti effetti desocializzanti del carcere, ovvero quell'insieme di fenomeni che possono portare all'annientamento della personalità del detenuto, all'isolamento totale dalla società, alla recisione di ogni legame personale e affettivo⁶⁸ e all'acuirsi del livello di contrapposizione all'ordinamento del detenuto.

Era ad ogni modo risaputo sin dall'inizio che l'azione terapeutica avrebbe risentito inevitabilmente dei vincoli e dei «limiti» dell'apparato repressivo e non avrebbe potuto perseguire liberamente il recupero del detenuto, proprio a causa del suo essere subordinata alla permanente dimensione punitiva.

A ciò si aggiunga come la dottrina espresse fermamente la preoccupazione che, introducendo un regime particolare per le persone affette

⁶⁷ Si vedano E. DOLCINI, *La «Questione Penitenziaria», nella prospettiva del penalista: Un Provvisorio Bilancio*, cit., pp. 1655 e ss.; L. DEGL'INNOCENTI, F. FALDI, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2010; F. FIORENTIN, *Misure alternative alla detenzione e tossicodipendenza*, Milano, 2011.

⁶⁸ E. DOLCINI, *op. cit.*, pp. 1655 e ss.

da tossicodipendenza, si sarebbe creato un «diritto speciale», in qualche misura «premiale», incompatibile con il principio di uguaglianza nel trattamento dei detenuti.

Si temeva che ciò avrebbe deresponsabilizzato i detenuti affetti da tossicodipendenza, facendo apparire la condizione di tossicodipendenza addirittura un vantaggio⁶⁹.

Si affermava, inoltre, come in realtà l'art. 84 non imponesse la creazione di «reparti carcerari in cui raggruppare solo tossicodipendenti»⁷⁰, ma al contrario, i reparti menzionati dalla norma dovessero essere intesi come reparti «di primo intervento», in cui rimanere il minor tempo possibile⁷¹ e come dovessero essere utilizzati solo dai soggetti che avessero commesso il reato «sotto il pressante ricatto della sostanza, ossia in quei casi in cui tra lo *status* del soggetto e l'azione illecita fosse esistito un nesso eziologico provato di tipo diretto»⁷².

Successivamente, invero, per i soggetti affetti da tossicodipendenza, si sarebbe dovuto garantire sostegno psicologico e «ambienti di vita» che avessero «il più possibile i caratteri della normalità»⁷³.

La stessa Amministrazione penitenziaria⁷⁴ espresse forti perplessità in merito a tale soluzione, ritenendo come la via maestra per il trattamento dei soggetti affetti da tossicodipendenza fosse quella della detenzione ordinaria e sostenendo

l'inopportunità di isolare il tossicodipendente in una condizione di ghetizzazione e sostanziale emarginazione [...] che sottrarrebbero il paziente all'ausilio socializzante della convivenza in Comunità indifferen-

⁶⁹ A. BECONI, L. FERRANINI, *Problemi di applicazione delle misure alternative alla detenzione del tossicodipendente*, in *Questione giustizia*, vol. 4, 1986, p. 845.

⁷⁰ G. DI GENNARO, *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati (Commento alla legge 22 dicembre 1975 n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)*, Milano, 1982, pp. 286-287.

⁷¹ G. AMBROSINI, P. MILETTO, *Le sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione*, cit., pp. 116-117.

⁷² C. CASTELLANI, E. FASSONE, *Tossicodipendenza e processo penale. Osservazioni sulle prospettive di riforma della legge 685/1975*, in *Questione giustizia*, vol. 2, 1985, pp. 366 e ss.

⁷³ G. DI GENNARO, *op. cit.*, p. 116.

⁷⁴ Si veda *Circolare n. 2414/4868* del 29 aprile 1977, Ministero di Grazia e Giustizia Giustizia.

ziate, rendendo più difficili le iniziative di riabilitazione e reinserimento⁷⁵.

Per tali ragioni quanto prospettato dall'art. 84 l. n. 685/75 non si realizzò.

Invero, la graduale massificazione del consumo di droga, riscontrata nel corso degli anni Ottanta, portò ad un sensibile incremento dei detenuti affetti da tossicodipendenza, ponendo l'amministrazione penitenziaria di fronte ad una situazione difficilmente governabile⁷⁶.

Sotto tale pressione il legislatore decise di intraprendere la strada della decarcerizzazione.

Con la legge n. 297 del 21 giugno 1985, in materia di provvedimenti di restrizione della libertà personale e di libertà provvisoria, da un lato, si superarono le cautele suggerite dalla dottrina sull'uso della custodia cautelare in Comunità per i tossicodipendenti, in nome della parità di trattamento con gli imputati non tossicodipendenti e, per la prima volta, fu previsto un percorso alternativo al carcere con finalità riabilitative, che avrebbe dovuto incidere sul numero di detenuti affetti da tossicodipendenza in esecuzione di una pena detentiva, a seguito di una condanna definitiva.

L'elemento innovativo in tema di trattamento del detenuto tossicodipendente introdotto dalla legge n. 297 del 1985 è rappresentato dall'inserimento all'interno dell'Ordinamento Penitenziario dell'art. 47-*bis*, che istituisce un'ipotesi particolare di affidamento in prova per le persone affette da tossicodipendenza e alcol dipendenza, ricalcata su quella di affidamento ordinario, prevista dall'art. 47 della stessa normativa⁷⁷.

Tale legge ha visto il successivo sviluppo nella legge 10 ottobre 1986, n. 663, conosciuta come legge «Gozzini», espressione di quella

⁷⁵ A. BECONI, L. FERRANNINI, *op. cit.*, pp. 842-843.

⁷⁶ B. GUZZALOCA, *L'esecuzione della pena del tossicodipendente*, in G. INSOLE-RA (a cura di), *Le sostanze stupefacenti*, Torino, 1998, p. 506.

⁷⁷ Legge 21 giugno 1985, n. 297 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 146), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei soggetti affetti da tossicodipendenza nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

«scommessa anti custodialistica»⁷⁸, che ha modificato l'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative o limitative della libertà, rafforzando il ricorso al territorio, al reinserimento sociale immediato e orientandosi verso soluzioni trattamentali e opportunità «extramurarie».

La legge «Gozzini» ha, infatti, ampliato la possibilità di avvalersi delle misure alternative alla detenzione, diminuendo, conseguentemente, il periodo di pena da scontare in carcere; ha inciso sul lavoro, sulle forme di flessibilizzazione e sulle modalità di esecuzione della pena in modo da favorire la possibilità di rieducare un condannato nel suo *habitat socio-culturale*, così da avere maggiori possibilità di reintegrazione⁷⁹ attraverso strumenti quali:

1. permessi premio concedibili da parte del Magistrato di sorveglianza per un tempo non superiore a quarantacinque giorni all'anno;
2. affidamento al servizio sociale, per i detenuti condannati a meno di 3 anni di detenzione, che possono essere inseriti in un programma di riabilitazione che prevede fra le altre cose l'inserimento nel mondo del lavoro e la disintossicazione da eventuali dipendenze;
3. detenzione domiciliare, per cui è possibile scontare la pena in casa propria o altrui, o in altro luogo di dimora, anche pubblico, applicabile quando la pena residua non superi i 2 anni di reclusione da

⁷⁸ Si vedano M. PAVARINI, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati ed incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. 1-2, 2003 pp. 207 e ss.; V. GREVI, *Scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 10 ottobre 1986 n. 663*, in ID. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, 1994, p. 25; A. PRESUTTI, *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento con finalità terapeutiche*, in V. GREVI (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986 n. 663)*, Padova, 1988; F. DELLA CASA, *Quarant'anni dopo la riforma del 1975 (ovvero: il continuo divenire della «questione penitenziaria»)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, vol. 58, 3, pp. 1163 e ss.; F. DELLA CASA, *«Democratizzazione» dell'accesso alle misure alternative e contenimento della popolazione carceraria: le due linee-guida della nuova legge sull'esecuzione della pena detentiva*, in *Legislazione Penale*, 1998, pp. 755 e ss.

⁷⁹ Rilevante in tal senso il disposto dell'art. 1 co. 6, nel quale si parla di un «trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale» del condannato.

scontare, quando la condanna è limitata all'arresto di qualsiasi durata, per la donna incinta o che allatta la propria prole ovvero per la madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente, per chi versa in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, per le persone di età superiore a 60 anni, se inabili anche parzialmente, per le persone di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;

4. semilibertà, ovvero la possibilità di passare parte della giornata all'esterno dell'istituto per svolgere attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, qualora non vi sia l'affidamento ai servizi sociali e la pena detentiva non sia superiore ai 6 mesi.

Successivamente, il Parlamento approvò la legge n. 162 del 26 giugno 1990, *Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 Dicembre 1975, N. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, al fine di modificare l'impostazione della legge del 1975, il cui livello di stratificazione aveva determinato incertezze e confusione fra gli operatori.

La nuova legge, all'art. 37, delegava il Governo a redigere un Testo Unico che raccogliesse e coordinasse tutte le leggi allora vigenti in materia di stupefacenti: il 9 ottobre 1990 con decreto del Presidente della Repubblica fu emanato il *Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti*.

La norma era evidentemente espressione della volontà politica di contrastare con maggiore fermezza il fenomeno della diffusione delle droghe⁸⁰, rinnegando l'impostazione della legge del 1975, sancendo il divieto di uso personale di sostanze stupefacenti e prevedendo misure amministrative, «misure di prevenzione criminale», misure penali *stricto sensu*, applicabili in modo graduato nei casi in cui la persona tossicodipendente non avesse reagito positivamente ai richiami volti a

⁸⁰ M.M. RICCIOTTI, *Gli stupefacenti. Commento al T.U. 9 ottobre 1990, giurisprudenza, decreti ministeriali, tabelle, relazioni parlamentari*, Padova, 1993, pp. 6 e ss.

farle intraprendere un percorso di riabilitazione e a fargli cessare l'uso della sostanza⁸¹.

Il Legislatore espresse, inoltre, la sua volontà di far coincidere il trattamento sanzionatorio e il trattamento terapeutico e di favorire un'ampia decarcerizzazione dei tossicodipendenti⁸².

E così, mentre da un lato si inasprivano le pene detentive e si sanzionava anche l'uso di sostanze stupefacenti, rinfoltendo le schiere di rei tossicodipendenti⁸³, dall'altro si prevedevano misure alternative alla detenzione.

Si affermò definitivamente la convinzione che il carcere fosse incompatibile con lo stato di tossicodipendenza e si prospettarono per i rei affetti da tossicodipendenza tre strade alternative.

L'art. 90 d.P.R. n. 309/90 disciplinò la possibilità, per i soggetti che devono espriare una pena detentiva anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 6 anni o a 4 anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 *bis* della l. 354/75, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena per 5 anni, qualora si accerti che la persona si sia sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, d.P.R. n. 309/1990.

Il beneficio della sospensione è revocato di diritto nel caso il soggetto commetta, nei cinque anni successivi alla presentazione dell'istanza, un delitto non colposo punito con la reclusione. In caso contrario, alla buona condotta del tossicodipendente beneficiario consegnerà l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.

Tale beneficio sembra diretto ai soggetti che, avendo concluso con successo il percorso riabilitativo, presentino un rischio di recidiva con-

⁸¹ Artt. 75-76 d.P.R. 309/90.

⁸² S. VERDE, *Massima Sicurezza*, Roma, 2002, p. 219; F. DE SIMONE, *La disciplina penale degli stupefacenti: un'analisi sul campo. La realtà dei dati*, in G. BALBI, A. ESPOSITO (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale, Atti del Convegno, Santa Maria Capua Vetere 6 febbraio 2009*, Torino, 2011, p. 200.

⁸³ Impostazione poi respinta dal voto popolare col referendum del 18 aprile del 1993.

tenuto e necessitano di essere solo dissuasi dalla commissione di ulteriori crimini più che essere riabilitati.

L'art. 94 d.P.R. 309/90 disciplina l'ipotesi in cui la stessa pena detentiva debba essere eseguita nei confronti di persona affetta da tossicodipendenza che abbia già in corso un programma di recupero o che intenda sottoporvisi: in questo caso la persona può essere affidata in prova al servizio sociale al fine di proseguire o intraprendere il percorso terapeutico sulla base di un programma concordato con una Unità Sanitaria Locale competente per territorio o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.P.R. 309/90.

Il programma terapeutico, che il condannato si impegna a svolgere con la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni, può avere carattere ambulatoriale o comunitario.

Nel primo caso si richiede al condannato di sottoporsi ad esami sui liquidi organici presso il Ser.D. di riferimento, al fine di verificare l'astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche e di effettuare colloqui con gli psicologi e con gli operatori del Ser.D.

Nel secondo caso il reo deve acconsentire a trasferirsi e a dimorare stabilmente, per tutto il periodo della pena da espiare, in regime di affidamento in una Comunità di Recupero e di rispettarne le regole.

L'organizzazione e la definizione del programma di recupero non sono rimesse alla scelta del condannato ma al prudente apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che valuta il programma di recupero sotto il duplice profilo della idoneità dello stesso a favorire l'affrancamento del condannato dalla droga e/o dall'alcool ed a prevenire la recidiva criminale⁸⁴, valutando la capacità e l'attitudine del condannato ad intraprendere positivamente un percorso di riabilitazione.

L'affidamento terapeutico parte dal presupposto dell'attualità dello stato di tossicodipendenza, ma a differenza della sospensione *ex art. 90*, prescinde dal fatto che il reato commesso sia connesso a quello specifico stato, poiché volto ad evitare che il tossicodipendente che abbia intrapreso volontariamente la strada della riabilitazione o sia intenzionato a farlo, entri in contatto con la dimensione carceraria, o vi permanga

⁸⁴ L. DEGLI INNOCENTI, F. FALDI, *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giurisprudenza merito*, fasc. 9, 2013, p. 2011.

senza ragione, rischiando di determinare una involuzione del processo di recupero.

Ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 309/90, all'infuori delle soluzioni appena richiamate o in caso di revoca di quei benefici, la pena detentiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, dovrebbe essere scontata in *istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi*.

Tali norme evidenziano come il recupero dal punto di vista sanitario divenne la finalità dell'intero assetto normativo dedicato alla disciplina degli stupefacenti e furono previste garanzie di trattamento anche rispetto delle persone che, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, erano escluse dal godimento delle misure alternative⁸⁵.

La regolamentazione dell'affidamento in prova in casi particolari contenuta nell'art. 94 d.P.R. 309/1990 riproduce sostanzialmente quella dell'art. 47 *bis* dell'ordinamento penitenziario, così come perfezionata nel corso degli anni, grazie all'opera della giurisprudenza e agli interventi della Corte costituzionale.

Invero, le differenze tra i due istituti erano prevalentemente formali e quelle sostanziali rendevano le disposizioni contenute nell'art. 94 T.U. più favorevoli al reo, rendendo, di fatto, abrogato l'art. 47 *bis*.

Così il legislatore effettuò l'abrogazione espressa dell'art. 47 *bis*, attraverso l'art. 3 della legge n. 165 del 1998 (cosiddetta legge «Simeone»), che sembrò rappresentare un ritorno al garantismo, poiché chiaramente finalizzata a rendere maggiormente agevole l'accesso alle misure alternative e, al contempo, conseguire effetti deflattivi nella popolazione carceraria⁸⁶.

Qualche anno dopo, la legge n. 156 del 27 maggio 1998, Simeone-Saraceni, al fine di garantire l'accesso alle misure alternative a tutti i condannati astrattamente meritevoli, ha introdotto la sospensione auto-

⁸⁵ A. BECONI, L. FERRANINI, *op. cit.*, p. 846.

⁸⁶ Si vedano M. NIRO, *Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. n. 1, 2008, pp. 105 e ss.; A. DERIU, *Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. n. 1, 2008, pp. 119 e ss.

matica dell'esecuzione da parte del pubblico ministero e l'obbligo di avviso per il condannato sulla possibilità di presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione della misura⁸⁷.

La legge 156/1998 ha reso più accessibili le misure alternative *ab initio*: prevedendone ad esempio l'accesso per i condannati con pene detentive fino a 3 o 4 anni; sia dopo l'inizio dell'esecuzione.

Al contrario, la successiva legge 251/2005, detta anche legge «ex Cirielli», rappresentò un ritorno a un atteggiamento di chiusura da parte del legislatore, influenzato dal crescente allarme sociale dovuto all'incremento degli episodi criminali e alla diffusa sfiducia rispetto all'ideologia del trattamento rieducativo.

Salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 251/2005, che prevede la possibilità di espiare la pena in detenzione domiciliare senza limiti di durata, per gli ultrasessantenni che non siano stati condannati per reati di particolare allarme sociale, tutte le altre norme determinano infatti una cospicua restrizione delle maglie esecutive.

In particolar modo, rispetto al soggetto recidivo reiterato la legge «ex Cirielli» prevede:

1. previsione di limiti più severi per l'accesso alle misure alternative alla detenzione (artt. 30 *ter*; 47- *ter*; 50- *bis* l. 354/1975);
2. esclusione dei recidivi dal meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 9, c.p.p.);
3. limitazione dei benefici ottenibili (art. 58 *quater* l. 354/1975).

Invero, non si sono esclusi in modo assoluto i benefici penitenziari per coloro che sono stati dichiarati recidivi ai sensi del novellato art. 99, comma 4, c.p., ma si è introdotto, per tale categoria di condannati, un sistema più gravoso di accesso alle misure sia premiali che alternative alla detenzione.

Essi per un verso non hanno più la possibilità di richiedere le misure dallo stato libero⁸⁸, per l'altro verso, da detenuti, si sono visti restringe-

⁸⁷ A. PRESUTTI, *Le misure alternative alla detenzione. Le nuove figure. I presupposti, le procedure e le revoche*, in *Incontro sul tema: la legge 27/05/1998 n. 165*, Frascati, 1998, pp. 7 e ss.

⁸⁸ Il riformato art. 656 comma 9 lett. c) c.p.p. dispone per i recidivi l'emissione immediata dell'ordine di carcerazione.

re o parzialmente precludere le misure alternative e altri benefici penitenziari.

Così, la detenzione domiciliare, prevista dagli artt. 47 *bis* e *ter* della l. 354/1975 per le pene non superiori ai 2 anni, non è più concedibile ai condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'articolo 99 comma 4 c.p.; né agli ultrasessantenni se recidivi anche semplici (comma 01 art. 47 *ter* l. 354/1975).

Contestualmente è stato abbassato il limite di pena residua da 4 anni a 3 per l'ammissione alla detenzione domiciliare per la donna incinta, il condannato in condizioni di salute particolarmente gravi o di età superiore a 60 anni e inabile, o minore di anni 21 con comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia, se recidivi *ex art.* 99 comma 4 c.p.

Essi possono richiedere la semilibertà *ex art.* 50 *bis* l. 353/1975 soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di condannati per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4 *bis* l. 353/1975, di almeno tre quarti di essa.

L'articolo 94 *bis* del d.P.R. 309/1990 prevede, per i recidivi *ex art.* 99 comma 4 c.p., la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova nei confronti di persona tossicodipendente o alcool dipendente, se la pena residua da scontare non superi i 3, e non più i 6 anni, e tali misure possono essere concessi una sola volta, anziché due.

Inoltre, anche l'affidamento in prova ordinario *ex art.* 47 l. 353/1975, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al recidivo *ex art.* 99 c. 4 c.p.

La recidiva qualificata allunga anche i termini di accesso ai permessi premio.

La legge «*ex Cirielli*», dunque, mirava a garantire maggiormente la «certezza della pena», intesa secondo un'ottica retributiva e di prevenzione sociale, ma i suoi effetti negativi non hanno tardato a palesarsi.

Nel 1985, dopo dieci anni di applicazione dell'ordinamento penitenziario, le misure alternative in corso erano circa 7.600 e le persone detenute (definitivi e non) erano 43.500; nel 1995, i detenuti erano 50.500 e le persone che beneficiavano di una misura alternativa erano 15.300;

nel 2005 c'erano 58.800 detenuti in carcere e quasi 50.000 condannati in misure alternative⁸⁹.

Come era prevedibile, dopo la legge «ex Cirielli» il numero dei detenuti aumentò vertiginosamente tanto da spingere il legislatore a concedere l'indulto di 3 anni di pena, con la legge 241/2006, dimostrando di aver fallito nel perseguimento dell'obiettivo «certezza della pena».

Inoltre, l'ulteriore conseguenza negativa di tale scelta di politica criminale è stato l'annientamento dei percorsi rieducativi in atto: infatti il ricorso alle misure alternative si ridusse dell'80% rispetto ai due anni precedenti sia perché l'indulto eliminò tutte le pene entro i 3 anni, che tendenzialmente erano sempre state trasformate in misure alternative, sia a causa delle specifiche restrizioni all'applicazione delle stesse, disposte dalla legge «ex Cirielli».

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio delle persone affette da tossicodipendenza, un'ulteriore svolta legislativa si è avuta con la legge 199/2010 che all'articolo 1, comma 7, ha previsto per il tossicodipendente o alcool dipendente la possibilità di espriare la condanna ad una pena od un residuo di pena pari a 12 mesi presso il proprio domicilio, dunque l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza, di seguito denominato domicilio.

L'art. 1 della legge 199/2010 al comma 3 sancisce come:

nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.

La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-

⁸⁹ http://www.ristretti.it/commenti/2012/giugno/pdf3/articolo_cappelleri.pdf.

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

e al comma 7 recita:

Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

L'obiettivo di questa norma è quello di sfoltire la popolazione carceraria e di aumentare le possibilità di recupero dallo stato di tossicodipendenza del soggetto, che può essere reinserito in un contesto extracarcerario e familiare, o in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata in base al d.P.R. n. 309/1990.

La giurisprudenza ha affermato che «al pari di ogni altro beneficio penitenziario, anche la concessione della detenzione al domicilio ex art. 1, l. 199/2010 presuppone che il condannato sia effettivamente meritevole della misura»⁹⁰ e dunque che lo stesso partecipi attivamente ad un programma terapeutico idoneo al suo accertato stato di tossicodipendenza, che il domicilio sia adeguato allo scopo rieducativo e non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

La nuova disciplina prevista dalla l. 199/2010 si applica anche ai reidivi reiterati, salvo che siano delinquenti abituali, professionali o per tendenza, condannati sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 *bis*, l. 354/1975.

Questo approccio alla rieducazione sociale del reo è innovativo rispetto legge n. 251/2005, il cui impianto legale è sempre stato molto criticato dalla dottrina⁹¹.

⁹⁰ Ordinanza n. 2011/3850 SIUS in *www.penale.it*.

⁹¹ E. DOLCINI, *La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 539 e ss.

L'esecuzione della pena presso il domicilio è attuata mediante decreto di sospensione del pubblico ministero ed il conseguente inoltro degli atti al Magistrato di sorveglianza, affinché proceda d'ufficio.

La norma determina un'ulteriore possibilità a favore del detenuto che non proceda ad istanza di parte, per l'applicazione di questo beneficio, la cui concessione è, invero, circoscritta al rispetto dei suddetti limiti.

In tal senso, questo istituto rappresenta una misura alternativa alla detenzione ed ha natura discrezionale riguardo alle modalità applicative e la sua inosservanza comporta un'aggravante nei delitti di evasione (art. 385 c.p.) e in altri contestuali reati⁹².

Invero, nonostante le numerose leggi ed i disegni di legge diretti a fronteggiare il dramma del sovraffollamento carcerario, il sistema normativo è sempre risultato carente in tal senso.

Ne è pertanto conseguita l'emanazione di una pluralità di condanne da parte della Corte di Strasburgo per la violazione, *in primis*, dell'art. 3 CEDU⁹³.

Con il decreto legge 1 luglio 2013 n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94, si è tentato di ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, riducendo il flusso di soggetti in ingresso negli istituti penitenziari ed eliminando parzialmente gli automatismi che impediscono o rendono più arduo l'accesso ai benefici penitenziari a determinate categorie di condannati sulla base di presunzioni assolute di pericolosità.

Una delle innovazioni apportate al codice di rito concerne la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p.

⁹² G. FORTI, *Detenzione domiciliare e arresti domiciliari: presupposti e conseguenze della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione. Una implicita presa di posizione della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, pp. 1765 e ss.; A. MAMBRIANI, *Arresti domiciliari e reato di evasione: un problema di compatibilità costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, pp. 947 e ss.

⁹³ Si confronti Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani e altri c. Italia; si veda A. PUGIOTTO, *Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Napoli, 2014, pp. 15 e ss.

Al fine di ridurre il flusso di detenuti «in ingresso» negli istituti penitenziari, è stata ampliata l'operatività di tale istituto, prevedendo la possibilità di sospendere le condanne fino a 4 anni (e non più 3) nei casi previsti dall'art. 47 *ter* comma 1, ossia nei confronti di: donna incinta; madre (o padre) di prole, convivente, di età inferiore ai 10 anni; persona in gravi condizioni di salute; ultrasessantenne se inabile anche parzialmente; minore di anni 21.

È stata pertanto eliminata la precedente «sfasatura» tra il limite di 3 anni della pena sospendibile *ex art.* 656, comma 5, c.p.p. ed il limite di 4 anni previsto dall'art. 47 *ter*, comma 1, l. 354/1975, per l'accesso alla detenzione domiciliare: una sfasatura che comportava il necessario passaggio dal carcere per i condannati con pene tra i 3 e i 4 anni che volessero fare istanza per la detenzione domiciliare.

Invero, tutti gli interventi legislativi sin qui ricordati non sono risultati efficaci né tantomeno efficienti nella risoluzione dei gravi problemi di sovraffollamento carcerario, delle condizioni all'interno degli istituti penitenziari in Italia e della recidiva criminale.

Nel 2018, infatti, le carceri italiane si ritrovano di nuovo sull'orlo del collasso: infatti sebbene la capienza regolamentare delle stesse sia di 50.589 detenuti, al 28 febbraio, secondo le più recenti statistiche del Ministero della Giustizia, il numero dei reclusi supera di ben 7.574 unità tale soglia, per un totale di 58.163.

Una categoria che alimenta largamente il sistema penitenziario italiano è tuttora quella dei tossicodipendenti, che rappresentano un quarto della popolazione carceraria.

È proprio in un contesto di evidente crisi, in cui sempre più si palesa la necessità di un nuovo intervento legislativo, si inserisce il d.d.l. 4368, definitivamente approvato il 14 giugno 2017 dalla Camera, intitolato *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, contenente un'ampia delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, la cosiddetta «Riforma Orlando».

Uno dei fondamentali obiettivi che tale riforma perseguiva era quello dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso.

I suoi criteri direttivi sono esplicitati al comma 85, lettere a-d, del suo unico articolo:

- a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
- b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
- c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a 4 anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
- d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.

Tale provvedimento avrebbe reso più attuale l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e delle Corti europee.

L'intendimento era quello di ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportassero al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall'art. 27 della Costituzione.

Due erano le idee cardine che hanno guidato il lavoro della Commissione in questo settore: la prima è espressa in una disposizione del nuovo art. 57-*bis* ordinamento penitenziario, il quale, in piena aderenza alla sua rubrica («Criterio del minimo pregiudizio»), stabilisce che «la finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della libertà personale».

Anche se si trattava di un principio di portata generale, è indubbio che esso costituisse l'espressione del favore verso il più ampio utilizzo possibile delle misure alternative alla detenzione.

La seconda idea cardine era strettamente correlata alla prima: la riforma mirava a ridurre le preclusioni basate sul titolo del reato, superando le difficoltà derivanti da una legge poco limpida, che ha, inoltre, impropriamente devoluto al legislatore delegato scelte di politica criminale che per definizione non gli competevano.

Si pose, infatti, il serio problema di quali contenuti dare alle clausole delle lett. *b* ed *e* del comma 85 della legge delega, secondo le quali, ferma restando la sopravvivenza della preclusione relativa alle condanne per delitti di mafia e di terrorismo, la concessione delle misure extramurarie doveva continuare a rimanere preclusa nei «casi di eccezionale gravità e pericolosità»⁹⁴.

La riforma prevedeva una progressività trattamentale orientata alla rinuncia dell'opzione carcerocentrica in favore di una più coraggiosa scelta di recupero del soggetto delinquente.

Vi era l'intento di un deciso spostamento del baricentro dell'esecuzione penale verso sanzioni di comunità, meno onerose per lo Stato e meno desocializzanti per il condannato, chiamato ad adoperarsi nella e per la collettività (es. lavoro di pubblica utilità).

Accanto a tale cambiamento di baricentro, era prevista una rimodulazione dei presupposti per la concessione delle sanzioni di comunità e dalla predisposizione di più stringenti criteri per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte, al fine di determinare una maggiore responsabilizzazione del condannato.

Dunque, per la prima volta dal 1975, si era ad un passo dalla revisione del sistema complessivo dell'esecuzione penale per poter finalmente e seriamente concretizzare la funzione rieducativa della pena.

La riforma mirava ad

attuare, con settant'anni di ritardo, la Costituzione, alla cui stregua – si è desolantemente costretti a ricordarlo – le pene non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti e devono tendere alla riabilitazione sociale del condannato; alla cui stregua, cioè, lo Stato è

⁹⁴ <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8229-dellacasa2018a.pdf>.

legittimato a privare il reo della libertà, mai della dignità e della speranza⁹⁵.

Invero, tutte le speranze di un miglioramento del nostro ordinamento penitenziario sono svanite, poiché si sono repentinamente palesati interessi politici in nessun modo orientati al miglioramento e all'efficienza.

L'occasione è stata offerta dalla stessa data fissata per le elezioni politiche, giunta quando il lavoro delle Commissioni era quasi terminato.

Il nuovo governo ha definito la riforma «criminale», «salva-ladri» o addirittura, prevedendo essa l'introduzione di garanzie a tutela della sfera affettiva delle persone detenute, la «riforma del pene».

Il lavoro delle commissioni fu smembrato in quella che è parsa una vera e propria gara tra i partiti.

Il Consiglio dei Ministri operò il primo «taglio», sopprimendo la parte sull'affettività, nonostante fosse stata tema specifico di un Tavolo degli Stati Generali.

Un taglio doloroso per le aspettative dei detenuti e delle loro famiglie e per coloro che la ritengono un elemento fondamentale del percorso riabilitativo e di risocializzazione, ma che lasciò indifferente il Parlamento, nonostante l'avesse inserito nella legge delega.

Successivamente, ulteriori interventi del Governo fecero perdere altri «pezzi» al lavoro delle Commissioni, in particolare, tra i più rilevanti di quelli relativi alla vita penitenziaria:

1. le condizioni detentive lesive dei diritti della persona non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse;
2. lo spazio individuale nelle camere di pernottamento a più posti deve essere garantito per almeno tre metri quadrati, al netto degli arredi, mobili e fissi, nonché dei servizi igienici;
3. il trattamento penitenziario deve salvaguardare la salute e la dignità dei detenuti, nonché sviluppare il loro senso di responsabilità;
4. l'accesso ai prodotti multimediali utili per l'istruzione e la formazione professionale a distanza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

⁹⁵ G. GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, vol. 4, p. 125.

Fu annullato anche il comma che consentiva ai Garanti delle persone detenute la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Disciplina e di accedere agli atti del procedimento disciplinare.

Dopo le elezioni, il nuovo Consiglio dei Ministri ha operato ulteriori tagli, recidendo ad esempio la possibilità per il medico di fotografare segni che facciano supporre che il detenuto possa aver subito violenze o maltrattamenti; la segnalazione immediata, da parte del medico, in caso di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; la possibilità di avere colloqui con i familiari attraverso la rete internet, nonostante la previsione delle cautele del caso.

La c.d. Riforma realmente effettuata, comparata con l'Ordinamento del 1975, appare addirittura peggiorativa rispetto a quanto previsto dalla Costituzione e dal Consiglio d'Europa, mentre i pochissimi aspetti positivi – come ad esempio quelli riguardanti il lavoro – rischiano di non essere realmente attuabili per via dell'elevato livello di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani, che negli ultimi anni hanno dimostrato una tendenza costante all'aumento⁹⁶.

Gli esiti della riforma dell'ordinamento penitenziario rafforzano la convinzione che le leggi in ambito penale debbano essere ideate utilizzando un approccio completamente diverso da quanto sin qui accaduto. Un approccio volto a garantire maggiore attenzione al loro reale livello di efficienza.

Il grave e deludente risultato in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario è imputabile a numerosi fattori: la massiccia presenza di interessi partitici e di ricerca di consenso elettorale senza alcun reale obiettivo di miglioramento globale della gestione della sanzione penale e conseguente benessere dell'intera società; la formazione di decisioni in assenza di una accurata analisi dei dati oggettivi dei fenomeni della recidiva, del sovraffollamento carcerario, degli effetti della pena detentiva; la mancata considerazione del reale andamento delle misure alternative alla detenzione generali e specifiche per persone affette da tossicodipendenza e i loro esiti in termini di revoche e di recidiva.

⁹⁶ R. POLIDORO, *Oggi entra in vigore la riforma dell'ordinamento penitenziario. Una riforma «fatta a pezzi» da una politica indolente e arrogante, priva di quei valori che sono alla base di un Paese civile*, ne *Il Dubbio*, 13 gennaio 2019.

Si considerino i seguenti dati oggettivi in tema di misure alternative alla detenzione in generale e di specifiche misure alternative per persone affette da tossicodipendenza e i relativi esiti.

Tabella 33. Numeri assoluti delle misure alternative alla detenzione divise per cittadinanza, in corso nel primo semestre 2017, dati Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.




Tabella 34. Misure alternative alla detenzione e relative revoche in numeri assoluti divise per tipologia, in corso nel primo semestre 2017, dati Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.





Tabella 35. Affidamenti in prova specifici per persone affette da tossicodipendenza e relative revoche in numeri assoluti, in corso nel primo semestre 2017, dati Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.



In generale, concludendo, le misure alternative alla detenzione si sono affermate e si affermano soprattutto come strumenti di deflazione penitenziaria⁹⁷, esigenza, questa, che al tempo della promulgazione della legge 354/1975 non rappresentava un'emergenza⁹⁸, ma che negli anni successivi ha purtroppo assunto caratteri drammatici⁹⁹.

I numeri oggettivi dimostrano come, durante il primo semestre del 2017, 39.669 soggetti condannati hanno beneficiato di una misura alternativa, mentre i soggetti detenuti nello stesso periodo erano 56.919, su una capienza regolamentare di 50.241.

Le revoche nel 2017 delle misure alternative alla detenzione sono state esigue, solo il 3,56% e in termini di recidiva si è riscontrato come solo il 19% dei condannati in esecuzione penale esterna commette nuovi reati, una volta estinta la pena, a fronte del 70% dei detenuti¹⁰⁰.

Le analisi comparate con la popolazione detenuta, dunque, dimostrano come le misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno inciso positivamente e sensibilmente rispetto alle probabilità di recidiva, essendo utili a ridurre il

⁹⁷ V. GREVI, *Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria*, in ID. (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, pp. 8 e ss.

⁹⁸ Si consideri che all'epoca la popolazione penitenziaria era di poco superiore a 30.000 unità.

⁹⁹ E. DOLCINI, *op. cit.*, pp. 1655 e ss.

¹⁰⁰ Dati della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia.

danno da prigionizzazione e contribuendo a interrompere anche lunghe carriere criminali¹⁰¹.

6.2. Ser.D. - Ser.T.

Il Ser.D., Servizio per le Dipendenze, è un Servizio Pubblico che fa parte del Dipartimento Funzionale delle Dipendenze comprendente Servizi Pubblici e Privati.

Il Ser.T., Servizio per le Tossicodipendenze, ha un approccio bio-psico-sociale alla tossicodipendenza, ovvero la interpreta come una malattia cronica ad andamento recidivante e ad eziopatogenesi multi-assiale, in quanto nella sua insorgenza sono coinvolti fattori di natura biologica, sociale e psicologica.

In ogni paziente, dunque, deve essere ricercato il livello di contributo causale delle singole componenti, alla costituzione del sintomo tossicomane.

Esso ha il compito di fornire interventi di prevenzione, diagnosi, cura e reinserimento di persone con disturbi legati alla dipendenza patologica (farmaco-tossico dipendenze, alcol dipendenze e gioco d'azzardo patologico, tabagismo) e ai loro familiari.

Una delle peculiarità dei Ser.T., è la composizione multi-professionale delle *équipe*, caratteristica comune a tutti i servizi italiani e di fondamentale importanza per affrontare il mondo delle dipendenze, contraddistinto da estrema complessità e mutevolezza.

Mediamente, nei Ser.T. italiani il 50% delle figure professionali sono medici e infermieri e il restante 50% è composto da figure professionali quali: psicologi, assistenti sociali ed educatori¹⁰².

Si osservano, però, importanti differenze tra regioni: la somma di medici e infermieri va da un minimo del 40% (Piemonte) degli operatori a un massimo dell'86% (Molise)¹⁰³.

¹⁰¹ E. SANTORO, R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, vol. 1, 2006, pp. 79 e ss.; F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia n. 2, 2007, pp. 8 e ss.

¹⁰² Dati del Sistema Informatico Dipendenze (SIND).

Per quanto riguarda specificatamente il Ser.T. di Trento, la missione, esplicitata nel regolamento interno dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, coerentemente a quanto previsto in quasi tutte le ASL, è quella di assistere la popolazione affetta da tossicodipendenza e le famiglie, perseguendo la prevenzione del fenomeno e il recupero dei soggetti alla società.

Gli interventi terapeutici che il Ser.T. deve garantire per realizzare la propria missione, sono definiti nel dettaglio dall'Accordo Stato Regioni del 21.01.1999, secondo il quale, fatta salva l'emanazione di norme specifiche in materia d'accreditamento, tra le prestazioni che il Servizio dovrebbe garantire per poter operare devono essere comprese: pronta accoglienza e diagnosi; terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico; attività di *screening* prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze; psico-diagnosi e attività di sostegno e di *counseling*; attività di riabilitazione; ricerca epidemiologica e sociale; partecipazione all'attività del dipartimento.

La *vision* prevalente del Ser.T. di Trento si identifica con l'approccio bio-psico-sociale secondo il quale la dipendenza è una malattia cronica con elevate probabilità di evolvere verso un andamento cronico recidivante e un'eziopatogenesi multi assiale.

L'obiettivo finale di ciascun progetto terapeutico varia per ogni utente, essendo per alcuni il raggiungimento di una condizione di *drug-free* come primo passo per lo sviluppo di un processo di cambiamento, per altri il miglioramento delle condizioni generali di vita, alla riduzione del rischio di morte per *overdose*, alla riduzione delle condizioni che rendono probabili le attività criminali legate al mondo della tossicodipendenza e non ultimo all'aumento dell'attività lavorativa. Ogni paziente, nella storia naturale della sua malattia, può attraversare fasi alterne e necessitare quindi di obiettivi terapeutici diversi.

La cura di questa malattia è dunque finalizzata allo sviluppo di un complesso processo di cambiamento in cui, ogni singolo paziente, ha necessariamente una parte attiva.

¹⁰³ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_Parlamento.2016.pdf, p. 216.

L'assetto organizzativo del Ser.T. di Trento prevede ogni anno undici incontri di formazione interna per consentire la continua revisione o adattamento della *vision* attraverso lezioni magistrali monotematiche e/o presentazione di casi clinici particolari.

La struttura organizzativa di base prevede cinque componenti fondamentali: il vertice strategico, i quadri intermedi, lo *staff* di supporto al vertice strategico, l'*équipe* terapeutica e la componente tecnico/amministrativa.

Il vertice strategico è impersonato dalla figura del direttore che assicura che l'Unità Operativa assolva alle finalità previste dal mandato istituzionale, esso risponde inoltre, per quanto di competenza, alle richieste dei gruppi di interesse (*stakeholders*), supervisiona l'organizzazione, gestisce le relazioni con l'ambiente esterno e formula le strategie generali allineandosi con le indicazioni gestionali del *management* dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

I quadri intermedi sono costituiti dai responsabili delle articolazioni semplici e dal coordinatore infermieristico che rappresentano la linea di congiunzione e di comunicazione bidirezionale fra il vertice strategico e i professionisti.

Lo *staff* di supporto o tavolo di coordinamento è una struttura consultiva che lavora congiuntamente con il vertice strategico. Ne fanno parte il direttore, i responsabili di articolazione semplice e il coordinatore infermieristico. Il tavolo di coordinamento si riunisce di norma tutte le settimane e ha il compito di coadiuvare il Direttore nel governo clinico del Ser.T.

L'*équipe* multidisciplinare rappresenta il cuore del Ser.T. ed è formata dal medico, dall'infermiere professionale, dallo psicologo e dall'assistente sociale.

Essa è il contesto all'interno del quale sono elaborati e attuati i diversi interventi rivolti all'utenza che, di norma, si strutturano attraverso tre fasi strettamente correlate fra loro: l'accoglienza, la valutazione e la presa in carico.

L'attività d'accoglienza si riferisce a tutte le persone che accedono al servizio per sé o per gli altri, portando una generica o specifica richiesta d'aiuto legata alla dipendenza.

La persona che si rivolge al servizio per la prima volta o dopo un periodo d'assenza è accolta senza tempi d'attesa.

La scelta di accogliere tempestivamente la richiesta d'aiuto è finalizzata a rendere agevole il primo contatto e nello stesso tempo serve a veicolare l'immagine di un servizio ricettivo e facilmente accessibile.

Nello spazio dell'accoglienza si raccolgono e si condividono informazioni: gli obiettivi del primo contatto consistono nella raccolta e nella prima lettura della domanda, nell'acquisizione di alcuni dati preliminari utili per un iniziale e provvisorio inquadramento del problema del paziente, nell'indicazione degli interventi attivabili fin da subito e infine nella presentazione delle ulteriori opportunità che il servizio può offrire.

I dati raccolti sono discussi all'interno delle riunioni di *équipe* e, sulla base degli elementi emersi, si stabilisce se e quali interventi attivare e quali siano i possibili tempi d'attuazione degli stessi.

Di norma, dopo il primo contatto si apre una fase valutativo-diagnostica che, a seconda della peculiarità e priorità presentata, può vedere impegnate contemporaneamente o in tempi diversi una o più figure professionali.

La fase della valutazione può essere definita come l'insieme delle attività che consentono una conoscenza più approfondita del caso e che permettono di formulare un'ipotesi di trattamento personalizzato centrato sul paziente.

La valutazione medica e infermieristica permette di formulare una diagnosi di abuso o dipendenza da sostanze, secondo i criteri del DSM V, e di avere un quadro sufficientemente chiaro sulla situazione clinica generale e sulla presenza o meno di patologie associate o concomitanti.

La valutazione psicologica è finalizzata a produrre ipotesi diagnostiche inerenti la personalità del paziente, la dinamica delle sue relazioni familiari e il significato soggettivo dell'esperienza tossicomana ed è, inoltre, volta a individuare le risorse psicologiche mobilitabili ai fini del cambiamento.

La valutazione sociale permette di cogliere il livello d'integrazione, il grado di conservazione e/o compromissione delle abilità sociali nel-

l'ambito dei differenti contesti di vita dei pazienti e gli eventuali problemi giuridici connessi alla tossicodipendenza.

La fase della presa in carico comporta la definizione e l'avvio di un progetto terapeutico coerente con la valutazione diagnostica e rispondente alla domanda d'aiuto del paziente.

Il progetto terapeutico è sempre concordato con il paziente seguendo una norma contrattuale, intendendo con ciò l'impegno di un suo attivo coinvolgimento non solo sul piano del consenso, ma anche rispetto alla definizione degli obiettivi, dei reciproci doveri e dei criteri di verifica di risultato.

Periodicamente, l'*équipe* multidisciplinare discute l'evoluzione degli interventi programmati attivando un processo di continua riformulazione degli obiettivi, in relazione all'esito degli interventi messi in atto e delle risorse in quel momento attivabili.

Nella realtà del Servizio per le Tossicodipendenze del Trentino sono presenti cinque *équipe* multidisciplinari: quattro territoriali (due a Trento, convenzionalmente indicate come *Trento est* e *Trento Ovest*, una a Rovereto e una a Riva del Garda) e un'altra *équipe* che opera esclusivamente nelle Casa Circondariale di Trento. Le *équipe* territoriali hanno incontri di verifica settimanali mentre, purtroppo, l'*équipe* che opera all'interno della casa circondariale ha incontri mensili.

L'obiettivo è la ritenzione in trattamento e la verifica della possibilità di strutturare un progetto terapeutico volto al controllo del sintomo e/o all'astinenza e/o all'assenza di sintomatologia.

I dati inseriti nel fascicolo personale che serviranno per documentare l'obiettivo saranno: la percentuale di aderenza agli appuntamenti programmati; la valutazione clinica dell'*équipe* sul grado di *compliance* alle proposte terapeutiche; la disponibilità a discutere e condividere un progetto terapeutico volto al cambiamento.

Alla prima fase di accoglienza segue quella della stabilizzazione, i cui obiettivi sono il contenimento dei sintomi, il rafforzamento delle capacità di gestione delle difficoltà della vita quotidiana e dunque il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dei rischi sanitari.

In questa seconda fase, infatti, si mira ad ottenere il controllo sull'uso di sostanze con una riduzione di almeno il 50% rispetto alla situa-

zione all'ingresso¹⁰⁴ e la riduzione della sintomatologia presentata in caso di una dipendenza non da sostanze¹⁰⁵.

In questa fase l'obiettivo del miglioramento nella capacità di gestione delle difficoltà della vita quotidiana è inteso come riduzione degli elementi di disagio psicologico rispetto al quadro iniziale, documentato dalla valutazione di *équipe* eventualmente integrata da test ripetibili, la riduzione e/o assenza di nuovi procedimenti penali (o comunque il non coinvolgimento in procedimenti penali qualora questi fossero precedentemente assenti); l'aumento delle giornate lavorative o il mantenimento delle stesse qualora l'utente svolga lavoro regolare e/o l'attivazione di una progettualità in tale ambito.

L'obiettivo della riduzione dei rischi sanitari si persegue valutando l'aderenza ai comportamenti previsti dal *counseling* sanitario e il livello di miglioramento o stabilizzazione del disagio sanitario, documentato dalla valutazione infermieristica alla data della valutazione rispetto al quadro iniziale.

La terza fase, quella dell'induzione al cambiamento, ha come obiettivo l'astinenza nei casi di diagnosticata dipendenza da sostanze o la cessazione dei sintomi nei casi di diagnosticata dipendenza non da sostanze.

In questa fase si valutano i risultati dei test tossicologici ripetuti nel tempo (su matrice urinaria di norma a cadenza settimanale e/o su matrice cheratinica di norma trimestrale su un campione di tre centimetri) e la percentuale di sintomatologia presentata in caso di una dipendenza non da sostanze rispetto alla situazione iniziale all'inizio del progetto terapeutico.

La quarta fase, infine, è quella della gestione del cambiamento e mira promuovere il consolidamento dei risultati raggiunti con il programma d'induzione del cambiamento.

In questa fase si valuta la documentazione di uno «stadio di remissione protratta continuativa» dunque si deve certificare l'assenza dei

¹⁰⁴ Con valutazione clinica e laboratoristica: matrice urinaria di norma settimanale e/o matrice cheratinica di norma trimestrale su un campione di tre centimetri.

¹⁰⁵ Nella dipendenza da gioco o da *shopping* patologico la riduzione del 50% dei soldi spesi/mese; nella dipendenza da internet riduzione del 50% delle ore/die di collegamento alla rete.

criteri del DSM IV per la diagnosi di dipendenza, sia per una dipendenza da sostanze sia per una dipendenza diversa e la conclusione con successo di eventuali trattamenti farmacologici (per la dipendenza da sostanze).

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, attraverso il *counseling* medico si forniscono al paziente le informazioni di tipo tecnico-scientifico riguardanti gli effetti somatici e psichici delle sostanze d'abuso, l'interazione tra le sostanze d'abuso (se assunte contemporaneamente) e quella tra esse ed eventuali altre terapie farmacologiche, i rischi connessi con la via di somministrazione, il rischio di *overdose*, i comportamenti atti a prevenire le patologie correlate, le terapie farmacologiche più accreditate (tipologia e dosaggi) per la specifica patologia da dipendenza.

Ogni trattamento farmacologico inizia solo previa visita medica, accertamento dello stato di tossicodipendenza da oppiacei secondo i criteri del DSM V, esclusione di eventuali controindicazioni assolute all'uso di questi farmaci, attenta valutazione di quelle relative a particolari precauzioni d'uso e infine sottoscrizione del libero consenso informato alla terapia da parte del paziente.

Il completamento della valutazione medica, finalizzata ad escludere o confermare eventuali patologie associate, può essere effettuato anche a trattamento iniziato, attraverso gli esami laboratoristici e strumentali ritenuti utili dalla letteratura scientifica di settore.

Il dosaggio del farmaco scelto deve essere attentamente valutato in relazione alla risposta clinica e farmacocinetica individuale, ai dati relativi all'efficacia terapeutica del farmaco riportata della letteratura scientifica di settore, agli obiettivi della terapia, alla volontà del paziente espressa dopo un adeguato *counseling* medico-farmacologico.

Il monitoraggio clinico della terapia è effettuato con visite mediche di controllo, secondo le cadenze previste dal piano terapeutico e, se ritenuti utili dal medico, attraverso controlli «a sorpresa».

La somministrazione della terapia, in osservanza alla vigente normativa, può avvenire, sulla base delle valutazioni effettuate caso per caso dal medico responsabile del trattamento e modificabili *in itinere*, presso il servizio o attraverso l'affido personale del farmaco.

6.3. Comunità Terapeutiche Riabilitative

Il termine «Comunità terapeutica» fu coniato nel 1946 da Thomas Forest Main¹⁰⁶, per indicare l'attività svolta dagli psichiatri inglesi del Gruppo di Northfield.

Tale definizione fu ufficializzata nel 1953 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La prima struttura per tossicodipendenti, chiamata *Synanon*, fu costruita nel 1958 a Santa Monica (California) grazie a Charles Dederich, un ex alcolista che aveva intuito, in ragione della propria esperienza tra gli Alcolisti Anonimi, l'imprescindibile importanza delle relazioni, del sostegno e dell'aiuto reciproco per superare la dipendenza dall'alcol e dalle droghe.

Rispetto al classico metodo medico, le strutture terapeutiche hanno sviluppato la propria attività muovendo dalla mera somministrazione di sostanze farmaceutiche sostitutive e pure mantenendo la loro funzione terapeutica riferita alla natura della tossicodipendenza come patologia.

La loro attività, invero, si basa su una metodologia o terapia che promuova un processo di cambiamento del soggetto.

Ogni percorso terapeutico si articola in varie fasi e la sua durata è legata a diversi fattori, pertanto non è prevedibile a priori¹⁰⁷.

La Comunità terapeutica nel suo complesso rappresenta un ambiente tipico per la terapia, grazie alla presenza dell'elemento della convivenza e della condivisione del quotidiano fra i soggetti che ne fanno parte.

Tutte le Comunità terapeutiche prevedono misure necessarie ad assicurare l'adeguata separazione tra i residenti e i contatti con l'esterno, soprattutto per ridurre il più possibile le possibilità di procurarsi sostanze stupefacenti ed evitare che si mantengano o si instaurino relazioni con soggetti che potrebbero avere un'influenza negativa¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Thomas Main, 1911-1990, psichiatra e psicoanalista, conìò il termine Comunità terapeutica, ha studiato medicina presso la Durham University prima di diventare sovrintendente al Gateshead Mental Hospital.

¹⁰⁷ M. FERRI, A. SAPONARO, M. SANZA, *Cocaina e servizi per le dipendenze patologiche*, Milano, 2010, pp. 60 e ss.

¹⁰⁸ M. PALUMBO, C. TORRIGIANI, *La Comunità terapeutica nella società delle dipendenze*, Trento, 2012, pp. 56 e ss.

Questo tipo di attenzione è fondamentale soprattutto all'inizio del percorso terapeutico, ma una volta trascorso il tempo necessario e soprattutto in presenza di segnali positivi da parte del soggetto in carico, diviene fondamentale anche favorire un graduale reinserimento nella società, attraverso controllati contatti con l'esterno.

La Comunità terapeutica è spesso una struttura isolata, perché mira a raggiungere una certa autonomia del gruppo anche dal punto di vista gestionale. Così, spesso, sono gli stessi residenti che provvedono alla manutenzione e ad ogni altro aspetto attinente profili pratici della vita in Comunità¹⁰⁹.

Al netto della naturale differenziazione delle varie strutture comunitarie, uno degli elementi che certamente le accomuna tutte è la concezione di uno spazio di confronto in cui gli ospiti condividono questa esperienza, maturando un approccio emotivo, superando gli eventuali conflitti personali.

Pertanto, gli elementi comuni a ogni esperienza terapeutica sono l'adozione di regole e limitazioni nelle condotte degli ospiti e la previsione di una sorta di punizione per chi non le rispettasse, che può andare da un mero richiamo fino all'espulsione del soggetto dalla struttura.

Tutte le strutture terapeutiche si fondano su una organizzazione interna e su regole di convivenza che tutto il gruppo deve rispettare.

Le regole perseguono essenzialmente lo scopo di garantire la pacifica convivenza e la possibilità che il programma di lavoro sia rispettato, associando a ciascuno un proprio specifico ruolo.

Esse assumono, invero, anche il ruolo di metodo vero e proprio, infatti, la previsione di regole chiare e la previsione di sanzioni predefinite che derivino dalle eventuali inosservanze, determina un meccanismo di controllo reciproco tra gli ospiti della Comunità, che dovrà avvenire secondo le regole dettate dagli operatori, che predisporranno un vero e proprio sistema basato anche sulla attribuzione di premi rispetto a comportamenti virtuosi.

Il meccanismo psicologico che spinge un soggetto ad aderire alle norme comportamentali previste in una Comunità reca con sé una modifica del proprio modo di comportarsi.

¹⁰⁹ M. PALUMBO, C. TORRIGIANI, *op. cit.*, pp. 56 e ss.

Inizialmente, questa influenza e adesione sono meramente formali perché dettate dalle condizioni ambientali della Comunità¹¹⁰, ma hanno un ruolo fondamentale in quanto predispongono le basi perché con il tempo possa attuarsi un autentico processo di maturazione personale.

La vita in Comunità si basa sul concetto di aiuto fra residenti che rappresenta una fondamentale prova di accettazione e comprensione dell'altro e un meccanismo di confronto con la realtà esterna.

Tra i meccanismi di sostegno reciproco vi è la prassi di organizzare frequenti momenti di confronto tra i soggetti del gruppo e di riflessione rispetto a come i comportamenti di ogni singolo soggetto sono recepiti e tradotti all'esterno.

Il fine di tali meccanismi è quello di permettere l'elaborazione e il successivo superamento di eventuali difficoltà di comunicazione, frequentissime nelle persone affette da tossicodipendenza.

Le regole di comportamento stabilite all'interno delle Comunità terapeutiche assolvono dunque anche ad una funzione di esternazione dei propri sentimenti, oltre che di controllo fine a se stesso.

Le persone che entrano in Comunità, infatti, nella maggior parte dei casi, hanno un bagaglio esperienziale di rapporti conflittuali con i propri affetti, risulta dunque fondamentale, per riuscire ad effettuare un vero percorso di cambiamento personale, la rieducazione alla corretta espressione delle proprie emozioni e dei propri pensieri.

Un ulteriore strumento utilizzato nella terapia è l'impiego di persone *ex* tossicodipendenti che con la loro esperienza rappresentano la prova concreta che un vero cambiamento sia possibile.

Queste persone che collaborano con le Comunità terapeutiche rappresentano dei veri e propri esempi da seguire per gli ospiti, sono dei modelli in cui identificarsi e su cui riporre il convincimento che l'impegno e la fatica hanno davvero un senso, perché la riabilitazione è reale.

In molte Comunità si investe molto sull'organizzazione di un'attività produttiva come mezzo terapeutico.

¹¹⁰ M. SANTERINI, P. TRIANI, *Pedagogia sociale per educatori*, Milano, 2007, pp. 164 e ss.

Ogni attività lavorativa consente alla persona di scoprire o riconoscere le sue capacità e competenze e di conseguenza di conquistarsi un proprio ruolo sociale.

Attraverso le attività lavorative organizzate nelle Comunità, gli ospiti hanno la possibilità di confrontarsi in modo diretto con le peculiari capacità e attitudini all'interno di un contesto controllato e sicuro che funge da vero e proprio filtro ma anche da momento di prova rispetto a condotte e modelli comportamentali che una volta concluso il percorso riabilitativo potranno, auspicabilmente, essere ripetuti nella realtà esterna.

In alcuni casi si riesce addirittura a raggiungere un'autonomia finanziaria della struttura grazie all'attività lavorativa degli ospiti stessi.

Queste modalità stimolano la dinamica di gruppo e favoriscono la assunzione di responsabilità dei soggetti residenti e lo sviluppo di interessi da coltivare in Comunità.

Nel tempo si è affermata nelle strutture terapeutiche la pratica del *counseling* che coinvolge gli ospiti e, a volte, anche i familiari.

Si tratta di un'attività fornita da terapeuti professionisti e si estrinseca in una vera e propria terapia per mezzo di un dialogo con l'utente.

L'obiettivo è quello di individuare con chiarezza i reali sentimenti e conflitti presenti nel soggetto, analizzare le proprie contraddizioni e i propri limiti, cercando di superarli oppure accettarli.

Questo tipo di processo è fondamentale soprattutto negli stadi avanzati o finali della terapia.

Nella esperienza in Comunità anche lo svago ha un valore terapeutico: infatti, spesso, gli utenti sono dei giovani che non hanno mai appreso una concezione sana del divertimento, confondendolo con l'uso di droghe, per cui l'utilizzo del tempo libero diventa un momento cruciale per la realizzazione di un altro passo verso la guarigione.

Quasi sempre nella vita comunitaria vengono introdotti dei «riti» quotidiani e attraverso la loro ripetizione essi assumono una valenza «simbolica» e di vero e proprio riferimento nella giornata dei residenti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di riunioni di gruppo, per l'enunciazione dei valori della Comunità oppure per confronti su temi di attualità o sul futuro.

La partecipazione a questi «riti» sviluppa nel soggetto un forte senso di appartenenza al gruppo e, pian piano, determina come effetto quello di far propri certi atteggiamenti e certe pratiche.

Nel combattere la tossicodipendenza è fondamentale la funzione rieducativa, insita nella terapia.

Questo tipo di funzione è presente, anzi centrale, in ogni tipo di Comunità perché imprescindibile in ogni percorso che sia intrapreso da un soggetto tossicodipendente.

Si tratta di un approccio di tipo globale perché concerne l'interesse della relazione che il soggetto instaura con la sua persona e con la realtà esterna.

La terapia vera e propria consta di un piano che ingloba profili medici, culturali in senso lato e psicologici e questi debbono essere valutati attraverso una visione unica e complessiva della personalità del soggetto, al fine di approntare un programma rieducativo efficace.

Il fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti presenta importanti profili di complessità che è necessario tentare di risolvere per arrivare ad individuare anche la più opportuna modalità terapeutica per il caso specifico.

Anche il profilo psicoterapeutico si riconduce alla sfera medica, anzi, è a questa associata in molte strutture che prevedono interventi complessi relativamente alla rieducazione del soggetto¹¹¹.

A seconda della dimensione in cui si interviene prevarrà la terapia di tipo psicologico introspettivo oppure quella fondata sull'analisi della dinamica relazionale.

Ovviamente il primo obiettivo a cui tende la terapia è quello di annullare il ricorso all'uso della droga, ma ciò da solo non è considerabile sufficiente: al fine di creare nel soggetto una condizione psicofisica stabile e durevole nel tempo è, infatti, necessario analizzare e superare i conflitti alla base di certi comportamenti, stimolare positivamente il soggetto, creare le condizioni perché questi sia determinato ad impostare la sua vita in una prospettiva sana e quanto più coerente alla sua indole e personalità¹¹².

¹¹¹ M. FERRI, A. SAPONARO, M. SANZA, *op. cit.*, pp. 60 e ss.

¹¹² M. SANTERINI, P. TRIANI, *Pedagogia sociale per educatori*, Milano, 2007, pp. 164 e ss.

Le quattro Comunità operative nel territorio trentino sono Centro Anti Droga Camparta, Centro Trentino di Solidarietà Casa di Giano, Nuovi Orizzonti e Voce Amica.

Nella tabella a seguire sono sintetizzati i dati relativi ai pazienti che, nel lasso temporale analizzato, hanno beneficiato della misura alternativa alla pena detentiva dell'affidamento in prova a una Comunità terapeutica.

Tabella 36. Numero e caratteristiche degli utenti divisi per Comunità terapeutica.

	Centro Anti Droga Camparta	Casa di Giano Centro Trentino di Solidarietà	Nuovi Orizzonti	Voce Amica
N. Ospiti	10	9	8	30
Uomini	8	8	8	29
Donne	2	1	0	1
Range di età	16-35	18+	18+	18+

Peculiare per il *target* di utenti che ospita, e per l'assenza di terapia metadonica, è il Centro Anti Droga di Camparta, che si rivolge a persone ambosessi di giovane età (16-35 anni) con problemi di dipendenza da sostanze d'abuso.

In generale, per tutte le Comunità analizzate i principi fondamentali su cui si basa l'intervento comunitario sono: 1. la condivisione basata sulla responsabilizzazione della persona; 2. la ricerca costante della propria individualità; 3. il coinvolgimento diretto dell'utente nell'attività educativa; 4. la fiducia nei valori fondamentali dell'essere umano.

Così i macro obiettivi concordati con il Servizio inviante sono: 1. accoglienza, osservazione, valutazione e contenimento del sintomo tossicomano; 2. corretto ed individualizzato scalaggio della terapia farmacologica; 3. progetto terapeutico individualizzato con adeguato piano terapeutico condiviso; 4. reinserimento socio-lavorativo.

I programmi terapeutici sono generalmente suddivisi nelle fasi dell'accoglienza (valutazione), della residenzialità, del trattamento (attuazione del progetto), ed infine la fase delle dimissioni e del passaggio al progetto di reinserimento socio-lavorativo.

La durata della cura è variabile a seconda della tipologia dei bisogni presentati dal paziente in fase di valutazione.

In alcuni casi sono stati fissati dei termini di cura di durata massima di 36 mesi, suddivisi in 24 mesi residenziali all'interno della Comunità e in 12 mesi in appartamento protetto per un accompagnamento graduale nella fase del reinserimento sociale.

Ogni percorso di cura è concordato con il paziente e con il Servizio Territoriale inviante con cui ci si pone l'obiettivo di collaborare per l'attuazione del progetto e il relativo monitoraggio delle condizioni psico-fisiche.

La consulenza e l'assistenza sono garantite da *équipe* multidisciplinari, che si occupano della cura della salute del paziente nelle diverse fasi principali.

Per ognuna delle fasi sono individuati obiettivi personalizzati riconducibili a tre aree di intervento: medica, psicologica e socio-educativa.

Gli obiettivi sono rivalutati e aggiornati in periodiche riunioni d'*équipe* e condivisi con il paziente.

In tutte le fasi sono garantiti adeguati spazi di ascolto e relazione personale con l'*équipe* educativa attraverso colloqui personali, diario terapeutico e riunioni tecniche.

Sono attuati interventi finalizzati alla cura della persona, dei rapporti gruppalì e sociali, inducendo la modificazione di schemi cognitivo-comportamentali disfunzionali.

Le persone sono sollecitate a riscoprire le proprie risorse e capacità, a ricostruire un sistema di regole di vita e di valori per affrontare un proprio progetto di vita in autonomia, attraverso un intervento multidisciplinare che si avvale di strumenti diversi, come le tecniche della psicologia, della pedagogia, dello sport, del lavoro e della creatività.

L'ammissione in Comunità viene valutata caso per caso dall'*équipe* terapeutica.

Agli ospiti è richiesto:

1. il rispetto delle regole principali della struttura: come l'assoluto divieto di introduzione e di uso di droghe ed alcolici, di tenere comportamenti e atteggiamenti di violenza fisica e verbale ed è esclusa la possibilità di intrattenere rapporti sessuali;
2. l'impegno nel rispetto del regolamento interno, consegnato all'entrata: orari, pulizia personale, turni di gestione casa, ecc.;

3. la partecipazione attiva alle attività di gestione della casa (pulizie dei luoghi comuni, turno piatti, preparazione pasti, lavanderia, manutenzione, orto e giardino);
4. il rispetto delle persone presenti in Comunità e delle cose appartenenti alla struttura;
5. l'impegno nel seguire e nel mantenere il rispetto del protocollo farmacologico previsto dal medico;
6. l'impegno all'acquisizione di valori base che regolano le relazioni ed il cambiamento personale, quali: onestà, responsabilità, creatività, rispetto, fiducia ed amicizia;
7. l'obbligo di partecipazione ai gruppi previsti, fatta salva eventuale valutazione da parte dell'*équipe* di esclusione;
8. l'obbligo di provvedere alle proprie spese personali quali: sigarette, accompagnamenti, farmaci non mutuabili, prodotti igienici specifici o altre esigenze che sono a carico dell'utente e/o a carico della famiglia dell'utente.

Il processo terapeutico in Comunità è di natura «evolutiva», ovvero centrato su modalità di intervento che favoriscano trasformazioni sufficientemente ampie e profonde nella personalità del soggetto: è teso a stimolare il cambiamento nel soggetto in senso personale ricorrendo a precise iniziative e metodologie terapeutiche tra cui risultano «centrali» i gruppi di auto-mutuo aiuto, i colloqui individuali, nonché il confronto sulla quotidianità e la sperimentazione di un contesto di vita improntato su un sistema di regole e principi valoriali condivisi.

Il metodo terapeutico poggia, pertanto, su una vita comunitaria articolata, caratterizzata da un'intensa frequenza dei rapporti e delle interazioni significative e significanti tra gli operatori ed i ragazzi stessi, attraverso la convivenza, il lavoro, le attività di tempo libero, i gruppi terapeutici, ecc.

In questo senso, sia l'organizzazione della vita comunitaria, che delle attività lavorative consentono di creare le premesse ed il contesto ottimale (clima, motivazioni, spazi, tempi...) perché il «lavoro terapeutico» possa svolgersi con efficacia.

La pianificazione del percorso riabilitativo in generale si fonda essenzialmente sul ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA – *plan-do-check-act*).

Si tratta di un modello studiato per il miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse.

Questo strumento parte dall'assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità sia necessaria la costante interazione tra ricerca, progettazione, test e implementazione.

La sequenza logica dei quattro punti funzionali a un miglioramento continuo è la seguente:

1. P - *Plan*. Pianificazione;
2. D - *Do*. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti;
3. C - *Check*. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri;
4. A - *Act*. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo (estendere quanto testato dapprima in contesti circoscritti all'intera organizzazione).

7. I dati oggettivi sul fenomeno tossicodipendenza a livello italiano e nello specifico territorio analizzato

7.1. Stime nazionali

Per comprendere meglio la portata del fenomeno tossicodipendenza risulta molto utile affidarsi agli studi che riportano le stime del consumo ad alto rischio di stupefacenti e ai dati relativi ai pazienti che si sottopongono a trattamento specialistico che, considerati insieme ad altri indicatori, possono consentire di comprendere meglio la natura e le tendenze del consumo ad alto rischio di stupefacenti.

Con l'acronimo PDU (uso problematico di droghe), ora denominato HRDU (utilizzo ad alto rischio di droghe), si intende la «prevalenza» dei consumatori «gravi» per problemi di salute o per comportamento rischioso: si tratta infatti di un indice statistico che stima quella parte dei consumatori che, in relazione all'uso di sostanze stupefacenti, necessiterebbe di un intervento assistenziale socio-sanitario.

A causa della oggettiva difficoltà di stima delle popolazioni «nasconde» di utilizzatori di droghe, si rende necessario l'utilizzo di modelli statistico-probabilistici in grado di stimarle sulla base delle informazioni indirette, ma correlate al fenomeno.

L'utilizzo «ad alto rischio» è definito come «l'uso intenso di sostanze psicoattive che causa danni» e conseguenze negative alla persona stessa come appunto la dipendenza, ma anche problemi psicologici, fisici e sociali.

Lo studio della popolazione HRDU, oltre a stimarne la prevalenza, tende a mettere in luce aspetti rilevanti, utilizzando e integrando diverse informazioni e sulla base di diversi *database*.

Il Centro Studi Ricerca e Documentazione del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno cura, tramite gli Uffici Territoriali del Governo, le rilevazioni dei dati statistici concernenti i soggetti segnalati ai Prefetti, per consumo personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309/90.


Da questi dati «amministrativi», per mezzo di metodologie statistiche utilizzate da diversi paesi europei e con le linee guida dell'EMCDDA¹¹³, è possibile stimare le popolazioni di consumatori di stupefacenti da cui provengono i soggetti segnalati.

Ciò che si evince per gli anni dal 2008 al 2015 è che il consumo ad alto rischio di oppiacei, diversamente da quanto è normalmente affermato con toni ingiustificatamente allarmistici, non è cresciuto.

Al contrario, ha un andamento costante e tendenzialmente decrescente.

¹¹³ <http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index65519EN.html>.

Tabella 37. Stime nazionali relative al tasso di prevalenza annuale del consumo ad alto rischio di oppiacei 2008-2015.



Il picco più basso si è avuto negli anni 2012 e 2013, in cui si è stimato che circa 168.000¹¹⁴ soggetti avrebbero necessitato di un trattamento per uso primario di oppiacei, corrispondenti a una prevalenza relativa di 4,3 per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni¹¹⁵. Nonostante negli anni successivi ci sia stato un aumento dei casi, nel 2015, con 5,2 casi per 1.000 abitanti, il livello di consumo ad alto rischio di oppiacei è comunque inferiore al 2008 (5,7).

I dati riportati dalle ultime relazioni annuali al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze evidenziano come dal 2015 al 2017 ci sia stato un lieve aumento del tasso di consumatori ad alto rischio che sono quantificati in 5,5 casi per 1000 abitanti¹¹⁶. Tale incremento lieve non giustifica gli allarmismi mediatici sul tema.

Fra le regioni/province autonome con impatto molto più elevato della media nazionale si trovavano Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Molise, Marche, Sicilia, Umbria, Emilia Romagna e Calabria; fra quelle con impatto molto inferiore alla media nazionale, invece, vi erano Campa-

¹¹⁴ Gli intervalli di confidenza al 95% hanno ampiezza complessiva di circa 43.000 soggetti, quindi con un minimo di circa 147.000 ed un massimo di circa 190.000.


¹¹⁵ <http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index58064EN.html>.

¹¹⁶ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 112.

nia, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; le altre nove regioni/province autonome avevano un valore vicino alla media nazionale.

Le stime a livello regionale evidenziavano che le aree a prevalenza più elevata fossero la Liguria con 7,4 casi per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni, la Toscana ed il Molise con 6,7 casi.

Tabella 38. Numero di segnalazioni di consumo ad alto rischio per 1000 abitanti divisi per regione.



Le regioni/province¹¹⁷ autonome con la prevalenza più bassa sono la Lombardia con 2,6 casi per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni, la Sicilia con 2,7 casi e la Calabria con 3,3 casi.

La Provincia autonoma di Trento è fra le sette regioni/province con la prevalenza più bassa.

I consumatori di oppiacei con bisogno di trattamento nel 2014 sono stati stimati in 203.000¹¹⁸, con un incremento del 20% rispetto al 2013.

¹¹⁷ Nelle Relazioni annuali al Parlamento sullo Stato delle Tossicodipendenze si comparano i dati delle Province autonome di Trento e Bolzano con quelli delle Regioni, essendo le stesse Province competenti in materia.


¹¹⁸ Con un intervallo di confidenza al 95% che va da 179.000 a 227.000; i dati di base provengono dalle stesse fonti, a partire dal 2010. Il calcolo viene effettuato annualmente attraverso un «metodo di calibrazione» utilizzato per le stime nazionali in

Anche la stima di prevalenza relativa, per mille residenti di età compresa tra 15 e 64 anni, è pari a 5,2, che rispetto al valore 4,3 del 2013 corrisponde ad un incremento del 20% (la dimensione della popolazione di interesse è pressoché costante negli anni).

Al fine di comprendere meglio l'entità del fenomeno tossicodipendenza si riportano i dati riguardanti i soggetti assistiti dai Ser.D. italiani per problemi di tossicodipendenza.

A livello nazionale, nel 2015, i Ser.D. hanno assistito complessivamente 140.090¹¹⁹ soggetti affetti da tossicodipendenza di cui 19.729 erano nuovi utenti (14%) e 120.761 risultavano già in carico (86%)¹²⁰.

Tabella 39. Numero di soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali nell'anno 2015, divisi tra nuovi utenti e utenti già in carico.



molti paesi. Esso si basa sulla popolazione in trattamento osservata (per l'Italia, fornita dal Ministero della Salute; dati «SIND»), e la moltiplica per il coefficiente moltiplicativo stimato sintetizzando i valori parziali relativi a popolazioni limitate a livello territoriale, più facilmente stimabili con metodi di cattura-ricattura, da una o più fonti.

¹¹⁹ Tale numero di soggetti non coincide con la totalità degli utenti in trattamenti presso i Ser.D. che nella maggioranza delle Regioni e P.A. hanno in carico anche utenza in trattamento per alcol, tabacco e gioco d'azzardo patologico, nonché utenza per accertamenti e consulenze.

¹²⁰ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_Parlamento_2016.pdf, p. 217.

Tabella 40. Numero di soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali nell'anno 2015, divisi per genere.





Tabella 41. Numero di soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali nell'anno 2015, divisi per classi di età e per genere.



Analizzando la tipologia di utenza si nota che i nuovi utenti erano più giovani: l'81,8% aveva tra i 20 e i 49 anni, il 7,5% aveva più di 49 anni e il 10,7% aveva meno di 20 anni.

Tra gli utenti già in carico il 78,2% degli utenti aveva tra i 20 e i 49 anni di età, l'1,2% aveva meno di 20 anni e il 20,6% aveva più di 49 anni.

Nel tempo si è avuto un rilevante aumento della percentuale di soggetti con età superiore ai 39 anni, passati dal 5,5% del 1995, al 24,4% del 2005 e al 53,3% del 2015. Contestualmente si osserva una diminuzione nelle classi di età più giovani.

Analizzando nel dettaglio l'andamento temporale degli anni 2012-2015 si nota, viceversa, una diminuzione della percentuale di soggetti nella classe di età superiore ai 39 anni e un aumento nelle classi più giovani (soprattutto 15-19 e 20-24 anni).

Le tendenze fin qui evidenziate sono confermate dall'analisi dell'età media degli utenti. I soggetti in trattamento hanno mediamente 38,8 anni; le donne sono più giovani con un'età media di 37,4 anni in confronto ai 39,1 anni dei maschi.

I nuovi utenti hanno un'età media di 32 anni e sono mediamente più giovani di otto anni di quelli già in carico.


La differenza è sostanzialmente la medesima fra gli uomini (nuovi 32,3; già in carico 40,2) e fra le donne (nuove 30,6; già in carico 38,5). Nel corso degli anni l'utenza è progressivamente invecchiata e tale andamento si osserva anche distinguendo i soggetti per il genere¹²¹.

Complessivamente in Italia nel 2015 sono state assistite 23 persone ogni 10.000 abitanti; 41/10.000 maschi e 6/10.000 femmine.

Nel 2015 il 70% degli utenti trattati usa come sostanza primaria l'eroina, il 16% la cocaina e l'11% i cannabinoidi¹²².

Nel tempo la percentuale di eroinomani è costantemente diminuita (88,5% nel 1994, 70,1% nel 2015) mentre coloro che abusano di cocaina sono gradualmente aumentati (1,9% nel 1994, 15,9% nel 2015); il ricorso ai cannabinoidi sembra essersi stabilizzato nell'ultimo decennio intorno al valore del 10%.

Tabella 42. Andamento dei consumi nazionali delle diverse sostanze stupefacenti dal 1994 al 2015.



Per quanto concerne infine i dati più recenti, estrapolati dalle Relazioni annuali al Parlamento degli anni 2017¹²³ e 2018¹²⁴ si consideri quanto segue.

¹²¹ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_Parlamento_2016.pdf, p. 220.


¹²² http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_Parlamento_2016.pdf, p. 225.

¹²³ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, p. 64.

Nel 2016 sono state trattate 143.271 persone il 15% delle quali era un nuovo utente mentre il rimanente 85% era già in carico.

Nel corso del 2017 i Ser.D. hanno assistito complessivamente 129.945 soggetti di cui il 16% era rappresentato da nuovi utenti e l'84% da soggetti già in carico.


Tabella 43. Numero di soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali negli anni 2016 e 2017, divisi tra nuovi utenti e utenti già in carico.



Rispetto alle rilevazioni per l'anno 2015, nel 2016 si è percepito un lieve aumento del totale dei soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali, seguito da un sensibile decremento nel 2017, che si esprime graficamente nella seguente tabella.


¹²⁴ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 139.

Tabella 44. Confronto sul numero di persone assistite dai Ser.D. nazionali divise fra nuovi utenti e utenti già in carico per gli anni 2015, 2016 e 2017.



Nell'anno 2016 l'86,3% dei soggetti assistiti dai Ser. D nazionali era di genere maschile, senza differenze tra utenti nuovi e già in carico¹²⁵. Sostanzialmente identici i rapporti tra utenti di sesso maschile e femminile nel 2017¹²⁶.

Tabella 45. Percentuali per genere delle 143.671 persone assistite dai Ser.D. nazionali negli anni 2016 e 2017.



¹²⁵ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, p. 64.

¹²⁶ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 139.


Negli anni 2016 e 2017 gli utenti trattati hanno mediamente 39 anni e l'utenza di genere femminile risulta di poco più giovane rispetto a quella di genere maschile, con un'età media di 37,7 anni contro 39,3.

I nuovi utenti (età media 32 anni) sono mediamente più giovani di 8 anni di quelli già in carico (età media 40 anni).

La differenza è sostanzialmente la medesima negli utenti di genere maschile e negli utenti di genere femminile.

Nel confronto tra le fasce di età degli utenti del 2016 e del 2017 si rileva un lieve aumento nel 2017 delle persone con età inferiore ai 30 anni e con età superiore ai 54 anni, mentre decresce di due punti percentuali il totale degli utenti tra i 30 e i 54 anni.


Tabella 46. Percentuali divise per fasce di età delle persone assistite dai Ser.D. nazionali negli anni 2016 e 2017.



A livello nazionale, si osserva nel tempo un progressivo e costante invecchiamento della popolazione tossicodipendente in trattamento: la percentuale di assistiti di età superiore ai 39 anni passa dall'8,5% del 1997, al 29,7% del 2007 e al 53,3% del 2017¹²⁷.

¹²⁷ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, p. 66.

Tabella 47. Percentuali di persone assistite dai Ser.D. nazionali con età superiore a 39 anni negli anni dal 1997 al 2017.



Complessivamente in Italia nel 2016 sono stati assistiti quasi 24 soggetti ogni 10.000 residenti: 42/10.000 tra i soggetti di genere maschile e 6/10.000 tra i soggetti di genere femminile.

Nel 2016, inoltre, il 68,1% dell'utenza trattata è in carico per uso primario di eroina, il 17,3% per cocaina e l'11,1% per cannabinoidi¹²⁸. Il restante 3,5% usa primariamente altre sostanze.

Nel 2017 il numero di utenti per 10.000 abitanti è pressoché costante: sono stati assistiti 21 soggetti ogni 10.000 abitanti di cui 38/10.000 maschi e 6/10.000 femmine, con un *range* di valori compreso tra 6,7 e 38 utenti ogni 10.000 residenti registrati rispettivamente nelle regioni Calabria e Marche¹²⁹.


Nel 2017 si riscontra un calo nell'uso primario di eroina che scende al 62,7% degli utenti trattati, mentre si riscontra un aumento del numero di utenti in carico per uso primario di cocaina che si attesta al 20,6%, e un lieve aumento di utenti in carico per uso primario di cannabinoidi che giunge al 12,5%¹³⁰.

¹²⁸ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, p. 67.

¹²⁹ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 141.


¹³⁰ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 142.

Tabella 48. Percentuali per uso primario delle persone assistite dai Ser.D. nazionali negli anni 2016 e 2017 divise per sostanza.



Nel tempo la quota di trattati per uso di oppiacei come sostanza primaria è costantemente diminuita (89% nel 1996, 72,2% nel 2006, 69,7% nel 2016), mentre la percentuale di coloro in carico per uso primario di cocaina è gradualmente aumentata (2,3% nel 1996, 14,4% nel 2006, 21,3% nel 2017); la quota di trattati per uso di cannabinoidi è passata da circa il 5% a poco più del 12%.


Tabella 49. Confronto tra le percentuali di uso primario divise per sostanza dal 1996 al 2017.



Aumentano nel 2017 gli assistiti dei Ser.D. che presentano almeno una patologia psichiatrica, passando da 9.086 nel 2016 a 9.925 nel 2017¹³¹.

Nel 2017 il 64,1% (62,7% nel 2016) delle persone che presentano una comorbidità tra tossicodipendenza e altro disturbo psichiatrico è affetto da disturbi della personalità e del comportamento, il 18,1% (19,9% nel 2016) da sindromi nevrotiche e somatoformi, l'11,5% (11,2% nel 2016) da schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 2,7% (2,5% nel 2016) da depressione, l'1,4% (1,5% nel 2016) da mania e disturbi affettivi bipolari, lo 0,9% (0,7% nel 2016) da demenze e disturbi mentali organici, lo 0,7% (0,9% 2016) da ritardo mentale e i restanti da altri disturbi psichici.

Tabella 50. Percentuali di soggetti assistiti dai Ser.D. nazionali nel 2017 affetti da almeno una patologia psichiatrica (9.086) divise per tipo di patologia.



¹³¹ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 147.

Per fornire un quadro più completo del fenomeno tossicodipendenza si richiamano anche i dati riguardanti le persone in trattamento presso i Servizi del Privato sociale accreditato grazie alle rilevazioni effettuate dal Ministero dell'Interno sui Servizi del Privato Sociale Accreditato.

L'ultima Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia riporta i numeri assoluti delle persone che risultavano in trattamento presso i servizi socioriabilitativi privati nel 2016, 15.563 persone, corrispondenti a circa 2,6 persone in trattamento ogni 10.000 residenti di cui l'83,5% è di genere maschile. Il 73,4% dei soggetti è in trattamento presso strutture residenziali, il 17,2% in strutture ambulatoriali e il rimanente 9,4% in strutture semiresidenziali¹³².

Nel 2017, in aumento rispetto all'anno precedente gli utenti erano 15.959, di cui il maggior numero di utenti si è registrato in Lazio (3.031), Lombardia (2.695), Emilia Romagna (2.578), dove solo la comunità di San Patrignano accoglie 1.145 utenti, e in Veneto (1.235).

Nel 2017 il rapporto tra utenti maschi e femmine continua ad evidenziare, come per gli anni precedenti, una preponderante presenza maschile pari, mediamente, all'83% circa del totale degli utenti.

Al 31 dicembre 2017 il 68,9% degli utenti è risultato in trattamento presso strutture residenziali, il 22,7% in strutture ambulatoriali e il rimanente 8,5% in strutture semi-residenziali¹³³.

La distribuzione regionale del numero di persone in trattamento per 10.000 residenti mostra come le regioni con i valori più elevati si collochino nell'area centro settentrionale del Paese.

Più in dettaglio, in Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio ci sono in media più di 3,1 utenti per 10.000 residenti al 31 dicembre 2017.

Nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia il numero di utenti per 10.000 residenti al 31 dicembre 2017 è inferiore a 1,65.


Infine, per completare il quadro del fenomeno tossicodipendenza è necessario offrire il quadro oggettivo riguardante le persone affette da tossicodipendenza in stato di detenzione.

¹³² <http://www.politicheantidroga.gov.it>, Ministero dell'Interno, Centro Studi, Ricerca e Documentazione del Dipartimento per le Politiche del personale.

¹³³ <https://www.certifico.com/component/attachments/download/10771>, p. 148.


Le statistiche del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria evidenziano come le presenze e gli ingressi di detenuti affetti da tossicodipendenza siano aumentati a partire dal 2015.

Tabella 51. Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e ingressi di soggetti tossicodipendenti 2008-2017.




Invero, il dato sulle presenze delle persone affette da tossicodipendenza è sostanzialmente conforme a quello degli anni precedenti (circa un detenuto su quattro).

Tabella 52. Presenze in numeri assoluti di persone affette da tossicodipendenza negli istituti penitenziari rapportate al numero di presenze totali 2008-2017.



Ciò che evidenzia una crescita è il dato sugli ingressi in carcere di persone affette da tossicodipendenza, impennatosi negli ultimi due anni fino a superare la soglia del 34% nel 2017.

Tabella 53. Percentuali di ingressi di persone affette da tossicodipendenza negli istituti penitenziari 2008-2017.



In tal senso si consideri come un quarto della popolazione carceraria è rappresentato da detenuti affetti da tossicodipendenza.

Nel 2017, al 31 dicembre, il numero era leggermente aumentato in termini assoluti, ammontando a 14.706, e in generale anche in questo caso la maggior parte di genere maschile, il 95%, e di nazionalità italiana, il 63%.

La Relazione annuale al Parlamento 2018 evidenzia come, considerando il lasso temporale dal 2007 al 2017, la quantità di detenuti affetti da tossicodipendenza, rapportata al numero totale, è rimasta stabile¹³⁴.

Tra i detenuti tossicodipendenti presenti in carcere durante l'anno 2017, al 77% è stata accertata una diagnosi di dipendenza, mentre per il rimanente 23% si tratta di consumatori senza diagnosi certificata.

La distribuzione per classi di età mostra che tra le detenute tossicodipendenti si osservano le percentuali più alte di soggetti tra i 18 e i 34 anni (46% contro 39% degli uomini) e la quota più alta di soggetti di 65 anni o più (4% contro 1% degli uomini).


¹³⁴ <https://www.certifico.com/component/attachments/download/10771>, p. 150.

Infine, si riportano i dati riguardanti i soggetti affetti da tossicodipendenza che hanno beneficiato di una misura alternativa alla pena (sia specifica per persone affette da tossicodipendenza che ordinaria).

Il numero di tali soggetti ha espresso fino al 2013 un costante incremento per poi iniziare gradualmente a calare fino al 2016, anno in cui sono stati circa 4.876¹³⁵. Il 78% di questi è seguito dai servizi pubblici e solo il 22% dalle Comunità terapeutiche. Nel 2017 il 44,6% delle persone in affidamento specifico era in carico presso strutture residenziali mentre il 26,3% è in detenzione domiciliare.

Per quanto riguarda l'affidamento in prova specifico per persone affette da tossicodipendenza dal 2008 al 2017 si riscontra un significativo incremento che giunge al suo apice nel 2013 con 3.328 affidamenti *ex art. 94 d.P.R. 309/90*, seguito da un declino con il picco inferiore riscontrato nel 2016 (2.991 affidamenti specifici) e una ripresa riscontrata nel 2017 (3.146)¹³⁶.

Tabella 54. Numero di persone affette da tossicodipendenza in misura alternativa specifica *ex art. 94 d.P.R. 309/90*.



La maggior parte delle persone che beneficiano di misure alternative alla pena detentiva sono uomini italiani, mentre le donne rappresentano solo una piccola quota (5,5%) così come gli stranieri (8,6%).

La classe di età maggiormente rappresentata è quella tra i 35 e i 44 anni (40,1%). La percentuale di coloro che provengono da un precedente stato di detenzione è pari al 59,8%.

¹³⁵ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, p. 74.

¹³⁶ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2445/339911.pdf>, p. 156.

Il 30,1% dei soggetti affetti da tossicodipendenza in misura alternativa ha commesso reati correlati alla droga, mentre il restante 69,9% è responsabile di altre tipologie di reati.

Le persone sottoposte all'affidamento in prova al servizio sociale sono per il 78% seguite dai servizi pubblici e solo per il 22% dalle Comunità terapeutiche¹³⁷.

La maggior parte delle revoche è avvenuta in seguito all'andamento negativo dell'affidamento in prova specifico e ciò, come si espliciterà nelle conclusioni, è certamente dovuto al più alto livello di difficoltà, fragilità e problematiche intrinseche e connotanti l'essere affetti dalla tossicodipendenza¹³⁸.

Ad ogni modo, i dati più aggiornati estrapolati dalla Relazione annuale al Parlamento 2018 confermano un buon andamento anche per le misure alternative specifiche, poiché al 31 dicembre 2017, risulta che la percentuale di revoche dell'affidamento terapeutico per esito negativo nel 2017 è complessivamente pari al 10,2%.

Tale percentuale si riduce al 6,8% nel caso di persone affette da tossicodipendenza che accedono alla misura alternativa direttamente dallo stato di libertà, e arriva all'11,6% per coloro che vi accedono dallo stato di detenzione.

Anche in merito all'entità del fenomeno tossicodipendenza, così come evidenziato rispetto alle stime sull'entità del problema consumo di sostanze stupefacenti, la ricerca ha dimostrato come, per quanto riguarda lo specifico territorio analizzato, non vi siano elementi oggettivi che indichino allarmanti aumenti del numero di persone affette da tossicodipendenza e di tutte le conseguenze che queste determinano per la società.

¹³⁷ Per i soggetti in affidamento specifico, la quota degli affidati alle strutture residenziali accreditate sale al 44,6% e per coloro che sono in detenzione domiciliare risulta pari al 26,3%.

¹³⁸ <http://www.politicheantidroga.gov.it>, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova.

7.2. Stime della Provincia autonoma di Trento: misure alternative alla detenzione, Ser.D. e detenzione

Relativamente alla ricerca «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata» svolta sul territorio della Provincia autonoma di Trento, analizzando gli anni dal 2008 al 2015, si rileva quanto segue.

Le persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misura alternativa alla pena detentiva ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015 sono 189 di cui 169 uomini e 20 donne.

Delle 189 persone in misura alternativa alla detenzione 165 sono italiane, 24 non italiane.

Rispetto al tasso di scolarità si è rilevato un livello molto basso: la maggior parte delle persone ha la licenza media inferiore (105), 17 hanno conseguito il diploma in scuole professionali e 13 il diploma di scuola media superiore.

La situazione lavorativa rilevata evidenzia come la maggior parte dei casi noti sia disoccupata (71) a cui si aggiungono 15 persone sotto occupate, mentre hanno una occupazione stabile 61 persone.

Per quanto attiene la situazione dei genitori si evidenzia come la maggior parte siano conviventi (68), 34 siano separati/divorziati, 32 vedovi e 12 deceduti.

I problemi familiari riguardano soprattutto uso/abuso di sostanze stupefacenti (40) e disturbi mentali (7).

I reati maggiormente commessi dalle persone sottoposte alla misura alternativa alla pena sono: spaccio di sostanze stupefacenti (102), furto (38), rapina (13), lesioni (9) e offesa a pubblico ufficiale (8).

Di seguito le tabelle riassuntive con i dati socio-demografici.

Tabella 55. Numero persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015, divisi per genere.




Tabella 56. Numero persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015, divise per genere e nazionalità.




Tabella 57. Livello di scolarità delle 189 persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015.




Tabella 58. Situazione dei genitori delle 189 persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015.




Tabella 59. Situazione lavorativa delle 189 persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015.




Tabella 60. Tipologia di reato commesso dalle 189 persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015.





Tabella 61. Tipologia di reato commesso dalle 189 persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla pena ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 nel periodo 2008-2015 diviso per cittadinanza.



Analizzando i dati riguardanti il trattamento ambulatoriale forniti dal Ser.T. di Trento che riguardano l'anno 2015 e che rappresentano un trend costante degli ultimi anni, si riscontra come dei 1.833 utenti censiti, l'86,2% era di sesso maschile (1.532 uomini e sole 301 donne); tale percentuale ammontava all'86,6% nei nuovi utenti e all'86,2% negli utenti già in carico.

Gli utenti italiani sono 1.447, di cui 1.162 uomini e 285 donne e i non italiani sono 386, di cui 370 uomini e 16 donne.

L'età media degli utenti in carico al Ser.T. per il trattamento ambulatoriale è di 33 anni.

Analizzando l'utenza totale per classi di età, si osserva che il 75% degli utenti aveva tra i 30 e i 54 anni di età, il 18% aveva meno di 30 anni e il 7% aveva più di 54 anni.

Tra gli uomini il 76% aveva tra i 30 e i 54 anni di età, il 17% aveva meno di 30 anni e il 7% aveva più di 54 anni.

Tra le donne il 68% degli utenti aveva tra i 30 e i 54 anni di età, il 25% aveva meno di 30 anni e il 7% aveva più di 54 anni.

Sulla base dei dati socio-demografici raccolti dal Ser.T. si rileva anche in questo caso un tasso di scolarizzazione piuttosto basso: dei 1.833 utenti 841 hanno la licenza media inferiore, 318 la licenza media supe-

riore, 212 hanno conseguito un diploma in scuole professionali, 96 hanno la licenza elementare e 49 hanno una formazione universitaria.

I dati rispetto alla situazione lavorativa evidenziano come 601 persone siano occupate stabilmente, 599 siano disoccupate, 172 siano sotto occupate e 180 siano studenti.

Per quanto riguarda la situazione dei genitori degli utenti del Ser.T., si riscontra come 793 abbiano genitori conviventi, 301 separati, 259 vedovi e 87 deceduti.

Tra i problemi dei familiari degli utenti Ser.T. si riscontrano 151 casi di uso/abuso di sostanze stupefacenti, 37 casi di disturbi mentali, 4 tentativi di suicidio, e 16 casi di problemi con la giustizia.

Di seguito le tabelle riassuntive dei dati socio-demografici degli utenti Ser.T.

Tabella 62. Numero di utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere.




Tabella 63. Numero di utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per nazionalità.




Tabella 64. Numero di utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere e nazionalità.




Tabella 65. Livello di scolarità per genere degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere.




Tabella 66. Livello di scolarità per genere e nazionalità degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per nazionalità.




Tabella 67. Situazione dei genitori degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere.




Tabella 68. Situazione dei genitori degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per cittadinanza.




Tabella 69. Situazione lavorativa degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere.




Tabella 70. Situazione lavorativa degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per cittadinanza.




Tabella 71. Problemi familiari degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per genere.





Tabella 72. Problemi familiari degli utenti del Ser.T. di Trento che hanno beneficiato di misure alternative alla pena nel periodo 2008-2015 divisi per cittadinanza.



Nel periodo analizzato, 2008-2015, le persone detenute con diagnosi di tossicodipendenza da sostanza stupefacente sono 274, di cui 245 uomini, 29 donne, 167 italiani e 107 non italiani.

La loro età media al momento dell'accesso in carcere è di 35,32 anni.

La maggior parte dei detenuti affetti da tossicodipendenza ha un'età compresa fra i 20 e 30 anni (93 persone), seguita dalla fascia di età tra i 30 e 40 anni (87) e da quella compresa fra i 40 e 50 (69).

Tabella 73. Numero detenuti con diagnosi di tossicodipendenza divisi per genere e nazionalità.




Tabella 74. Numero di detenuti con diagnosi di tossicodipendenza divisi per fasce d'età.




Tabella 75. Livello di scolarità per genere dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza divisi per genere.





Tabella 76. Livello di scolarità per cittadinanza dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza.



Per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione si nota come anche in questo caso il livello sia piuttosto basso: la maggior parte dei detenuti con diagnosi (181) ha conseguito la licenza media inferiore, 29 il diploma di scuola media superiore e 18 la licenza elementare.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa si riscontra come la maggioranza dei detenuti con diagnosi sia disoccupata (90), economicamente inattiva (80) o sotto occupata (45) e solo 47 erano occupati stabilmente prima di espiare la pena.

Rispetto alla situazione genitoriale è emerso ancora una volta che la maggior parte dei detenuti con diagnosi ha genitori conviventi (114), seguiti da quelli divorziati (53), vedovi (52) e deceduti (32).

In merito ai problemi familiari dei detenuti con diagnosi si rileva come per 34 famiglie siano stati accertati problemi di uso/abuso di sostanze stupefacenti, 11 hanno rilevato problemi con la giustizia, 6 disturbi mentali e 2 tentati suicidi.

Di seguito le tabelle riassuntive dei dati socio-demografici.

Tabella 77. Situazione dei genitori dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per genere.




Tabella 78. Situazione dei genitori dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per cittadinanza.




Tabella 79. Situazione lavorativa dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per cittadinanza




Tabella 80. Situazione lavorativa dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per genere.




Tabella 81. Problemi familiari dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per genere.





Tabella 82. Problemi familiari dei detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, divisi per cittadinanza.



Una volta raccolti e analizzati i dati oggettivi del fenomeno sociale tossicodipendenza e criminalità correlata è finalmente possibile valutare con coerenza e realismo l'effettiva entità del fenomeno.

Questo rappresenta l'imprescindibile primo e necessario segmento del processo decisionale sulla gestione delle risorse economiche statali al fine di perseguire quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni leg-

ge penale: la salubrità della società e la garanzia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Attraverso le indagini sui dati socio-demografici dei soggetti che a vario titolo sono noti al sistema giudiziario per via della loro condizione di persone affette da tossicodipendenza, è possibile effettuare ulteriori approfondimenti rispetto alle reali condizioni psicofisiche e socio-familiari.

Si è evidenziato al tal proposito come la maggior parte delle persone analizzate, hanno espresso la compresenza di due o più dei seguenti fattori: 1) problemi nel nucleo familiare di origine legati all'abuso di sostanze stupefacenti, problemi psichici, problemi con la giustizia; 2) compresenza di alte patologie psichiatriche (comorbidità); 3) scarso livello di scolarizzazione; 4) scarso livello di occupazione.

Tali elementi devono seriamente essere valorizzati perché contribuiscono alla comprensione delle fragilità strutturali e dei comportamenti appresi che possono aver contribuito a determinare l'avvicinamento alle sostanze stupefacenti come soluzione di disagi irrisolti.

Sono inoltre degli elementi indicativi utili ai fini dell'elaborazione di percorsi riabilitativi mirati e personalizzati concretamente idonei a perseguire l'obiettivo nel modo meno impattante a livello economico, sociale e soprattutto umano.

8. *Costi*

L'impatto economico del fenomeno della tossicodipendenza ha risvolti molto ampi sulla società, poiché riguarda l'intero contesto in cui è inserito l'individuo. I costi pertanto non comprendono solo quelli relativi all'individuo malato ma anche quelli che ricadono sulla società e sul sistema statale e non sono solamente economici, ma anche umani.

I costi possono schematicamente essere rappresentati e raggruppati nelle seguenti aree:

1. costi delle attività criminali: che comprendono il prezzo di acquisto di sostanze stupefacenti; i danni causati alla società civile (sicurezza e salubrità sociale, danni al patrimonio e alla persona); i costi/ le perdite derivanti dal riciclaggio dei proventi illeciti;

2. costi delle attività delle forze dell'ordine: dunque i costi per mantenere il personale dipendente destinato alla lotta alla droga e il tempo a ciò dedicati e sottratti ad altre attività necessarie;
3. costi strutturali e dei mezzi per la lotta alla droga (veicoli, armi, apparecchiatura per le intercettazioni, ecc.);
4. costi della macchina giudiziaria: quindi il mantenimento del personale impiegato, le ore dedicate; i costi strutturali e mezzi; i costi derivanti dall'esubero di pratiche e dal conseguente ritardo nella risoluzione delle altre pratiche;
5. costi del carcere: costi di mantenimento dei detenuti in carcere; costi per le strutture suppletive (misure alternative alla detenzione in carcere); costi dell'attività sanitaria in carcere
6. costi di prevenzione e costi di assistenza sanitaria: comprendenti i costi per l'assistenza dei servizi per le tossicodipendenze; quelli dell'assistenza residenziale in Comunità terapeutiche; i costi di assistenza per patologie correlate (HIV, HBV, HCV); l'ospedalizzazione; i costi degli interventi territoriali urgenti (ambulanza e Pronto Soccorso); i finanziamenti dei progetti di prevenzione;
7. perdita di capacità produttiva dei soggetti affetti da tossicodipendenza: morte prematura e parziale invalidità del soggetto; mancato reddito parziale o totale;
8. costi familiari: risorse economiche e tempo per assistere il familiare; furti, rapine, scippi, violenze a danno del nucleo familiare; perdita parziale o totale di produttività;
9. costi intangibili: sofferenza, stati di stress ed ansia, conseguenze psicofisiche correlate.

Secondo i dati riportati nel Rapporto Nazionale sull'uso delle sostanze stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, riguardanti il 2012 e il primo semestre 2013, i costi sociali per il consumo di sostanze stupefacenti sono stati stimati nel 2011 pari a 28,5 miliardi di euro, pari all'1,8% del PIL¹³⁹.

Tali stime comprendono i costi per l'acquisto delle sostanze, per l'applicazione della legge, quelli socio-sanitari e i costi per la perdita di produttività.

¹³⁹ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

Il costo per l'acquisto di sostanze stupefacenti è molto difficile da quantificare in modo anche solo approssimativo, dunque ci si deve affidare ai dati riguardanti i consumi della popolazione generale delle sostanze. In base alla stima sui consumi tale costo è stato determinato in una *range* che va dai 6,7 ai 39,7 miliardi di euro, con valore medio di 20,7 miliardi di euro che incide per una quota del 72,5% sul totale dei costi sociali.

La seconda voce più rilevante tra quelle che riguardano i costi sociali causati dal fenomeno droga è quella dei costi derivanti dalla perdita di produttività, pari a 4,6 miliardi di euro, dunque il 16,2% di cui il 66,1% è determinato dalla perdita di produttività in senso stretto; il 12% dalla perdita per morte prematura e il 22,2% per incidenti stradali. Per quanto riguarda i costi imputabili alle attività di contrasto alla droga, si stima una cifra pari a circa 1,6 miliardi di euro, dunque il 5,5% dei costi totali, di cui il 65,9% investito per la detenzione, il 13,0% per le attività delle forze dell'ordine e il 20,3% per le attività giudiziarie.

I costi socio-sanitari ammontano a 1,65 miliardi di euro, di cui il 41,8% per l'assistenza dei soggetti presso i servizi per le dipendenze, il 37,7% per la cura delle patologie correlate ed il 13,6% per l'assistenza nelle strutture socio-riabilitative. L'importo totale investito nel 2012 è stato di circa 12.279.000 euro in prevenzione universale e di altri 13.297.000 euro in prevenzione selettiva per un totale di 25.576.000 euro.

Il Dipartimento Politiche Antidroga in tutto il 2012 ha finanziato progetti di prevenzione universale e prevenzione selettiva per un totale di 1.850.990 euro pari al 33,4% del proprio *budget* annuale.

In tutti i piani regionali si è registrata una forte presenza di programmi di reinserimento sociale e lavorativo ma con un investimento globale, da parte delle regioni, nel corso del 2012, di circa 7,4 milioni di euro e cioè 2 milioni di euro meno del 2011.

Il costo della Polizia Penitenziaria è passato da 1.958.968.589 euro nel 2008 a 2.006.085.859 euro nel 2013.

Il costo del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione dei Corpi di Polizia (esclusa la Polizia Penitenziaria) ammontava a 14.555.031.411 euro nel 2008 a 14.887.914.141 euro nel 2013¹⁴⁰.

Per quanto riguarda le stime dei costi relativi all'attività di contrasto dei Corpi di Polizia, nel 2008 ammontavano 184.545.178 euro e sono giunti a 172.849.097 euro nel 2013.

Per gli stessi anni, la stima sui costi dei tribunali è meramente indicativa e certamente sottostimata a causa delle difficoltà di reperimento delle informazioni.

Si consideri in primo luogo il fatto che non è stato possibile definire esattamente il carico di spesa per i procedimenti di droga a poiché i costi dei tribunali sono accorpatisi tra spese per il civile e quelle per il penale, senza alcuna distinzione.

Ad ogni modo, risulta che il totale dei costi per il personale dipendente ed estraneo all'amministrazione della Magistratura ordinaria sono stati di circa 1.561.124.041 euro nel 2008, divenuti circa 1.723.497.303 euro nel 2012¹⁴¹.

Sommando tutte le stime riportate si ottiene la stima totale di quanto lo Stato spende per il contrasto e la repressione del fenomeno droga. Le stime prodotte per gli anni dal 2008 al 2012 registrano una spesa media di 1,4 miliardi, tradotta nello 0,08 del PIL. La spesa più alta si è registrata nel 2008 per un totale di 1,5 miliardi, poi leggermente calata negli anni successivi analizzati.

I dati riportati nella Relazione Annuale sullo stato delle tossicodipendenze al Parlamento 2015¹⁴² riportano una spesa complessiva pari a circa 675 milioni di euro, di cui: 411.135.659 milioni di euro, il 61% della spesa, sono destinati alle attività di tipo ambulatoriale e domicilia-

¹⁴⁰ Tale stima è stata ottenuta dividendo il costo totale degli stipendi dei corpi di polizia (esclusi i costi del personale di polizia penitenziaria che ovviamente sono già conteggiati per la stima dei costi di detenzione) per il numero totale di tutti i crimini denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria. Il costo medio risultante per crimine è stato moltiplicato per il numero di reati relativi alla normativa sugli stupefacenti.

¹⁴¹ http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze pp. 88 e ss.

¹⁴² http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione_al_parlamento_2015.pdf, Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, pp. 388 e ss.

re; 237.208.344 milioni di euro, il 35% della spesa, sono destinati a tutte le attività di tipo residenziale/semiresidenziale, effettuate perlopiù dai servizi privati che si rivolgono a circa il 15% della popolazione ed infine i restanti 27.132.158 milioni di euro, pari al 4% della spesa, sono destinati a sperimentazioni e finanziamenti al terzo settore.

La spesa dichiarata dalle regioni¹⁴³ per i Ser.D. nel 2015¹⁴⁴ ammonta a circa 730 milioni di euro.

Considerando solo le 16 regioni che hanno inviato i dati completi si osserva che il 70% della spesa è stato destinato alle attività di tipo ambulatoriale e domiciliare mentre il 30% della spesa è destinato a tutte le attività di tipo residenziale/semiresidenziale, effettuate perlopiù dai servizi del privato *no profit*.

Trento, di particolare interesse ai fini della ricerca, ha presentato: un «Budget finanziamento servizi pubblici» pari ad euro 5.798.633; un «Budget finanziamento servizi privati accreditati/convenzionati o altri» pari a 2.000.000, pari a un *budget* complessivo di 7.798.633.

Per quanto riguarda i costi della criminalità correlata alle sostanze stupefacenti si evidenzia come la stima della spesa per la repressione del «fenomeno droga»¹⁴⁵, rappresenta una operazione molto complessa per via della diffusione di raccolte dati aggregati da cui non è possibile isolare le singole voci di spesa¹⁴⁶.

I dati relativi ai costi per la detenzione riportati dalla Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 2015 dimostrano come il costo totale per il mantenimento dei detenuti per reati legati alle sostanze stupefacenti è passato da euro 1.304.486.366 nel 2008, pari al

¹⁴³ Il dato è sottostimato poiché solo sedici Regioni/Province autonome hanno fornito dati completi, mentre due Regioni non hanno fornito i dati e altre tre hanno fornito dati parziali.

¹⁴⁴ <http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1095/1-relazione-annuale-al-parlamento-2016-sullo-stato-delle-tossicodipendenze-in-italia.pdf>, pp. 216 e ss.

¹⁴⁵ La stima è effettuata sulla base dei dati provenienti da fonti amministrative: Ministero di Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ragioneria Generale dello Stato, Istat.

¹⁴⁶ La stima comprende tre componenti di spesa: la prima componente sono i costi dei detenuti «droga correlati»; la seconda componente sono i costi della pubblica sicurezza «droga correlati», la terza componente sono i costi dei procedimenti giudiziari «droga correlati».


42,9% della spesa totale per il mantenimento di tutti detenuti (i soli detenuti per reati connessi alla droga erano 27.459) ad euro 1.096.646.858 nel 2013, pari al 36,8% della spesa totale per il mantenimento di tutti detenuti (i soli detenuti per reati connessi alla droga erano 24.273).

Questo decremento non corrisponde e non è dovuto a un calo del numero dei detenuti per droga, bensì alla riduzione del costo giornaliero per detenuto che è passato da una media di 152,05 euro al giorno nel 2008 a una media di 123.78 euro al giorno per detenuto.

Secondo il Tredicesimo Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, l'«Associazione per i Diritti e le Garanzie nel Sistema Penale»¹⁴⁷, nel 2017, il costo medio giornaliero per detenuto è giunto a 137,34 euro e il *budget* preventivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per l'anno 2018 prevedeva una spesa di 137,02 euro, dunque un ulteriore lieve calo rispetto all'anno precedente.

Il bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel corso degli ultimi dieci anni è oscillato fra 2,8 miliardi nel 2010 e 3,1 miliardi nel 2012. Gli stanziamenti per il 2017 sono di quasi 40 milioni in meno rispetto al 2016.

Tabella 83. Bilanci del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dal 2008 al 2017 in milioni di euro.



¹⁴⁷ <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/> 01-costi-del-carcere.

Secondo l'«Associazione per i Diritti e le Garanzie nel Sistema Penale»¹⁴⁸, nel 2017, dei 2.853 milioni investiti 221,4 sono stati destinati al personale civile che si occupa dell'amministrazione del D.A.P. e che lavora all'interno degli istituti penitenziari, ovvero ai magistrati, al personale amministrativo, ai cappellani, ai medici incaricati degli istituti penitenziari e agli insegnanti della scuola dell'obbligo; mentre 1.944 milioni di euro, corrispondenti a più del 70% della spesa, sono stati destinati al personale del corpo di Polizia Penitenziaria.

Inoltre, 225,5 milioni di euro sono stati destinati ai servizi tecnici e logistici per la detenzione (mense del personale, vestiario e armamento del corpo, ecc.); 7,9 milioni di euro sono stati destinati agli indennizzi in caso di infortuni per il personale civile e la Polizia Penitenziaria; 15,3 miliardi di euro sono stati destinati al supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari; 25,6 milioni di euro sono stati destinati agli interventi di manutenzione straordinaria e alla realizzazione di nuove strutture; infine, 224,8 milioni di euro sono stati destinati all'accoglienza, al trattamento penitenziario e al reinserimento dei detenuti: a quest'ultima voce, in particolare, sono stati destinati 85.822.500 euro.

Le attività scolastiche e di istruzione hanno un *budget* ben definito (2.833.737 euro) alla voce «Accoglienza, trattamento penitenziario e reinserimento dei detenuti», assieme alle attività culturali, ricreative e sportive e la gestione delle biblioteche (624.913 euro).

Invece i compensi per i detenuti lavoranti sono raggruppati insieme ai costi per il loro trasporto e per la scorta (probabilmente questo trasporto è inerente alle loro attività lavorative) e si trovano in due voci diverse per un totale di 115.603.209 euro.

Infine, all'interno della voce «Accoglienza, trattamento penitenziario e reinserimento dei detenuti» è presente un capitolo che comprende 91.783.286 euro destinati a «spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti».

Il Rapporto di Antigone evidenzia come soltanto poco più del 6% delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è effettivamente destinato al reinserimento sociale.

¹⁴⁸ <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere>.

Dai dati riportati nel rapporto è possibile dedurre che più dell'80% delle risorse siano spese per il personale e solamente l'8,5% sia speso direttamente per i detenuti.

Inoltre, dividendo la quarta voce per il numero dei detenuti e per i 365 giorni che compongono un anno, è possibile stimare una spesa giornaliera per detenuto pari a circa 11 euro.

Certamente, tali ultime evidenze suggeriscono istintivamente la necessità di una maggior attenzione alla ripartizione e riallocazione delle risorse, che risulti coerente al criterio dell'efficienza.

CONCLUSIONI

SOMMARIO: *1. Il livello di efficienza delle diverse opzioni normative nell'ambito territoriale e temporale analizzato. 1.1. Esiti delle misure alternative alla detenzione. 1.2. Esiti del Ser.T. 1.3. Esiti della detenzione. 2. Esiti dell'elaborazione dei dati: il livello di efficienza delle opzioni normative. 3. Conclusioni: in teoria e in pratica.*

1. Il livello di efficienza delle diverse opzioni normative nell'ambito territoriale e temporale analizzato

La ricerca «Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata» svolta nella Provincia autonoma di Trento sui dati oggettivi inerenti il periodo dal 2008 al 2015 ha permesso di conoscere e valutare, attraverso l'ausilio e il contributo di ambiti di studio come la statistica e l'epidemiologia, il livello di efficienza delle diverse opzioni normative nell'ambito territoriale e temporale analizzato.

In un primo momento si sono raccolte le frequenze statistiche espresse da ogni tipo di opzione normativa analizzata, successivamente tali frequenze statistiche sono state elaborate con strumenti tipici dell'epidemiologia per valutare la loro capacità di incidere positivamente sull'attenuazione del tasso di recidiva tossicomana, criminale e sul tasso di tenuta *drug free*.

Tutti i dati sono stati confrontati al livello di investimenti giornalieri sostenuti dal *payer* pubblico.

Infine, una volta individuata la soluzione più efficiente si sono evidenziati alcuni aspetti critici e alcuni necessari miglioramenti volti all'accrescimento del livello di efficienza.

1.1. Esiti delle misure alternative alla detenzione

Delle 189 persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione: 134, pari al 70,89%, hanno concluso il percorso alternativo senza subire la revoca dello stesso, dunque senza violazioni delle prescrizioni; 41, pari al 21,69%, sono invece le persone a cui, a causa di violazione delle prescrizioni, la misura alternativa è stata revocata essendo stata valutata negativamente; 15, pari al 7,9%, le persone che durante l'analisi dei dati avevano la misura ancora in corso.

Dei 134 esiti positivi, 119 riguardano soggetti italiani e 15 non italiani.

Dei 41 esiti negativi, 37 riguardano soggetti italiani e 4 non italiani.

Per quanto riguarda gli esiti delle misure alternative alla detenzione rispetto alle diverse tipologie delle stesse si riscontra quanto segue.

Delle 189 persone che ne hanno beneficiato, 78 sono state ammesse all'affidamento in prova in Comunità terapeutica e di queste 48 hanno avuto esito positivo, 21 negativo e 8 erano ancora in corso.

L'affidamento esterno è stato concesso a 49 persone di cui: 37 hanno avuto esito positivo, 21 negativo e 8 erano ancora in corso.

La detenzione domiciliare è stata concessa a 52 persone di cui: 39 hanno avuto esito positivo, 9 negativo e 3 erano in corso.

Infine, per quanto attiene all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova di soggetti minorenni, dei 10 soggetti che ne hanno beneficiato 9 hanno concluso positivamente il percorso e 1 era ancora in corso.

Di seguito le tabelle riassuntive per gli esiti delle misure alternative alla detenzione.

CONCLUSIONI

Tabella 84. Esiti della misura alternativa alla detenzione (in termini di completamento/abbandono/revoca del percorso stabilito).




Tabella 85. Esiti misure alternative divisi per cittadinanza.





Tabella 86. Esiti delle misure alternative divisi per tipo di misura.



Per quanto riguarda il fondamentale vaglio del tasso di ricaduta tossicomana all'esito delle misure alternative alla detenzione si impongono alcune preliminari considerazioni.

Dei 189 soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, solo 129 sono stati sottoposti al test per verificare la presenza o meno di sostanze stupefacenti nelle urine o nel sangue. I soggetti con misura ancora in corso sono 2, quelli non testati sono 41 e quelli *drop out* 17.


Dei 129 soggetti sottoposti al test tossicomano, 49 hanno avuto riscontro negativo (dunque nessuna presenza di sostanze stupefacenti) e 80 hanno avuto un riscontro positivo.

Dei 49 soggetti con test negativo, solo il 14,28% (7) ha avuto anche una ricaduta criminale mentre l'85,71% (42) non ha commesso ulteriori reati.

Degli 80 soggetti con test positivo, il 28,75% (23) ha commesso un ulteriore reato (in proporzione il doppio rispetto a chi aveva un test negativo) mentre il 71,25% (57) non ha avuto alcuna ricaduta criminale.

Di seguito le tabelle con la sintesi degli esiti delle misure alternative alla detenzione.

Tabella 87. Soggetti sottoposti a misura alternativa alla detenzione e eventuale successivo test tossicomano.



CONCLUSIONI

Tabella 88. Esiti del test tossicomanico.




Tabella 89. Percentuali di ricadute criminali in persone con test tossicomanico negativo.





Tabella 90. Percentuali di ricadute criminali in persone con test tossicomanico positivo.




Per quanto riguarda gli esiti del test tossicomanico in relazione alle diverse tipologie di misure alternative si consideri quanto segue.

Delle 129 persone sottoposte al test tossicomanico, 47 sono state affidate in prova alle comunità terapeutiche, di queste il 29,79% (14) hanno avuto test negativo e il 70,21% (33) positivo.

Delle 34 persone che hanno beneficiato dell'affidamento in prova esterno, il 52,94% (18) ha riportato un test tossicomanico negativo e il 47,06% (16) positivo. Delle 41 persone sottoposte alla detenzione domiciliare il 29,26% (12) ha avuto il test negativo e il 70,74% (29) positivo. Delle 7 persone sottoposte alla messa alla prova minorile, 5 hanno avuto il test negativo e 2 positivo.

Tabella 91. Esiti del test tossicomanico effettuato successivamente alla fine della misura alternativa, divisi per tipo di misura alternativa.




Il secondo rilevante tema, una volta accertato il tasso di recidiva tossicomanica, è l'analisi del tasso di recidiva criminale.

Delle 189 persone che hanno beneficiato di una misura alternativa, ben l'80,95% (153) non ha reiterato la condotta criminale e solo il 19,05% (36) ha commesso un ulteriore reato dopo la fine della misura. A 21 delle 36 persone che hanno avuto una ricaduta criminale è stata concessa una seconda misura alternativa.

CONCLUSIONI

Tabella 92. Esiti in percentuale delle ricadute criminali successive alla fine della misura alternativa alla detenzione.



Un altro importante dato riguarda i soggetti che erano già recidivi prima della misura alternativa alla detenzione e le loro successive condotte.


Queste evidenze, infatti, ci offrono una sorta di panoramica della carriera criminale di soggetti che hanno già dimostrato una certa tendenza al crimine.

Risulta pertanto particolarmente interessante notare proprio in queste persone gli effetti delle diverse opzioni normative.

Sono 43 le persone a cui, prima di commettere il reato per cui sono state sottoposte a misura alternativa alla detenzione, era già stata contestata la recidiva.


Di queste 43 persone, il 34,88% (15) ha commesso un ulteriore reato dopo aver beneficiato della misura alternativa mentre il 65,12% (28) non ha commesso ulteriori reati dopo la misura.

Tabella 93. Esiti in percentuali della rilevazione delle ricadute criminali successive alla fine della misura alternativa.



Di seguito i dati socio-demografici in relazione ai soggetti già recidivi prima della misura alternativa alla detenzione e alla loro eventuale ricaduta criminale una volta conclusa la stessa.

Tabella 94. Esiti della rilevazione delle contestazioni di recidiva precedenti all'inizio della misura alternativa.




Le ricadute criminali poste in relazione alle ricadute tossicomantiche hanno riportato i seguenti risultati: le persone che conclusa la misura alternativa alla detenzione hanno avuto un test tossicomantico negativo

CONCLUSIONI

e hanno commesso un ulteriore reato sono 7; le persone già recidive che conclusa la misura alternativa alla detenzione hanno avuto un test tossicomane positivo e hanno commesso un ulteriore reato sono 23.

I soggetti che non hanno effettuato il test tossicomane e hanno commesso un ulteriore reato dopo la conclusione della misura sono 5 e infine una persona *drop out* risulta avere commesso un ulteriore reato dopo la misura alternativa.


Tabella 95. Esiti della rilevazione delle ricadute criminali successive alla fine della misura alternativa in correlazione alle eventuali ricadute tossicomane.



Volendo analizzare il tasso di ricadute criminali in relazione al tipo di misura alternativa concessa, si riscontra quanto segue.


Dei 36 soggetti che hanno avuto una ricaduta criminale dopo la conclusione della misura alternativa alla detenzione, 19 hanno beneficiato dell'affidamento in Comunità terapeutica, 5 dell'affidamento esterno, 11 della detenzione domiciliare e 1 della messa alla prova per minori.

Tabella 96. Esiti della rilevazione delle ricadute criminali in relazione al tipo di misura alternativa alla detenzione.



Per quanto riguarda i dati socio-demografici riguardanti i recidivi post misura alternativa, in merito alla situazione dei genitori, coerentemente a quanto sin qui rilevato, la maggior parte delle persone ha i genitori conviventi (15), seguiti da quelli con genitori vedovi (7), divorziati (5) e deceduti (2).


Tabella 97. Esiti rilevazione della situazione dei genitori dei soggetti affetti da tossicodipendenza con ricadute tossicomane e criminali successive alla fine della misura alternativa alla detenzione.



La situazione lavorativa vede 13 persone occupate stabilmente, 12 disoccupate e 3 sottoccupate.


CONCLUSIONI

Tabella 98. Situazione lavorativa dei soggetti affetti da tossicodipendenza con ricadute tossicomane e criminali successive alla fine della misura alternativa alla detenzione.




Tra i problemi familiari si riscontrano soprattutto l'uso/abuso di sostanze stupefacenti (6) e in minor numero disturbi mentali (2) e problemi con la giustizia (2).

Tabella 99. Problemi familiari riscontrati nei soggetti affetti da tossicodipendenza con ricadute tossicomane e criminali successive alla fine della misura alternativa alla detenzione.



Il livello di scolarizzazione è molto basso, la maggior parte dei soggetti ha la licenza media (22) solo 2 persone frequentano l'università e solo 1 ha un diploma di scuola media superiore.

Tabella 100. Livello di scolarizzazione dei soggetti affetti da tossicodipendenza con ricadute tossicomane e criminali successive alla fine della misura alternativa alla detenzione.



1.2. Esiti del Ser.T.

Per quanto riguarda gli esiti del trattamento ambulatoriale presso il Ser.T. di Trento, è opportuno primariamente esporne i criteri di valutazione elaborati in merito al trattamento con metadone o buprenorfina nelle diverse fasi del trattamento e rispetto ai diversi obiettivi delle stesse.

La prima fase è quella dell'accoglienza e/o aggancio in cui i pazienti vengono inseriti nel programma terapeutico di aggancio.

Le modalità di somministrazione sono l'affido personale del farmaco sotto controllo infermieristico al Ser.T.

L'obiettivo è la ritenzione in trattamento e la verifica della possibilità di strutturare un progetto terapeutico, volto al controllo del sintomo e/o all'astinenza e/o all'assenza di sintomatologia.

Gli indicatori di successo sono l'aderenza almeno all'80% degli appuntamenti programmati e la strutturazione di un programma terapeutico, volto al controllo del sintomo e/o all'astinenza e/o all'assenza di sintomatologia.


Gli indicatori di successo parziale sono l'aderenza fino al 50% degli appuntamenti programmati e la persistenza nel programma terapeutico di aggancio.

L'indicatore di insuccesso è l'abbandono del programma.

CONCLUSIONI

I dati reperiti presso il Ser.T. di Trento dimostrano come vi siano stati 208 successi, 97 insuccessi, 104 successi parziali, mentre 100 soggetti erano i soggetti con programma ancora in corso.

Tabella 101. Esiti generali del trattamento ambulatoriale presso il Ser.T. in termini di successo (raggiungimento totale degli obiettivi del programma), insuccesso (abbandono del programma) e parziale successo (raggiungimento parziale degli obiettivi del programma).



Per quanto riguarda la fase di stabilizzazione del sintomo, gli obiettivi sono: il contenimento dei sintomi; il miglioramento della qualità della vita; la riduzione dei rischi sanitari.


Gli indicatori di successo per il contenimento dei sintomi sono: la riduzione almeno del 50% dell'uso di sostanze stupefacenti; il raggiungimento di due o più elementi di miglioramento della qualità della vita; la riduzione dei rischi sanitari; l'aderenza totale ai comportamenti previsti dal *counseling* sanitario.

Gli indicatori di successo parziale per il contenimento dei sintomi sono: la riduzione di meno del 50% dell'uso di sostanze stupefacenti; il raggiungimento di un solo elemento di miglioramento della qualità della vita e di riduzione dei rischi sanitari; l'aderenza parziale fino al 50% ai comportamenti previsti dal *counseling* sanitario.

Infine gli indicatori di insuccesso per il contenimento dei sintomi sono: l'assenza di sostanziali cambiamenti rispetto al quadro iniziale, sia in riferimento al miglioramento della qualità della vita, sia alla riduzione dei rischi sanitari; l'aderenza parziale fino al 50% ai comportamenti previsti dal *counseling* sanitario o la mancata aderenza al *counseling*.

Gli esiti della fase di stabilizzazione del sintomo sono di successo per 294 casi, insuccesso per 87 casi, parziale successo per 213 casi e 465 sono i casi ancora in corso.


Tabella 102. Esiti della fase di stabilizzazione del sintomo in termini di successo (raggiungimento totale degli obiettivi del programma), insuccesso (abbandono del programma) e parziale successo (raggiungimento parziale degli obiettivi del programma).



Per quanto riguarda la fase di induzione al cambiamento, l'obiettivo perseguito è l'astinenza dalle sostanze stupefacenti e i criteri di valutazione sono i seguenti: si considera un successo l'assenza di uso di sostanze stupefacenti durante il trattamento farmacologico, un parziale successo la riduzione dell'uso dal 70 al 99%, durante il trattamento farmacologico, insuccesso la riduzione dell'uso inferiore al 70%, durante il trattamento farmacologico.


Gli esiti riscontrati dal Ser.T. di Trento sono per questa fase i seguenti: 76 successi, 10 insuccessi, 33 successi parziali e 148 in corso.

Tabella 103. Esiti della fase di induzione al cambiamento in termini di successo (raggiungimento totale degli obiettivi del programma), insuccesso (abbandono del programma) e parziale successo (raggiungimento parziale degli obiettivi del programma).



Riassumendo gli esiti generali di tutte le fasi rispetto ai loro obiettivi e ai loro criteri di valutazione si può affermare che il trattamento ambulatoriale è risultato positivo per il 57,73% degli utenti, negativo per il 26,23% e parzialmente positivo 16,04%, mentre sono 75 gli utenti che si sono appoggiate ad altri Ser.T.

Tabella 104. Percentuali degli esiti dell'intero trattamento ambulatoriale presso il Ser.T. in termini di successo (raggiungimento totale degli obiettivi del programma), insuccesso (abbandono del programma) e parziale successo (raggiungimento parziale degli obiettivi del programma).




1.3. Esiti della detenzione

Per quanto riguarda gli esiti dei detenuti affetti da tossicodipendenza presenti nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo (TN) nel periodo analizzato (2008-2015) si consideri quanto segue.

Dei 274 detenuti con diagnosi di tossicodipendenza, ben 193 sono *drop out*, dunque per queste persone non si hanno aggiornamenti successivi alla scarcerazione.

I rimanenti detenuti hanno effettuato un test tossicomano successivo alla scarcerazione che è risultato positivo (ricaduta tossicomano) per ben l'83,95% (68) di loro e negativo (assenza di ricaduta tossicomano) per il solo 16,05% (13) di loro.

Tabella 105. Esiti della rilevazione di ricadute tossicomantiche successive alla ordinaria espiazione della pena in carcere.



La durata media del periodo di carcerazione è di 826 giorni e la durata media del periodo *drug free* per i detenuti positivi al test è di 345 giorni.

2. Esiti dell'elaborazione dei dati: il livello di efficienza delle opzioni normative

Una volta raccolte e valutate le frequenze statistiche, è stato possibile effettuare una loro elaborazione per verificare il livello di efficienza, in termini di tenuta media del percorso, durata media del periodo *drug free* post trattamento, tasso di recidiva tossicomantica e criminale e infine costi delle diverse opzioni.

In questa fase di elaborazione dei dati non si è ritenuto opportuno comparare le risultanze inerenti i trattamenti ambulatoriali del Ser.T. per la evidente diversità del tipo di intervento offerto e degli obiettivi del trattamento farmacologico ambulatoriale rispetto al percorso terapeutico riabilitativo.

La prima elaborazione dei dati è stata effettuata con lo stimatore di *Kaplan-Meier*, noto anche come stimatore del prodotto limite.

Tale metodo si usa per stimare la funzione di sopravvivenza di dati relativi alla durata di vita che, nella ricerca medica, si usa spesso per misurare la frazione di pazienti che vivono per una certa quantità di tempo dopo il trattamento. Il termine «tempo di sopravvivenza» è usato in senso estensivo perché si applica anche a eventi diversi dalla morte

come, di specifico interesse per questa ricerca, la ricaduta tossicomantica.

L'analisi di sopravvivenza riguarda infatti tutti quegli studi in cui si vuole analizzare l'incidenza di un determinato evento in un certo arco temporale (studi di coorte). Perciò il tempo di sopravvivenza assume significati diversi in relazione al tipo di evento di interesse per la ricerca che si intende eseguire.

Il metodo di *Kaplan-Meier* permette di costruire due o più curve di sopravvivenza e di confrontarle tra loro con un particolare test di significatività statistica denominato *log-rank test*.

L'analisi di *Kaplan-Meier* è il metodo d'elezione per confrontare le curve di sopravvivenza nei *trial* clinici controllati e randomizzati nei quali, per effetto della randomizzazione, i soggetti trattati e quelli non trattati risultano paragonabili per fattori di rischio noti e non noti.

Pertanto, ogni differenza osservata tra le curve di sopravvivenza potrà essere attribuita esclusivamente all'effetto del farmaco, dell'operazione o, nel caso della ricerca, all'«l'intervento» valutato, cioè la sottoposizione a misure alternative alla detenzione *ex art. 94 d.P.R. 309/90*.

Tale prima elaborazione delle frequenze statistiche, mirava in generale a comparare l'efficienza delle misure alternative rispetto alla detenzione ordinaria.

In particolare le valutazioni di efficienza riguardavano i seguenti confronti:

1. misura alternativa dell'affidamento in prova presso la Comunità terapeutica *versus* accesso volontario in Comunità terapeutica;
2. misure alternative alla detenzione *versus* detenzione;
3. esiti delle diverse misure alternative alla detenzione.

I risultati dell'elaborazione dei dati sono di seguito riportati in forma discorsiva e poi riassunti nelle tabelle che seguiranno.


Per quanto attiene la valutazione del livello di efficienza della misura alternativa specifica *ex art. 94 del d.P.R. 309/90* paragonata all'accesso volontario nelle Comunità Terapeutiche si consideri come, a parità di costo giornaliero, 75 euro, la misura alternativa determina un tasso di ricaduta tossicomantica inferiore di 21 punti percentuali rispetto all'accesso volontario: le persone che entrano in Comunità volontariamente recidivano a livello tossicomamico nel 95% dei casi, mentre le

persone che beneficiano della misura alternativa dell'affidamento presso la Comunità Terapeutica recidivano nel 74% dei casi.

La misura alternativa rispetto all'accesso volontario in Comunità Terapeutica evidenzia una maggior tenuta del percorso terapeutico che dura in media 410 giorni contro i 166 di quest'ultimo.

Anche il periodo di tenuta *drug free* è maggiore dopo l'espiazione della misura alternativa: 343 giorni contro i 68 giorni *drug free* dopo un percorso volontario.

Tabella 106. Esiti dell'analisi sul livello di efficienza dell'affidamento ex art. 94 d.P.R. 309/90 comparati agli esiti dell'accesso volontario nelle Comunità Terapeutiche.



Per quanto riguarda l'analisi del livello di efficienza tra la mera detenzione e la misura alternativa dell'affidamento in prova presso la Comunità Terapeutica si sono riscontrati i seguenti risultati.

Il dato prettamente economico evidenzia come a fronte di una spesa di circa 150 euro¹ al giorno per il mantenimento di un detenuto in carcere, la spesa giornaliera per l'affidamento in prova presso la Comunità terapeutiche è dimezzata, è infatti pari a 75 euro.

Uno dei dati più rilevanti è indubbiamente quello che riguarda la tenuta media del periodo *drug free* una volta concluso il percorso e, con-

¹ Dato fornito dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo, Trento.

seguentemente, il dato che rappresenta il tasso di recidiva tossicomantica riscontrato alla fine dello stesso.

Quello che si riscontra rispetto a queste due importanti risultanze è che il periodo *drug free* medio per chi ha beneficiato della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova presso le Comunità terapeutiche è di 434 giorni (con un intervallo che va dai 383 ai 575 giorni di tenuta).


Sebbene la durata media del periodo *drug free* post scarcerazione sia molto simile in termini di valori numerici a quella post misura alternativa in Comunità, ammonta infatti a 345 giorni, essa è invero ottenuta con un investimento di tempo pari al doppio rispetto al percorso terapeutico in Comunità: 826 giorni di detenzione contro i 410 giorni di affidamento in Comunità.

Pertanto, il periodo *drug free* ottenuto con la mera detenzione corrisponde a un investimento economico pari al quadruplo di quanto investito per l'affidamento in prova presso le Comunità Terapeutiche: 150 euro per 826 giorni di detenzione contro 75 euro per 410 giorni in Comunità.

A ciò si aggiunga come il tasso di recidiva tossicomantica in seguito alla detenzione è più alto rispetto a quello riscontrato successivamente a all'affidamento in prova presso le Comunità Terapeutiche: l'87% dei detenuti affetti da tossicodipendenza ha una ricaduta tossicomantica contro il 74% delle persone sottoposte a misura alternativa.

Anche gli esiti delle ricadute criminali successive alla detenzione o alle misure alternative sono a favore di queste ultime: in modo del tutto aderente alle statistiche nazionali, nel territorio analizzato le persone sottoposte a misura alternativa che hanno concluso il percorso hanno commesso un ulteriore reato nel solo 19% dei casi, contro il 70% delle persone che dopo aver scontato la pena detentiva hanno avuto una ricaduta criminale.


Tabella 107. Esiti dell'analisi sul livello di efficienza delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata: detenzione *versus* misura alternativa ex art. 94 d.P.R. 309/90.



Volendo comparare il solo dato della ricaduta tossicomana tra le diverse opzioni si è ottenuto quanto schematizzato nella seguente tabella.

La migliore opzione risulta ancora una volta la misura alternativa alla detenzione ex art. 94 d.P.R. 309/90.

Tabella 108. Esiti dell'analisi sul livello di efficienza delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro la tossicodipendenza e la criminalità correlata: tasso di ricadute tossicomane in %.



Successivamente, sono state elaborate con il modello di *Cox* le frequenze statistiche inerenti i diversi tipi di misura alternativa alla deten-

zione, per verificare quali siano i valori medi² e mediani³ dei giorni di «sopravvivenza», dunque di astinenza o di mancato rientro in Comunità (post percorso), ovvero la remissione protratta continuativa (assenza di recidiva tossicomanaica).

La regressione di *Cox* si usa negli studi di coorte, sia prospettici che retrospettivi come quello eseguito nella ricerca descritta.

Nella regressione di *Cox*, la variabile dipendente è il tasso di incidenza di un determinato evento (nel caso dell'oggetto di ricerca la ricaduta tossicomanaica), cioè il numero di eventi per persona-tempo.

Pertanto, a un determinato tempo *t*, per ogni individuo della coorte, è indispensabile conoscere la condizione (vivo/morto, evento/non evento, affetto/non affetto) e il tempo intercorso tra l'ingresso nello studio e la data in cui l'evento di interesse si è verificato (il cosiddetto tempo di sopravvivenza).

Per gli individui che non sono stati interessati dall'evento oggetto dell'indagine epidemiologica (ricidiva tossicomanaica) il tempo di sopravvivenza è il tempo intercorso tra l'ingresso nello studio e la data dell'ultima osservazione.

Il modello di *Cox* è una particolare tecnica di regressione multipla che permette di analizzare il rapporto tra un fattore di rischio e l'incidenza di un determinato esito clinico, correggendo per uno o più fattori di confondimento⁴.

Per quanto riguarda i giorni di astinenza delle persone che hanno beneficiato dell'affidamento in prova presso una Comunità terapeutica

² La media, ovvero l'indice di posizione del campione più utilizzato, che si ottiene sommando tutti gli elementi del campione e dividendo il risultato per la dimensione dello stesso.

³ La mediana è l'indice di posizione di una distribuzione di dati disposti in ordine crescente e corrispondente al valore che divide il campione in due parti, per cui, una metà degli elementi dell'insieme di dati sarà minore o uguale alla mediana, mentre la restante sarà superiore o uguale.

⁴ Negli studi osservazionali, a differenza di quanto accade nei *trial* clinici, gli esposti ad un certo fattore di rischio possono differire dai non esposti per una serie di rilevanti caratteristiche cliniche, dette anche fattori di confondimento, che possono alterare il rapporto tra l'esposizione oggetto dell'indagine da parte del ricercatore e l'incidenza di una specifica malattia o esito clinico.

si è riscontrata una stima di 319 giorni con un limite inferiore pari a 78,99 giorni e un limite superiore di 559 giorni.

Chi ha beneficiato dell'affidamento in prova esterno ha riportato una stima di 407 giorni con un limite minimo di 265,54 giorni e un limite massimo pari a 548,45 giorni.

Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, si rileva una stima di 233 giorni con un limite minimo di 142,30 giorni e un limite massimo di 323,69 giorni.

Infine per quanto attiene le messe alla prova dei soggetti affetti da tossicodipendenza minorenni si è stimato un periodo di astinenza di 212 giorni con un limite minimo di 126,77 giorni e un limite massimo di 297,22 giorni.

Di seguito i dati schematizzati.

Medie e mediane per tempo di sopravvivenza

TIPO ALTERNATIVA	Media ^a				Mediana			
	Stima	Errore std.	Intervallo di confidenza 95%		Stima	Errore std.	Intervallo di confidenza 95%	
			Limite inferiore	Limite superiore			Limite inferiore	Limite superiore
affidamento in prova (Comunità terapeutica)	479,055	48,955	383,103	575,007	319,000	122,453	78,993	559,007
affidamento in prova (da esterno)	483,479	51,943	381,670	585,288	407,000	72,169	265,549	548,451
detenzione domiciliare	363,489	56,887	251,989	474,988	233,000	46,275	142,301	323,699
messaggio alla prova (minori)	249,100	35,612	179,301	318,899	212,000	43,481	126,777	297,223
Globale	437,648	29,074	380,664	494,632	281,000	36,114	210,216	351,784

a. Stima limitata al tempo di sopravvivenza massimo se troncato.

Confronti globali Test per l'uguaglianza delle distribuzioni di sopravvivenza per i diversi livelli di tipo di alternativa

	Chi-quadrato	df	Sig
Log Rank (Mantel-Cox)	5,900	3	,117
Breslow (Generalized Wilcoxon)	5,395	3	,145

Concludendo, i risultati dell'elaborazione dei dati hanno evidenziato come le persone affette da tossicodipendenza sottoposte a misure alternative alla detenzione specifiche presentino un tasso di recidiva tossicomana e criminale inferiore a quello riscontrato nei tossicodipendenti detenuti e i costi delle misure alternative siano dimezzati rispetto ai costi per il mantenimento in carcere⁵.

Inoltre, gli stessi esiti sulla «tenuta post trattamento», dunque sulla durata del periodo *drug free* una volta concluso il percorso terapeutico, sono molto importanti, perché si considera un risultato positivo il fatto che, anche se solo per un determinato periodo di tempo, il soggetto tossicodipendente non abbia ricadute tossicomane.

In questo lasso di tempo, infatti, egli non rappresenta un pericolo per se stesso, per la collettività, e non incide attraverso le sue condotte indotte dalla tossicodipendenza sui costi sanitari e giudiziari.

Un ulteriore risultato positivo delle misure alternative alla detenzione *ex artt. 90 e ss. della legge 354/1975*, riguarda il tasso di recidiva criminale successivo al trattamento per le persone che avevano già subito precedenti condanne definitive o erano già state dichiarate recidive prima della applicazione della misura alternativa.

Si è infatti voluto verificare quale fosse il tasso di recidiva criminale post trattamento considerando anche la «storia criminale» delle persone analizzate.

I dati raccolti dimostrano come delle 189 persone analizzate al 22,75% fosse già stata contestata la recidiva criminale nel periodo antecedente alla commissione del reato, per cui sono state in seguito sottoposte a misura alternativa alla detenzione.

Di queste persone solo il 34,88% ha commesso un ulteriore reato dopo aver beneficiato della misura alternativa mentre un numero quasi pari al doppio, il 65,12% non ha commesso ulteriori reati dopo la misura.

Le frequenze statistiche elaborate hanno anche evidenziato una possibile correlazione fra la ricaduta tossicomana e quella criminale post trattamento: dei 129 soggetti sottoposti al test tossicomano il

⁵ Si veda D. REILLY, J. SCANTLETON, P. DIDCOTT, *Early Referral into Treatment (MERIT): preliminary findings of a court diversion trial for drug offenders*, in *Drug and Alcohol Review*, 2002, vol. 21(4), pp. 393 e ss.

37,98% (49) ha ottenuto riscontro negativo (dunque nessuna presenza di sostanze stupefacenti) e il 62,02% (80) ha avuto una ricaduta tossicomantica.

Dei 49 soggetti con test negativo, solo il 14,28% (7) ha avuto anche una ricaduta criminale mentre l'85,72% (42) non ha commesso ulteriori reati.

Degli 80 soggetti con test positivo, il 28,75% (23) ha commesso un ulteriore reato (in proporzione il doppio rispetto a chi aveva un test negativo) mentre il 71,25% (57) non ha avuto alcuna ricaduta criminale.

Un ulteriore elemento utile per misurare l'efficienza delle diverse opzioni normative è il tasso di revoche delle misure alternative alla detenzione che in Trentino è stato pari 21,69% a fronte del 70,89% delle misure conclusesi positivamente (il restante 7,42% era ancora in corso durante la ricerca).

Invero, molto diverse sono le percentuali di revoche riportate a livello nazionale per le misure alternative «comuni» previste dalla legge 354/1975: solo il 5,92%.

Questa notevole differenza di esito delle misure alternative specifiche per persone affette da tossicodipendenza rispetto a quelle comuni, impone due importanti riflessioni.

La prima riguarda il fatto che le persone affette da tossicodipendenza condannate in modo definitivo per un reato hanno certamente delle difficoltà e delle fragilità strutturali derivanti dalla loro malattia che condiziona pesantemente la loro capacità di autocontrollo e influenza negativamente i loro sistemi decisionali, la loro capacità di libera autodeterminazione. È facilmente intuibile, pertanto, come tali persone possano incontrare maggiori difficoltà nell'ottemperanza delle prescrizioni legate alle misure alternative e come ciò determini il più elevato tasso di revoche delle misure.

La seconda conseguente riflessione riguarda le motivazioni specifiche dei provvedimenti di revoca delle misure alternative. È noto che una parte delle revoche delle misure alternative specifiche è dovuta a eventuali ricadute tossicomantiche.

Nonostante non sia conosciuto il numero esatto di revoche per ricaduta tossicomantica, sarebbe utile comprendere in che misura questo tasso di revoche molto alto rispetto alle revoche per le misure ordinarie

dell'ordinamento penitenziario, sia determinato, in prevalenza, proprio dalle ricadute tossicomaniache.

A tal proposito è necessario, infatti, evidenziare una questione di fondamentale importanza: revocare una misura per un test tossicomaniaco positivo significa in modo improprio punire un soggetto affetto da tossicodipendenza per la manifestazione di un sintomo della malattia, che è per sua natura cronica e recidivante.

Questo tipo di decisioni frustra il senso della «riabilitazione» delle misure alternative *ex art.* 94 d.P.R. 309/90, nonché il senso profondo del concetto di tossicodipendenza quale malattia e non devianza criminale, con le sue peculiari conseguenze sulle persone che ne sono affette.

Un ulteriore e rilevante risultato che impone una riflessione è quello riscontrato in tema di ricaduta criminale successiva alla misura alternativa specifica e alla detenzione.

Le frequenze statistiche raccolte durante la ricerca, sebbene limitate dall'impossibilità di avere accesso al casellario giudiziale per verificare l'eventuale commissione di reati fuori dal territorio trentino, hanno evidenziato come delle 189 persone che hanno beneficiato di una misura alternativa l'80% non ha reiterato la condotta criminale e solo 19% ha commesso un ulteriore reato dopo la fine della misura.

Ciò risulta perfettamente coerente ai dati nazionali per l'anno 2017 sulle misure alternative «comuni» degli artt. 47 e ss. della legge 354/1975, secondo cui solo il 19% dei condannati in esecuzione penale esterna commette nuovi reati, una volta estinta la pena (a fronte del 70% delle persone detenute)⁶.

Si pone anche in questo caso una interessante riflessione.

Se a seguito del buon esito di una misura alternativa specifica una persona affetta da tossicodipendenza ha una probabilità di commettere un nuovo reato del 19%, al pari di una persona sana che abbia beneficiato di una misura alternativa comune, è possibile affermare come si palesa il valore profondo del percorso riabilitativo e terapeutico che dimostra di essere concretamente in grado di far colmare-attenuare-

⁶ Dati della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia.

superare le fragilità, le debolezze, «i cortocircuiti» determinati dalla tossicodipendenza.

La maggiore efficienza delle misure alternative alla detenzione *ex art. 94 d.P.R. 309/90* rispetto alla mera detenzione ha trovato conferma nelle statistiche nazionali degli anni fra il 2008 e il 2015, in tema di efficacia dell'azione socio-sanitaria rispetto alla detenzione pura⁷.

In termini di risparmio determinato dal solo mancato acquisto delle sostanze stupefacenti, da parte delle persone affette da tossicodipendenza in trattamento, risulta che a fronte di ogni miliardo di euro annui investiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assistenza socio-sanitaria ne deriverebbe un beneficio diretto di circa sei miliardi di euro.

In particolare, secondo tali stime, investendo in azioni socio-sanitarie si risparmiano da 2,1 a 6,1 miliardi di euro per il mancato acquisto di sostanze stupefacenti da parte dei soggetti affetti da tossicodipendenza presi in carico, a cui si deve aggiungere anche il reddito da lavoro dei soggetti riabilitati e nuovamente reinseriti nel mondo del lavoro (3,7 miliardi di euro), per un totale di circa 7 miliardi di benefici⁸.

Rispetto alla gestione del fenomeno tossicodipendenza è possibile affermare che l'Italia risulta essere in una posizione di rilievo nel panorama internazionale poiché il suo Servizio Sanitario Nazionale è tendenzialmente in grado di garantire la presa in carico delle persone con dipendenza su tutto il territorio e di offrire dei trattamenti abbastanza differenziati e personalizzati sulla base delle caratteristiche dell'utenza e del livello di cura richiesto.

La rete dei servizi ambulatoriali è presente in modo sufficientemente uniforme in tutte le aree del paese nonostante si riscontri una relativa carenza di posti letto residenziali nelle Regioni meridionali⁹.

⁷ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

⁸ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

⁹ Invero, la presenza diffusa delle strutture del Privato sociale, spesso organizzate in Federazioni o Associazioni, che si alimentano anche con il contributo del volontariato, costituisce un patrimonio indiscutibile di sostegno sociale e di competenze tecniche consolidatisi negli anni che va, in alcuni casi, a compensare il sottodimensionamento delle risorse umane e professionali riscontrabili in molte realtà soprattutto del Sud Italia.

Tuttavia, l'inevitabile mutevolezza, così come l'evidente complessità del fenomeno delle dipendenze, rende necessario uno sforzo comune, al fine di ridefinire i modelli organizzativi e di trattamento in modo che siano molto più condivisi ed omogenei in tutto il Paese.

In questo ambito sono state riscontrate, infatti, molte evidenti differenze organizzative tra nord, centro e sud Italia, da cui derivano inevitabilmente altrettante differenze riguardo alla qualità e quantità dei servizi erogati e alla efficacia dei trattamenti verso i pazienti affetti da dipendenza patologica, per questioni meramente geografiche.

Persistono inoltre significative differenze sui requisiti standard delle strutture accreditate per l'area delle dipendenze sia in termini organizzativo-strutturali, sia di costi a giornata di assistenza in strutture terapeutico-riabilitative.

Anche i dati sul tasso di revoche delle misure alternative riscontrato nell'ambito territoriale oggetto di ricerca dimostrano la bontà in termini di analisi economica del diritto penale delle misure alternative alla pena detentiva specifiche, rispetto alla mera detenzione.

Nella Provincia autonoma di Trento, dal 2008 al 2015, al netto delle misure alternative che durante la ricerca erano ancora in corso (il 7,42%), il 70,89% di esse ha avuto esito positivo mentre solo 21,69% ha avuto un esito negativo.

Similmente, a livello nazionale negli anni 2012 e 2013¹⁰ il 74,6% degli affidamenti in prova in casi particolari *ex art.* 94 d.P.R. 309/90 è giunto a buon fine mentre solo il 24,5% è stato revocato per andamento negativo¹¹.

Qualche anno dopo, secondo le stime contenute nella Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 2015, la percentuale di revoche dell'affidamento terapeutico per esito negativo era complessivamente pari al 9%.

La percentuale di esito positivo della misura era del 91% per salire al 95% nel caso di persone affette da tossicodipendenza che hanno avuto accesso alla misura alternativa direttamente dallo stato di libertà, ri-

¹⁰ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

¹¹ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

spetto a coloro che hanno avuto accesso alle stesse dallo stato di detenzione¹².

Se si confrontano questi dati con quelli riguardanti l'anno 2016, riportati dalla Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 2017 si nota come le revoche dell'affidamento terapeutico in casi particolari siano state pari al 9,7% delle misure totali concesse durante tutto l'arco del 2016 (6.004) e come ben il 93,5% dei soggetti che hanno beneficiato di una misura alternativa specifica dallo stato di libertà e l'88,8% di chi ha avuto accesso a tali misure dal proprio stato di detenzione, abbiano avuto esiti positivi, riuscendo a portare a termine la misura senza revoche della stessa¹³.

Nonostante tale grado di efficacia il tasso di persone affette da tossicodipendenza che accedono alle misure alternative alla detenzione non risulta in crescita come dovrebbe essere.

Ciò è dovuto principalmente alle difficoltà applicative dell'affidamento in prova presso le Comunità per soggetti affetti da tossicodipendenza, soprattutto per l'assenza di un numero di posti disponibili che risulti coerente e idoneo a soddisfare l'effettivo fabbisogno per la specifica tipologia di utenza.

Si rileva, infatti, come, al 31 dicembre 2014, le persone affette da tossicodipendenza prese in carico erano seguite principalmente dai servizi pubblici per le dipendenze e in particolare i soggetti affetti da tossicodipendenza in affidamento in prova al servizio sociale risultavano per il 93% seguiti dai servizi pubblici per le dipendenze e solo il 7% dalle Comunità terapeutiche.

Per quanto riguarda le persone affette da tossicodipendenza in affidamento terapeutico risultavano per il 56% seguiti dai servizi territoriali e per il 43% erano affidati alle strutture residenziali accreditate. I soggetti affetti da tossicodipendenza in detenzione domiciliare risultavano per il 74,2 %, seguiti dai servizi ASL e per il 25,8% erano trattati dalle Comunità terapeutiche.

¹² http://www.iss.it/binary/drog4/cont/Relazione-al_parlamento_2015.pdf, Relazione annuale al Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2015, p. 411 e ss.

¹³ http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf, Relazione annuale Parlamentare sullo stato delle tossicodipendenze 2017, p. 75.

A fronte della carenza di posti presso le Comunità terapeutiche, i soggetti affetti da tossicodipendenza sono, invero, stati seguiti dai servizi territoriali, potendo in tal modo fruire, sia pure in modo limitato, anche delle misure alternative alla detenzione non previste specificamente per i tossicodipendenti.

In generale, invero, resta critica la condizione conseguente ad un bassissimo utilizzo dell'art. 94 del d.P.R. 309/90 rispetto alle reali necessità e soprattutto rispetto alle possibilità esistenti.

Da più parti è stata segnalata la necessità di ricorrere maggiormente all'art. 94 per il trasferimento dei soggetti affetti da tossicodipendenza dalle carceri alle Comunità terapeutiche e o servizi territoriali che garantiscano sufficienti livelli di sicurezza e di qualificazione¹⁴.

Nel 2012, inoltre, nonostante in tutti i piani regionali si fosse registrata una forte presenza di programmi di reinserimento sociale e lavorativo, vi fu un investimento globale da parte delle regioni inferiore rispetto al 2011 (7,4 milioni di euro, contro i 9,4).

Nel 2012, dunque, si riscontrò una sostanziale diminuzione dell'entità degli investimenti regionali nell'area della prevenzione, in particolare di quella universale, indirizzata all'intera popolazione. Si è inoltre riscontrato un calo di investimenti del 56,3% anche nella prevenzione selettiva, rivolta a gruppi o fasce di popolazione che, pur non versando ancora in condizioni di dipendenza o abuso, presentano una esposizione al rischio più alta rispetto alla popolazione generale, che ha presentato un calo del 33,1%¹⁵.

È stata denunciata inoltre la quasi totale assenza di programmi di identificazione precoce dei giovani utilizzatori di sostanze, anche mediante *counseling* e *drug test* precoce¹⁶, e infine, una scarsa presenza di informazioni e di iniziative preventive sulla rete Internet e sui *social network*, particolarmente frequentati dai giovani.

In definitiva la concessione del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 d.P.R. 309/90, presenta delle cri-

¹⁴ <http://www.cesdop.it/public/Download/relazione%202013%20sintesi.pdf>.

¹⁵ Questo dato assume ancora più rilevanza se si correla con l'aumento dei consumi di cannabis e di altre sostanze stimolanti, registrato nel 2012 nei giovani (15-19 anni), dove gli interventi di prevenzione risultano fondamentali.

¹⁶ Salvo in circa 40 centri del progetto DPA *Early detection*.

ticità dal punto di vista clinico ed organizzativo sanitario, che impediscono una adeguata risposta alle reali esigenze.

In particolare si evidenziano:

1. le carenze normative per quanto attiene all'accertamento dello stato di tossicodipendenza finalizzata specificamente all'applicazione di misure alternative alla detenzione;
2. le difficoltà nell'uniformare le procedure di presa in carico, l'iter diagnostico, l'*assessment* terapeutico e la verifica a distanza di tempo dei risultati ottenuti;
3. l'assenza di un sistema celere ed efficace di presa in carico che permetta una rapida elaborazione di piani terapeutici alternativi (*équipe* di osservazione);
4. la carenza di risorse economiche da parte delle Regioni/ASL;
5. l'esigenza di un rapporto più stretto con il Magistrato di Sorveglianza e con l'UEPE;
6. la necessità di creare un rapporto terapeutico «proattivo» con il paziente che faciliti la ritenzione in trattamento.

L'assenza di precisi criteri normativi di identificazione diagnostica delle persone affette da tossicodipendenza, legittimamente inseribili in programmi terapeutici alternativi alla detenzione, determina il rischio di una inadeguata assistenza terapeutica e la conseguente inefficiente allocazione delle risorse economiche e organizzative a disposizione, a causa dell'elevato numero di domande improprie.

Di particolare interesse ai fini della presente ricerca risultano essere le considerazioni esposte, in sede di intervista, dai Direttori delle quattro Comunità terapeutiche operative nel territorio del Provincia autonoma di Trento che confermano buona parte delle problematiche e delle criticità riscontrate a livello nazionale.

La prima riguarda la concezione della tossicodipendenza come malattia ineluttabilmente cronica e recidivante e il necessario ed auspicato differente approccio tra Servizio Sanitario e Comunità terapeutiche sul punto.

Tale irremovibile «gabbia diagnostica», secondo i referenti delle Comunità Terapeutiche, comporta il rischio di un approccio prettamente o esclusivamente medicalizzato e farmacologico del soggetto interessato, a discapito del percorso evolutivo.

L'ulteriore rischio dell'approccio prettamente medicalizzato è quello di instillare nel paziente la conferma della sostanziale bontà della risposta tossicomana al proprio disagio o alla propria incapacità di vivere, come una sorta di supporto - sostegno chimico insostituibile.

Ciò può inoltre comportare il rischio di ridurre le Comunità terapeutiche a una mera dimensione custodialistica, finalizzata più a un obiettivo di ordine pubblico che a risolvere quello che deve essere considerato un problema di carattere psico-sociale.

A livello locale dunque, sembrerebbe, che l'idea di fondo della tossicodipendenza come malattia cronica recidivante abbia scoraggiato nel tempo l'organizzazione di iniziative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione, soprattutto nei più giovani, che invece dovrebbero essere riprese seriamente in considerazione.

I Direttori delle Comunità, al pari di quanto riscontrato a livello nazionale, ritengono necessaria la riorganizzazione di una serie di pacchetti formativo-informativi per impostare una seria politica di prevenzione nelle scuole, nelle famiglie e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Un'ulteriore lacuna evidenziata dai responsabili delle Comunità trentine è determinata dalla mancanza di una vera e propria «regia», rispetto ad un indispensabile lavoro di rete, necessario per l'elaborazione di un progetto personalizzato in cui i diversi attori siano attivi e coinvolti non solo per «governare» e «contenere» il fenomeno tossicodipendenza, ma per ottenere possibilmente la guarigione o quantomeno il miglioramento delle condizioni psicofisiche delle persone che ne sono afflitte.

Ciò, a maggior ragione, se si considera che occuparsi solamente del sintomo e non delle cause che lo generano rende molto difficile fare una significativa opera di prevenzione. Tema sul cui ruolo e sul cui «peso» occorre seriamente interrogarsi.

Quello che si dovrebbe auspicare è la creazione di una rete ove tutti gli operatori si coordinino e si confrontino costantemente e programmino insieme le strategie per la migliore allocazione delle risorse disponibili.

Auspicabile sarebbe, inoltre, la creazione di un centro di «pronto soccorso sociale» con supporto farmacologico che svolga funzioni di

accoglienza, contenimento e orientamento utile per favorire un inquadramento diagnostico e, ove possibile, prognostico, dunque un'approfondita analisi dei bisogni, delle risorse e delle potenzialità del paziente per la formulazione di un idoneo percorso personalizzato degli interessati e, pertanto, volto a orientare coerentemente ed efficientemente gli stessi verso le Comunità più idonee a dare risposte al bisogno individuale.

Un ulteriore spunto di riflessione proposto dalle Comunità Terapeutiche al fine di migliorarne il livello di efficienza, riguarda la necessità che all'interno di ogni singola Comunità si predispongano percorsi differenziati di residenzialità rivolti ai diversi soggetti che si trovano nelle diverse fasi della malattia, che non possono essere equiparati e uniformati.

In particolare si dovrebbe raggiungere una sorta di flessibilità nei percorsi di cura che preveda anche l'uscita dagli schemi classici delle Comunità, prevedendo, anche in tal senso, dei percorsi terapeutici rivolti agli specifici bisogni di cura rilevati in un preciso momento per ogni utente.

Si evidenzia in tal senso l'importanza di una maggior integrazione tra il Ser.D. e i Servizi sociali territoriali per un miglior utilizzo delle risorse del territorio.

È stata ribadita, a tal proposito, l'importanza del ruolo dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) un'*équipe* di professionisti che si occupa della valutazione di bisogni di tipo complesso qualora, come accade nel caso della gestione della tossicodipendenza di una persona, si manifesti una compresenza del bisogno sanitario e sociale e che ha lo scopo di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili, quali siano gli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona.

Tale UVM effettua una valutazione imprescindibile per definire i percorsi di cura più appropriati, gli obiettivi riabilitativi e il monitoraggio delle varie fasi del percorso terapeutico.

La differenziazione dell'offerta, inoltre, dovrebbe riguardare anche gli obiettivi, il *target* di utenti, i mezzi, le caratteristiche e le peculiarità delle diverse Comunità.

Si è dimostrato, ad esempio, poco efficiente e addirittura controproducente la convivenza di persone con una differenza notevole di età a cui frequentemente corrisponde un differente livello di gravità della condizione di tossicodipendente.

I soggetti giovani che hanno alle spalle un rapporto con la droga molto recente sono infatti negativamente influenzati da persone più grandi con alle spalle molti anni di tossicodipendenza e con tutte le conseguenze fisiologiche che ne derivano, in termini di «cronicizzazione» del problema.

Sarebbe, inoltre, necessario affrontare il problema della «doppia diagnosi», attribuibile alla maggior parte dei pazienti delle Comunità.

A tale dato di fatto dovrebbe conseguire per tutte le Comunità che ospitano persone con comorbidità la garanzia di sufficienti mezzi per poter avere nella propria *équipe* di professionisti un medico psichiatra.

L'alternativa auspicabile sarebbe quella di individuare precise Comunità a cui affidare in via esclusiva i pazienti con comorbidità, nell'ottica di una vera differenziazione dell'offerta tra le Comunità.

Sarebbe necessario, inoltre, rafforzare ovvero reintrodurre ove sia stato escluso il percorso di reinserimento *post* Comunità terapeutica, con programmi semiresidenziali.

A tal fine sarebbe sufficiente quantomeno prevedere un periodo in cui il paziente, completato positivamente il percorso evolutivo nelle sue precedenti fasi, prosegua il suo percorso in una ulteriore fase in cui, pur risiedendo nella Comunità Terapeutica, durante il giorno possa svolgere attività lavorative e/o formative all'esterno, per poi tornare in Comunità una volta concluse nell'arco della giornata.

Questo rappresenterebbe un'ottima possibilità per il paziente di costruire il suo futuro fuori dalla Comunità, potendosi reinserire in modo graduale. Conseguentemente determinerebbe un risparmio in termini di costi (la retta stessa potrebbe essere inferiore).

Le interviste ai Direttori delle Comunità hanno evidenziato inoltre come uno dei fondamentali punti su cui interrogarsi è certamente quello della durata ideale del percorso terapeutico in Comunità. La ricerca del perfetto equilibrio tra risorse economiche e tempo investiti in un percorso ed effetti positivi dello stesso è necessaria per evitare investimen-

ti inefficienti che gravano sulla società e che non risultano utili per l'effettiva riabilitazione del paziente.

La questione interessa sia dal punto di vista clinico che giuridico.

La durata dei trattamenti, che, come si è potuto apprendere, risultano tanto più efficaci quanto più sono personalizzati rispetto alle specifiche esigenze cliniche, non coincide necessariamente con la durata della pena espiabile nella forma della misura alternativa alla detenzione, salvo casuali coincidenze.

Il Report Nazionale sull'Uso di Sostanze Stupefacenti e sullo Stato delle Tossicodipendenze in Italia (2012 e primo semestre 2013) riscontra come anche in assenza di dati epidemiologici affidabili, alcuni rilievi osservazionali e anamnestici permettono di notare come la fine della misura alternativa sancisca in genere anche la fine della misura terapeutica.

Invero, il trattamento terapeutico dovrebbe potersi sviluppare con tempistiche idonee a determinare l'auspicato cambiamento comportamentale e la sua stabilizzazione, a prescindere dall'entità della pena comminata.

A ciò si aggiunga come ogni programma terapeutico efficace deve prevedere anche un graduale reinserimento sociale utile per facilitare la così detta «ritenzione nel trattamento», ovvero la capacità e la volontà della persona trattata di proseguire nel programma terapeutico.

Invero, uno degli indicatori della idoneità e dell'efficacia terapeutica del programma terapeutico proposto è proprio la percentuale di pazienti che resta in trattamento e quella di coloro che proseguono una forma di terapia dopo la fine della misura alternativa.

Non vi è o meglio non vi dovrebbe essere dunque una correlazione tra la durata del trattamento terapeutico e quella della misura alternativa alla detenzione così come quantificata dall'Autorità Giudiziaria.

Nel corso di alcuni colloqui con i Direttori delle Comunità terapeutiche è emerso come, secondo quanto appreso dalla loro esperienza professionale, il percorso terapeutico si possa consolidare e dunque possa avere effetti benefici per il paziente solo se protratto almeno fino al secondo anno; al contrario, un tempo inferiore non sembrerebbe idoneo al raggiungimento di un risultato.

Interessante, infine, riscontrare come secondo i referenti delle Comunità Terapeutiche, sino ad oggi, le valutazioni dell'esito delle misure alternative sono sempre state disomogenee e incomplete, riguardando prevalentemente l'aspetto giudiziario ed essendo circoscritte alla mera verifica del tasso di revoche per violazioni delle prescrizioni o abbandono del programma prima della sua conclusione, senza peraltro mai affrontare il tema delle ricadute tossicomantiche e criminali successive alla conclusione del trattamento e la valutazione della durata del periodo *drug free*, ovvero gli obiettivi perseguiti con la presente ricerca.

In conclusione, si ritiene che attraverso questa applicazione pratica degli studi di analisi economica del diritto penale si sia offerto uno spunto di riflessione sulla necessità di ancorare le decisioni di politica criminale anche al vaglio del criterio di efficienza e di muoversi verso un approccio maggiormente analitico dei fenomeni che si intendono affrontare.

A tal proposito, evidenti sono risultate le carenze nel nostro sistema, di un metodo sistematico e scientifico di archiviazione e catalogazione delle informazioni e dei dati.

Tale criticità determina numerose difficoltà di ricostruzione dell'entità dei fenomeni e l'incremento delle probabilità di errori nelle valutazioni e nelle interpretazioni dei dati.

Si evidenzia, infine, come attualmente una completa valutazione del livello di efficienza delle leggi in materia di tossicodipendenza e criminalità correlata sia necessaria ed irrinunciabile per comprendere il fenomeno; per prevenire le ricadute tossicomantiche e/o criminali; per eliminare le criticità, le esternalità negative e gli sprechi di risorse pubbliche causati da una inefficiente allocazione delle stesse e per apportare i miglioramenti necessari alla gestione di tale fenomeno.

3. Conclusioni: in teoria e in pratica

Con questo elaborato si è inteso evidenziare quale possa essere il potenziale del metodo dell'Analisi economica del diritto penale quale strumento in grado di assistere i formanti legislativo e giurisprudenziale nella produzione, correzione e razionalizzazione del diritto vigente.

È opportuno ribadire che l'Analisi economica del diritto penale non può e non deve sostituirsi ai principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento penale ma può fungere da utile coadiuvante per una modulazione delle decisioni di politica criminale coerente al troppo spesso dimenticato ma imprescindibile obiettivo dell'efficiente allocazione delle risorse pubbliche e di massimizzazione del benessere collettivo, nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Una volta approfonditi i principi e i modelli teorici di tale ambito di studi ed esaminati esempi statunitensi di analisi del livello di efficienza di due note leggi penali, si è eseguita una applicazione pratica volta ad analizzare un tema di stringente attualità, da molti anni oggetto di discussioni accese a livello politico e sociale: la tossicodipendenza e la criminalità ad essa correlata.

Un fenomeno che determina evidenti e pesanti conseguenze a livello sociale, sanitario, giudiziario ed economico e che proprio per tale ragione deve essere affrontato in modo razionale e secondo criteri che non siano inquinati da interessi politici diversi da quelli del raggiungimento del benessere sociale e della migliore allocazione delle limitate risorse pubbliche.

Un fenomeno che non può essere affrontato sull'onda di allarmismi ingiustificati, fomentati dal continuo bombardamento mediatico che influenza l'opinione pubblica attraverso inganni e distorsioni della realtà.

La ricerca ha dimostrato attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati oggettivi e dunque attraverso una ricostruzione quanto più realistica e completa del fenomeno sociale analizzato, che investire sulle misure alternative alla detenzione e sui programmi terapeutici e riabilitativi tipici delle Comunità Terapeutiche permette di ottenere tassi di recidiva criminale e tossicomana inferiori e periodi *drug free* maggiori, per le persone affette da tossicodipendenza che siano state condannate in via definitiva per la commissione di un reato, rispetto agli esiti ottenuti con la pena detentiva ordinaria.

La ricerca ha inoltre dimostrato che, contrariamente a quanto si è portati a credere, le misure alternative alla detenzione sono nettamente meno costose della pena detentiva ordinaria: determinano il cinquanta per cento di risparmio.

Pertanto tra le opzioni normative analizzate le misure alternative alla detenzione per persone affette da tossicodipendenza risultano essere la soluzione maggiormente efficiente: esse hanno dimostrato di perseguire l'obiettivo prefissato e dunque un miglioramento delle condizioni psicofisiche e un maggior tasso di recupero-riabilitazione dei soggetti affetti da tossicodipendenza, da cui deriva un minor tasso di recidiva tossicomane e criminale, al minor costo sociale possibile.

Gli esiti di questa ricerca hanno pertanto dimostrato e confermato l'effettiva utilità dell'Analisi economica del diritto penale in questi termini e in questo specifico tema, ottenendo risultati oggettivi e vagliati dal metodo scientifico che dovrebbero guidare le decisioni di politica criminale nella creazione e applicazione delle leggi volte a gestire il fenomeno sociale della tossicodipendenza e della criminalità correlata.

Tale ricerca ha l'ulteriore vantaggio di poter diffondere a livello sociale informazioni oggettive e realistiche senza nocive e inefficienti strumentalizzazioni e in grado di determinare la formazione di un consenso elettorale finalmente, concretamente, informato.

Uno dei possibili ulteriori benefici dell'utilizzo del metodo dell'Analisi economica del diritto penale, come strumento che si aggiunge a tutti gli altri intoccabili principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento penale, è infatti quello della sensibilizzazione sociale rispetto a temi su cui vi è una pericolosa, allarmante e radicata disinformazione.

In conclusione, si ritiene che attraverso questa applicazione pratica degli studi di Analisi economica del diritto penale si sia offerto uno spunto di riflessione sulla necessità di ancorare le decisioni di politica criminale anche al vaglio del criterio di efficienza e di muoversi verso un approccio maggiormente analitico dei fenomeni che si intende affrontare.

A tal proposito, evidenti sono risultate in Italia le carenze in termini di metodo sistematico e scientifico di archiviazione e catalogazione delle informazioni e dei dati oggettivi.

Tale criticità determina numerose difficoltà di ricostruzione realistica e completa dell'entità dei fenomeni sociali che si intende affrontare attraverso lo strumento penale e conseguentemente l'incremento delle probabilità di errori nelle valutazioni e nelle interpretazioni dei dati.

Si evidenzia, infine, come attualmente una completa valutazione del livello di efficienza delle leggi in materia di tossicodipendenza e criminalità correlata sia oramai necessaria ed irrinunciabile non solo a livello locale, come è avvenuto per la Provincia autonoma di Trento attraverso quello che potrebbe essere considerato un «progetto pilota», ma soprattutto a livello nazionale per comprendere la natura, l'entità e le caratteristiche della tossicodipendenza e della criminalità correlata; per prevenire le ricadute tossicomane e/o criminali; per eliminare le criticità, le esternalità negative e gli sprechi di risorse pubbliche causati da una loro inefficiente allocazione e per apportare i miglioramenti necessari alla gestione di tale fenomeno.

BIBLIOGRAFIA

- AASNES J., SKJERPEN T., *Economics of Crime: Deterrence and the Rational Offender, Contribution to Economic Analysis*, Amsterdam-Oxford-Tokyo, 1994.
- AMBROSINI G., MILETTO P., *Le sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione*, in BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, Torino, 1989.
- ANDREOZZI L., *Inspection games with long-run inspectors*, in *European Journal of Applied Mathematics*, Vol. 21, 2010, pp. 441 e ss.
- ANGLIN M.D., HSER Y., *Relationships Between Drug Treatment Careers and Outcomes: Findings From the National Drug Abuse Treatment Outcome Study*, *Evaluation Review*. 22 August 1998, pp. 496 e ss.
- AUSTIN J., CLARK J., HARDYMAN P., HENRY D.A., *Three Strikes and You're Out. The Implementation*, U.S. Department of Justice, Falls Church, March 6, 2000.
- AVIO K.L., *The economics of prisons*, in *European Journal of Law and Economics*, vol. 6, n. 2, 1998, pp. 143 e ss.
- BAGLEY B.M., *After San Antonio*, in *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 34, Fall, 1-12, *The Effective National Drug Control Strategy*, 1999.
- BALL J.C., ROSS A., *The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment: Patients, Programs, Services, and Outcome*, New York, 1991.
- BALL J.C., SHAFER J., NURCO D., *The day-to-day criminality of heroin addicts in Baltimore - a study in the continuity of offence rates*. *Drug and Alcohol Dependence*, 12, 1983, pp. 119 e ss.
- BARBAGLI M. (a cura di), *Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti?*, Bologna, 2000.
- BARTHOLINI I., *Percorsi della devianza e della diversità. Dall'uomo atavico a senza permesso di soggiorno*, Milano, 2007.
- BECKER G., *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in *Journal of Political Economy*, vol. 76, n. 2, 1968, pp. 169 e ss.
- BECKER G., *Nobel Lecture: The Economy Way of Looking at Behavior*, in *Journal of Political Economy*, Vol. 101, N. 3, June 1993, pp. 385 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- BECKER G., LANDES W. (eds.), *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, National Bureau of Economic Research, New York, 1974, pp. 1 e ss.
- BECKER G.S., POSNER R., *Uncommon sense: economic insights, from marriage to terrorism*, Chicago, 2009.
- BECONI A., FERRANINI L., *Problemi di applicazione delle misure alternative*, in *Questione Giustizia*, 1986.
- BELENKO S., *Research on drug courts: A critical review*, in *National Drug Court Institute Review*, vol. I (1), 1998, pp. 1 e ss.
- BENNETT T., HOLLOWAY K., *Disaggregating the relationship between drug misuse and crime*, in *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, vol. 38 (1), 2005, pp. 102 e ss.
- BENSON B.L., *Escalating the War on Drugs: Causes and Unintended Consequences*, in *20 Stan. L. & Pol. Rev.*, 293, 2009, pp. 330 e ss.
- BERLIN F.S., HUNT W.P., MALIN H.M., DYER A., LEHNE G.K., DEAN S., *A Five-Year Follow-Up Survey of Criminal Recidivism Within a Treated Cohort of 406 Pedophiles, 111 Exhibitionists and 109 Sexual Aggressives: Issues and Outcomes*, in *American Journal of Forensic Psychiatry*, Washington, March 12 (3), 1991, pp. 5 e ss.
- BERNARDI A., PASTORE B., PUGIOTTO A., *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2008
- BERNASCO W., ELFFERS H., VAN GELDER J.L. (a cura di), *The Oxford Handbook of Offender Decision Making*, Oxford, 2017.
- BERTOLINO M., *Imputabilità penale fra cervello e mente*, in *Rivista italiana di medicina legale*, Milano, 2012, 3, pp. 921 e ss.
- BERZANO L., PRINA F., *Sociologia della devianza*, Roma, 2003.
- BLOCK M., HEINEKE J., *A Labor Theoretic Analysis of Criminal Choice*, in *American Economic Review*, 3, 1975, n. 65, pp. 314 e ss.
- BONDI A., MARRA G., POLIDORI P. (a cura di), *Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare*, Torino, 2010.
- BONETTI A., *Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in comunità*, Milano, 2005.
- BONINI S., *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Indice penale*, 2003, pp. 491 ss.
- BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Trento, 2018.
- BONNAR-KIDD K.K., *Sexual offender laws and prevention of sexual violence or recidivism*, in *American Journal of Public Health*, vol. 100, pp. 412 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- BULMER M., *The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research*, Chicago, 1984.
- BURSIK R.J., *Social Disorganization and Theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects*, in *Criminology*, April 1988, pp. 519 e ss.
- CABRILLO F., *Law and Economic Development: Common Law versus Civil Law*, in PARDO J.S., SCHWARTZ P. (a cura di), *Public Choice and the Challenges of Democracy*, Cheltenham, 2007, pp. 177 e ss.
- CALABRESI G., *Some thoughts on Risk Distributions and the Law of Torts*, Yale, 1961, pp. 499 e ss.
- CALABRESI G., *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, Yale, 1970.
- CALABRESI G., *The future of Law and Economics: essay in reform and recollection*, New Haven, 2016.
- CALIFANO J.A. JR., *It's Drugs, Stupids*, in *New York Times Magazine*, 1995, January 29, pp. 40 e ss.
- CALVANESE E., *Pena riabilitativa e mass media: una relazione controversa*, Milano, 2003.
- CAMPANA D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, Milano, 2009.
- CARFI D., *Elementi di Teoria dei Giochi. Giochi in forma decisionale e normale con applicazioni*, Messina, 2006.
- CASTELLANI C., FASSONE E., *Tossicodipendenza e processo penale. Osservazioni sulle prospettive di riforma della legge 685/1975*, in *Questione giustizia*, II, 1985, pp. 366 e ss.
- CASTELLS M.L., *The Urban Question* (Introduction, Chapters 1, 2, 8, 9, 10), Cambridge, 1977.
- CAVAN R.S., *The Chicago School of Sociology, 1918-1933*, in *Urban Life* 11, 1983, January, pp. 407 e ss.
- CENTONZE F., *L'imputabilità, il vizio di mente e i disturbi di personalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 2005, 1, pp. 247 e ss.
- CHALFIN A., MCCRARY J., *Criminal Deterrence: A Review of the Literature*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 55, n. 1, 2017, pp. 5 e ss.
- CHIASSONI P., *L'analisi economica del diritto negli Stati Uniti*, Torino, 1992.
- CHIRICHELLO G., *Il «criminale razionale», ovvero la teoria microeconomica del crimine. Un saggio introduttivo*, in *Archivio Penale*, vol. 2, 2018, pp. 241 e ss.
- CLARK J., AUSTIN J., HENRY D.A., *Three Strikes and You're Out: A Review of State Legislation Series, NIJ Research in Brief Published*, U.S. Department

BIBLIOGRAFIA

- of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Washington, 1997.
- CLEMMER D., *The Prison Community*, in SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Torino, 2004, pp. 210 e ss.
- COASE R.H., *The Problem of Social Cost*, in *Journal Law and Economics*, 1960, n. 3, pp. 1 e ss.
- COLOMBO F., *Introduzione alla teoria dei giochi*, Roma, 2003.
- COOTER R., *The Best Right Law: Value Foundations of the Economic Analysis of Law*, in *Notre Dame Law Review*, 1989, pp. 817 e ss.
- COOTER R., KORNHAUSER L., *Can Litigation Improve The Law Without The Help of Judges?*, in *The Journal of Legal Studies*, 9, n. 1, 1980, pp. 139 e ss.
- COWELL A., *Zurich's Open Drug Policy Goes Into Withdrawal*, in *New York Times*, March 12, 1995.
- DE ANGELI M., SERPELLONI G., *I progetti di ricerca sulla valutazione dell'outcome e del processo di trattamento nell'ambito delle tossicodipendenze: una revisione della letteratura scientifica*, Dipartimento delle Dipendenze Azienda ULSS 20 Verona, Progetto Dronet del Ministero della Salute, 2002, in http://www.dronet.org/biblioteca/out_pdf/6outcome.pdf, pp. 113 e ss.
- DE CATALDO NEUBURGER L., *Il sistema droga. La costruzione sociale della tossicodipendenza*, Padova, 1993.
- DE SIMONE F., *La disciplina penale degli stupefacenti: un'analisi sul campo. La realtà dei dati*, in BALBI G., ESPOSITO A. (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale*, Atti del Convegno, Santa Maria Capua Vetere 6 febbraio 2009, Torino, 2011.
- DEGLI INNOCENTI L., FALDI F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2010.
- DEGLI INNOCENTI L., FALDI F., *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giur. merito*, fasc. 9, 2013, pp. 2011 e ss.
- DELLA BELLA A., *Three Strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 832 e ss.
- DELLA CASA F., *«Democratizzazione» dell'accesso alle misure alternative e contenimento della popolazione carceraria: le due linee-guida della nuova legge sull'esecuzione della pena detentiva* (Commento alla legge 27 maggio 1998, n. 165. Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Premessa), in *LP*, 1998.

- DELLA CASA F., *Quarant'anni dopo la riforma del 1975 (ovvero: il continuo divenire della «questione penitenziaria»)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, vol. 58, 3, pp. 1163 e ss.
- DENOZZA F., *Norme efficienti. L'analisi Economica delle Regole Giuridiche*, Milano, 2002.
- DERIU A., *Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. n. 1, 2008, pp. 119 e ss.
- DI GENNARO G., *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati (Commento alla legge 22 dicembre 1975 n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)*, Milano, 1982.
- DI IULIO J.J., *Help Wanted: Economists, Crime and Public Policy*, in *The journal of economic perspectives*, 10, n. 1, 1996, pp. 3 e ss.
- DOLCINI E., *La «Questione Penitenziaria», Nella Prospettiva Del Penalista: Un Provvisorio Bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 2015 pp. 1655 e ss.
- DOLCINI E., *La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 515 e ss.
- DOLCINI E., *La Rieducazione del Condannato tra Mito e Realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469 e ss.
- DOMINGUEZ P., STEVEN R., *The role of the cost-of-crime literature in bridging the gap between social science research and policy making: Potentials and limitations*, in *Criminology & Public Policy*, vol. 14, n. 4, 2015, pp. 589 e ss.
- DONINI M., *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006.
- DONINI M., *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Cassazione penale*, 2006, pp. 772 e ss.
- DONINI M., *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Scritti in onore di Franco Cadoppi*, Napoli, vol. 2, 2011, pp. 889 e ss.
- DRUCKER E., *Drug Prohibition and Public Health*, *Public Health Report*, U.S. Public Health Service, 1998.
- DUKE S.B., *Drug Prohibition: An Unnatural Disaster*, in *Conn L. Rev* 1995, 27, pp. 571 e ss.
- DURKHEIM E., *De la division du travail social*, Paris, 1893.
- DURKHEIM E., *Le regole del metodo sociologico*, Milano, 1963.
- EHRlich I., *Partecipazione in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation*, in *Journal of Political Economy*, 85, 1973.
- EHRlich I., *Crime, Punishment and the Market for Offences*, in *Journal of Economic Perspectives*, 10, Winter 1996, n. 1, pp. 43 e ss.

- EIDE E., *Economics of Criminal Behavior*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, 1997, N. 8100, pp. 345 e ss.
- ENGLISH K., HEIL P., VEEDER G., *The containment approach: A strategy for the community management of sex offenders*, in PHENIX A., HOBERMAN H.M., *Sexual offending: predisposing antecedents, assessments and management*, New York, 2016, pp. 713 e ss.
- EUSEBI L., *La privazione della libertà nel diritto penale e la Costituzione (sull'esigenza di un ripensamento delle strategie preventive)*, in *Questione Giustizia*, 2004, vol. 2-3, pp. 473 e ss.
- EUSEBI L., *Droghe e diritto: quali risposte? L'assunzione di stupefacenti non è un diritto, ma il tossicodipendente non è un «nemico»*, in *La legislazione penale*, 2007, vol. 2, pp. 483 e ss.
- FARKAS M.A., STICHMAN A., *Sex offender laws: can retribution, public safety and treatment be reconciled?*, in *Criminal Justice Policy Review*, vol. 27, 2005, pp. 256 e ss.
- FEELET M.M., *Le origini e le conseguenze del panico morale: gli effetti sulle corti americane delle leggi tre e volte e sei eliminato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 417 e ss.
- FERRAJOLI L., *Il «diritto penale del nemico»: un'abdicazione della ragione*, in BERNARDI A., PASTORE B. (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2008.
- FERRI M., SAPONARO A., SANZA M., *Cocaina e servizi per le dipendenze patologiche*, Milano, 2010.
- FESTA R., *Teoria dei giochi ed evoluzione delle norme morali*, in *Etica & Politica*, IX, 2007, 2 pp. 148 e ss.
- FIANDACA G., *Quale modello e quali scopi della pena oggi*, in «Art. 27 3 co. Cost.», *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1989, pp. 1 e ss.
- FIANDACA G., *Concezioni e Modelli di Diritto Penale tra Legislazione, Prassi Giudiziaria e Dottrina*, in *Questione di Giustizia*, 1991.
- FIANDACA G., *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *La legislazione penale*, 2006, 1, pp. 257 e ss.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Perdita di legittimazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, pp. 23 ss.
- FIorentin F., *Misure alternative alla detenzione e tossicodipendenza*, Milano, 2011.
- FORNASARI G., PESCE F., *Il legislatore alla scuola della razionalità (tra luci e ombre). Il modello di analisi economica del diritto penale applicato ad alcune esperienze legislative*, in *Indice Penale*, v. 2, n. 2, 2016, pp. 404 e ss.

- FORTI G., *Detenzione domiciliare e arresti domiciliari: presupposti e conseguenze della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione. Una implicita presa di posizione della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1997, pp. 1765 e ss.
- FORTI G., *L'immane concretezza*, Milano, 2000.
- FORTUNA F.S., TRITTO F. (a cura di), *Crisi o collasso del sistema penale? Nel ricordo di Aldo Moro a vent'anni dal suo sacrificio*, *Atti del convegno (Cassino, 29 maggio 1998)*, Università degli Studi di Cassino, 2002.
- FREEMAN R.B., *Crime and unemployment*, in WILSON J.Q. (ed.), *Crime and public policy*, *Institute for Contemporary Studies Press*, San Francisco, CA, 1983, pp. 89 e ss.
- FRIEDMAN D., *L'ordine del diritto: perché l'analisi del diritto può servire al diritto*, Bologna, 2004.
- FUNKEN K., *The Best Both Worlds, The Trend Towards Convergence of the Civil Law and the Common Law System*, Auckland, 2003.
- GAMBARO A., *L'analisi economica del diritto nel contesto della tradizione giuridica occidentale*, in ALPA G., CHIASSONI A., PERICU F., PULITINI S., RODOTÀ S., ROMANI F. (a cura di), *Analisi economica del diritto privato*, Milano, 1998, pp. 433 e ss.
- GAMBARO A., SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2018.
- GANS H.J., *Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Revaluation of Definitions*, in CALLOW A.B. JR. (ed.), *American urban history. An interpretive reader with commentaries*, New York, 1973, pp. 507 e ss.
- GANS H.J., *Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Revaluation of Definitions*, in Id. (ed.), *People, Plans and Policies*, New York, 1991.
- GARY ZARKIN A., ALEXANDER COWELL J., KATHERINE HICKS A., MILLS M.J., BELENKO S., DUNLAP L.J., KEYES V., *Lifetime Benefits and Costs of Diverting Substance-Abusing Offenders From State Prison*, 2012, Volume: 61 issue: 6, pp. 829 e ss., in <https://doi.org/10.1177/0011128712461904>.
- GERMANI A.R., *Analisi economica del diritto e ambiente: regole e discrezionalità nei sistemi paese*, Catanzaro, 2008.
- GIOSTRA G., *La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre*, Roma, vol. 2, 2015, pp. 1 e ss.
- GIOSTRA G., *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, vol. 4, pp. 119 e ss.
- GIUNTA F., *Quale giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi dei paradigmi preventivi e disincanti scientifici*, in *Politica del diritto*, 2000, vol. 2, pp. 265 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- GLAESER E.L., SHLEIFER A., *Legal Origins*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 2002, 117 (4), pp. 1193 e ss.
- GOLDSTEIN P.J., *The drugs/violence nexus: a tripartite conceptual framework*, in *Journal of Drug Issues*, 1985, vol. 15, pp. 493 e ss.
- GRANDE E., *Il terzo strike. La prigione in America*, Palermo, 2007.
- GREENWOOD P.W., RYDELL C.P., ABRAHAMSE A.F., CAULKINS J.P., CHIESA S.J., MODEL K.E., KLEIN S.P., *Three Strikes and You're Out, Estimated Benefits and Costs of California's New Mandatory Sentencing Law*, Santa Monica, 1994.
- GREMBI V., *Guido Calabresi e l'analisi economica del diritto*, in *Siena Memos and Papers on Law and Economics*, paper n. 41, Siena, 2005.
- GREVI V., *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982
- GREVI V., *Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria*, in ID. (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, pp. 8 ss.
- GREVI V., *L'ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, Padova, 1994
- GUAZZALOCA B., *L'esecuzione della pena del tossicodipendente*, in INSOLEIRA G. (a cura di), *Le sostanze stupefacenti*, Torino, 1998, pp. 505 e ss.
- GUERRY A.M., *Essai Sur La Statistique Morale de La France*, Whitefish (Montana), 1833.
- GULOTTA G., SANTAMARIA M., *Neuroscienze, processo penale e tossicodipendenze*, in *Psicologia & Giustizia*, XIX, n. 2, 2018, pp. 1 e ss.
- HARIS A.J.R., HANSON R.K., *Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Sex Offender Recidivism: A Simple Question*, 2004, pp. 3-6, in http://ww2.psepc-sppcc.gc.ca/publications/corrections/pdf/200403-2_e.pdf.
- HARVEY L., MOLOTCH L., *Urban Fortunes: the Political Economy of Place*, Berkeley, 1987.
- HEINEKE J., *Economic Model of Crime Behavior*, Amsterdam, North Holland, 1978.
- HIRCHI T., GOTTFREDSON M., *The Gottfredson-Hirschi Critiques Revisited, Reconciling Self-Control Theory, Criminal Careers, and Career Criminals*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 20, 2007.
- HIRSH W.Z., *Law and Economics: an Introductory Analysis*, III ed., San Diego, 1999.
- HIRSHLEIFER J., RILEY J.G., *The Analytics of Uncertainty and Information*, Cambridge, 1992.

BIBLIOGRAFIA

- INCIARDI J.A., MARTIN S.S., BUTZIN C.A., *Five-year outcomes of USA therapeutic community treatment of drug-involved offenders after release from prison*, in *Crime and Delinquency*, 2004, 50, pp. 88 e ss.
- JANISKEE B.P., ERLER E.J., *Crime, Punishment, and Romero: An Analysis Of The Case Against California's Three Strikes Law*, 39 *DUQ. L. Rev.* 43, 60, 2000, pp. 43 e ss.
- LA GRECA G., *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. 2-3 2005, pp. 37 e ss.
- LAGAN P.A., SCHMITT E.L., DUROSE M.R., *Recidivism of Sex Offender Released from Prison in 1994, Bureau of Justice Statistics Special Report*, U.S., Department of Justice, 2003.
- LEIGH L., ROCKOFF L.G., *Estimates of the Impact of Crime Risk on Property Values from Megan's Laws*, in *American Economic Review*, vol. 98, 2008, pp. 1103 e ss.
- LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. n. 2, 2007, pp. 8 e ss.
- LEONARDI F., *Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. n. 1, 2009, pp. 5 e ss.
- LEVENSON G.S., COTTER L.P., *The Effect of Megan's Law on Sex Offender Reintegration*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 21, 2005, pp. 49 e ss.
- LEVENSON G.S., COTTER L.P., *The impact of sex offender residence restrictions: 1,000 feet from danger or one step from absurd?*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 49(2), 2005, pp. 168 e ss.
- LEVITT S.D., VENKATESH S.A., *An Economic Analysis of a Drug-Selling Gang's Finances, Working Paper 6592, 22-23, National Bureau of Economic Research*, June, 1998.
- LOMONTE E., *Tossicodipendenze: riduzione del danno o criminalizzazione?*, in *Questione giustizia*, 2004, vol. 2-3, pp. 1 e ss.
- LOTT J. JR., *Do We Punish High Income Criminals Too Heavily?*, in *Economic Inquiry*, Volume 30, Issue 4, October 1992, pp. 583 e ss.
- LOVASTE R., FERRUCCI R., PELLEGRINI G., MOLIN V., *La recidiva tossicomantica post comunitaria. Analisi di follow up degli inserimenti in C.T. 2004-2014 di pazienti con diagnosi di dipendenza da sostanze noti ai SerD. trentini*, in *Mission. Periodico Trimestrale della Federazione Italia-*

BIBLIOGRAFIA

- na degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, 2015, vol. 44, pp. 63 e ss.
- LURIGIO A.J., *Drug treatment availability and effectiveness-studies of the general and criminal justice populations*, in *Crim. Justice Behav.*, 2000, 27 (4), pp. 495 e ss.
- MACCOUN R., KILMER B., REUTER P., *Research on drugs-crime linkages: the next generation*, in *Towards a drugs and crime research agenda for the 21st century, Special report*, US Department of Justice, Washington DC, 2003, pp. 65 e ss.
- MAGURA S., ROSENBLUM A., LEWIS C., JOSEPH H., *The effectiveness of in-jail methadone maintenance*, in *Journal of Drug Issues*, 23 (1), 1993, pp. 75 e ss.
- MAMBRIANI A., *Arresti domiciliari e reato di evasione: un problema di compatibilità costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, pp. 952 e ss.
- MANGIONE A., *Analisi economica del diritto penale e criminalità organizzata*, Catania, 2008.
- MANNA A., *L'imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza*, in *La legislazione penale*, 2006, 1, pp. 22 e ss.
- MARSELLI R., VANNINI M., *Economia della criminalità Delitto e Castigo Come Scelta Razionale*, Torino, 1999.
- MARTIN S.S., BUTZIN C.A., SAUM C.A., INCIARDI J.A., *Three-year outcomes of therapeutic community treatment for drug-involved offenders in delaware: from prison to work release to a aftercare*, in *Prison Journal*, 1999, vol. 79 (3), pp. 294 e ss.
- MARVELL T.B., MOODY C.E., *The Lethal Effect of the Three-Strikes Law*, in *Journal of Legal Studies*, University of Chicago, 2001, pp. 89 e ss.
- MATTEI U., MONATERI P.G., *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997.
- MCCOLLISTER K.E., FRENCH M.T., PRENDERGAST M.L., HALL E., SACKS S., *Long-term cost effectiveness of addiction treatment for criminal offenders*, in *Justice Q.* 2004, 21 (3), pp. 659 e ss.
- MCKENZIE R.D., *The Ecological Approach to the Study of the Human Community*, in *American Journal of Sociology*, 30, 1924, pp. 287 e ss.
- MELOSSI D., *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano, 2002.
- MIRON J.A., ZWIEBEL J., *Alcohol Consumption During Prohibition*, in *American Economic Review*, 81, May 1991, pp. 242 e ss.

- MITCHELL O., WILSON D.B., MACKENZIE D.L., *Does incarceration-based drug treatment reduce recidivism? A meta-analytic synthesis of the research*, in *Journal of Experimental Criminology*, 2007, 3, pp. 353 e ss.
- MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995.
- MONTANI E., *Economic Crimes Diritto Penale ed Economia: prove di dialogo, Side Working Papers*, in *Società Italiana di Diritto ed Economia*, 2005, pp. 2 e ss.
- MONTESANO A., *La nozione di razionalità in economia*, in *Rivista italiana degli economisti*, 1, aprile 2005, pp. 23 e ss.
- NAGIN D., *Cost-Benefit Analysis of Crime Prevention Policies*, in *Criminology & Public Policy*, vol. 14, n. 4, 2015, pp. 583 e ss.
- NASH J.F. JR., *Equilibrium Points in n- Person Games*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., vol. 36, 1950, pp. 48 e ss.
- NASH J.F. JR., *Non-Cooperative Games*, Ann. of Math., 54, 1951, pp. 286 e ss.
- NAVARRO M., *Columbia's Heroin Couriers: Swallowing and Smuggling*, in *New York Times*, November 2, 1995, A1&A12.
- NIELSEN A.L., SCARPITTI F.R., *Changing the behavior of substance abusers: Factors influencing the effectiveness of therapeutic communities*, in *Journal of Drug Issues*, 1997, 27, pp. 279 e ss.
- NIRO M., *Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. n. 1, 2008, pp. 105 e ss.
- OLSON M., *The Devolution of Power and Societies in Transition: Therapies for Corruption, Fragmentation and Economic Retardation*, presented at the *Conference on Russian Reform: established Interests and Practical Alternatives*, Moscow, 1995, pp. 13 e ss.
- ORSAGH T., CHEN J.R., *The Effect of Time Served on Recidivism: An Interdisciplinary Theory*, 4 *J. Quantitative Criminology*, 1988, pp. 155 e ss.
- PALAZZO F., *Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, vol. 4, pp. 4 e ss.
- PALIERO C.E., *L'economia della pena (un work in progress)*, in *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, Milano, vol. 1, 2006, pp. 539 e ss.
- PALIERO C.E., *Il principio di effettività del diritto penale*, Napoli, 2011.
- PALUMBO M., TORRIGIANI C., *La Comunità terapeutica nella società delle dipendenze*, Trento, 2012.
- PARDOLESI R., *Un Moderno Minotauro: Law and Economics*, in *Sociologia del diritto*, 1990, 17, pp. 225 e ss.
- PARK R., BURGESS E.W., MCKENZIE R.D., *The City*, Chicago, 1925.

BIBLIOGRAFIA

- PAVARINI M., *La pena utile, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, vol. 1, pp. 1 e ss.
- PAVARINI M., *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati ed incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. 1-2, 2003 pp. 207 e ss.
- PAVARINI M., *I processi di carcerazione nel lungo periodo: l'Italia repubblicana (1947-2013)*, in *Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, 2014, vol. 2, pp. 51 e ss.
- PAVARINI M., GUAZZALOCA B., *Corso di diritto penitenziario*, Bologna, 2004.
- PAWSON R., *Does Megan's law work? A theory-driven systematic review*, ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice, London, 2002.
- PEARSON F.S., LIPTON D.S., *A meta-analytic review of the effectiveness of corrections-based treatments for drug abuse*, in *The Prison Journal*, 79, 1999, pp. 384 e ss.
- PELLEGRINO V., *Criminalità e tossicodipendenza*, in FRISON R., GUERZONI M., ROFFI G., RUBIN S. (a cura di), *Manuale di scienze criminologiche. Teorie e pratiche: criminologia, criminalistica e tecniche investigative*, Vol. I, Lucca, 2009.
- PESCE F., *Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale*, in *Indice penale*, 2011, Vol. 14, f.1, pp. 29 e ss.
- PESCE F., *Analisi economica delle leggi per la lotta contro i reati sessuali negli Stati Uniti d'America: efficienza versus simbolismo del diritto penale*, in *Diritto penale XXI Secolo*, fascicolo 2/2015, pp. 137 e ss.
- PETERS R.H., GREENBAUM P.E., EDENS J.F., CARTER C.R., ORTIZ M.M., *Prevalence of DSM-IV substance abuse and dependence disorders among prison inmates*, in *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 24 (4), 1998, pp. 573 e ss.
- POLIDORO R., *Oggi entra in vigore la riforma dell'ordinamento penitenziario. Una riforma «fatta a pezzi» da una politica indolente e arrogante, priva di quei valori che sono alla base di un Paese civile*, ne *Il Dubbio*, 13 gennaio 2019.
- POLINSKI M., *Una Introduzione all'Analisi Economica del Diritto*, Bologna, 1987.
- POLINSKI M., SHAVELL S., *The Optimal Tradeoff Between the Probability and Magnitude of Fines*, in *The American Economic Review*, 1979, pp. 89 e ss.
- POLINSKI M., SHAVELL S., *The Fairness of Sanctions: some Implications for Optimal Enforcement Policy*, in *American Law and Economics Review*, vol. 2, 2000, pp. 223 e ss.

- POLLAN M., *How Pot has Grown*, in *The New York Times Magazine*, February 19, 1995, pp. 31 e ss.
- PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di criminologia*, Milano, 2008.
- PORRINI D., *Regolazione in campo ambientale: recenti sviluppi dell'analisi economica del diritto*, Paper presentato alla XV Conferenza della Società Italiana di Economia Pubblica, Pavia, 3 e 4 ottobre 2003, in <http://www.siepweb.it/siep/oldDoc/wp/283.pdf>.
- POSNER R.A., *An economic theory of criminal law*, in *Columbia Law Review*, 1985, pp. 1193 e ss.
- POSNER R.A., *Overcoming Law*, Harvard, 1995.
- POSNER R.A., *Economic Analysis of Law*, New York, 1998, pp. 25 e ss.
- PRENTKY R.A., *Community notification and constructive risk reduction*, in *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 11 (2), 1996, pp. 295 e ss.
- PRESUTTI A., *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento con finalità terapeutiche*, in GREVI V. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986 n. 663)*, Padova, 1988.
- PRESUTTI A., *Le misure alternative alla detenzione. Le nuove figure. I presupposti, le procedure e le revoche*, in *Incontro sul tema: la legge 27/05/1998 n. 165*, Frascati, 1998, pp. 7 e ss.
- PRIEST G., *The Common Law Process and the Selection of Efficient Rules*, in *The Journal of Legal Studies*, 6, 1977, n. 1, pp. 65 e ss.
- PRINA F., *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Roma, 2019.
- PUGIOTTO A., *Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Napoli, 2014, pp. 15 e ss.
- PULITANÒ D., *La disciplina dell'imputabilità fra diritto e scienza*, in *La legislazione penale*, 2006, vol. 26, 1, pp. 248 e ss.
- QUERCIOLO C., FINI P., MORGAGNI S., FROLA C., CARRARO D., CARIOLI R., SPINELLA V., et al., *Effectiveness of drug Italy addicted therapeutic community: long term follow-up*, in *European Journal of Public Health*, 17, 2007 pp. 116 e ss.
- QUETELET A., *Physique sociale ou essai sur le développement des facultés de l'homme*, Bruxelles, 1869.
- RAUHUT H., *Game theory*, in BERNASCO W., ELFFERS H., VAN GELDER J.L. (a cura di), *The Oxford Handbook of Offender Decision Making*, Oxford, 2017.
- RE L., *Carcere e Globalizzazione, il Boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Bari, 2006.

- REILLY D., SCANTLETON J., DIDCOTT P., *Magistrates Early Referral into Treatment (MERIT): preliminary findings of a court diversion trial for drug offenders*, in *Drug and Alcohol Review*, 2002, 21(4), pp. 393 e ss.
- RICCIOTTI M.M., *Gli stupefacenti. Commento al T. U. 9 ottobre 1990, giurisprudenza, decreti ministeriali, tabelle, relazioni parlamentari*, Padova, 1993.
- RIGLIANO P., *Doppia diagnosi: tra tossicodipendenza e psicopatologia*, Milano, 2015.
- ROGER H.P., YOUNG M.S., ROJAS M.C., GOREY C.M., *Evidence-based treatment and supervision practices for co-occurring mental and substance use disorders in the criminal justice system*, in *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 43(4), 2017, pp. 1 e ss.
- ROMANI F., *Diritto ed economia: La Prospettiva di un Economista*, in *Sociologia del Diritto*, 1, 1990, pp. 245 e ss.
- ROMANO M., GRASSO G., *Commentario sistematico del Codice penale*, vol. 2, Milano, 2012.
- RUBINS P.H., *Why is the Common Law efficient?*, in *Economic Analysis of Law*, 1977, pp. 51 e ss.
- SACCO R., ROSSI P., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 2015.
- SAMPSON R.J., LAUB J., *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to age 70*, Cambridge, 2003, Chapters 6-10.
- SANTERINI M., TRIANI P., *Pedagogia sociale per educatori*, Milano, 2007.
- SANTORO E., TUCCI R., *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, vol. 1, 2006, pp. 79 e ss.
- SAVONA E.U., *Un settore trascurato: l'analisi economica della criminalità, del diritto penale e del sistema della giustizia penale*, in *Sociologia del Diritto*, 1990, vol. 1, pp. 255 e ss.
- SCARCELLA B., *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, in http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/02/scarcella_gp_2017_2.pdf.
- SCHIRALDI V., COLBURN J., LOTKE E., *Three Strikes and You're Out: an Examination of the Impact of 3-Strike Laws 10 Years After Their Enactment*, A Policy Brief From The Justice Policy Institute, Washington, September 2004.
- SCHRAM D.D., MALLOY C.D., *Community notification: a study of offender characteristics and recidivism*, in *Criminal Justice Studies*, vol. 2, 2006, pp. 193 e ss.
- SERRA C. (a cura di), *Proposte di Criminologia applicata*, Milano, 2000.

BIBLIOGRAFIA

- SHAFFER C.A., *Basic Facts About the War on Drugs*, Shaffer Online Library of Drug Policy, 1999, in <http://206.61.184.43/schaffer/library/basicfax.htm#q6>>.
- SHAVELL S., *Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent*, in *Columbia Law Review*, 85, 1985, n. 6, pp. 1241 e ss.
- SHAVELL S., *The Optimal Structure of Law Enforcement*, in *The Journal of Law and Economics*, 36, 1993, pp. 255 e ss.
- SHAW C., MCKAY H.D., *Juvenile Delinquency and Urban Areas: A Study of Rates of Delinquency in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities*, Chicago, 1966.
- SHAW C., ZORBAUGH F.M., MCKAY H.D., COTTRELL L.S., *Delinquency Areas*, Chicago, 2012.
- SHEPHERD J.M., *Fear Of the First Strike: the Full Deterrent Effect of California's Two and Three-Strikes Legislation*, in *Journal of Legal Studies*, 2002, vol. XXXI, pp. 159 e ss.
- SHICHOR D., SECHREST D.K., *Three Strikes and You're Out, Vengeance as a Public Police*, London, 1996.
- SHOEMAKER P.H.J., *The Expected Utility Model: Its Variant, Purposes, Evidence and Limitations*, in *Journal of Economic Literature*, 2, 1982, pp. 123 e ss.
- SIEBERG K.K., *Criminal Dilemmas, Understanding and Preventing Crime*, Berlin, 2006.
- SILVESTRINI B., *Tossicomanie: definizioni e classificazioni*, in *Annali Istituto Superiore della Sanità*, 2002, 38 (3): pp. 211 e ss.
- SIMON C.P., WITTE A.D., *Beating the System: The Underground Economy*, Boston (Massachusetts), 1982.
- SORBELLO P., *Politica criminale ed osservanza delle regole. Riflessioni su limiti e possibilità di conversione al razionale dei comportamenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, vol. 59, n. 4, 2016, pp. 1914 e ss.
- STEVENS A., TRACE M., BEWLEY-TAYLOR D., *Reducing drug-related crime: an overview of the global evidence*, Report 5. The Beckley Foundation Drug Policy Programme, Witley (Regno Unito), 2005.
- STEVENSON R., *Winning the War on Drugs: To Legalize or Not?*, London, 1994.
- SWEET R.W., *Will Money Talk? The Case for a Comprehensive Cost-Benefit Analysis of the War on Drugs*, 20 *Stan L & Pol Rev*, 2009, pp. 229 e ss.
- TEWKSBURY R., *Collateral Consequences of Sex Offender Registration*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 2005, vol. 21, pp. 67 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- THOMAS C.W., *Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment*, in *Journal of research in crime and Delinquency*, 1973, pp. 13 e ss.
- THORNTON M., *Alcohol Prohibition Was a Failure*, *Cato Institute Policy Analysis*, Washington, No. 157, July 17, 1991.
- TUCCI R., *L'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei soggetti tossicodipendenti*, in *L'altro diritto*, 2011, disponibile in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tucci/cap1.htm>.
- VANDERPLASSCHEN W., COLPAERT K., AUTRIQUE M., RAPP R.C., PEARCE S., BROEKAERT E., VANDEVELDE S., *Therapeutic communities for addictions: a review of their effectiveness from a recovery-oriented perspective*, in *The Scientific World Journal*: www.hindawi.com/journals/tswj/2013/427817, 2013.
- VANDERPLASSCHEN W., VANDEVELDE S., BROEKAERT E., *Therapeutic communities for treating addictions in Europe. Evidence, current practices and future challenges*, in *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*, in www.emcd-da.europa.eu/publications/insights/therapeutic-communities.
- VERDE S., *Massima Sicurezza*, Roma, 2002.
- VITIELLO M., *Three strikes: Can We Return to Rationality?*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1997, pp. 425 e ss.
- VON LISZT F., *La teoria dello scopo della pena nel diritto penale*, Milano, 1962.
- WELCHENS S., *Megan's Law: evaluations of sexual offender registries*, in *Criminal Justice Policy Review*, vol. 16 (2), 2005, pp. 23 e ss.
- WEXLER H., FALKING G., LIPTON D., ROSENBLUM A., *Outcome evaluation of a prison therapeutic community for substance abuse treatment*, *NIDA Research Monograph*, Rockville, 1992.
- WHEELER S., *Socialization in Correctional Communities*, 26 *Am. Soc. Rev.*, 1968, pp. 697 e ss.
- WHITE H.R., GORMAN D.M., *Dynamics of the drug-crime relationship*, *Criminal Justice 2000*, vol. 1, *The nature of crime: continuity and change*, US Department of Justice, Washington DC, 2000, pp. 151 e ss.
- WILLIAMS III, F.P., MACSHANE M.D., *Devianza e criminalità*, Bologna, 2002.
- WILSON D.B., MITCHEL O., MACKENZIE D.L., *A systematic review of drug court effects on recidivism*, in *Journal of Experimental Criminology*, 2, 2006, pp. 459 e ss.
- WONG C., SHAW C., MCKAY H.D., *The Social Disorganization Theory*, Santa Barbara, 2002.

BIBLIOGRAFIA

- WREN C.S., *Keeping Cocaine Resilient: Low Cost and Hight Profit*, in *New York Times*, March 4, 1997, A1&A10.
- ZARKIN G.A., DUNLAP L.J., BELENKO S., DYNIA P.A., *A benefit-cost analysis of the Kings County district attorney's office drug treatment alternative to prison (DTAP) program*, in *Justice Research and Policy*, 2005, 7(1), pp. 1 e ss.
- ZEVITZ R.G., FARKAS M.A., *Sex Offender Community Notification: Examining the Importance of Neighborhood Meetings*, in *Behavioral Sciences and the Law*, vol. 8, 2000, pp. 393 e ss.
- ZGOBA K., WITT P., DALESSANDRI M., *Megan's Law: assessing the practical and monetary efficacy*, in <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/225370.pdf>.
- ZHANG S.X., ROBERTS R.E., MCCOLLISTER K.E., *Therapeutic Community USA in a California prison: treatment outcomes after 5 years*, in *Crime and Delinquency*, 2009, 57, pp. 1 e ss.

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *Il GEIE «italiano» tra impresa e società* - ALESSIO BARTOLACELLI (2014)

2. *Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale* - FLAVIO GUELLA (2014)

3. *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato* - MATTEO FERRARI (2015)

4. *La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita* - SIMONE PENASA (2015)

5. *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna. Il problema della potentia Dei absoluta in Giordano Bruno. Prefazione di Diego Quaglioni* - MASSIMILIANO TRAVERSINO (2015)

6. *La successione a titolo particolare nel diritto controverso* - PAOLA WIDMANN (2015)

7. *Contributo allo studio del filtro in appello* - SILVANA DALLA BONTÀ (2015)

8. *«BONUS IUDEX». Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna* - CECILIA NATALINI (2016)

9. *BANNITI NOSTRI TEMPORIS. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune* - CHRISTIAN ZENDRI (2016)

10. *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali* - SERGIO BONINI (2016)

11. *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema* - ANTONIA MENGHINI (2016)

12. *L'abbandono mero degli immobili* - CARLO BONA (2017)

13. *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale* - MATTEO COSULICH (2017)

14. *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale* - ELENA MATTEVI (2017)

15. *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive* - EMANUELE CORN (2017)

16. *L'illecito dell'amministrazione. Questioni attuali e spunti ricostruttivi alla luce dell'indagine comparata* - SILVIA PELLIZZARI (2017)

17. *Contrasto al lavoro infantile e decent work* - MATTEO BORZAGA (2018)

18. *Retroattività e diritti reali* - CARLO BONA (2018)

19. *Fallimento e arbitrato rituale. Profili di interrelazione e autonomia tra i due procedimenti* - LAURA BACCAGLINI (2018)

20. *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico* - SERGIO BONINI (2018)

21. *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato* - UMBERTO IZZO (2018)

22. *Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità* - MARTA TOMASI (2019)

23. *L'analisi economica del diritto penale dalla teoria alla pratica. Il livello di efficienza delle opzioni normative in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata* - FRANCESCA PESCE (2019)

